

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

RESOCONTO STENOGRAFICO

742.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	93299, 93367	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa).	93299
Missioni valide nella seduta del 9 gennaio 1992	93422	(Rimessione all'Assemblea).	93299
		(Trasmissione dal Senato).	93422
Dichiarazioni di urgenza di proposte di legge:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	93299	S. 2076 — Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della regione Umbria (<i>approvato dal Senato</i>) (5651).	
VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale).	93300	PRESIDENTE	93367, 93368, 93416
Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa	93300	D'ONOFRIO FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali</i>	93368
Disegni di legge:		LABRIOLA SILVANO (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	93367
(Approvazione in Commissione).	93422		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione):		NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (gruppo DC)	93372
Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (6162).		ORLANDI NICOLETTA (gruppo comunista-PDS)	93417
PRESIDENTE	93301, 93329, 93331, 93389, 93390, 93391, 93392, 93393, 93395, 93396, 93398, 93401, 93402, 93403, 93404, 93406, 93407, 93409, 93410, 93416	RECCHIA VINCENZO (gruppo comunista-PDS)	93370, 93418
CALAMIDA FRANCO (gruppo DP-comunisti).	93389	SAPIENZA ORAZIO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	93368, 93374
CARDETTI GIORGIO (gruppo PSI).	93404	Proposte di legge:	
CAVERI LUCIANO (gruppo misto-UV).	93390	(Approvazione in Commissione)	93422
CIAMPAGLIA ALBERTO (gruppo PSDI)	93401	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	93367
D'AMATO LUIGI (gruppo misto)	93395	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	93420
MACCIOTTA GIORGIO (gruppo comunista-PDS)	93406	(Rimessione all'Assemblea)	93299
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (gruppo verde)	93393	(Trasmissione dal Senato)	93422
MONACI ALBERTO (gruppo DC)	93407	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
NEGRI GIOVANNI (gruppo federalista europeo)	93392	S. 1776-bis. — Senatori MANCINO ed altri: Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica (<i>Rinviata dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvata dal Senato</i>) (5729-B).	
PELLICANÒ GEROLAMO (gruppo repubblicano)	93402	PRESIDENTE	93380
PIRO FRANCO (gruppo misto).	93398	CARDETTI GIORGIO (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	93380
SERRENTINO PIETRO (gruppo liberale).	93391	SPINI VALDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	93380
TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale).	93409	Proposta di legge (Discussione):	
VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale).	93329, 93403	Motetta ed altri — Disposizioni per la riproduzione a colori nelle schede di votazione del contrassegno di lista (5845).	
VISCO VINCENZO (gruppo sinistra indipendente).	93396	PRESIDENTE	93381, 93382, 93383, 93384, 93385, 93387, 93389
Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):		BARBIERI SILVIA (gruppo comunista-PDS).	93383
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia (6107).		CALDERISI GIUSEPPE (gruppo federalista europeo).	93387
PRESIDENTE	93368, 93369, 93370, 93372, 93373, 93374, 93378, 93379, 93417, 93418, 93419	CAVERI LUCIANO (gruppo misto-UV).	93385
CASTIGLIONE FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	93369, 93374, 93379	CIAFFI ADRIANO (gruppo DC).	93385
MACERATINI GIULIO (gruppo MSI-destra nazionale).	93418	FAGNI EDDA (gruppo DP-comunisti).	93387
MASTRANTUONO RAFFAELE (gruppo PSI)	93373, 93378	LABRIOLA SILVANO (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	93381
		PAZZAGLIA ALFREDO (gruppo MSI-destra nazionale).	93384
		SPINI VALDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	93382
		Mozione, interpellanze e interrogazioni:	
		(Annunzio)	93427

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

	PAG.		PAG.
Interrogazioni urgenti sull'assassinio del sovrintendente di Polizia Salvatore Aversa e sull'attentato alla linea ferroviaria Lecce-Zurigo (Svolgimento):		Assemblea del Consiglio d'Europa e della UEO:	
PRESIDENTE . . . 93331, 93340, 93343, 93345, 93346, 93348, 93350, 93351, 93353, 93354, 93356, 93357, 93359, 93360, 93361, 93362, 93363, 93365		(Costituzione della delegazione parlamentare italiana)	93424
ALAGNA EGIDIO (gruppo PSI)	93348	Corte costituzionale:	
CALAMIDA FRANCO (gruppo DP-comunisti)	93356	(Annunzio di sentenze)	93424
CARIA FILIPPO (gruppo PSDI)	93352	Per lo svolgimento di interpellanze e di una interrogazione:	
CICONTE VINCENZO (gruppo comunista-PDS)	93347	PRESIDENTE	93366
DE JULIO SERGIO (gruppo sinistra indipendente)	93360	CICONTE VINCENZO (gruppo comunista-PDS)	93366
DIGLIO PASQUALE (gruppo PSI)	93353	PIRO FRANCO (gruppo misto)	93366
FAGNI EDDA (gruppo DP-comunisti)	93354	Presidente del Consiglio dei ministri:	
GORGONI GAETANO (gruppo repubblicano)	93343	(Trasmissione di documenti)	93427
LIA ANTONIO (gruppo DC)	93361	Sull'ordine dei lavori:	
NUCCI MAURO ANNA MARIA (gruppo DC)	93362	PRESIDENTE	93365
MELLINI MAURO (gruppo federalista europeo)	93364	Votazione finale di disegni di legge di conversione	93420
PACETTI MASSIMO (gruppo comunista-PDS)	93357	Votazione finale di un disegno di legge	93416
PIRO FRANCO (gruppo misto)	93340	Votazione finale di proposta di legge	93417
POLI BORTONE ADRIANA (gruppo MSI-destra nazionale)	93345	Votazione per appello nominale 93410, 93418, 93419	
RUFFINO GIAN CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	93336	Ordine del giorno della seduta di domani	93420
RUSSO FRANCO (gruppo verde)	93361	Allegato A:	
SERRENTINO PIETRO (gruppo liberale)	93359	Statuto della regione Umbria	93429
VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale)	93350	Allegato B:	
Approvazione in Commissione di un documento a norma dell'articolo 127 del regolamento	93423	Dichiarazioni di voto finali degli onorevoli Maria Rita Lorenzetti Pasquale e Giuliano Cellini sul disegno di legge n. 5651	93453

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

La seduta comincia alle 9,30.

FRANCO FRANCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Brocca, Raffaele Costa, Facchiano, Iossa, Rebullà, Ricciuti e Seppia sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono dodici, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, della seguente proposta di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla VII Commissione (Cultura):

S. 33. — Senatori RIZ e RUBNER: «Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai

titoli accademici italiani» *(approvata dalla VII Commissione del Senato) (6220) (con parere della I, della II, della III e della XI Commissione).*

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del comma 4 dell'articolo 92 del regolamento, un quinto dei componenti la VIII Commissione permanente (Ambiente) ha chiesto la rimessione in Assemblea del seguente progetto di legge:

S. 492-799-823-831-1018-1947-2102 - Senatori BERLINGUER ed altri; CUTRERA ed altri; MALAGODI ed altri; MANCINI ed altri e BOATO e disegno di legge: «Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità» *(approvato in un testo unificato dal Senato) (5036).*

Il progetto di legge resta, pertanto, all'esame della stessa Commissione, in sede referente.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Dichiarazione di urgenza di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare comunista-PDS ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del rego-

lamento, la dichiarazione di urgenza per le seguenti proposte di legge:

GASPAROTTO ed altri: «Modifiche alla legge 18 agosto 1978, n. 497, per consentire al personale militare di continuare ad usufruire degli alloggi di servizio mediante locazione» (5903);

GHEZZI ed altri: «Nuove norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita» (6082);

BASSOLINO ed altri: «Istituzione di un sistema di reddito da inserimento al lavoro degli inoccupati» (6093).

Su queste richieste, in base all'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare a favore della richiesta di dichiarare l'urgenza della proposta di legge n. 5903.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, siamo favorevoli alla dichiarazione di urgenza per la proposta di legge recante modifiche alla legge 18 agosto 1978, n. 497, tesa a consentire al personale militare di continuare ad usufruire degli alloggi di servizio mediante locazione. Ci auguriamo che ciò venga incontro alle esigenze talvolta drammatiche del personale militare nella fase più delicata della sua esistenza, che è quella della cessazione dal servizio.

Con l'occasione, faccio presente di concordare anche sulla dichiarazione di urgenza per la proposta di legge recante l'istituzione di un sistema di reddito da inserimento al lavoro degli inoccupati. Anche se nel merito ci riserviamo, nella sede competente, di proporre talune modificazioni, dobbiamo riconoscere che il problema esiste: gli inoccupati sono coloro che non hanno mai avuto posti di lavoro e non sono stati mai inseriti nelle attività produttive. Siamo favorevoli alla richiesta di urgenza perché crediamo che un simile dramma debba meritare l'attenzione del Parlamento, sia pure agli sgoccioli di questa legislatura.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 5903.

(È approvata).

Avverto che, a seguito della deliberazione adottata, il termine già assegnato alla IV Commissione (Difesa) per presentare la relazione all'Assemblea sulla proposta di legge n. 5903 è anticipato al 30 gennaio 1992.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 6082.

(È approvata).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 6093.

(È approvata).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che le seguenti proposte di legge siano deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla VI Commissione (Finanze):

ORSINI GIANFRANCO; SACCONI ed altri; STRUMENTO ed altri e BREDI: «Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati» (già approvate, in un testo unificato, dalla VI Commissione della Camera e modificato dalla VI Commissione del Senato) (114-662-4373-4397-B) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

(Così rimane stabilito).

alla XI Commissione (Lavoro):

Senatori ANGELONI ed altri - «Nuove norme per la concessione della 'Stella al merito del lavoro'» (già approvata dalla XI Commissione del Senato, modificata dalla XI Commissione della Camera e nuovamente modificata dalla XI Commissione del Senato) (4712-B) (con parere della V Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (6162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica.

Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto, prima che si passasse all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e senza articoli aggiuntivi, dell'articolo unico medesimo, nel testo originario.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo del Governo:

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 ottobre 1991, n. 309.

Ricordo che gli articoli del decreto-legge sono del seguente tenore:

ART. 1.

1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonché le aziende autonome statali, possono essere trasformati in società per azioni.

2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuate in conformità agli indirizzi di politica economica ed industriale, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, deliberati dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri competenti. Alle aziende di credito pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218. Il presente decreto non si applica agli enti od aziende ai quali partecipino prevalentemente le regioni o gli enti disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le trasformazioni di cui al comma 1 e le conseguenti modifiche statutarie sono deliberate dagli organi competenti in materia in conformità ai criteri di cui al comma 2 ed entro due mesi dalla formale comunicazione di questi da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Le società per azioni derivate dagli enti di cui al comma 1 succedono a questi nella totalità dei rapporti giuridici. I fondi di dotazione sono trasformati in capitale sociale, di proprietà dello Stato.

4. Le deliberazioni, adottate ai sensi del comma 3, sono approvate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri competenti, restando soggette alla stessa approvazione, anche successivamente, le deliberazioni comunque concernenti il diritto di voto.

5. Le società di cui al comma 1 sono sottoposte alla normativa generale vigente per le società per azioni; è fatta salva la

disposizione di cui all'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di revisione dei bilanci d'esercizio.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, sentito il CIPE, nomina i rappresentanti dello Stato nelle assemblee delle società di cui al comma 3 e nei collegi sindacali, ai sensi della sezione XII del capo V del titolo V del libro V del codice civile. I poteri spettanti ai rappresentanti della parte pubblica sono esercitati ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, le disposizioni che subordinano l'attività degli enti ed aziende di cui al comma 1 a specifiche direttive gestionali cessano di avere vigore nei confronti delle società da essi derivate, fatti salvi gli indirizzi di carattere generale. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626.

8. Ogni altra modificazione delle norme degli statuti, discendente dalle disposizioni contenute nel presente decreto, è soggetta alla procedura di approvazione prevista dal comma 4. Sarà, comunque, prevista la costituzione di giunte o comitati esecutivi con i poteri di cui all'articolo 2384 del codice civile.

9. Le partecipazioni, risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, fatti salvi i diritti partecipativi spettanti a soggetti diversi dallo Stato, possono essere alienate nel rispetto degli indirizzi deliberati dal CIPE anche in relazione alla pubblicità, ai limiti e alle condizioni da osservare nelle procedure di valutazione, di collocamento e di cessione delle partecipazioni previste dal presente decreto. Le alienazioni ed ogni altra operazione, dalle quali derivi la perdita del controllo di maggioranza, diretto o indiretto, da parte dello Stato nelle società di cui al comma 1, sono approvate dal Consiglio dei ministri in conformità a specifiche deliberazioni delle Camere, adottate secondo le procedure e modalità dalle stesse stabilite.

10. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il CIPE, si provvede alle operazioni di collocamento, anche parziale, sul merca-

to finanziario e presso investitori istituzionali delle partecipazioni spettanti allo Stato, previa valutazione delle stesse partecipazioni e determinazione delle condizioni, dei prezzi, delle entità e modalità delle cessioni, delle forme di tutela dei diritti, anche di minoranza, dell'azionista pubblico, nonché all'attribuzione delle partecipazioni di controllo, tenute presenti anche le esigenze di efficienza delle società.

11. Il collocamento e le cessioni delle partecipazioni devono essere eseguiti in modo da assicurare, di regola, l'ampia e durevole diffusione di esse fra il pubblico e da prevenire, anche in forma indiretta, concentrazioni o posizioni dominanti.

12. Le trasformazioni dirette alla costituzione delle società di cui al comma 1 ed alle successive alienazioni, nonché le occorrenti valutazioni, possono essere effettuate con l'assistenza di istituti di intermediazione di comprovata e specifica esperienza. I corrispettivi professionali per la stima dei beni conferiti e per ogni altra valutazione prevista dal presente decreto sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

13. I proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni di proprietà dello Stato sono versati all'entrata del bilancio con le modalità determinate dal Ministro del tesoro.

14. Per i dipendenti delle società per azioni di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali, vigenti in materia di previdenza alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano facendo salvi i diritti quesiti e gli effetti di leggi speciali. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri competenti, sono disciplinate le modalità e le procedure ai fini del conferimento dei trattamenti di previdenza.

15. Le deliberazioni del CIPE di cui ai commi 2 e 10 sono comunicate alle competenti Commissioni parlamentari, che rendono il parere entro il termine regolamentare. Si prescinde dal parere se esso non è espresso nel predetto termine.

16. Entro tre mesi dall'avvio delle operazioni previste dal presente decreto, il Presi-

dente del Consiglio dei ministri comunica al Parlamento una relazione contenente l'elenco delle società per azioni di cui al comma 1, nonché delle società da queste direttamente o indirettamente partecipate, con l'indicazione dell'attività imprenditoriale svolta da ciascuna società o ente.

17. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

18. Per le trasformazioni e le conseguenti operazioni, inclusi i conferimenti, disposti ai sensi del presente decreto, si applicano ai fini fiscali le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle operazioni perfezionate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, le aziende e le società adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto.

ART. 2.

1. Il Ministro delle finanze, in base alle indicazioni deliberate dal Consiglio dei ministri, è autorizzato ad affidare a consorzi di banche ed altri operatori economici o a società, specializzati nel settore, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, o di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, nonché di classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinarne il valore ai prezzi di mercato correnti.

2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui al comma 1 possono essere attuate, altresì, previo conferimento a società con capitale misto, costituite con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, su proposta del Ministro delle finanze.

3. È accordata la garanzia dello Stato sulle obbligazioni di durata fino a sette anni che

saranno emesse dai soggetti conferitari, ai sensi dei commi 1 e 2, ai fini di quanto previsto dal comma 2 e, comunque, per esigenze finanziarie dipendenti dagli anticipi effettuati. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al presente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992 e successivi, alimentato con i proventi delle alienazioni e gestioni di cui al presente articolo. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

4. L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad anticipare, in acconto sui proventi derivanti, in relazione alle previste destinazioni, dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento, fino a concorrenza di lire 3.000 miliardi. Gli importi anticipati in acconto, il pagamento dei relativi interessi ed ogni altro onere e spesa sono rimborsati entro il termine previsto per il versamento dei proventi delle alienazioni. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato.

5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4 provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento e possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

6. Ai fini della vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2, è costituito un Comitato di Ministri che sovrintende alla attuazione dei programmi di gestione e di vendita, emanando le occorrenti direttive anche per l'accelerazione delle procedure.

7. Il Comitato è composto dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

8. I proventi delle alienazioni sono versati al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 1992.

9. I proventi della gestione dei beni patrimoniali non alienati, comprensivi delle concessioni esistenti, sono destinati alla valorizzazione degli stessi beni ed alla loro redditività, d'intesa con gli enti locali, per la successiva alienazione.

10. Con la legge finanziaria sono determinati gli importi annualmente acquisibili in dipendenza delle alienazioni di cui al comma 5.

11. È istituito presso il Ministero delle finanze un Comitato tecnico, composto da un direttore generale dello stesso Ministero, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore generale della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, da tre dirigenti generali in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali, da tre esperti particolarmente qualificati, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché da un rappresentante del Presidente delle giunte delle regioni, nell'ambito delle quali sono ubicati i beni immobili, con il compito di esprimere i pareri occorrenti anche ai fini della vigilanza e delle procedure di cui al comma 6.

12. Per le valutazioni urbanistiche, il Comitato tecnico è integrato dal sindaco del comune e dall'assessore regionale all'urbanistica nel cui territorio sono dislocati i beni immobili.

13. L'attività istruttoria e di segreteria del Comitato tecnico è assicurata dalle strutture e dai servizi del Ministero delle finanze. All'organizzazione della segreteria provvede il presidente del Comitato tecnico.

14. I componenti permanenti del Comitato tecnico sono nominati, anche d'ufficio, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

15. Il Ministro delle finanze, per le finalità di cui al presente articolo, convoca una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

16. La conferenza valuta i programmi di

alienazione, di gestione e di valorizzazione dei beni immobili di cui al comma 1, nonché gli eventuali progetti esecutivi connessi con le finalità previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, esprimendosi su di essi entro quindici giorni dalla convocazione ed apportando, ove occorrono, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

17. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. Essa comporta in ordine alle alienazioni ed alle valorizzazioni di cui al presente articolo, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Avverto che gli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo del Governo.

Avverto che all'articolo 1 del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 1. 3.

Caprili, Fagni, Calamida.

Sopprimerlo.

* 1. 4.

Geremicca, Macciotta, Castagnola.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonché le aziende autonome statali, possono essere trasformati in società per azioni. Si applica l'articolo 2343 del codice civile. I fondi di dotazione sono trasformati in capitale sociale.

1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono altresì conferire la propria azienda in società per azioni da costituirsi anche mediante pubblica sottoscrizione a norma degli articoli 2333 e seguenti del codice civile, promossa dagli enti stessi. Compiute tutte le operazioni di costituzione delle nuove società, gli enti sono estinti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Le azioni delle società costituite a norma del presente comma sono attribuite in proprietà allo Stato.

1. 5.

Becchi, Visco.

Al comma 1 sopprimere le parole: , nonché le aziende autonome statali.

1. 6.

Caprili, Fagni, Calamida.

Al comma 1, dopo le parole: aziende autonome statali aggiungere le seguenti: con l'esclusione delle aziende di credito pubbliche.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 7.

Caprili, Fagni, Calamida.

Al comma 1, sostituire le parole: essere trasformati in società per azioni con le seguenti: deliberare il conferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare da essi detenuto a società per azioni appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente o azienda conferente o rami di essa.

1. 8.

Becchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).

1. 9.

Mattioli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con l'esclusione dell'ENEL.

1. 10.

Caprili, Fagni, Calamida.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con l'esclusione delle società di gestione dei servizi aeroportuali.

1. 11.

Caprili, Fagni, Calamida.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con l'esclusione dell'Ente delle poste e telecomunicazioni e dei servizi in gestione a tale ente.

1. 12.

Caprili, Fagni, Calamida.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con l'esclusione dell'Ente delle Ferrovie dello Stato e dei servizi in gestione a tale ente.

1. 13.

Caprili, Fagni, Calamida.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con l'esclusione della società Alitalia.

1. 14.

Caprili, Fagni, Calamida.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 gli enti di gestione delle partecipazioni statali o delle società per azioni ad essi succedute presentano al Ministro del bilancio e della programmazione

economica le proposte per la razionalizzazione delle rispettive partecipazioni indicando le dismissioni azionarie. Decorso tale termine il Ministro del bilancio e della programmazione economica sottopone al CIPE il piano per la razionalizzazione e le dismissioni delle partecipazioni detenute dagli enti di gestione o dalle società per azioni ad essi succedute. Il CIPE approva il piano entro novanta giorni. Della proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è data notizia al Parlamento.

1. 15.

Valensise, Rubinacci, Parigi,
Parlato.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei criteri aggiungere le seguenti: ambientali.

1. 16.

Caprili, Fagni, Calamida.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei criteri aggiungere le seguenti: di riequilibrio territoriale.

1. 17.

Caprili, Fagni, Calamida.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le trasformazioni e i conferimenti di cui ai commi 1 e 1-bis e le conseguenti modifiche statutarie, sono deliberate dagli organi deliberativi degli enti in conformità ai criteri di cui al comma 2 ed entro due mesi dalla comunicazione di questi da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Le società per azioni derivate dagli enti ai sensi dei commi 1 e 1-bis succedono a questi nella totalità dei rapporti giuridici, a norma degli articoli 2558-2560 del codice civile. Le partecipazioni in tali società per azioni, per la parte di competenza dello Stato, sono attribuite al Ministro del tesoro.

1. 18.

Visco, Becchi.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ogni determinazione concernente variazione di organico assunta dalle società di cui al comma 1 è comunicata per il parere alle competenti commissioni parlamentari.

1. 19.

Mattioli, Procacci.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 20.

Becchi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le operazioni di cui al presente decreto non costituiscono giustificato motivo di revoca di concessioni di pubblici servizi che conservano efficacia fino alla scadenza naturale.

1. 21.

Parigi, Valensise, Rubinacci,
Parlato.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per le aziende autonome dello Stato le trasformazioni di cui al comma 1 sono deliberate dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministero competente. Alle operazioni di gestione e liquidazione provvede un comitato di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro competente, gli altri due, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

1. 1.

Governo.

A questo emendamento è riferito il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Per l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici il Ministro delle poste e delle tele-

comunicazioni sentito il Ministro delle partecipazioni statali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, affida in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonché l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad una società appositamente costituita, per la durata di dieci anni, dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), di seguito denominata «Società», la totalità delle cui azioni sia posseduta direttamente dal medesimo Istituto. La concessione ha la durata di un anno, non è rinnovabile nè prorogabile. Non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonché, fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi radiomarittimi concessi.

6. All'atto di concessione di cui al comma 5 è annessa una convenzione la quale, in conformità delle disposizioni recate dal capo III del titolo I del libro quarto del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prevede tra l'altro:

a) il mantenimento degli *standard* di servizio assicurati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le modalità di proseguimento dei piani di investimento intrapresi dalle stesse con riferimento ai servizi di cui al comma 5;

b) la facoltà per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di effettuare i controlli necessari a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme vigenti e dalla convenzione stessa;

c) i criteri per la determinazione delle modalità di utilizzo degli impianti e delle reti della Società da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di altre società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, di seguito denominate «concessionarie», per la determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi e per le modalità di subentro nei rapporti attivi e passivi di cui al comma 5.

7. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è soppressa a far data dall'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 6.

8. Il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di indicazioni dell'IRI, una proposta di delibera concernente i criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni.

9. La proposta indica l'assetto e l'organizzazione delle attività svolte dalle concessionarie in conformità a criteri di omogeneità di funzioni, di efficienza ed economicità di gestione, di trasparenza nell'articolazione tra servizi in monopoli e in concorrenza, nel rispetto della normativa comunitaria e garantendo altresì il necessario coordinamento dei servizi.

10. Il CIPE delibera entro 90 giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 8 e l'IRI, nei successivi 180 giorni, provvede alla conseguente attuazione. Qualora la delibera del CIPE lo richieda, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana appositi atti aggiuntivi alle concessioni dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in vigore e stipula atti integrativi alle annesse convenzioni. La delibera del CIPE è trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari permanenti che esprimono il parere entro 30 giorni.

11. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone al Comitato interministeriale prezzi (CIP), sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, un piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni da realizzarsi entro il 1992, volto a stabilire, contestualmente, una stretta correlazione tra le tariffe dei singoli servizi ed il costo

delle relative prestazioni, nonché una armonizzazione con le tariffe in vigore nei Paesi della Comunità economica europea paragonabili all'Italia per sviluppo del servizio ed estensione territoriale.

12. Dalla data di approvazione da parte del CIP del piano di ristrutturazione di cui al comma 5 e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, le tariffe dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; non si applica il disposto di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono abrogati l'articolo 304 e il primo comma dell'articolo 306 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con effetto dalla data di approvazione del piano di ristrutturazione di cui al comma ovvero dal 31 dicembre 1992. Le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentativi hanno diritto all'accesso a tutte le informazioni e alla documentazione relativa alla determinazione delle tariffe. Dette associazioni devono inoltre essere consultate ed informate con congruo anticipo, relativamente alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe.

13. All'atto dell'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 8, gli impianti, i beni mobili, i beni immobili sedi di impianti, di magazzini e di officine, inclusi pertinenze ed accessori, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attinenti a servizi concessi ai sensi del comma 5, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono trasferiti in proprietà alla Società. La stessa Società subentra all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei rapporti attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi concessi ai sensi del comma 5 come pure nei rapporti obbligatori connessi ai beni trasferiti, ivi compresi quelli concernenti i mutui e le anticipazioni.

14. Un'apposita commissione, nominata

con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, composta da esperti e da rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e dell'IRI, provvede ad individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni ed i rapporti indicati nel comma 5. Gli elenchi descrittivi redatti dalla commissione sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la commissione procede ad una prima valutazione dei beni e rapporti individuati ai sensi del comma 14, fatta esclusione per gli oneri relativi al personale che rimangono a carico della Società. Ai fini della valutazione dei beni e rapporti la Commissione tiene conto delle conclusioni cui perverrà un collegio di tre società di revisione e di consulenza internazionale scelti dal ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dall'IRI, sentito il ministro del tesoro. Il collegio, ai fini dell'istruttoria, è tenuto a prendere visione di qualsiasi atto o scrittura riferita ai beni e ai rapporti da trasferire. I relativi oneri sono posti a carico rispettivamente del ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI. Le società di certificazione e gli istituti bancari specializzati sono incaricati contestualmente alla costituzione della commissione e hanno la facoltà di prendere visione di qualsiasi atto o scrittura riferita ai beni e ai rapporti da trasferire. I relativi oneri sono posti a carico rispettivamente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI.

16. La commissione, dopo tre mesi dal termine stabilito dal comma 2 per l'esercizio del diritto di opzione tra il mantenimento dello *status* giuridico di dipendente pubblico ed il rapporto di lavoro presso la Società e le concessionarie, procede alla valutazione degli oneri assunti dalle medesime a seguito dell'esercizio del diritto di opzione. Entro i successivi sei mesi la commissione procede all'accertamento definitivo, anche su base reddituale, dei valori dei beni e rapporti trasferiti alla Società, inclusi gli oneri già predeterminati, assunti da quest'ultima e

dalle concessionarie per il personale, a seguito dell'esercizio del predetto diritto di opzione.

17. Le spese di funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti, sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono poste a carico della Società e saranno detratte dai corrispettivi da essa dovuti ai sensi del comma 18.

18. Quale anticipo sul corrispettivo dei beni di cui al comma 13, la Società è tenuta, per i primi tre anni dalla data di inizio della decorrenza della concessione, al pagamento di una somma annua ragguagliata agli introiti lordi complessivi di tutti i servizi di telecomunicazioni svolti in concessione da società direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, con la eccezione dei servizi di radiodiffusione circolare, nella misura dell'1,6 per cento. Decorsi tre anni dalla data di inizio della decorrenza della concessione, sono determinati in via definitiva dalla commissione, sempre con l'assistenza delle società di certificazione di cui al comma 15, i valori a conguaglio quale corrispettivo del complesso aziendale trasferito. Tale determinazione definitiva terrà conto delle conclusioni cui la stessa commissione è pervenuta sulla base di quanto stabilito al comma 16. I valori a conguaglio sono corrisposti nei sette anni successivi alla loro determinazione definitiva e su di essi viene corrisposto un interesse annuo determinato dalla commissione sulla base di intese raggiunte tra le parti.

19. Le somme di cui al comma 18 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

20. I beni di cui al comma 13, provvisoriamente iscritti in bilancio al valore corrispondente alla sommatoria degli oneri assunti, sono ceduti in uso dalla Società alle concessionarie entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 5, verso un canone corrispondente ai costi sostenuti; le concessionarie provvedono alla manutenzione ordinaria dei beni di cui al presente comma e le relative spese sono fiscalmente deducibili in deroga al disposto dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

21. La Società, entro il termine di dieci anni di cui al comma 5, trasferisce in proprietà, esclusivamente alle concessionarie, i beni e gli impianti funzionali all'esercizio dei servizi di telecomunicazioni.

22. Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, le segreterie del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nonché presso la direzione centrale per il controllo delle concessioni e le corrispondenti sezioni presso gli ispettorati di zona, è trasferito d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è disposto il trasferimento determina le conseguenti variazioni delle dotazioni organiche.

23. La Società, per la durata della concessione di cui al comma 5, si avvale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla Società stessa, nonché del personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 6, ad esclusione di quello di cui al comma 22. Il personale predetto conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego. I relativi oneri sono rimborsati allo Stato dalla Società stessa.

24. Entro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui al comma 10 e comunque non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 5, il personale di cui al comma 23 del presente articolo, può optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilità di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio. Il Ministro per la funzione pubblica, al fine di garantire a tutto il personale una collocazione certa, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, individua i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 23 con il ricorso alla mobilità. Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non può svolgere attività presso la Società oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 5.

25. Entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 5 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla Società come necessario allo svolgimento delle attività che ad essa residuano, che transita alle dipendenze della Società stessa.

26. Sono oggetto di accordi tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Società e le concessionarie, tenendo conto del disposto di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 1 e dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni e degli impianti di cui ai commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22:

a) i tempi e le modalità del passaggio del personale;

b) la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto;

c) le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza e quelle previste nella Società e nelle concessionarie, tenuto conto delle diverse specializzazioni richieste per l'esercizio degli impianti;

d) la previsione di corsi di aggiornamento e di riconversione professionale, finalizzati a favorire la collocazione più funzionale del personale di cui al comma 23 nelle concessionarie.

27. Il pagamento delle pensioni al personale già dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quiescenza alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 6, ed al medesimo personale che sarà collocato a riposo nel periodo di vigenza del regime transitorio di cui al comma 23, è a carico del Ministero del tesoro.

28. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, in deroga alla legge 15 marzo 1973, n. 44, delle società di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 1450 del 1956, di quelle di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonché il personale transitato alla Società o alle concessionarie ai sensi del comma 25. Le predette società hanno l'obbligo di garantire, a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata, e a tal fine sono tenute a versare al Fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, al netto del trasferimento al Fondo, da parte della

gestione o delle gestioni interessate, dell'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5 per cento.

29. Gli oneri relativi alla costituzione della posizione assicurativa per il personale di cui al comma 25 sono così ripartiti:

a) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella misura del 52,5 per cento delle riserve matematiche, riferite alla data di cancellazione del personale dai ruoli organici delle aziende e calcolate con i coefficienti di cui al menzionato articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981;

b) a carico della Società o delle concessionarie per la restante quota del 47,5 per cento. Qualora la quota a carico di tali società risulti inferiore a 1.000 miliardi di lire, la differenza è versata da esse all'entrata del bilancio dello Stato.

30. Il versamento degli importi dovuti al Fondo a norma del comma 1, maggiorati dell'interesse annuo del 5 per cento, è effettuato in quindici annualità costanti posticipate.

31. Hanno facoltà di conservare il trattamento previdenziale in atto i dipendenti che, già iscritti al Fondo, facciano richiesta in tal senso entro dodici mesi dall'assunzione in aziende che siano controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, e che, pur non gestendo servizi in concessione, svolgono attività strettamente connesse all'esercizio delle telecomunicazioni.

32. Il personale che non ha esercitato nei termini l'opzione per l'impiego pubblico, di cui al comma 25, ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

33. Le somme costituenti i canoni di concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed ogni altra entrata non correlata alla gestione dei servizi trasferiti, già spettanti alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 6 all'Ammini-

strazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono devolute all'entrata del bilancio dello Stato.

34. I compiti spettanti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale sono trasferiti all'Istituto postelegrafonici secondo criteri determinati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

35. Il demanio dello Stato o l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni succedono all'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella titolarità dei rapporti giuridici e nella proprietà dei beni, ivi compresi accessori e pertinenze, diversi da quelli indicati nel comma 13; al personale titolare della concessione di un alloggio di servizio, è assicurata la facoltà di conservarne l'uso alle condizioni vigenti in materia.

36. Il Ministero del tesoro rimborsa alla Società le spese sostenute per il completamento delle opere connesse ad impianti di cui ai comini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, in corso di realizzazione o per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attraverso l'utilizzazione delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 6, nel conto infruttifero intestato all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

37. Gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali effettuati da società direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, connessi alla ristrutturazione dei servizi di telecomunicazioni di cui alla presente legge, nonché le operazioni di pagamento allo Stato delle somme di cui al comma 18, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

0. 1. 1. 1.

Angelini, Mangiapane, Macciotta, Geremicca, Bellocchio.

All'articolo 1 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 5, sostituire le parole da: Le

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

società *fino a*: per azioni con le seguenti: Le società di cui al comma 1 sono integralmente soggette alla vigente normativa delle società azionarie di capitali senza deroga alcuna e non si applicano ad esse le norme di cui agli articoli 2458, 2459, 2460 e 2461 del codice civile.

1. 23.

Mattioli, Procacci.

Al comma 5, sostituire le parole da: Le società *fino a*: per azioni con le seguenti: Le società di cui al comma 1 sono integralmente sottoposte alla normativa vigente per le società per azioni, con esclusione di qualsiasi deroga, comprese le deroghe di cui agli articoli 2458, 2459, 2460 e 2461 del codice civile.

1. 22.

Becchi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Alle società di cui al comma 1, nonché alle loro società controllate e collegate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte a consentire il conseguimento delle finalità economiche originariamente attribuite dalla legge agli Enti anche tramite le predette società controllate e collegate.

1. 24.

D'Addario, D'Amato Carlo, Cellini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per le cariche di amministratore o sindaco delle società possono essere designati esclusivamente dipendenti delle società stesse; possono altresì essere designate persone che abbiano svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un quinquennio, funzioni di amministratore con delega, di gestione o funzioni di carattere direttivo, in società od enti operanti nello stesso settore della società per cui si

procede alla nomina degli organi sociali, ed aventi dimensioni economiche o fatturato comparabili con quelli della società stessa.

1. 25.

Negri, Calderisi, Cicciomessere, Bonino, Mellini, Stanzani, Tessari, Zevi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Le trasformazioni di cui ai commi 1 e 2 che comportino la cessione a privati della maggioranza delle azioni delle società di cui al comma 1, o di società da esse controllate, che gestiscano servizi pubblici in regime di concessione, producono la revoca della concessione stessa. Per la concessione dei servizi suddetti, il Ministro competente promuove la stipulazione di contratti che disciplinano i rapporti tra il concedente ed il soggetto esercente il servizio in concessione. Il soggetto concessionario è individuato tramite gara alla quale possono partecipare tutte le società, comprese quelle di cui al comma 1, italiane o di altri paesi comunitari, in possesso dei requisiti indicati dal Ministro competente con proprio decreto. Ogni variazione delle tariffe, dei prezzi ed eventuali oneri relativi al servizio prestato e posto a carico degli utenti, è comunicata, per il parere alle competenti commissioni parlamentari.

1. 26.

Mattioli, Tamino, Lanzinger, Salvoldi, Bassi Montanari, Scalia, Andreis, Procacci, Russo, Andreani, Ronchi, Donati, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti.

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 27.

Becchi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Le partecipazioni societarie risultanti

dalle trasformazioni e dai conferimenti di cui ai commi 1 e 1-bis di proprietà dello Stato possono essere alienate secondo le disposizioni contenute nel presente articolo. Con delibera del CIPE vengono fissati gli indirizzi generali sulle dismissioni di quote di capitale sociale, anche di controllo, sui tempi di collocamento sul mercato, sulle modalità e condizioni di vendita, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica. Al collocamento e alle negoziazioni di cui al presente comma, anche se aventi ad oggetto valori mobiliari non ammessi a mercati regolamentari, si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed agli articoli 18, 18-bis e 18-ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

1. 28.

Visco, Becchi.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Alle minoranze delle partecipazioni azionarie nelle società derivate dagli enti trasformati spetta la rappresentanza negli oneri sociali nelle proporzioni stabilite dai rispettivi statuti.

1. 29.

Rubinacci, Valensise, Parigi, Parlato.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Al collocamento e alle negoziazioni di cui al comma 13 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, e agli articoli 18, 18-bis e 18-ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, anche se aventi ad oggetto valori immobiliari non ammessi ai mercati regolamentati. Le operazioni di cui al presente comma possono essere effettuate con l'assistenza di istituti di intermediazione di comprovata e specifica esperienza.

1. 30.

Valensise, Parigi, Rubinacci, Parlato.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Nel medesimo capitolo è iscritta una quota non superiore al 50 per cento delle plusvalenze risultanti dalla cessione di partecipazioni o quote di società per azioni controllate dagli enti di cui al comma 1.

Conseguentemente, al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione precisa altresì la quota delle plusvalenze da acquisire al bilancio dello Stato a seguito delle operazioni di cui al precedente comma 13-bis.

1. 31.

Macciotta, Geremicca, Castagnola, Prandini.

Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale delle Aziende autonome dello Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, si applicano le disposizioni in materia di prepensionamento volontario previste dalla legge 7 giugno 1990, n. 141; lo stesso personale ha facoltà di richiedere il passaggio nelle società di cui al comma 1, ovvero di transitare, anche in soprannumero, in altri ruoli dell'Amministrazione vigilante o in posizione di fuori ruolo, in uffici di altre Amministrazioni statali situati nelle stesse provincie, con salvezza delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

1. 2.

Governo.

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: di cui ai commi 2 aggiungere la seguente: , 9.

1. 32.

Visco, Becchi.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: che rendono il parere entro il termine regolamentare con le seguenti: che rendono il parere vincolante entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data della comunicazione.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1. 33.

Mattioli.

Al comma 17, aggiungere, in fine, le parole: esponendo altresì gli intendimenti del Governo e le linee programmatiche relative all'alienazione di ulteriori pacchetti azionari di proprietà pubblica dando conto degli obiettivi perseguiti di riordino delle partecipazioni e di contenimento del debito pubblico.

1. 34.

Mattioli.

Sopprimere i commi 18 e 19.

1. 35.

Becchi.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. Il diritto di accesso nelle forme, modi e tutela giurisdizionale di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, si esercita altresì, anche in assenza di situazioni giuridicamente rilevanti, nei confronti delle società per azioni di cui al comma 1 concessionarie di pubblici servizi o comunque esercenti attività di pubblica utilità od interesse.

1. 36.

Mattioli, Procacci.

All'articolo 1 del decreto-legge sono infine riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

1. Le procedure per le operazioni di alienazione di cui all'articolo 1, commi 10 ed 11, sono definite in modo tale da assicurare

la trasparenza e la congruità dell'alienazione. Le negoziazioni delle azioni sono effettuate esclusivamente sui mercati regolamentati e con le modalità di negoziazione consentite dalla disciplina vigente in materia.

2. L'alienante predispone e pubblica, almeno trenta giorni prima della pubblicazione del bando di vendita di cui all'articolo 1-ter, un prospetto contenente dati relativi alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale, all'organizzazione e all'evoluzione dell'attività dell'impresa le cui azioni sono oggetto di alienazione. Nel prospetto l'alienante specifica inoltre gli obiettivi dell'alienazione e in particolare gli effetti attesi in termini di promozione dell'azionariato diffuso, della partecipazione dei dipendenti o degli utenti alla proprietà dell'impresa, della concorrenzialità del mercato, nonché in termini di massimizzazione dell'entrata finanziaria, di ricapitalizzazione o ristrutturazione dell'impresa, o di altri obiettivi di interesse collettivo.

3. Nel caso in cui tra gli obiettivi dell'alienazione vi siano la promozione dell'azionariato diffuso e la partecipazione dei dipendenti o degli utenti alla proprietà dell'impresa, nel prospetto di cui al comma 2 devono essere riportate per intero le norme statutarie che fissano i limiti quantitativi al possesso di azioni da parte di un singolo soggetto.

ART. 1.-ter.

1. In ragione degli obiettivi indicati nel prospetto di cui all'articolo 1-bis, l'alienante predispone e pubblica, secondo modalità indicate con proprio decreto dal Ministro competente, un bando di vendita. Il bando deve indicare almeno:

a) la quantità massima di azioni acquistabili da un singolo soggetto direttamente o indirettamente o tramite società controllate, soggette a comune controllo o controllate tramite accordi parasociali;

b) le condizioni di acquisto, con particolare riguardo ai livelli occupazionali, e le

sanzioni per il mancato rispetto di quanto convenuto in tali condizioni;

c) le quote percentuali eventualmente riservate ai dipendenti o agli utenti;

d) le modalità di vendita, tra quelle indicate all'articolo 1-*quater*, e la quantità minima di azioni costituente ogni lotto posto all'incanto o offerto mediante offerta pubblica di vendita;

e) il prezzo o i prezzi minimi di incanto;

f) le eventuali quote percentuali delle azioni da collocare sul mercato interno e su quelli esteri;

g) le eventuali clausole che riservino all'alienante una quota degli utili maturati successivamente alla vendita e non evidenziati dalle stime di cui al comma 3.

3. Al bando di vendita sono allegati il prospetto di cui all'articolo 1-*bis*, le stime in base alle quali è stato fissato il prezzo minimo di incanto ed ogni altro elemento che possa garantire la parità informativa tra i potenziali acquirenti.

ART. 1-*quater*.

1. L'alienazione di cui all'articolo 1-*ter* avviene nei seguenti modi:

a) asta pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e degli articoli 73, lettera a) e 74 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) asta pubblica con indicazione in busta chiusa della quantità di titoli che si intende acquistare e del relativo prezzo. Le assegnazioni avvengono, una volta aperte le buste e trascritte le offerte pervenute in ordine decrescente di prezzo, o per il prezzo effettivamente offerto da ciascun partecipante all'asta, o per il prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti aggiudicatari;

c) asta pubblica ai sensi della lettera b) con successiva offerta pubblica di vendita di quantità determinate di azioni al prezzo

meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti aggiudicatari;

d) trattativa privata, salvo parere negativo espresso dal Ministro competente entro trenta giorni dalla richiesta. In questo caso il prezzo finale di vendita accettato dall'alienante, comprensivo di ogni pagamento presente e futuro, deve essere comunicato al pubblico entro ventiquattro ore dal raggiungimento dell'accordo tra alienante ed acquirente. Nei dieci giorni successivi tale prezzo costituisce il prezzo base d'asta pubblica con busta chiusa. La partecipazione all'asta può avvenire solo sul prezzo finale di vendita accettato e reso pubblico dall'alienante e non sulle condizioni generali e specifiche dell'accordo tra alienante ed acquirente e per importi superiori almeno di un sesto di tale prezzo finale.

1. 03.

Becchi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. L'alienazione della maggioranza delle azioni delle società di cui all'articolo 1, comma 1, o di società da esse controllate, la cui attività consti della produzione e dell'erogazione di un servizio pubblico in regime di concessione, produce la revoca della concessione stessa.

2. Per la concessione dei servizi pubblici prestati dalle società di cui al comma 1, il Ministro competente promuove la stipulazione di un contratto di programma che costituisce l'atto di concessione disciplinando i rapporti tra il concedente ed il soggetto esercente il servizio in concessione. Oltre alle rimanenti fattispecie previste in materia di concessioni per l'esercizio di servizi pubblici, il contratto individua:

a) gli obiettivi del servizio pubblico e le azioni di competenza di ciascuno dei soggetti contraenti, nonché i relativi termini temporali di adozione;

b) i parametri di qualità ed economicità dei servizi;

c) le modalità di adempimento degli obblighi di servizio e gli eventuali oneri a carico del bilancio dello Stato e di uno o più enti territoriali;

d) i criteri di determinazione delle tariffe, dei prezzi amministrati, nonché di ogni onere relativo al servizio prestato posto a carico degli utenti;

e) le procedure per la revisione del contratto in caso di mancata attuazione di singoli adempimenti previsti e le conseguenze della mancata attuazione, comunque prevedendo modalità di esame congiunto tra le parti circa le cause e la rilevanza delle inadempienze.

3. L'individuazione del soggetto concessionario avviene tramite gara. Alla gara sono ammesse tutte le società italiane o di altri paesi della Comunità economica europea, in possesso dei requisiti indicati con proprio decreto dal Ministro competente.

4. Qualora le società per azioni di cui all'articolo 1, comma 1, derivino dalla trasformazione di un ente pubblico gestore di un pubblico servizio, alle nuove società per azioni poste in essere ai sensi della presente legge, è riservata, in base ad un contratto di programma che rispetti i requisiti del precedente comma 2, la concessione dello stesso servizio, sempre che la maggioranza del capitale della società per azioni concessionaria resti in mano pubblica.

1. 04.

Becchi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° febbraio 1992 l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.), istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1962, n. 38, ai sensi dell'articolo 3 della

legge 22 dicembre 1956, n. 1589, è soppresso.

2. Le competenze già attribuite all'EFIM, il relativo personale e i beni, ivi comprese le partecipazioni azionarie, nonché tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Ente medesimo, sono trasferiti all'IRI e all'ENI, intendendosi di conseguenza modificate le rispettive discipline legislative e statutarie, in base all'attinenza dei settori interessati al trasferimento rispetto a quelli attualmente gestiti dai due enti.

3. Ai trasferimenti di cui al comma 2 si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati d'intesa con i Ministri delle partecipazioni statali, del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, le funzioni degli organi di amministrazione dell'EFIM sono esercitate da un commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

1. 05.

Valensise, Parigi, Rubinacci,
Parlato.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 gli organi di amministrazione dell'EFIM, Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1962, n. 38, sono sciolti e le loro funzioni sono esercitate da un Commissario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

2. Entro sei mesi dalla nomina il Commissario dell'EFIM predispone un programma per la messa in liquidazione o la alienazione delle società controllate e delle partecipazioni possedute dall'Ente, individuando altresì quelle di cui propone la cessione all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) o all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).

3. Il programma di cui al comma 2 è sottoposto al Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) che si esprime entro novanta giorni, trascorsi i quali il Commissario procede sulla base del programma presentato.

4. Fatta eccezione per le società e per le partecipazioni di cui il programma prevede la cessione all'ENI o all'IRI, l'alienazione delle società controllate e delle partecipazioni possedute dall'ente avviene mediante offerta pubblica di vendita.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Ente è soppresso e posto in liquidazione secondo le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

1. 02.

Battaglia Adolfo, Pellicanò.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° marzo 1992 il Governo avvia la procedure per:

a) lo scioglimento del consiglio d'amministrazione ed il commissariamento dell'EFIM ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38;

b) l'assoggettamento delle partecipazioni societarie detenute dall'EFIM alle procedure di dismissioni previste dall'articolo 1;

c) la liquidazione dell'EFIM al termine delle operazioni di dismissione.

2. Entro il 30 giugno 1992 il Governo riferisce alle competenti commissioni delle

Camere sullo stato di attuazione delle operazioni di cui al presente articolo

1. 07.

Negri, Calderisi, Cicciomessere, Bonino, Mellini, Stanzani Ghedini, Tessari, Zevi.

Avverto che all'articolo 2 del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 2. 2.

Bellocchio, Sapio, Macciotta, Geremicca, Romani.

Sopprimerlo.

* 2. 3.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sopprimerlo.

* 2. 4.

Becchi.

Sopprimerlo.

* 2. 5.

Caprili, Fagni, Calamida.

Sostituirlo con il seguente:

1. In attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministro delle finanze provvede a comunicare ai comuni interessati l'elenco analitico dei beni di cui sia prevista la cessione.

2. Entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ministro delle finanze, di cui al comma 1, il sindaco convoca il consiglio comunale per dar notizia della decisione di alienazione di beni immobili ai sensi del presente decreto nel territorio del comune.

3. Entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione il consiglio adotta al patrimonio del comune gli immobili o di stabilire un riassetto ed una destinazione dei beni tale

da garantire prioritariamente il pubblico interesse.

4. Nel caso in cui il consiglio comunale debba procedere, ai fini anzidetti, a varianti dei vigenti strumenti urbanistici si adottano senza indugio i provvedimenti necessari.

2. 7.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sostituirlo con il seguente:

1. È istituito presso il Ministero delle finanze un Comitato tecnico, composto da un direttore generale dello stesso Ministero, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore generale della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, da tre dirigenti generali in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali, da tre esperti particolarmente qualificati, designati dal presidente del Consiglio dei ministri nonché da un rappresentante del presidente delle giunte delle regioni nell'ambito delle quali sono ubicati i beni immobili, con il compito di esprimere i pareri concorrenti anche ai fini della vigilanza e delle procedure.

2. Per le valutazioni urbanistiche, il Comitato tecnico è integrato dal sindaco del comune e dall'assessore regionale all'urbanistica nel cui territorio sono dislocati i beni immobili.

3. L'attività istruttoria e di segreteria del Comitato tecnico è assicurata dalle strutture e dai servizi del Ministero delle finanze. All'organizzazione della segreteria provvede il presidente del Comitato tecnico.

4. Il Ministero delle finanze, in base alle indicazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad affidare al Comitato tecnico di cui al precedente comma 1, il compito di individuare, nel termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla

destinazione urbanistica, e i beni del patrimonio disponibile ad alienare o da concedere in solo diritto di superficie, nonché classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinarne il valore ai prezzi di mercato correnti, avvalendosi degli uffici tecnici erariali competenti.

5. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili individuate ai sensi del comma 4 possono essere attuate previo conferimento a società con capitale misto, costituito con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, su proposta del Ministro delle finanze, o a consorzi di banche, operatori economici e società specializzati nel settore.

6. È accordata la garanzia dello Stato sulle obbligazioni di durata fino a sette anni che saranno emesse dai soggetti conferitari e comunque per esigenze finanziarie dipendenti dagli anticipi effettuati. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al presente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992 e successivi, alimentato con i proventi delle alienazioni e gestioni di cui al presente articolo. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

7. L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad anticipare, in acconto sui proventi derivanti, in relazione alle previste destinazioni, dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento, fino a concorrenza di lire 3.000 miliardi. Gli importi anticipati in acconto, il pagamento dei relativi interessi ed ogni altro onere e spesa sono rimborsati entro il termine previsto per il versamento dei proventi delle alienazioni. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato.

8. I soggetti affidatari provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento.

9. Ai fini della vigilanza sulle operazioni

previste dal presente articolo è costituito un Comitato di ministri che sovrintende alla attuazione dei programmi di gestione e di vendita.

10. Il Comitato è composto dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

11. I proventi delle alienazioni sono versati al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 1992.

12. I proventi della gestione dei beni patrimoniali non alienati, comprensivi delle concessioni esistenti, sono destinati alla valorizzazione degli stessi beni ed alla loro redditività, d'intesa con gli enti locali, per la successiva alienazione.

13. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Ministro delle finanze provvede a comunicare ai comuni interessati l'elenco analitico dei beni di cui sia prevista la cessione.

14. Entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministro delle finanze di cui al comma 1, il sindaco convoca il consiglio comunale per dare notizia ad esso della decisione di alienazione del patrimonio dello Stato.

15. Entro trenta giorni successivi alla comunicazione il consiglio comunale adotta le proprie decisioni in merito, con l'obiettivo prioritario di assicurare l'arricchimento del proprio patrimonio o comunque il riassetto dei beni pubblici o di interesse pubblico.

16. Nel caso il consiglio comunale ritenga necessaria, ai fini anzidetti, una variante ai vigenti strumenti urbanistici, adotta entro i successivi novanta giorni i provvedimenti conseguenti, trasmettendoli alla regione.

17. Il Ministro delle finanze, per le finalità di cui al presente articolo, convoca una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

18. La conferenza valuta i programmi di alienazioni, di gestione e di valorizzazione dei beni immobili di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, esprimendosi su di essi entro quindici giorni dalla convocazione ed appor-

tando, ove occorranza, le eventuali modifiche.

19. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. Ove l'approvazione assunta comporti in ordine alle alienazioni ed alle valorizzazioni di cui al presente articolo, per quanto occorra, variazioni anche integrative agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, l'assenso del sindaco all'approvazione deve essere iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale entro trenta giorni e dalla regione entro i trenta giorni successivi alla deliberazione del consiglio comunale, pena di decadenza.

2. 6.

Sapio, Bellocchio, Macciotta,
Geremicca, Romani.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con società di intermediazione nel mercato immobiliare, che svolgano tale attività da non meno di otto anni, o istituti di credito fondiario o autorizzati all'esercizio del credito fondiario, per individuare i beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato suscettibili di immediata valorizzazione economica.

2. La valorizzazione di cui al comma 1, può essere realizzata:

a) mediante attribuzione alle società ed istituti di cui al comma 1, del mandato all'alienazione dei beni stessi. Il mandato può prevedere la gestione economica dei beni per un numero prefissato di anni e i tempi entro cui deve aver luogo la loro alienazione, nonché le condizioni di eventuale rinnovo del mandato.

b) mediante trasferimento al Ministero del tesoro dei beni immobili di cui al comma 1 e successivo loro conferimento in società per azioni aventi per oggetto la gestione di beni immobili, da costituire anche con pubblica sottoscrizione ai sensi degli articoli 2333 e seguenti del codice civile. Il valore

dei conferimenti è determinato a norma dell'articolo 2343 del codice civile. Il Ministro del tesoro è autorizzato a cedere le partecipazioni ottenute, di norma con asta pubblica.

3. Le società di cui al comma precedente sono autorizzate a emettere obbligazioni garantite dallo Stato sul capitale e gli interessi, per il finanziamento delle operazioni di cui al comma precedente. Lo Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore ai sensi dell'articolo 2871 del codice civile. Le società di cui al comma 2, lettera a), sono remunerate per l'attività esercitata in base a criteri definiti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, che dovranno comunque prevedere una partecipazione percentuale ai proventi realizzati. Gli oneri di cui al presente comma gravano su un apposito capitolo, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il triennio 1992-1994 è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi.

4. Le società di cui al comma 2, anticipano allo Stato, all'atto del conferimento del mandato e in ciascun anno successivo, una somma pari almeno al 50 per cento dei proventi attesi per quell'anno dalle alienazione e dalle gestioni dei beni immobili. L'importo delle somme anticipate è iscritto, per ciascun esercizio, nello stato di previsione delle entrate. Le società di cui al comma 2, lettera a), sono tenute a versare al Ministero del tesoro i proventi delle alienazioni e gestioni realizzate, al netto delle somme versate a titolo di acconto, maggiorate di un interesse quale quello riconosciuto per i buoni ordinari del tesoro.

5. L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato a effettuare versamenti in acconto al Ministero del tesoro, ai sensi del precedente comma, fino a concorrenza di 3000 miliardi nel 1992.

Consequentemente sopprimere i commi da 6 a 15.

2. 8.

Visco, Becchi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il Ministro delle finanze, in base alle

indicazioni deliberate dal Consiglio dei ministri, è autorizzato ad affidare a società con capitale misto, costituite con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, su proposta dello stesso Ministro, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, o di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, nonché di classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinarne il valore ai prezzi di mercato correnti.

2. Le predette società possono altresì attuare le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui al comma 1.

2. 1.

Governo.

A questo emendamento è riferito il seguente subemendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole da: affidare fino a: il compito di.

0. 2. 1. 1.

Becchi.

All'articolo 2 del decreto-legge sono altresì riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro delle finanze, in base alle indicazioni deliberate dal Consiglio dei ministri, è autorizzato ad affidare al Comitato tecnico di cui al successivo comma 6, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, e i beni del patrimonio disponibile ad alienare o a concedere in solo diritto di superficie, nonché classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinare il valore

ai prezzi di mercato correnti, avvalendosi degli uffici tecnici erariali competenti.

2. 9.

Sapio, Macciotta, Geremicca,
Romani.

Al comma 1, sostituire le parole da: è autorizzato ad affidare fino a: il compito di individuare con le seguenti: di concerto con il ministro per i beni culturali e ambientali, individua.

2. 10.

Procacci, Mattioli, Donati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I beni immobili di cui al precedente comma sono destinati al conseguimento delle finalità degli uffici ed enti cui sono assegnati o al soddisfacimento di interessi pubblici generali e debbono essere gestiti con criteri di massima efficacia ed efficienza in relazione alla loro natura e specifica destinazione.

2. 11.

Procacci, Mattioli.

Sopprimere il comma 2.

2. 12.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili individuate ai sensi del precedente comma possono essere attuate previo conferimento a società con capitale misto, costituito con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, su proposta del Ministero delle finanze, o a consorzi di banche, operatori economici e società specializzati nel settore.

2. 13.

Sapio, Macciotta, Geremicca,
Romani.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I comuni possono dichiarare un bene in vendita da parte dello Stato e delle aziende autonome statali di particolare interesse urbanistico. In questo caso l'alienazione può avvenire solo a favore del comune oppure attraverso apposita convenzione da stipulare fra il comune e il Ministro delle finanze con l'eventuale partecipazione della regione e di altri soggetti pubblici e privati.

2. 14.

Caprili, Fagni, Calamida.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È accordata per le alienazioni di cui al comma 1 la preferenza a province, comuni e regioni per la destinazione degli immobili all'assolvimento dei compiti istituzionali propri o delle aziende autonome da essi dipendenti, nonché a favore di soggetti pubblici e privati che richiedano l'assegnazione per scopi di edilizia residenziale pubblica. Tali condizioni di preferenza devono prevedere:

1) la possibilità che i comuni acquisiscano gli immobili in vendita attraverso l'assunzione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti, con oneri a totale carico dello Stato;

2) la possibilità che i comuni dichiarino gli immobili in vendita di particolare interesse urbanistico. In questo caso l'alienazione può avvenire solo a favore del comune, oppure attraverso apposita convenzione da stipulare fra comune e Ministero delle finanze, con la eventuale partecipazione della regione e di altri soggetti pubblici e privati;

3) le modalità, anche di pagamento o di conguaglio, per le eventuali cessioni; queste dovranno ispirarsi a criteri di massima trasparenza e concorrenzialità, potranno essere diversificate in relazione ai diversi tipi di immobili e ai soggetti destinatari; le cessioni potranno anche consistere nel conferimento a fondi di investimento immobiliare o a società immobiliari per azioni o a responsa-

bilità limitata oppure ad altre società di capitale.

2. 15.

Caprili, Fagni, Calamida.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 823 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«Gli immobili del demanio pubblico riconosciuti di interesse storico e artistico a norma delle leggi vigenti, di proprietà dello Stato o di altri enti territoriali, possono essere alienati in favore di altri enti o istituzioni pubblici, riconosciuti di interesse pubblico con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento».

2. 16.

Caprili, Russo Spena, Fagni, Calamida.

Sopprimere il comma 3.

2. 17.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sopprimere il comma 4.

2. 18.

Procacci, Mattioli, Donati.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 50 per cento con le seguenti: non inferiore all'80 per cento.

2. 19.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sopprimere il comma 5.

* 2. 20.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sopprimere il comma 5.

* 2. 21.

Becchi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I soggetti affidatari provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento.

2. 22.

Sapio, Macciotta, Geremicca, Romani.

Al comma 5, sostituire le parole: non inferiore al 50 per cento con le seguenti: non inferiore all'80 per cento.

2. 23.

Procacci, Mattioli, Donati.

Al comma 5, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

2. 24.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sopprimere il comma 6.

2. 25.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini della vigilanza sulle operazioni previste dal presente articolo è costituito un Comitato di ministri che sovrintende alla attuazione dei programmi di gestione e di vendita.

2. 26.

Sapio, Macciotta, Geremicca, Romani.

Al comma 6, sopprimere le parole da: emanando fino alla fine del comma.

* 2. 27.

Becchi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Al comma 6, sopprimere le parole da: emanando fino alla fine del comma.

* 2. 28.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sopprimere il comma 7.

2. 29.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il Comitato è composto dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Per le valutazioni urbanistiche, il Comitato è integrato dal sindaco del comune e dal Presidente della giunta regionale nel cui territorio sono dislocati gli immobili.

2. 30

Becchi.

Sopprimere il comma 9.

2. 31.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sopprimere il comma 10.

2. 32.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sopprimere il comma 11.

2. 33.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sopprimere il comma 12.

2. 34.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Il consiglio comunale del comune in cui sono ubicati i beni di cui al presente

articolo esprime parere vincolante riguardo alle valutazioni urbanistiche.

2. 35.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. La giunta comunale del comune in cui sono ubicati i beni di cui al presente articolo esprime parere vincolante riguardo alle valutazioni urbanistiche.

2. 36.

Procacci, Mattioli, Donati.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: ; al comune in cui sono situati gli immobili di cui al presente articolo è comunque attribuito il diritto di prelazione.

2. 37.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sopprimere il comma 13.

2. 38.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sopprimere il comma 14.

2. 39.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sopprimere il comma 15.

2. 40.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sostituire i commi 16 e 17 con i seguenti:

16. Per le finalità di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni relative all'accordo di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con le modalità di cui al comma 7 del predetto articolo 27.

17. Qualora, con le procedure di cui al comma 15, non si addivenga al consenso unanime delle amministrazioni interessate,

il Ministro delle finanze provvede a comunicare ai comuni interessati l'elenco analitico dei beni per i quali siano stati deliberati programmi di alienazione, di gestione o di conferimento dal Comitato interministeriale di cui al comma 6.

17-bis. Il sindaco del comune interessato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 17, è tenuto a convocare il consiglio comunale il quale, entro sessanta giorni dalla convocazione, deve assumere le proprie decisioni in merito all'attuazione delle deliberazioni del Comitato interministeriale di cui al comma 6; nel caso in cui il bene immobile oggetto del programma di alienazione, gestione o conferimento debba avere una destinazione urbanistica diversa da quella prevista dai vigenti strumenti urbanistici, la decisione del consiglio comunale di variare la destinazione d'uso o la volumetria costituisce variante allo strumento urbanistico.

17-ter. La deliberazione del consiglio comunale deve essere approvata dalla regione entro i sessanta giorni successivi alla data della deliberazione stessa.

17-quater. In caso di inerzia o mancata deliberazione del Consiglio comunale entro i termini specificati al comma 17-bis, le variazioni di cui al medesimo comma 17-bis sono apportate dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto.

17-quinquies. Nel caso in cui i beni immobili siano stati dichiarati dal comune, precedentemente alla deliberazione del Comitato interministeriale di cui al comma 6, di particolare interesse urbanistico può essere definito, con le procedure di cui al comma 15, un programma organico di utilizzazione del bene da attuarsi anche mediante convenzioni tra il comune, la regione e il Ministero delle finanze.

17-sexies. All'onere recato dalle disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 11 del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate recate dal presente articolo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 41.

Visco, Becchi.

Sopprimere il comma 16.

2. 42.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. La conferenza valuta i programmi di alienazioni, di gestione e di valorizzazione dei beni immobili di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, esprimendosi su di essi entro quindici giorni dalla convocazione ed apportando, ove occorrono, le eventuali modifiche.

2. 43.

Sapio, Macciotta, Geremicca, Romani.

Al comma 16 sostituire le parole: entro 15 giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

2. 44.

Procacci, Mattioli, Donati.

Al comma 16, sopprimere le parole da: senza che ciò fino alla fine del comma.

* 2. 45.

Becchi.

Al comma 16, sopprimere le parole da: senza che ciò fino alla fine del comma.

* 2. 46.

Procacci, Mattioli, Donati.

Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: ; per le modificazioni delle volumetrie e delle destinazioni d'uso poste in essere ai fini della presente legge il comune in sede di variante agli strumenti urbanistici assume preventivamente il parere delle sovrintendenze regionali ai beni artistici, culturali e paesaggistici competenti avuto riguardo alla

natura del bene oggetto di variante e delle modificazioni previste.

2. 47.

Procacci, Mattioli, Donati.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. Nel caso di beni immobili di particolare interesse urbanistico, può essere definito un programma organico di utilizzazione del bene mediante convenzioni tra comune, regione e Ministero delle finanze.

2. 48.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sopprimere il comma 17.

** 2. 49.

Procacci, Mattioli, Donati.

Sopprimere il comma 17.

** 2. 50.

Becchi.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. Ove l'approvazione assunta comporti in ordine alle alienazioni ed alle valorizzazioni di cui al presente articolo, per quanto occorra, variazioni anche integrative agli strumenti urbanistici e ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, l'assenso del sindaco all'approvazione deve essere iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale entro trenta giorni e dalla regione entro i trenta giorni successivi alla deliberazione del consiglio comunale, a pena di decadenza.

2. 51.

Sapio, Macciotta, Geremicca, Romani.

Al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 52.

Procacci, Mattioli, Donati.

Avverto che all'articolo 3, ultimo del decreto, non sono riferiti emendamenti.

Avverto infine che all'articolo unico del disegno di legge di conversione è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.
(Delega al Governo).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, al fine di:

a) rendere più efficiente la gestione delle imprese pubbliche attualmente esercitate da enti pubblici imprenditori e da società a prevalente partecipazione pubblica;

b) promuovere, in conformità dell'articolo 47 della Costituzione, un'ampia e duratura diffusione fra il pubblico delle azioni delle società oggi a prevalente partecipazione pubblica e del capitale di rischio degli attuali enti pubblici imprenditori, previa trasformazione o conferimento di questi ultimi in società per azioni, anche attraverso forme di azionariato dei dipendenti;

c) potenziare ed allargare il mercato mobiliare italiano e più in generale quello dei capitali, anche in previsione del mercato unico europeo;

d) garantire la tutela dell'investitore privato e la trasparenza delle procedure in caso di alienazione di azioni possedute dallo Stato o da altri enti pubblici.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare gli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali e l'Istituto nazionale per le assicurazioni (INA) in socie-

tà per azioni. Le corrispondenti azioni sono inizialmente intestate al Tesoro dello Stato;

b) prevedere che le società costituite ai sensi della lettera a) siano integralmente sottoposte alle norme generalmente adottate per le società per azioni, con esclusione di qualsiasi deroga, comprese quelle previste dagli articoli 2458, 2459, 2460 e 2461 del codice civile. È fatta salva la disposizione dall'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di revisione dei bilanci di esercizio;

c) prevedere l'abrogazione delle norme che riservano a enti pubblici o a società dagli stessi controllate la titolarità della partecipazione di controllo nelle società partecipate, nonché delle norme che subordinano ad autorizzazione amministrativa il trasferimento delle azioni, con l'obbligo di eliminazione delle relative clausole statutarie;

d) prevedere l'applicazione degli stessi principi e delle stesse regole di cui alle lettere b) e c) alle società bancarie nelle quali gli enti pubblici detengano partecipazioni di controllo o che risultino costituiti per effetto di trasformazione o di conferimento da parte di enti creditizi pubblici;

e) dare attuazione alla direttiva della Commissione della Comunità europea del 25 giugno 1980 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra poteri pubblici e imprese pubbliche rispettando puntualmente i principi ed i criteri direttivi ivi contenuti;

f) predisporre adeguati protocolli di autonomia gestionale a favore delle società direttamente o indirettamente partecipate dalle società di cui alla lettera a);

g) prevedere la possibilità che, in caso di alienazione di partecipazioni azionarie nelle società di cui alle lettere a) e d) nonché nelle società da queste direttamente o indirettamente controllate, effettuate al fine di un'ampia e duratura diffusione delle azioni fra il pubblico, nello statuto della società siano preventivamente fissati i limiti quantitativi all'acquisto diretto e indiretto di azioni da parte di un singolo soggetto nonché il periodo di tempo di validità di tali limiti;

h) subordinare la cessione del controllo delle società di cui alla lettera d) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti o comunque pregiudizievoli per l'indipendenza dell'ente creditizio.

2. Le delibere relative alle trasformazioni di cui alla lettera a) del comma 2 sono adottate, per ciascun ente, dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, ed approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai dipendenti delle società per azioni di cui al comma 2 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.

4. Le società per azioni di cui al comma 2 succedono di diritto agli enti pubblici nei rapporti giuridici dei quali sono parte tali enti, anche in deroga alle vigenti norme legislative, amministrative e statutarie.

ART. 1-ter.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge il Governo della Repubblica, al fine di realizzare le operazioni di cui all'articolo 1-bis emana disposizioni dirette a:

a) disciplinare il trattamento previdenziale dei dipendenti delle società di cui all'articolo 1-bis, attraverso l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia; stabilire le relative procedure e modalità nonché prevedere trattamenti integrativi a salvaguardia dei diritti quesiti;

b) fissare le procedure per la valutazione dei patrimoni degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1-bis della presente legge, riservando alla Commissione di cui

all'articolo 1-*sexies* il potere di verificare la congruità delle valutazioni;

c) consentire agli acquirenti di azioni delle società di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge il pagamento del prezzo in titoli di Stato.

ART. 1-*quater*.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione scritta contenente l'elenco nominativo delle società per azioni di cui alle lettere a) e d) del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge nonché delle società da queste direttamente o indirettamente partecipate con l'indicazione dell'attività imprenditoriale svolta da ciascuna società o ente.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione scritta sullo stato di attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, aggiorna i dati di cui al comma 1 ed espone la linee programmatiche pluriennali relative all'alienazione, anche su mercati mobiliari non italiani, di pacchetti azionari di società per azioni di cui al comma 1, con specifico riferimento al grado di soddisfacimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1.

ART. 1-*quinquies*.

1. Al fine di definire gli obiettivi quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici gestiti in concessione dalle società per azioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, nonché dalle società da queste direttamente o indirettamente controllate, sono stipulati contratti di programma, anche pluriennali, tra il concedente ed i soggetti esercenti il servizio in concessione.

2. I contratti di cui al comma 1 individuano, in particolare:

a) gli obiettivi del servizio pubblico e le azioni necessarie per garantirne la realizzazione, nonché i tempi relativi;

b) i parametri di qualità ed economicità dei servizi;

c) le modalità di adempimento degli obblighi di servizio, con gli eventuali oneri a carico dello Stato o di altro ente pubblico territoriale;

d) i criteri di determinazione delle tariffe;

e) le procedure per la revisione del contratto in caso di mancata attuazione di singole fasi del programma, le conseguenze della mancata attuazione di tali fasi, previo esame congiunto tra le parti delle cause e della rilevanza degli inadempimenti.

ART. 1-*sexies*.

(Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico).

1. È istituita una Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico che, a fini di difesa del patrimonio pubblico e per la salvaguardia degli investitori, vigila sullo stato di attuazione della presente legge e garantisce l'osservanza delle procedure in essa previste. Tale Commissione, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è istituita per dieci anni e può essere prorogata con cadenza decennale.

2. La Commissione opera, nei limiti stabiliti dalla legge, in piena autonomia e indipendenza.

3. La Commissione è composta da un presidente e da altri quattro membri. Il presidente è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza che abbiano specifica e comprovata competenza nelle materie giuridiche ed economiche. I rimanenti quattro membri, scelti tra i magistrati o i dirigenti appartenenti alle rispettive amministrazioni, sono nominati rispettivamente: uno dal presidente della Corte di cassazione; uno dal presidente del Consiglio di Stato; uno dal presidente della Corte dei conti; uno dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e non possono essere

riconfermati, ad esclusione del Presidente che può essere riconfermato per una sola volta. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale o di consulenza né ricoprire altro incarico che ne leda l'indipendenza di giudizio. Non possono essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Il presidente, se dipendente pubblico, è collocato fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. La Commissione adotta collegialmente le deliberazioni con cui approva i regolamenti ovvero atti di indirizzo generale. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e delibera nelle materie non espressamente riservate alla competenza collegiale della Commissione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri.

ART. 1-septies.

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni la Commissione può:

a) avvalersi della consulenza di esperti esterni;

b) richiedere alle pubbliche amministrazioni e agli enti di diritto pubblico notizie ed informazioni, l'accesso ai documenti, nonché ogni altra forma di collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni.

2. La Commissione:

a) provvede all'autonoma gestione dei fondi stanziati a carico del bilancio dello Stato, anche in deroga alle disposizioni della contabilità generale dello Stato;

b) emana, entro novanta giorni dalla propria istituzione, un regolamento sulla propria organizzazione nonché sul trattamento giuridico ed economico del personale;

c) assume il personale dipendente con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, disciplinato dalle norme del diritto privato.

3. Il regolamento di cui alla lettera b) del comma 2 è deliberato a maggioranza qualificata di quattro voti su cinque ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di venti giorni dal ricevimento. È pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il personale in servizio presso la Commissione non può assumere altri impieghi o incarichi o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

5. I decreti di nomina dei componenti la Commissione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 1-octies.

1. La Commissione esercita la vigilanza necessaria per assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente legge. Essa inoltre:

a) disciplina con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i sistemi di vendita di cui al comma 1 dell'articolo 11, ivi comprese le modalità di riparto dell'offerta pubblica di vendita qualora le domande di acquisto superino le quantità offerte, anche al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza della vendita;

b) propone impugnativa avverso le deliberazioni assembleari prese con il voto determinante di azioni detenute in violazione delle norme della presente legge e dei decreti da essa delegati e sospende, nel caso di riscontrare gravi irregolarità procedurali, le procedure di acquisto e di vendita previste dalla presente legge e dai decreti da essa delegati;

c) verifica la congruità delle valutazioni dei patrimoni degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1:

d) verifica la congruità delle disposizioni del bando di vendita rispetto agli obiettivi dell'alienazione, alla completezza e chiarezza dell'informazione, alla parità di trattamento dei potenziali acquirenti e dispone le modalità della sua applicazione;

e) richiede la modifica del bando di vendita e fissa autonomamente un prezzo minimo d'incanto superiore a quello fissato dall'alienante qualora ne ravveda l'esigenza in base a stime da essa effettuate;

f) svolge, su richiesta di terzi oppure d'ufficio, indagini per verificare se sussistano violazioni della presente legge o delle normative derivate;

g) predispone una relazione annuale sulla propria attività da presentarsi al Parlamento entro il 30 aprile di ciascun anno;

h) dispone indagini tecniche e perizie, avvalendosi anche dell'opera di esperti estranei alla pubblica amministrazione;

i) richiede a ogni soggetto privato o pubblico dati ed informazioni su circostanze rilevanti ai fini dell'attuazione della presente legge;

l) procede ad audizioni e partecipa con propri rappresentanti alle audizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9;

m) pubblica su apposito bollettino mensile ogni propria decisione.

Dis 1. 01.

Macciotta, Geremicca, Castagnola.

Ricordo che la discussione si svolgerà ai sensi del comma 2 dell'articolo 116 del regolamento: potranno pertanto intervenire i presentatori degli emendamenti per una sola volta per non più di trenta minuti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, intervento non tanto per illustrare i pochissimi emendamenti che il gruppo del MSI-destra nazionale ha presentato, sui quali il

collega Parlato ed io ci siamo già soffermati nella discussione sulle linee generali, quanto per sottolineare la fretteolosità con cui il Governo, prendendo spunto dal presunto eccessivo numero di emendamenti presentati (una novantina), ha ritenuto di ricorrere ancora una volta allo strumento, direi all'arma, della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 386.

Lo scopo dichiarato è quello di impedire lo svolgimento di un dibattito sui circa novanta emendamenti che sono stati presentati, evitando quindi un allungamento dei tempi. Ma lo scopo sostanziale — riteniamo di doverlo denunciare — è di natura politica e consiste nel fatto che le gravi crepe esistenti all'interno della maggioranza possono essere sanate soltanto con il ricorso al voto di fiducia. La maggioranza, nel momento in cui deve completare la manovra economica, si presenta a ranghi disposti in ordine sparso e ha bisogno di ricompattarsi attraverso il voto di fiducia. Questa è la realtà politica. Il voto di fiducia, quindi, nasconde, o tenta di nascondere, una crisi patente, manifesta — che noi riveliamo e denunciemo — della cosiddetta alleanza tra le competenti della compagine governativa e soprattutto tra le principali componenti della maggioranza: democrazia cristiana e partito socialista. Questo sarebbe il viatico per le prossime elezioni: una maggioranza discorde su tutto, discorde su un'aggiunta alla manovra che interessa — come è stato detto più volte — un'allocazione di risorse per ben 15 mila miliardi, una maggioranza divisa sulle questioni di principio. Ieri abbiamo ascoltato l'improvvisata ma sincera relazione del presidente della V Commissione, onorevole Tiraboschi. Si tratta quindi di una maggioranza che non dà alcun affidamento e che non ha fiducia in se stessa, tant'è vero che deve ricorrere al voto di fiducia per ricompattarsi formalmente e far approvare il decreto-legge.

Ieri abbiamo rilevato che tale provvedimento e soprattutto un emendamento presentato da noi, ma anche da esponenti della maggioranza, e relativo all'immediata soppressione dell'EFIM, avrebbe dovuto funzionare da cartina di tornasole per gli intendi-

menti della maggioranza, per la sua eventuale compattezza. Ci aspettavamo che nel dibattito la maggioranza si ricompattasse oggettivamente su un problema sentito e non derogabile di economia, di risparmio, di «altolà» agli sprechi ed alle dispersioni; ci aspettavamo che la maggioranza, in ogni caso, si pronunciasse sulla proposta che abbiamo formulato durante il primo esame del decreto e che abbiamo reiterato, quella relativa all'EFIM.

La maggioranza, con il voto di fiducia, si è sottratta a questo dovere di parlare e di dichiarare il proprio orientamento in relazione ad una delle posizioni più scandalose esistenti nell'ambito delle partecipazioni statali, nell'ambito dell'intervento non dello Stato, ma della partitocrazia, nell'economia. Infatti, come ieri abbiamo osservato e come deve essere riaffermato, durante questi lunghi decenni non sono stati realizzati interventi mirati dello Stato nell'economia, diretti a sopperire alle deficienze economiche e sociali del sistema produttivo, ma si è determinata una lenta degenerazione di quel sistema di interventi che era stato creato nel periodo tra le due guerre, durante il fascismo, fino a quando tale sistema degradato è stato completamente asservito agli interessi della partitocrazia dominante, agli interessi di quello che è diventato un vero e proprio regime.

Queste cose sono sulla bocca di tutti quanti; gli esempi appaiono ogni giorno sui giornali. Le lottizzazioni dei posti nei quali sono collocati gli uomini di fiducia dei partiti, e non le competenze, sono sotto gli occhi di tutti. Nell'ambito delle partecipazioni statali vi è un esempio preclaro, censurato ricorrentemente dalla Corte dei conti; esso è rappresentato dall'EFIM, che ha ben 6 mila miliardi di debiti, che ha la massa più ingente di esposizioni verso l'esterno, quindi con oneri finanziari crescenti a carico dello Stato, in definitiva del contribuente. Ebbene, di fronte all'emendamento che prevede la soppressione urgente dell'EFIM e che avrebbe dovuto rappresentare la prova della volontà della maggioranza di intervenire nella selva aspra e selvaggia delle partecipazioni statali, si è fatto ricorso al voto di fiducia.

Onorevole Presidente, dovremmo essere grati al Governo ed alla maggioranza per

questa prova di sfiducia in se stessi, che è una sorta di biglietto da visita negativo con cui la maggioranza ed il Governo si presentano all'attenzione degli italiani, sempre che questi ultimi siano in grado ed in condizione di essere informati correttamente e di conoscere le vicende che accadono all'interno del Parlamento, con il rituale proprio delle regole parlamentari, ma soprattutto con il velame dei diversi strati che molte volte costituisce il fitto telaio dietro il quale si nascondono le manovre politiche.

Purtroppo questo non sempre si verifica. Ci penseremo noi, nei limiti delle nostre possibilità, fortemente contenute da una manipolazione dell'informazione che fa parte delle usurpazioni poste in essere dalla partitocrazia, ad esplicitare agli italiani queste verità. Comunque, a prescindere dalla possibilità di diffondere tali informazioni, la realtà è quella che abbiamo descritto. Il Governo e la maggioranza annunciano di voler economizzare, di voler tagliare i rami secchi, di voler restituire imprese al privato e alla competitività, di voler eliminare quegli eccessi di statalizzazione (dicono loro; di partitocratizzazione, diciamo noi) compiuti nell'economia, ma quando si arriva al momento delle decisioni l'esecutivo pone la questione di fiducia perché tutto rimanga più o meno come prima.

Ieri abbiamo sottolineato, e lo facciamo con forza anche oggi, che quella che il Governo intende dare alla sua manovra attraverso il decreto al nostro esame è una copertura non tassativa, non automatica, affidata alla volontà del Governo. Di quale Governo? Di un Governo che non ha più fiducia in se stesso e che a colpi di fiducia o di sfiducia va costruendo la possibilità dell'approvazione formale dei suoi decreti-legge. In questa condizione di confusione politica generale, che ha riflessi gravissimi sull'economia con ricadute negative anche nel tessuto sociale della nazione, il Governo e la maggioranza si presentano al giudizio degli elettori.

Noi non sappiamo quali saranno le decisioni dei partiti che occupano in definitiva lo Stato con i loro comportamenti avventati. Non sappiamo quali saranno le decisioni delle prossime ore, dei prossimi giorni. Si

favoleggia di vertici che dovrebbero stabilire non si sa che cosa, usurpando in parte attribuzioni che spettano al Governo soltanto per quello che riguarda le indicazioni politiche, ma che appartengono in ultima e suprema istanza al Capo dello Stato, al Presidente della Repubblica.

Oggi, noi dobbiamo registrare la condizione confusionale che caratterizza maggioranza e Governo in relazione ad uno dei problemi essenziali e fondamentali dell'attuale situazione italiana, cioè la manovra economica finanziaria per il 1992, la cui copertura è affidata all'improvvisazione e alla discrezionalità di un Governo che provvede per decreto-legge e che, per far convertire comunque in legge il decreto da una maggioranza divisa, rissosa e discordante al suo interno, fa ricorso al voto di fiducia.

Questo è il significato che diamo all'illustrazione dei nostri emendamenti. Il Governo e la maggioranza in sostanza fuggono di fronte ad emendamenti in presenza dei quali avrebbero invece potuto e dovuto provare, se fossero stati in condizione di farlo, la loro compattezza, la loro vera ed effettiva volontà di tagliare i rami secchi e di avviarsi sul terreno delle bonifiche e della trasparenza per quello che riguarda la gestione delle risorse pubbliche. Questo non è avvenuto. Da qui la nostra profonda sfiducia nella situazione attuale, confortata del resto dai comportamenti del Governo e della maggioranza; da qui, ovviamente, la nostra amara constatazione, che manifesteremo anche fuori delle aule parlamentari, dell'inadeguatezza assoluta del sistema partitocratico a rispondere alle speranze, alle esigenze, alle prospettive e alle necessità del popolo italiano (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro presentatore di emendamenti chiedendo di parlare, rinvio il seguito del dibattito, con le dichiarazioni di voto sulla fiducia, alla ripresa pomeridiana della seduta.

Sospendo la seduta sino alle 11,30, ora in cui avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni urgenti sull'assassinio del sovrintendente di polizia Salvatore Aversa e sull'attentato alla linea ferroviaria Lecce-Zurigo.

**La seduta, sospesa alle 9,55,
è ripresa alle 11,40.**

Svolgimento di interrogazioni urgenti sull'assassinio del sovrintendente di polizia Salvatore Aversa e sull'attentato alla linea ferroviaria Lecce-Zurigo.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alle seguenti interrogazioni sull'omicidio del sovrintendente di polizia Salvatore Aversa e sull'attentato alla linea ferroviaria Lecce-Zurigo, non iscritte all'ordine del giorno, delle quali il Governo riconosce l'urgenza:

PIRO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere:

quali notizie siano in possesso del Governo sull'assassinio di Salvatore Aversa e di sua moglie e se emergano collegamenti con le indagini che Aversa aveva condotto in ordine ad attività illecite negli appalti dell'aeroporto di Lamezia e dell'aeroporto militare di Crotone (3-03448).

(7 gennaio 1992)

PIRO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere:

quali notizie siano in possesso del Governo in ordine alla tentata strage nei pressi della ferrovia di Lecce;

quali siano i dati in possesso del Governo in ordine alle attività criminali della cosiddetta «sacra corona unita» e della società finanziaria «Prometeo», che risulta aver operato negli ultimi anni nell'acquisizione di attività turistiche e alberghiere nella riviera adriatica, e se sia possibile individuare attività di riciclaggio, ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197, di denaro sporco proveniente da attività illecite e particolarmente dal contrabbando di sigarette; dalle truffe all'AIMA; dal traffico di droga; e dal traffico di armi ed esplosivi (3-03465).

(8 gennaio 1992)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

GORGONI, DEL PENNINO, NUCARA, BRUNI GIOVANNI, DE CAROLIS, RAVAGLIA e SANTORO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

le notizie in possesso del Governo e le sue valutazioni in merito ai due recenti gravissimi episodi: il feroce omicidio avvenuto a Lamezia Terme dell'ispettore Aversa e della moglie e il tentativo di strage operato con l'attentato al treno Lecce-Zurigo;

per quali motivi, nonostante l'impegno ed il sacrificio spesso eroico di magistrati e uomini delle forze dell'ordine, il Governo non riesca ad impostare un'efficace politica di contrasto all'azione della criminalità organizzata, che vede crescere i propri profitti ed il proprio potere in misura tale da minacciare in vaste aree del paese la sovranità stessa dello Stato;

quali concrete iniziative il Governo intenda assumere per individuare i responsabili dei recenti fatti criminosi ed assicurarli alla giustizia e per prevenire il verificarsi di episodi analoghi (3-03463).

(8 gennaio 1992)

POLI BORTONE, SERVELLO, FRANCHI, PAZZAGLIA e PATARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che domenica 5 gennaio 1992 un ordigno posto in prossimità del vecchio scalo ferroviario di Surbo (Lecce) è esploso pochi minuti prima che transitasse l'espresso Lecce-Milano-Stoccarda-Zurigo;

che a bordo vi erano 1200 persone fra studenti, lavoratori, famiglie di emigrati e solo per un caso fortuito si è evitata una strage;

che l'episodio è l'ultimo (anche se il più grave) di una lunga serie di attentati avvenuti nella provincia di Lecce: nell'agosto 1991 una bomba alla questura di Lecce; il 20 novembre ed il 30 novembre due ordigni esplodono presso la sede del tribunale di

Lecce; il 15 dicembre una bomba scoppia nella erigenda caserma dei carabinieri di Veglie;

che accanto agli attentati «eccellenti» va ricordata una lunga serie di attentati posti in essere dal *racket* delle estorsioni durante l'intero anno 1991;

che il gruppo del MSI-dn fin dal febbraio del 1989 aveva denunciato in Parlamento la presente situazione di degrado morale, sociale, istituzionale ed economico del Salento e della Puglia più in generale;

che nei giorni 14 e 15 ottobre 1991, a seguito della discussione sulla mozione Puglia, il Governo si era impegnato tra l'altro a potenziare forze di polizia ed organici della magistratura e ad intervenire in maniera articolata sulle cause del degrado;

che da ottobre ad oggi la situazione si è invece aggravata e l'episodio della mancata strage dell'Epifania ne è prova drammaticamente lampante; che la città di Lecce, il Salento, la Puglia pretendono una maggiore presenza dello Stato ed interventi forti ed immediati che scoraggino definitivamente la criminalità organizzata;

che quest'ultima ha evidentemente «alzato il tiro» servendosi ormai anche dei metodi terroristici —:

quali iniziative a parte l'invio di alti funzionari da parte del Ministero dell'interno, intendano assumere urgentemente per individuare i responsabili della mancata strage del 5 gennaio e per debellare il fenomeno criminoso ridando fiducia ai cittadini salentini;

se a tal fine non intendano ricorrere anche temporaneamente alle misure di emergenza previste dall'articolo 78 della Costituzione (3-03464).

(8 gennaio 1992)

CICONTE, VIOLANTE, BARGONE, FINOCCHIARO FIDELBO, LAVORATO, PACETTI, RECCHIA, SAMÀ, FERRARA e TADDEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi sono stati uccisi, in un agguato dal chiaro stampo mafioso, il maresciallo Salvatore Aversa e sua moglie;

il segretario regionale del SIULP Pino Colaiacovo ha denunciato che le forze di polizia operano in una situazione di isolamento —

come si intenda operare per contrastare la *'ndrangheta* in una realtà come Lamezia Terme dove il fenomeno mafioso, da parte del Governo, è stato da lungo tempo sottovalutato e sottostimato nella sua potenza e nella sua brutalità, come dimostra l'uccisione del maresciallo Aversa (3-03470).

(8 gennaio 1992)

MANCINI GIACOMO e ALAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, dopo il feroce agguato di Lamezia Terme contro il sovrintendente di Polizia Salvatore Aversa, quali siano gli orientamenti del Governo. (3-03472)

(8 gennaio 1992)

VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quali elementi siano stati acquisiti in ordine all'assassinio del sovrintendente della Polizia di Stato Salvatore Aversa e della moglie Lucia Prevenzano, a Lamezia Terme, episodio che ha profondamente scosso la popolazione di Lamezia e dell'intera regione;

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla delicatissima situazione dell'ordine pubblico e dello stesso ordine civile in Calabria, conseguente alla virulenza dei fenomeni di criminalità comune e organizzata (3-03473).

(8 gennaio 1992)

CARIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, dopo il feroce omicidio dell'ispettore Aversa e di sua moglie a Lamezia Terme,

quali siano le valutazioni del Governo sulle condizioni della pubblica sicurezza nel Sud e quali provvedimenti intendano assumere per riportare quel territorio sotto il controllo dello Stato (3-03474).

(8 gennaio 1992)

DIGLIO, MARZO, MASTROGIACOMO, POTÌ, SIGNORILE, ALAGNA e MANCINI GIACOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a) l'attentato dinamitardo verificatosi sulla tratta ferroviaria Brindisi-Lecce indica come l'attività delle organizzazioni criminali presenti sempre più caratteristiche proprie dei fatti di eversione politica;

b) occorre far chiarezza su alcuni «strani» attentati verificatisi negli ultimi mesi, attentati non tutti facilmente ricollegabili ad una precisa trama criminale —

quali iniziative intenda assumere per far piena luce, ed in modo convincente, sulle modalità e sugli ispiratori del gravissimo attentato al treno in Puglia. (3-03475)

(8 gennaio 1992)

FAGNI, FERRANDI, CALAMIDA e CAPRILI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — in merito al mancato attentato al convoglio ferroviario in prossimità di Lecce —

quali siano le prime risultanze delle inchieste svolte dalle forze di polizia e quali le ipotesi più probabili circa la matrice dell'attentato;

quali misure concretamente intenda porre in essere il Governo per garantire in particolare la sicurezza del trasporto ferroviario in vista di una possibile ripresa delle attività terroristiche che, come insegna l'esperienza del recente passato del Paese, si intensificano alla vigilia delle elezioni politiche. (3-03476)

(8 gennaio 1992)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

NAPPI, FAGNI, RUSSO SPENA, CAPRI-
LI, FERRANDI e CALAMIDA. — *Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell'interno.* — Per sapere — premesso
che:

l'efferato e vile assassinio commesso il 5
gennaio 1992 a Lamezia Terme contro il
sovrintendente di polizia Aversa e sua mo-
glie non è altro che l'ultimo dei segnali che
le cosche mafiose lanciano per il controllo
totale del territorio;

si è voluto colpire un operatore di Polizia
da venti anni impegnato nella lotta contro la
criminalità organizzata;

da anni Lamezia è diventata invivibile
per i tanti delitti commessi, molti dei quali
in pieno centro cittadino e in ore di punta,
comportando così evidenti e continui rischi
alla vita di comuni cittadini;

quanto sta accadendo nella città di La-
mezia e nel comprensorio non è solo da
legare a guerre tra cosche, visto che in più
occasioni hanno perso la vita cittadini che
nulla avevano a che fare con fatti delittuosi
e che pochi mesi fa anche due netturbini
sono stati barbaramente uccisi mentre svol-
gevano il loro lavoro;

ancora ad oggi molte delle indagini sugli
omicidi commessi rimangono aperte e i re-
sponsabili impuniti;

è concreta l'ipotesi di collusioni fra il
potere criminale e il potere politico della
città, al punto di determinare il Governo a
sciogliere il consiglio comunale;

nella zona da anni si lamenta l'abbandono
da parte dello Stato delle Forze dell'Or-
dine e della magistratura —:

quali iniziative intenda assumere per ac-
celerare le inchieste in corso sui numerosi
omicidi perpetrati nella città di Lamezia
Terme, alcuni dei quali sono certamente da
collegare ai rapporti fra il potere politico e i
poteri criminali;

se sia a conoscenza del clima di isola-
mento in cui vengono lasciati gli organi di
polizia e le forze dell'ordine e quali urgenti

provvedimenti intenda adottare nei confron-
ti di quanti hanno teso a creare tale clima;

se non ritenga opportuna la pubblica-
zione integrale dei rapporti di polizia che
hanno determinato lo scioglimento del con-
siglio comunale. (3-03477)

(8 gennaio 1992)

VIOLANTE, BARBIERI, PACETTI, BAR-
GONE e ANGELINI GIORDANO. — *Ai Mi-
nistri dell'interno e dei trasporti.* — Per
conoscere, in relazione all'attentato al treno
Lecce-Zurigo —:

quali siano le valutazioni del Governo su
tale avvenimento che ancora una volta ha
evidenziato le gravissime condizioni della
sicurezza pubblica e l'inefficacia dell'azione
di contrasto nei confronti della criminalità
organizzata;

quali iniziative il Governo intenda assu-
mere per individuare i responsabili dell'at-
tentato e quali misure intenda adottare per
prevenire analoghi attentati e tutelare la
sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori (3-
03478).

(8 gennaio 1992)

BIONDI, BATTISTUZZI e SERRENTINO.
*Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.*
— Per acquisire gli elementi di conoscenza e
la valutazione del Governo in ordine al ver-
gognoso episodio di criminalità tradottasi in
un'autentica esecuzione capitale, avvenuta
a Lamezia Terme, con l'omicidio dell'ispet-
tore Salvatore Aversa e della di lui moglie
Lucia Provenzano, da parte delle organizza-
zioni mafiose ndranghetose operanti all'om-
bra degli appalti e dei traffici illeciti in atto
nella zona.

Gli interroganti chiedono altresì quali no-
tizie siano in possesso del Governo in ordine
alla tentata strage avvenuta con l'attentato
al treno espresso Lecce-Milano-Stoccarda-
Zurigo, e se il Governo non ritenga che il
gravissimo episodio si colleghi alla serie di
attentati avvenuti in provincia di Lecce ed

in ogni caso quali siano le iniziative assunte e da assumere di fronte a tali gravissime manifestazioni di protervia criminale (3-03482).

(9 gennaio 1992)

DE JULIO e BECCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

in considerazione dell'eccidio avvenuto a Lamezia Terme il 4 gennaio 1992 quali indagini realizzate dall'ispettore Aversa possano essere all'origine dell'eccidio;

quali valutazioni ritenga di dare all'azione di contrasto nell'area;

se ritenga che esistano relazioni tra questo nuovo gravissimo episodio criminale ed altri omicidi i cui autori non sono stati individuati, avvenuti nell'ultimo periodo in Calabria (3-03483).

(9 gennaio 1992)

TRAVAGLINI, ANTONUCCI e LIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali iniziative abbia assunto e intenda assumere ulteriormente per fare piena luce sull'attentato al treno sulla linea Brindisi-Lecce (3-03484).

(9 gennaio 1992)

LIA e LECCISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

le notizie in possesso del Governo in merito al recente tentativo di strage operato con l'attentato al treno Lecce-Zurigo;

se vi siano collegamenti nella lunga serie di attentati che si stanno verificando in provincia di Lecce, dalla bomba alla questura di Lecce nell'agosto 1991, agli ordigni esplosi presso la sede del tribunale di Lecce il 20 e il 30 novembre del 1991, alla bomba esplosa alla caserma dei carabinieri di Veglie;

quali iniziative intenda assumere il Governo per individuare i responsabili della

mancata strage del 5 gennaio 1992 e per sconfiggere il fenomeno criminoso e stragista ridando fiducia alle popolazioni salentine (3-03485).

(9 gennaio 1992)

RUSSO FRANCO, LANZINGER, MATTIOLI, ANDREIS, CIMA, DONATI, SCALIA, SALVOLDI e CECCHETTO COCO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 4 gennaio 1992 un ennesimo agguato malavitoso che è costato la vita ad un dipendente dello Stato ed alla propria consorte è stato eseguito dalle organizzazioni criminali a Lamezia Terme;

le cifre dell'attività criminale nell'intera regione Calabria riferite al 1991 non lasciano dubbi sulla gravità della situazione (257 omicidi);

il fenomeno nonostante la sua notorietà non è stato affrontato adeguatamente, sintomatica è stata la scarcerazione per decorrenza dei termini di sette pericolosi pregiudicati avvenuta il 23 dicembre 1991;

necessita una maggiore presenza dello Stato non attraverso l'adozione di provvedimenti speciali, ma rendendo efficienti ed efficaci i poteri già esistenti;

nonostante sugli organi di stampa vengano quotidianamente indicati i nomi dei vari boss locali, che sono i veri padroni delle attività lecite ed illecite nella regione, è da sottolineare l'incapacità da parte dello Stato di intervenire a tutela della civile convivenza;

un'altra provincia meridionale (Lecce) negli ultimi tempi viene colpita da una criminalità sempre più pericolosa come dimostra l'attentato al treno Lecce-Zurigo;

anche per quanto riguarda la provincia di Lecce la risposta dello Stato a tale grave crescente fenomeno non è adeguata —:

quali iniziative intendano assumere al fine di adeguare gli uffici giudiziari e di polizia in modo tale da garantire il rispetto delle leggi dello Stato;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

se non si ritenga di disporre il trasferimento di quei dipendenti dello Stato che con la semplice attività omissiva permettono il proliferare e il dilagare del grave fenomeno malavitoso, poichè appare ingiustificabile come noti boss locali dominino nel più totale «rispetto»;

se al Governo risulti esistere un collegamento tra questi due eventi criminosi che sono atti che colpiscono lo Stato in modo diretto;

quali iniziative il Governo intenda assumere per individuare i responsabili degli attentati e quali misure intenda adottare per prevenire analoghi eventi e tutelare la sicurezza dei cittadini (3-03486).

(9 gennaio 1992).

CARRUS, BATTAGLIA PIETRO e NUCCI MAURO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

si è verificata l'uccisione di un onesto ed efficiente tutore dell'ordine e di sua moglie da parte di un commando mafioso in una Calabria assillata dall'attività criminosa delle cosche oltre che dalle croniche manifestazioni di malessere e di sottosviluppo economico e sociale;

questo episodio ha determinato un serrato dibattito sull'adeguatezza delle misure necessarie per combattere nel paese una criminalità organizzata sempre più potente, aggressiva ed invasiva, che fa dello spregio delle forze dell'ordine la sua bandiera —:

quale sia lo stato delle indagini sull'effettato delitto;

quali siano le misure che il Governo intende adottare per combattere sempre più efficacemente l'attuale ondata di criminalità mafiosa che colpisce una regione come la Calabria già martoriata da tanti mali vecchi e nuovi (3-03487).

(9 gennaio 1992)

MELLINI, TESSARI, CALDERISI, NEGRI e CICCIOMESSERE. — *Al Presidente*

del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'ultimo criminale assassinio avvenuto a Lamezia Terme il 5 gennaio 1992 del sovrintendente di polizia, Salvatore Aversa, e di sua moglie è la dimostrazione evidente di come la sfida portata avanti dalla 'ndrangheta nei confronti delle istituzioni dello Stato non conosce ormai più limiti;

Lamezia e il suo comprensorio è ormai da molto tempo sotto il tiro delle cosche mafiose e, ancora oggi, molte delle indagini sugli omicidi commessi rimangono aperte a dimostrazione dell'inefficacia dell'azione di contrasto nei confronti della criminalità organizzata;

la collusione, nella zona, tra potere politico e criminale è stata ulteriormente dimostrata dalla decisione del Governo che ha sciolto il consiglio comunale, dopo la visione dei rapporti di polizia in merito a questi legami;

1. quali iniziative si intenda assumere per evitare in futuro il ripetersi di simili episodi e per contrastare il potere della criminalità organizzata;

2. se questo episodio sia collegato, in qualche modo, al rapporto di polizia che ha determinato lo scioglimento del consiglio comunale e se sia vero che il sovrintendente Aversa stava indagando sulle attività illecite negli appalti dell'aeroporto di Lamezia e dell'aeroporto militare di Crotona (3-03488).

(9 gennaio 1992)

Queste interrogazioni, che riguardano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli deputati, nella seduta di martedì 7 gennaio, alla ripresa dei lavori parlamentari, alcuni onorevoli deputati hanno chiesto al Governo di riferire con urgenza sui fatti

criminosi avvenuti nei giorni scorsi in Calabria ed in Puglia, che hanno riproposto in termini di oggettiva gravità il problema della violenza efferata consumata in alcune aree del paese.

I due episodi criminosi, l'assassinio del sovrintendente della polizia di Stato Salvatore Aversa e di sua moglie e l'attentato al treno della linea ferroviaria Lecce-Stoccarda, sono caratterizzati da una forte carica di violenza e di intimidazione. In un caso, infatti, è caduto — vittima della delinquenza organizzata — un appartenente alle forze dell'ordine, una persona, cioè, direttamente impegnata nella repressione delle attività illecite della malavita; nell'altro caso è stato invece offeso un valore civile, che deve essere salvaguardato ad ogni costo, rappresentato dal desiderio della comunità internazionale di non vedere turbata dalla minaccia della criminalità la legittima aspirazione ad una pacifica ed ordinata convivenza.

Sono queste le ragioni per cui i due avvenimenti hanno suscitato in seno all'opinione pubblica e agli organi responsabili preoccupazione ed allarme per il timore di un'ulteriore degradazione della situazione della sicurezza pubblica in alcune aree del paese e delle condizioni di vita delle rispettive popolazioni.

Ad entrambi i fatti si richiamano le interrogazioni con le quali gli onorevoli Giacomo Mancini, Piro, Violante, Valensise, Nappi, Biondi, Fagni, Caria, Gorgoni, Poli Bortone, Diglio, Ciconte, Franco Russo e Carrus hanno chiesto di conoscere una valutazione del Governo e le notizie disponibili sugli episodi, le iniziative avviate per l'individuazione dei responsabili, gli orientamenti del Governo per contrastare l'efferatezza della criminalità organizzata e gli intendimenti dei pubblici poteri per ripristinare condizioni di civile convivenza nelle regioni toccate da forme perverse e patologiche di delinquenza.

Il Governo ha subito riconosciuto l'urgenza delle interrogazioni presentate, dichiarando l'immediata disponibilità a riferire a quest'Assemblea, compatibilmente con la programmazione dei lavori parlamentari.

Nel rispondere ai quesiti formulati dagli onorevoli colleghi, riferirò prima le informazioni di cui il Governo dispone al momento

sui fatti e poi passerò a svolgere alcune valutazioni e riflessioni sui fatti stessi che sono richiamate in alcune delle interrogazioni.

Debbo tuttavia avvertire l'Assemblea che l'esposizione sarà ovviamente incompleta, considerato il breve periodo di tempo trascorso rispetto agli avvenimenti, circostanza questa che non può consentire, e non solo per il rispetto del segreto istruttorio, quella ricostruzione esauriente che i colleghi parlamentari probabilmente attendono dal Governo.

Il 4 gennaio scorso malviventi, per il momento ignoti, hanno ucciso a Lamezia Terme in un agguato il sovrintendente capo della polizia di Stato Salvatore Aversa, in servizio presso il locale commissariato di pubblica sicurezza, e la moglie, Lucia Prevenzano. Il delitto è stato compiuto in pieno centro cittadino, mentre il sovrintendente e la consorte si accingevano a salire a bordo della loro autovettura. Il sovrintendente Aversa, unanimemente considerato persona di grande valore morale, era da anni impegnato in tutte le più importanti indagini di criminalità comune organizzata, cui attendeva con grande scrupolo e con elevato livello di capacità professionale.

Le indagini, prontamente avviate dalla magistratura, hanno portato subito al rinvenimento, in una vicina contrada di Lamezia Terme, di un'autovettura FIAT *Uno* di colore grigio metallizzato, risultata rubata e usata verosimilmente per il delitto. Nell'abitacolo della vettura sono state trovate una pistola calibro 9 lungo 92SB con matricola abrasa e caricatore innestato, un altro caricatore vuoto, due guanti da chirurgo, un contenitore di benzina nonché, in terra, all'altezza dello sportello anteriore, un braccialetto d'oro verosimilmente caduto al conducente dell'autovettura. È accreditata presso gli organi inquirenti investigativi l'ipotesi che la pistola possa essere il provento di un furto verificatosi in danno dell'abitazione di un appartenente alle forze di polizia.

In presenza di un episodio di gravità così eccezionale, considerate anche le modalità di esecuzione del delitto, è stato subito disposto il generale rafforzamento delle misure di tutela della sicurezza pubblica. È stato

in tal modo assicurato l'incisivo e costante impegno del personale delle forze dell'ordine mediante il potenziamento di coordinati servizi straordinari di controllo del territorio, già prediposto nell'ambito del Lametino, e l'intensificazione della vigilanza su elementi pericolosi, compresi quelli scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare. In tale prospettiva sono in corso approfonditi accertamenti su gruppi criminali nel cui ambito si ritiene possa essere maturato l'omicidio, rivolgendo particolare attenzione alla posizione di quelle persone che erano già state sottoposte ad indagini da parte del sovrintendente capo Aversa.

Per giungere nel più breve tempo possibile all'individuazione e all'arresto dei responsabili del delitto, è stato poi costituito fin dall'avvio delle prime indagini uno specifico gruppo di lavoro investigativo. Per la particolare e mirata attività investigativa sono state inviate a Lamezia Terme per il servizio centrale operativo unità dei centri interprovinciali di Criminalpol di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma e Torino nonché unità dello stesso organismo di Reggio Calabria. Tali investigatori affiancano i funzionari del competente commissariato di pubblica sicurezza e della squadra mobile della questura di Catanzaro. Per interventi di natura operativa e di controllo del territorio è impegnato altresì personale dei nuclei prevenzione crimine della Campania e della Calabria. Ad ulteriore potenziamento del gruppo investigativo costituito è stato poi inviato anche personale particolarmente qualificato proveniente dalle squadre mobili di Napoli, Palermo, Roma, Firenze e Ancona.

Le indagini così avviate procedono a ritmo serrato, seguendo diverse direttrici le quali non tralasciano alcuna possibile ipotesi. Tra esse gli organi investigativi danno particolare importanza alla circostanza che, per l'attività svolta dal sovrintendente nei confronti della realtà delinquenziale della zona, possa trattarsi di un delitto con chiare finalità intimidatorie. Scarso credito danno invece gli investigatori alla rivendicazione dell'agguato fatta a nome della Falange armata.

Passo adesso rapidamente al secondo episodio. Il successivo 5 gennaio è stato perpe-

trato sulla linea ferroviaria Lecce-Trepuzzi un attentato dinamitardo che ha provocato danni alle rotaie ed un'oggettiva situazione di pericolo; a distanza di pochi minuti dalla deflagrazione sopraggiungeva il treno Lecce-Milano-Stoccarda, con oltre 600 passeggeri provenienti da Lecce, che, grazie alla sostenuta velocità, riportava solo forti sobbalzi transitando nella zona. Non risulta che alcuno dei viaggiatori abbia subito lesioni. Dagli accertamenti immediatamente effettuati dal personale della polizia ferroviaria, è stato possibile verificare che la rotaia era stata divelta per un metro circa dall'esplosione di un ordigno ad alto potenziale.

Immediate direttive sono state impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza agli organi periferici per la massima intensificazione di una coordinata attività investigativa ed informativa allo scopo di identificare ed assicurare alla giustizia i responsabili del criminoso episodio. Coadiuvano la questura il compartimento polizia ferrovia di Bari nello svolgimento dell'attività investigativa, il centro interprovinciale Criminalpol della Puglia e della Basilicata, nonché altri organismi investigativi di altre province e della polizia scientifica, incaricata, tra l'altro, di definire le caratteristiche dell'esplosivo usato dagli attentatori.

Inoltre, per assicurare un'efficace azione preventiva, sono stati intensificati i servizi di vigilanza in ambito ferroviario su tutta la rete nazionale ed è stato sollecitato un altrettanto sostanzioso impegno di vigilanza in ambito marittimo, con particolare riferimento ai traghetti ferroviari.

Nella giornata del 6 gennaio scorso, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Lecce ha preso in esame il gravissimo episodio nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato, oltre ai magistrati della procura ed ai funzionari della Criminalpol di Bari e della polizia ferroviaria, il vicecapo vicario della polizia e il direttore centrale della polizia criminale, appositamente inviati dall'onorevole ministro. L'analisi non si è incentrata soltanto sul singolo episodio e su quelli dinamitardi verificatisi negli ultimi tempi, ma ha formato oggetto di approfondita riflessione anche la situazione della provincia di Lecce, sotto il

profilo delle diverse manifestazioni criminali.

La linea investigativa seguita dagli organi inquirenti mira a risalire all'ambito delinquenziale nel quale potrebbe essere maturato l'attentato, nonché alle possibili motivazioni del delitto, per le quali non sono emersi finora consistenti indizi che possano avvalorare una matrice di tipo terroristico. Su questa linea di intervento prosegue incessantemente l'attività degli investigatori.

Sono attualmente all'esame degli inquirenti le rivendicazioni pervenute al centralino dell'agenzia ANSA di Bari da parte della cosiddetta Falange armata alle ore 11,30 e 12,45 del 6 gennaio, nonché nel pomeriggio dello stesso giorno.

Nella sua interrogazione, l'onorevole Piro chiede precisazioni in merito alle attività delittuose esplicate dalla nuova Sacra corona unita e dalla società finanziaria Prometeo. In proposito, debbo osservare che il tempo assegnato per lo svolgimento di interrogazioni urgenti non consente un'analisi circostanziata della complessa fenomenologia delittuosa che interessa la regione Puglia. Mi limito pertanto a riferire che sull'attività della società finanziaria con sede in Riccione sono in corso accertamenti giudiziari che vedono implicate 13 persone in un'associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al riciclaggio di denaro sporco...

FRANCO PIRO. Grazie della conferma, dopo sei mesi...!

ADRIANA POLI BORTONE. Da mesi...! Ci sono cose che vanno avanti da anni!

FRANCO PIRO. Meglio avere ragione, piuttosto che avere torto! C'è Galasso che fa parte di un «giuri d'onore»: così lo sente anche lui...!

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le questioni poste dagli onorevoli interroganti impongono una serie di riflessioni e valutazioni che, prescindendo dai singoli episodi, abbraccino l'impegno complessivo profuso dal Governo nella lotta alla criminalità organizzata. A ciò sono indotto dai rilievi mossi dai deputati interro-

ganti, in modo particolare dagli onorevoli Valensise, Poli Bortone e Gorgoni circa l'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

È noto a questa Assemblea che il Governo ha da tempo promosso uno sforzo eccezionale dei pubblici poteri per combattere la criminalità organizzata, evidentemente coadiuvato in questa azione dall'approvazione del Parlamento. Tale sforzo si articola in una serie di provvedimenti tra i quali appare significativo quello sul coordinamento dell'attività investigativa, mediante l'istituzione di una struttura specializzata. A tale proposito, voglio ricordare a questa Camera che il prossimo 21 gennaio si riunirà il consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, che esaminerà anche lo stato di attuazione del coordinamento sul territorio. In tale prospettiva, sono state programmate per i mesi di gennaio e febbraio le riunioni dei comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché le conferenze regionali delle quattro regioni a rischio.

È ferma volontà e determinazione del Governo lottare contro questo tipo di criminalità. In tale direzione esprimiamo un convinto impegno a garantire l'applicazione di tutte le leggi approvate, le quali già prevedono validi strumenti per le forze di polizia. Analogo impegno sarà espresso nella prospettiva di dare gli impulsi necessari per pianificare un indispensabile controllo del territorio, da attuarsi grazie ad un migliore e più efficace coordinamento. Rappresenta altresì un impegno preciso quello di garantire, in ogni caso ed in ogni regione, il pieno ed integrale rispetto della legge sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali inquinati.

Un'altra considerazione infine va fatta per quanto riguarda la natura dei provvedimenti fin qui adottati, sulla quale bisogna intendersi. È questione che è stata evocata dall'onorevole Poli Bortone, cui debbo una precisazione.

Sulla scia dei fatti delittuosi dei giorni scorsi si è riaperto un dibattito, da tempo vivo e ricorrente nella pubblica opinione, in merito alle misure ritenute più risolutive per combattere la piaga della delinquenza organizzata, i cui termini reali si riassumono

nell'opzione fondamentale tra legislazione ordinaria e legislazione eccezionale. Su questo punto dobbiamo sempre ricordare che il ricorso a leggi eccezionali diviene una facile scorciatoia al mancato rispetto dei propri doveri e delle proprie funzioni.

ADRIANA POLI BORTONE. E chi lo dice?!

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non occorre quindi un sistema di emergenza normativa. Al contrario...

MAURO MELLINI. E quello che c'è, che cosa è?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È una ragione di più, onorevole Mellini, per far applicare le leggi che ci sono...

FRANCO PIRO. Allora, in galera Marco Barbone! L'assassino di Tobagi in carcere!

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. ... senza dover ricorrere a misure eccezionali.

Al contrario, ci vuole da parte di tutti un impegno straordinario ad applicare e a far rispettare le leggi ordinarie perché le norme esistono, ma devono essere osservate: devono, cioè, in concreto funzionare. Questa è l'unica e vera chiave di soluzione dei problemi: siano essi quelli dell'ordine pubblico, siano essi quelli del rinnovamento civile del paese, siano infine quelli dell'oculata gestione della spesa pubblica per alleviare le condizioni economiche nelle aree depresse del paese.

Questa è la linea ispiratrice cui il Governo, e il ministro dell'interno per le sue responsabilità, si sono attenuti nella definizione del programma di provvedimenti per la lotta contro la criminalità.

Lo Stato di diritto, onorevoli colleghi, è la radice della democrazia. Dobbiamo cioè ripristinare la certezza del diritto che è oggi violata ed offesa dalla crudeltà e dalla efferatezza della malavita organizzata. In questo senso, abbiamo pensato di modificare alcune leggi che, ispirate a diffuse esigenze di

giustizia e di legalità, hanno poi finito per essere impiegate strumentalmente in danno dei cittadini onesti. Essendosi accresciuto il livello dell'attacco mafioso contro lo Stato, del pari adeguata deve essere la risposta delle istituzioni (*Applausi del deputato Piro*). Questo soltanto è il significato di quanto il ministro dell'interno ha avuto ancora occasione recentemente di dichiarare.

Accanto al varo di provvedimenti più incisivi per la lotta contro la criminalità organizzata, è necessario tuttavia promuovere un nuovo patto sociale per far convergere tutte le energie del paese contro la mafia.

MAURO MELLINI. Queste non sono leggi eccezionali, eh?!

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta in definitiva di quella rivolta morale al quale tutti noi dobbiamo essere particolarmente sensibili (*Commenti del deputato Poli Bortone*). E direi che la stessa manifestazione svoltasi ieri a Lamezia Terme, il funerale del sovrintendente capo della polizia Aversa e della consorte, che hanno visto la partecipazione di oltre 40 mila persone, la rivolta di Capo d'Orlando, la rivolta di moltissimi comuni siciliani anche di fronte all'eventualità di accettare semplicemente un sorvegliato speciale, sono elementi ai quali il Governo attribuisce una importanza non secondaria e che costituiscono — credo — per l'opinione pubblica del paese l'espressione di una rivolta morale contro la criminalità organizzata e contro la crudeltà e l'efferatezza di certe manifestazioni della criminalità organizzata (*Applausi del deputato Piro*).

CARLO TASSI. Sono 46 anni che dicono solo parole, sempre parole! E quelli ammazzano sempre di più!

PRESIDENTE. L'onorevole Piro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per le sue interrogazioni nn.3-03448 e 3-03465.

FRANCO PIRO. Vorrei innanzitutto ringraziare una persona per bene, che svolge con misura e serietà il proprio dovere anche durante i tragici funerali cui è costretto a

partecipare, il sottosegretario Ruffino, per il senso dello Stato che anche oggi ha dimostrato. E di ciò voglio ringraziarlo a titolo personale. Lo prego, nello stesso tempo, di ringraziare il ministro dell'interno, onorevole Enzo Scotti, che in questi giorni vede l'effetto che fa ad un ministro dell'interno stare seduto su una sedia a rotelle. Sono incidenti che capitano e forse un giorno qualcuno rifletterà sul fatto di avere abolito alcune delle leggi che consentivano allo Stato di diritto di non dover far ricorso al termine «rivolta», che mi pare improprio sulle sue labbra.

Ho sentito che lei ha parlato di rivolta...

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario Stato per l'interno*. Ho parlato di rivolta morale!

FRANCO PIRO. Beh, questo faceva parte della mia giovinezza; bisognerebbe parlare di riforma!

Sono soddisfatto, soddisfattissimo che il Governo sia venuto a rispondere subito, e di questo ringrazio la Presidenza della Camera ed il sottosegretario Ruffino. Lei, come me, è insoddisfatto della circostanza che un uomo di cinquantanove anni, nato a Castrolibero, nella stessa provincia dell'onorevole Anna Maria Nucci e nella quale sono nato io, quella di Cosenza... (*Commenti del deputato Tassi*). Tassi, lascia perdere: tu non sai neanche cos'è l'Italia; si chiamava così a Cosenza, quando tu eri *in mente Dei*: parlo dell'epoca dei Bruzi. Cerca quindi di darti una regolata!

Se fossi interessato al gioco del pavone — ma non è il mio mestiere — potrei ringraziare il sottosegretario Ruffino che oggi, a nome del Governo della Repubblica, mi viene a dire che Piro l'aveva detto. Ma io non sono interessato a *vanitas vanitatum*: tutto è vanità, compresa quella di esponenti che Salvemini chiamerebbe del governo della malavita, che vanno a piangere con lacrime di coccodrillo di fronte alle bare.

Il detto della camorra è *chiagni e fotti*; Salvatore Aversa è un altro dei calabresi assassinati dalla malavita. Quest'estate, il 9 agosto, è toccato, a Campo Calabro, ad un uomo buono ed onesto, Antonino Scopelliti,

magistrato, magistrato vero, senza scorta. Pochi giorni dopo è toccato ad un altro ragazzo di Cosenza, per la verità di Castiglione Cosentino, di trentacinque anni: si tratta di Renato Lio, parente di un assessore di Cinisello Balsamo, onorevoli Usellini e Rivera che mi ascoltate. Renato Lio è stato ammazzato a Soverato, provincia di Catanzaro, Calabria, dal giovane Sestito che trafficava, con macchine targate Como, armi e droga! È stato quindi ucciso da persona che veniva dal nord.

Salvatore Aversa è un altro dei calabresi che muore! E sapete cosa dimostra che non è stato un calabrese ad ucciderlo? Il fatto che hanno ammazzato anche Lucia, della quale non ho sentito parlare. Lucia era sua moglie. Io ho una cultura della mia terra, quella che ogni tanto sento definire della 'ndrangheta: San Luca in Aspromonte è la terra di Corrado Alvaro, tanto per essere chiari; Cosenza è la terra di Bernardino Telesio, Reggio è quella di Tommaso Campanella, tanto perché vi diate una regolata un po' tutti in Italia! Noi siamo italiani, mentre non tutti possono dire la stessa cosa!

Onorevole sottosegretario, lei è soddisfatto di quello che succede? Lei dice che i giovani di Lamezia debbono fare la rivolta morale; se avrà il tempo di leggere i resoconti stenografici delle sedute degli ultimi anni della Camera dei deputati potrà leggere gli interventi di Samà, di Ciconte, di Lavorato: parlo di Lavorato il deputato, perché ce n'è un altro, che lei dovrebbe conoscere perché è del suo partito, che invece è consigliere regionale. Le ho dato il nome ed il cognome: indaghi e chiedi all'onorevole Carmelino Pujia, che ben lo conosce! Anna Maria, quando puoi parla anche tu di quel signore, tu che ti stai battendo per la riforma di un partito glorioso, la democrazia cristiana calabrese, quella di Riccardo Misasi, un partito pulito che non è più tale. Nemmeno il mio si può dire che sia pulito, anche se vedo ogni tanto qualche magistrato che se la prende con i parenti dei parenti: il magistrato è noto all'onorevole Mellini, che ne ha parlato altre volte; ci sono dei sociologi...!

MAURO MELLINI. C'è da scegliere!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

FRANCO PIRO. Sono triste come lei. Leggetevi i resoconti parlamentari sugli appalti di Lamezia; dopo di che, se volete sapere chi arrestare, i nomi li abbiamo detti in quest'aula!

Mi restano pochi minuti per parlare di un fatto molto più grave e solo per miracolo senza morti. Alla vigilia delle elezioni politiche c'è sempre una strage su di un treno. Voi vi domandate — giustamente l'onorevole Adriana Poli Bortone è intervenuta con un'interruzione — chi sia la «sacra corona unita» di Lecce. Molto bene, onorevole Ruffino: uscendo da quello che il Presidente Biondi chiama con sottile ironia il tradizionale riserbo dell'onorevole Piro..

PRESIDENTE. Ho detto «caratteristico».

FRANCO PIRO. ... continuo a fare il confidente gratuito della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza, come è mio dovere, per ripeterle quello che mi è costato circa 4 milioni al mese (ho fatto i conti).

OLINDO DEL DONNO. Cioè?

FRANCO PIRO. Mi hanno escluso anche da parecchie indennità per aver detto nell'ultimo anno e mezzo quanto segue. Primo: non conosco il signor Rovoli, della «sacra corona unita» di Lecce, però lui ha detto di non aver messo la bomba, anche perché era in carcere. Secondo: mi incuriosisce la seguente circostanza, richiamata da Angelo Berti sul quotidiano *L'Umanità* di oggi: «La Commissione antimafia nella grande crescita dell'economia pugliese ha visto il fatto che vi è un livello di corruzione dell'apparato pubblico per cui all'efficace coordinamento delle tre forze di polizia non corrisponde un adeguato contributo degli enti locali, in particolare dei vigili urbani».

A proposito, onorevole Ruffino, siccome lei ha parlato della «sacra corona unita», e della società finanziaria «Prometeo» devo correggerla. Infatti, la sede principale non è a Riccione; a Riccione hanno comprato 5 alberghi ed hanno anche regalato qualche appartamento a qualche amministratore locale; ho detto i nomi e non ho tempo di ripeterli, ma basta rileggerli. Nei resoconti

dei lavori di quest'aula risultano tutti i nomi, dall'11 luglio scorso, poiché li ho fatti tutti. Allora, lei domandi pure chi sono i vigili urbani: Ciro Imperato, Carlo Barbera o la vigile urbana, marescialla Anna Bernardi; lo domandi al ministro Scotti, che ha ricevuto la denuncia dell'onorevole Piro, archiviata dal magistrato Battaglino di Lecce nel giro di dieci giorni, per gli affari dei vigili urbani collegati a Campi Bisenzio. Gli affari si fanno in Romagna ed in Puglia, poiché in quelle zone vi è un dinamismo dell'economia locale provato dal CENSIS, il quale colloca la Romagna al quinto posto fra le regioni malavitose.

I nomi li sapete: al punto che la Commissione antimafia, richiamata dall'ultimo articolo di Berti, dice che vi sono 32 organizzazioni nella «sacra corona unita» o affiliate ad essa. Si parla addirittura del numero esatto dei delinquenti individuati; glielo dico, onorevole Ruffino, perché non vorrei che lei si distraesse. Ebbene, sono 2532 delinquenti: dal momento che sono stati «individuati»!, — così dice l'antimafia — perché non sono stati arrestati? Perché, quando vengono arrestati — come a Riccione o a Rimini — sono scarcerati il giorno dopo da giudici compiacenti che hanno fatto affari con loro.

Dopo di che lei potrebbe chiedermi cosa dovrebbe fare di più un povero cristo: forse morire, come Salvatore Aversa? Dobbiamo sacrificarci tutti, andando a morire? E poi, perché noi «no» ed invece un finanziere a Viareggio «sì», un poliziotto a Lamezia «sì», il carabiniere Renato Lio «sì»?

Il *racket* abita in Romagna, ma i consigli comunali delle città di questa regione in cui si fanno affari non li volete sciogliere. Sembra che siate disposti ad un provvedimento del genere solo quando vi è un avversario politico.

Concludendo, ringrazio il Governo per aver detto che l'onorevole Piro ha ragione sulla società finanziaria «Prometeo» che ha sede a Fano, non a Riccione. Vi informo che sapete da mesi che le finanziarie non sono 24.459, ma 72.000; eppure non venite a dirlo in Parlamento, perché avete paura.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, il tempo a sua disposizione è scaduto.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, chiedo scusa, ma avevo presentato due interrogazioni su fatti diversi, una delle quali riguardante la strategia dell'attenzione per portare voti al centro (c'è sempre qualche bomba prima delle elezioni).

Vorrei concludere con le parole lette su un giornale minore e scritte da Giovanni Testori. Ogni tanto bisogna leggere i quotidiani minori; nel caso specifico mi riferisco a *L'Umanità*. Dice Testori: «L'Italia mi appare sinistrata non perché sono fuori, ma perché sono dentro, con le mie responsabilità, le mie omissioni, le mie colpe. Accuso per amore, non per cinismo».

È quello che ho fatto anch'io in questi mesi: mal me ne incolse. *Oportet ut scandala eveniant*, ma maledetto colui che provoca lo scandalo. Andrò a farmi benedire, ma ricorderò questo giorno, quando il Governo ha detto che anche l'onorevole Piro aveva ragione. Ve ne troverete un altro, perché qui c'è Rivera, Anna Maria Nucci Mauro e tanti colleghi (Cicone ed altri ad esempio) che vi diranno più cose di me. Io ne so anche troppe; per questo ho sofferto tanto, ma ho servito il mio paese, come lei, e di ciò la ringrazio (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gorgoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03463.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo repubblicano non sono assolutamente soddisfatti delle risposte e delle dichiarazioni che il Governo ha reso sullo stato dell'ordine pubblico in Puglia, in Calabria e in genere in tutto il meridione d'Italia.

L'esposizione, quasi notarile, del sottosegretario Ruffino di molti particolari, che peraltro già conoscevamo per averli appresi con maggiore dovizia dalla stampa quotidiana locale, e le sue riflessioni non soltanto non ci hanno assolutamente convinto, ma ci hanno anche fatto comprendere come ancora una volta il Governo si trovi a brancolare nel buio.

Credo sia arrivato il momento di rendersi

conto che nel nostro paese è mancata una seria e coerente politica della giustizia e dell'ordine pubblico per far fronte al pauroso fenomeno della criminalità organizzata che colpisce sempre più duramente e diventa sempre più arrogante. Si ammazzano a Lamezia Terme il maresciallo Aversa e la moglie, a Lecce si tenta una strage (è stato riportato che i danni sarebbero stati incalcolabili) e il ministro dell'interno dal suo letto ci dice che lo Stato è più forte!

Qualche mese fa è stato ucciso a Lecce da un sicario il pentito Morello, che aveva reso possibile la celebrazione del processo contro la quarta mafia salentina. Ne discutemmo in quest'aula e anche in quella occasione lei, onorevole sottosegretario, venne a rispondere per il Governo. Il sicario si avvicinò a piedi all'automobile del pentito e gli sparò a bruciapelo, attraverso un finestrino, allontanandosi passeggiando. Proprio lei, onorevole sottosegretario, a nome del Governo venne a raccontarci che Morello non aveva diritto alla protezione dovuta ai pentiti perché nel corso del processo aveva parzialmente ritrattato. Lei, onorevole Ruffino, o chi aveva redatto la nota che è venuto a leggerci in Assemblea, aveva dimenticato un piccolo particolare: Morello aveva ritrattato perché, sistematicamente, il giorno successivo alle verbalizzazioni delle sue numerose confidenze, che avevano consentito di incriminare la mala salentina, le confidenze in questione apparivano in bella vista sulle prime pagine dei giornali locali. E dopo questo vorreste che la società civile collaborasse con la giustizia!?

La città, la provincia di Lecce, ma anche la Calabria e in genere tutto il meridione, aggredito letteralmente negli ultimi tempi dalla malavita organizzata, rischia di trasformarsi in una bolgia infernale. Prima o poi la paura e lo sconforto potrebbero essere soppiantati dalla rassegnazione e dalla assuefazione al crimine. Sarebbe il danno peggiore per il nostro Mezzogiorno. In qualche zona già è così.

Il fenomeno della criminalità organizzata, dunque, ha assunto dimensioni sempre più vaste: si è accresciuta la forza offensiva della malavita, al punto di arrivare alle sedi delle stesse istituzioni. A Lecce sono state messe

una bomba alla questura, due bombe al tribunale, presso l'abitazione del presidente della corte d'assise che celebrava il processo ricordato. Vi è stato poi il barbaro omicidio del sovrintendente Aversa e della moglie, oltre ad una serie di fatti criminosi ai quali poc'anzi ha fatto riferimento l'onorevole Piro. Ma il ministro dell'interno in questi giorni viene a raccontarci che lo Stato è più forte.

Quando si richiama tutto ciò che avviene in un crescendo pauroso, si risponde che si tratta dei colpi di coda di una mala che si vede ormai assediata. Chiediamo allora al Governo: da questo tempo subiamo e per quanto tempo ancora dovremo sopportare questi colpi di coda? Sono infatti anni che si succedono. Il Governo, stante la drammaticità e la complessità della situazione in cui vive il Mezzogiorno d'Italia (e peraltro tutto il paese), ritiene di poter fronteggiare la stessa con strumenti ordinari o non è piuttosto dell'avviso che si imponga l'adozione di una serie di provvedimenti incisivi e multidirezionali, coordinati e concatenati in un quadro organico finalizzato al pieno recupero del controllo dell'ordine pubblico da parte dello Stato sull'intero territorio nazionale, su tutti i gangli della vita civile e sulle istituzioni?

Sono stati vantati taluni scioglimenti di consigli comunali (21, secondo le note del Ministero dell'interno), la sospensione dalla carica di alcuni consiglieri comunali (41 sulle decine di migliaia esistenti) o di qualche presidente di USL: sono poca cosa in relazione alla diffusa penetrazione della malavita organizzata nelle istituzioni locali. Se è vero quello che dice l'antimafia, se è vero ciò che riferiscono le forze politiche il fenomeno della penetrazione della mafia nelle istituzioni locali è gravissimo e, se così è, allora non si giustifica un tale esiguo intervento in questi settori da parte dello Stato. Bisogna andare oltre, signor sottosegretario Ruffino, bisogna colpire non soltanto gli amministratori infedeli, ma anche i loro protettori, ovunque essi siano e chiunque essi siano.

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, il tempo a sua disposizione è scaduto.

GAETANO GORGONI. Vi chiediamo di intervenire per liberare la macchina della giustizia dalla paralisi che l'affligge. L'apparato giudiziario deve essere posto in condizioni di poter celebrare con celerità i processi e di coprire i posti in organico, specie nelle zone in cui la minaccia è più grave. Oggi è invece in aumento la fuga di magistrati dalle sedi «calde» e gli incentivi non bastano più a convincere i giudici a coprire le sedi più esposte.

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, le faccio presente che ha già superato di un minuto il tempo a sua disposizione.

GAETANO GORGONI. Ho concluso, signor Presidente.

Sul piano legislativo dobbiamo accrescere il potere di accertamento finanziario immobiliare e mobiliare, giacché la legge Rognoni-La Torre è fallita e non è più sufficiente. Bisogna mettere a punto nuove e rigorose norme sugli appalti, sull'albo nazionale dei costruttori, sul mercato del lavoro, sulle procedure rapide per la confisca di beni e ricchezze provenienti da attività illecite e criminali. Non ci si può venire a raccontare sistematicamente, come fanno il ministro Scotti e il Presidente Andreotti, che le leggi attuali sono permissive e perdoniste e poi lasciare in piedi la legge Gozzini! Se si vuole cominciare a dare una risposta ferma e rigorosa all'arroganza e alla prepotenza della criminalità organizzata, si sospenda per cinque anni l'efficacia della legge Gozzini, per lo meno nei confronti di coloro che si sono macchiati dei reati più gravi (così come, tra l'altro, il decreto-legge del ministro Vassalli prevedeva, onorevole sottosegretario). Devono essere incrementati gli organici delle forze dell'ordine, dotandoli di tutto ciò che è necessario per fronteggiare l'esercito della criminalità organizzata e per riconquistare parte del territorio dello Stato che l'esercito dell'antistato ormai stabilmente occupa. Deve essere assolutamente approvata una legge sul coordinamento delle forze dell'ordine per razionalizzare la lotta al crimine.

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, comprendo la necessità di argomentare il suo

pensiero, ma il tempo a sua disposizione è scaduto.

GAETANO GORGONI. Non so come si sia potuto contrabbandare per legge di coordinamento la legge sulla DIA che ha portato alla confusione, al disordine e alla contrapposizione fra i vari corpi delle forze dell'ordine.

Devo purtroppo concludere il mio intervento; comunque vi diciamo che, a fronte di tale situazione, allorquando da parte di qualcuno si chiede che venga affrontata dallo Stato, con uno sforzo eccezionale, una particolare situazione di ordine pubblico non si può rispondere — così come ha fatto il ministro dell'interno — che l'unica eccezionalità che serve è applicare la legge ordinaria, con ciò confessando l'impotenza dello Stato, l'incapacità quindi ad applicare la legge ordinaria. Ciò significa ammettere che lo Stato è impotente e non è in grado di fare applicare la legge. Questa è la bancarotta della politica. Si deve constatare dunque che l'attuale Governo e la maggioranza che lo sostiene non sono in grado di offrire al paese la risposta cui esso ha diritto. Il Governo è moribondo, la maggioranza deve far cessare questa agonia...

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, la prego di chiudere il suo intervento, ha superato abbondantemente il tempo a sua disposizione. Lei non ha un'immunità particolare!

GAETANO GORGONI. Può darsi che finalmente il paese trovi qualcosa di meglio.

EGIDIO ALAGNA. Nelle piazze, questo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è penoso per me dovervi richiamare al tempo che corre, specialmente quando l'eloquenza fa premio rispetto alla limitatezza dello stesso. Tuttavia sono costretto a far rispettare i termini regolamentari, altrimenti i colleghi più misurati nel parlare perdono il loro diritto di pretendere che il tempo a disposizione per gli interventi sia uguale per tutti.

EGIDIO ALAGNA. Bravo Presidente!

PRESIDENTE. L'onorevole Poli Bortone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interrogazione n. 3-03464.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, mi riferirò soltanto al tragico episodio avvenuto a Lecce la sera del 5 gennaio scorso. Quel treno era pieno di emigrati, di lavoratori e di studenti; su quel treno doveva esserci mio figlio che studia a Milano. Questo carica, se mi consentite, di alta drammaticità, personale se non altro, il mio intervento che comunque sarebbe stato ugualmente molto sentito.

C'è da sfatare subito la tesi che si cerca di accreditare: mi riferisco all'ipotesi dell'attentato terroristico. Il terrorismo non c'è più, in nessuna parte d'Europa, tanto meno a Lecce. A Lecce vi è una fortissima criminalità organizzata, sulla quale ho tentato invano di richiamare l'interesse del Parlamento fin dal febbraio del 1989, quando un sottosegretario democristiano affermò che il Parlamento non era pronto a rispondere e che comunque la situazione non era poi così grave ed esplosiva.

Questa criminalità organizzata evidentemente ha l'obiettivo di porre in essere delle intimidazioni, di scoraggiare i cittadini onesti, di scoraggiare un prefetto che sta cercando di dimostrarsi piuttosto attivo, di scoraggiare il telefono anti-*racket* installato dalla Confcommercio e di scoraggiare quella magistratura senza aggettivi (e non quella con gli aggettivi) che tenta di fare in qualche modo il suo lavoro.

Dobbiamo accedere a quella che ormai è la definizione del CENSIS, e cioè che poiché la criminalità organizzata ha fatto la sua laica scelta professionale, dobbiamo lasciare che essa eserciti la sua professione? Oppure dobbiamo cercare realmente, sottosegretario, di intervenire? Non basta una persona corretta come lei per fare assumere degli impegni ad un Governo che impegni non vuole assumere.

Mi sarei aspettata che oggi, in virtù di quella mozione che il gruppo del MSI-destra nazionale — con il mio esplicito impegno — ha fatto approvare in Parlamento il 15 ottobre scorso, lei avesse comunicato i risultati raggiunti dall'esecutivo. Ricordo che la mo-

zione stabiliva quattro impegni prioritari, tra cui l'intensificazione e il potenziamento degli organi preposti alla lotta contro la criminalità organizzata, la delinquenza e la diffusione della droga, nonché la copertura dei ruoli della magistratura e degli organici del personale giudiziario.

Di tali impegni non si è invece saputo nulla! Eppure, se non sbaglio, dovrete sapere che a Lecce vi sono attualmente 1200 cassintegrati della FIAT, 94 mila disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, 32 gruppi criminali, 2542 affiliati suddivisi per zone di influenza, 41 società finanziarie «stranissime» con 84 sportelli. Nei primi quattro mesi del 1991 si sono registrati 150 attentati a fini estorsivi, 178 rapine e 18 omicidi! Chi si deve interessare di queste cose? Quegli stessi politici responsabili delle leggi permissive, i cultori del perdonismo, coloro che hanno consentito si tutelasse più il malfattore che il cittadino onesto e che oggi sulla stampa, ma non in Parlamento, chiedono misure forti senza però sostanziare la loro richiesta!

Vorrei capire quali siano queste misure forti! Infatti, delle misure forti invocate al consiglio comunale di Lecce ho potuto constatare solamente una mobilitazione generale delle coscienze, oggi in qualche modo avallata — se mi consente, onorevole sottosegretario — da quella sua rivolta morale. Ma chi la deve fare questa rivolta morale? Posso andare io a sfilare a Lecce accanto al sindaco di Lizzanello che il ministro dell'interno Scotti ha sospeso, ma che il TAR di Lecce — che è un covo nel quale dovrete andare a guardare fino in fondo — ha reintegrato e che passa in prima fila, con tanto di fascia di primo cittadino? Accanto a chi vado a sfilare, gentile sottosegretario? Non parteciperò mai più a mobilitazioni cosiddette di massa (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*), perché la massa è quella della gente onesta che rifiuta certa gentaglia che dovrebbe essere messa da parte, perché non può più godere del diritto di cittadinanza fra gente onesta quale noi vogliamo essere!

MAURO MELLINI. È la logica del decreto Scotti!

ADRIANA POLI BORTONE. Si chiede l'applicazione delle leggi: ma di quali leggi? Di quelle permissive, che qualcuno — e certamente non noi — ha voluto in questo Parlamento? O di quelle cosiddette non permissive che voi dite di voler fare applicare? Si parla della solidarietà delle istituzioni: ma di quali? Degli enti locali disciolti? Delle unità sanitarie commissariate? Della magistratura con gli aggettivi? Di quella gente che non ha voluto la produttività nel Meridione perché ha preferito l'assistenzialismo e il clientelismo per poter gestire politicamente l'intera faccenda?

Noi non chiediamo leggi eccezionali ma misure straordinarie che sono previste dall'articolo 5 del codice penale militare di guerra, in base al quale tutta la materia dell'ordine pubblico passa all'autorità militare. Lo dico non come pacifista ma come persona corretta, madre dignitosa e cittadina onesta, che pretende che si risponda a fatti come quelli di cui si parla non con leggi eccezionali ma, lo ripeto, con misure straordinarie, imposte dalla situazione di grave pericolo cui siamo di fronte.

Non sono abituata a chiedere niente in ginocchio, al contrario del collega Piro; in ginocchio a questo Governo non chiedo nulla, ma in piedi, con la dignità che mi deriva dall'appartenenza ad un partito politico che non ha mai acceduto a leggi permissive, chiedo che l'esecutivo si assuma finalmente un briciolo di responsabilità.

Chiedo al Governo di intervenire subito con fatti. Il Governo non ha bisogno di una decisione del Parlamento (lo ha ricordato più volte il collega Franchi): può servirsi degli articoli 216, 217, 218 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Voglio che il Governo si rechi a Lecce per rendersi conto di quale sia realmente la situazione ed assuma misure veramente forti. Chiedo non leggi eccezionali ma misure straordinarie, come l'eccezionalità dell'evento verificatosi richiede (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale e del deputato Piro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ciconte ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03470.

VINCENZO CICONTE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, sono profondamente insoddisfatto della risposta fornita alla mia interrogazione, anche se voglio ringraziare sia la Presidenza della Camera sia il sottosegretario Ruffino, quest'ultimo per la tempestività con cui è venuto a rispondere alle interrogazioni urgenti che sono state presentate.

Sono profondamente insoddisfatto per il modo in cui è stata esposta la vicenda di cui stiamo parlando; lei mi scuserà, onorevole sottosegretario, se le faccio notare che dai giornali abbiamo appreso molte più notizie di quelle che il Governo afferma di conoscere sull'episodio di Lamezia Terme. Tale episodio è incredibile, così come è incredibile che il Parlamento si trovi di fronte ad un Governo che sa o dice di sapere molte meno cose di quelle che ogni comune cittadino ha potuto apprendere in questi giorni dai giornali.

L'omicidio del maresciallo Salvatore Aversa (continuo a chiamarlo maresciallo, come la gente di Lamezia) è il primo assassinio di un funzionario di polizia in Calabria. Le modalità sono state atroci: è stato infatti ammazzato insieme alla moglie. Il funzionario aspettava che la moglie uscisse dal negozio di un parrucchiere, gli assassini hanno aspettato venti minuti e li hanno voluti uccidere insieme, lanciando in tal modo un preciso messaggio.

Devo sottolineare che non siamo di fronte all'omicidio di un uomo qualsiasi; con l'assassinio di Aversa è stata infatti eliminata quella che è stata chiamata la memoria storica del commissariato di Lamezia Terme. Salvatore Aversa era una persona che conosceva i fatti, che sapeva interpretare gli stessi e i relativi collegamenti, nonché ascoltare le parole ed anche i silenzi (alcuni dei quali spesso sono più eloquenti delle parole). È grazie al lavoro di uomini come lui che è stato possibile comprendere quanto sta avvenendo a Lamezia Terme, cioè il mutamento della mafia, della 'ndrangheta e delle 'ndrine lametine.

Lei, onorevole sottosegretario, ha fatto riferimento alle recenti scarcerazioni per decorrenza dei termini; avremmo voluto che si soffermasse di più su tale argomento e che

ci fornisse informazioni in merito alle ragioni che hanno portato a tali scarcerazioni. Lei sa bene che, se non vi fossero fondate ragioni, vi sarebbero problemi estremamente gravi e pesanti in ordine al comportamento della magistratura locale. La situazione di Lamezia Terme è stata da molto tempo sottovalutata da parte del Governo, anche se in questa città nel corso degli ultimi anni e nei decenni passati si sono registrati tutti i classici passaggi dello sviluppo della mafia moderna, dai sequestri di persona alla guardia, dal traffico di sigarette agli appalti, alle tangenti, all'usura, al traffico di droga e agli omicidi, il cui numero è aumentato sempre di più.

La 'ndrangheta a Lamezia Terme è dinamica ed appare in continua trasformazione.

Onorevole sottosegretario, la 'ndrangheta di Lamezia ha rapporti non solo con quella del reggino, ma anche con la camorra napoletana. Raffaele Cutolo è stato battezzato nel carcere di Lamezia Terme ed il padrino era un 'ndranghetista di Lamezia Terme; questa 'ndrangheta ha rapporti con il cartello di Medellin, con la mafia degli Stati Uniti. È una 'ndrangheta che non si limita semplicemente ad azioni di violenza, ma che ha avuto rapporti con la politica; tempo fa, un capolista del partito socialdemocratico è stato assassinato a Lamezia Terme. In quell'occasione si era visto come non vi fosse più un problema di antico, classico scambio voti-favori, ma che il rapporto tra la 'ndrangheta e la politica andava ben oltre, era entrato in una fase diversa; l'ha dimostrato la stessa relazione di accompagnamento dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme.

Tuttavia lei, signor sottosegretario, questa mattina non ha parlato del problema; lei ha completamente taciuto questo aspetto dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme. Eppure tutti i giornali hanno scritto che alla relazione preparatoria della polizia per il suddetto scioglimento aveva collaborato proprio il commissario Aversa. Lei ha taciuto su un fatto che pure è stato «squadrato» su tutti i giornali: all'indomani di quello scioglimento, il sottosegretario di Stato Giuseppe Petronio in una pubblica assemblea, significativamente convocata

mentre a Reggio Calabria decine di migliaia di persone effettuavano una grossa manifestazione antimafia, ha dichiarato che l'atto di scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme era un atto di terrorismo politico e che bisognava allontanare, rimuovere il commissario Arturo De Felice e quei funzionari che lì hanno operato in questi anni.

Onorevole rappresentante del Governo, si rende conto della gravità di questa situazione? È compatibile la permanenza di un sottosegretario di Stato che pronuncia queste parole nei confronti di un atto fondamentale del Governo di cui egli stesso fa parte? Il segretario regionale del SIULP, Pino Colaiacovo, ha parlato di isolamento della polizia dopo lo scioglimento del consiglio comunale. Le chiedo, signor rappresentante del Governo: non le sembra che dichiarazioni e comportamenti come quelli del sottosegretario Petronio siano da considerarsi tra i fattori che hanno determinato una condizione di isolamento? Mi chiedo cosa debba pensare il cittadino o il poliziotto di Lamezia Terme di fronte a comportamenti così assurdi da parte dei rappresentanti dello Stato: da una parte la polizia che fa certe cose, dall'altra il sottosegretario di Stato che esprime questi giudizi ed assume questi atteggiamenti.

È il problema dello Stato che emerge, onorevoli colleghi, perché se non si affronta la questione relativa alla capacità di uno Stato di presentarsi in modo pulito, tale Stato non potrà mai avere la fiducia dei cittadini. L'altra sera a Lamezia, alcuni giorni dopo i funerali, si è svolta una imponente manifestazione popolare, molto bella, forte e civile.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho riferito.

VINCENZO CICONTE. Io ero a quella manifestazione, dalla quale veniva una richiesta di cambiamento, di contrasto effettivo da parte del Governo e dello Stato nei confronti della criminalità. Tuttavia questa mattina il Governo non si è presentato in questa sede dicendoci queste cose ed indicandoci un terreno nuovo di lotta e di contrasto nei

confronti della mafia e della 'ndrangheta a Lamezia. Guardate che la 'ndrangheta in Calabria è diventata molto più forte e molto più potente di quanto qualcuno di noi potesse immaginare e, soprattutto, è diventata ormai una grossa organizzazione a livello internazionale (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che sono costretto ad essere rigoroso sui tempi perché la Conferenza dei presidenti di gruppo ha previsto che la seduta riprenda alle 14,30.

L'onorevole Alagna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Mancini Giacomo n. 3-03472, di cui è cofirmatario.

EGIDIO ALAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario per l'interno, il gruppo del PSI che rappresento si dichiara soddisfatto delle risposte puntuali che il Governo ha testé dato in aula e, soprattutto, dell'immediatezza con cui tali notizie sono state poste a conoscenza del Parlamento.

Tuttavia un'insoddisfazione di fondo rimane in noi del gruppo socialista e penso aleggi in quest'aula, a prescindere dall'appartenenza alla maggioranza o all'opposizione, per il ripetersi periodico di fatti esecrabili come quelli di cui oggi discutiamo. Quindi è doveroso fare alcune brevissime considerazioni per consacrarle nei verbali dei nostri lavori oltre che evidentemente per farle sentire ai pochi colleghi che ci ascoltano.

Come è stato detto con maggiore autorevolezza da altri colleghi, a noi pare di poter riaffermare che ci si trova di fronte ad una situazione di emergenza non nuova. Ma ancora una volta ribadiamo con serenità che a nostro avviso questa situazione di emergenza deve essere affrontata con le leggi ordinarie dello Stato, anche se esse abbisognano di misure straordinarie. Non si tratta di una contraddizione in termini, se è vero come è vero, signor Presidente, onorevole sottosegretario, che nell'ultimo periodo la produzione legislativa, sia del Governo, con i decreti-legge, sia del Parlamento, è stata caratterizzata da provvedimenti mirati alla

bisogna. Mi riferisco al decreto anticrimine, cioè al decreto-legge n. 152, mi riferisco soprattutto agli ultimi decreti già convertiti in legge, come quello che autorizza lo scioglimento dei consigli comunali in odor di mafia, e ancora al decreto anti-*racket* che sta per essere convertito in legge dal Parlamento, ma soprattutto ai due decreti-legge nn. 345 e 367/91 relativi all'istituzione della Direzione investigativa antimafia — la cosiddetta F.B.I. italiana — e della Direzione nazionale antimafia — la cosiddetta Superprocura — il primo dei quali è già stato convertito in legge mentre per il secondo manca ancora il consenso della Camera dei deputati. Si tratta di leggi ordinarie che prevedono misure straordinarie eccezionali ed interventi tempestivi specifici.

Non mi sentirei però di affermare tranquillamente che quelli verificatisi ultimamente sono avvenimenti ordinari che rientrano nella strategia della delinquenza organizzata, sia essa 'ndrangheta, camorra o mafia. Spetta evidentemente agli organi dello Stato, alle forze dell'ordine e soprattutto ai servizi di sicurezza, sia al SISMI che al SISDE, indagare nel merito e darci le notizie relative; noi comunque pensiamo che tali azioni possano anche collegarsi a quella che è stata definita la vecchia strategia della tensione che, come tutti sappiamo, aveva riferimenti al terrorismo. Il Governo in tal senso è in allarme da molto tempo. Il ministro dell'interno e il Presidente del Consiglio in vari interventi sia in sede governativa sia in sede parlamentare ci hanno di questo parlato e al riguardo mi auguro che il Governo abbia una sua linea d'azione preventiva, valida e concreta.

Va però anche detto, con la massima franchezza, che nell'attività delle forze dell'ordine, alle quali va comunque un grande encomio e la gratitudine del Parlamento, noi non riscontriamo quel coordinamento interforze che può essere la chiave di volta del successo delle loro azioni. È inoltre, a nostro avviso, necessario anche un coordinamento all'interno soprattutto della magistratura inquirente del pubblico ministero. E in proposito bene farebbe dunque la Camera ad approvare il provvedimento che il Senato ha già varato sulla Superprocura antimafia.

Vi è poi il problema del controllo del territorio. Per quanto riguarda l'efferato e barbaro assassinio del maresciallo della Polizia di Stato Salvatore Aversa e della moglie Lucia, nell'informarci della fase esecutiva del crimine ella, onorevole Ruffino, ha sottolineato che il crudele omicidio è stato perpetrato nel pieno centro storico di Lamezia Terme.

Questo ci lascia molto turbati e preoccupati. Sempre in relazione al concetto di controllo del territorio, infatti, non si riesce a capire come in un centro così importante, che evidentemente è stato oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine e del Governo (non ultimo per lo scioglimento del consiglio comunale), si sia potuto verificare che in pieno centro storico chi è artefice come collaboratore primario di determinate azioni opportune e concrete realizzate in quest'ultimo periodo — mi riferisco ai provvedimenti del Governo per Lamezia — possa essere vittima inerme senza avere un'adeguata protezione cautelativa.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. C'erano decine e decine di persone!

EGIDIO ALAGNA. Signor Presidente, mi deve consentire un'ultima considerazione prima di concludere, anche perché non è stata fatta da altri colleghi.

Siamo stati messi a conoscenza attraverso la stampa — al riguardo ha ragione Ciconte, perché spesso e volentieri il Parlamento riceve informazioni dalla stampa e non dal Governo, che è privo di notizie puntuali (non so come questo possa verificarsi) — dal CENSIS che il prodotto netto del malaffare ammonta in Italia a ben 20 mila miliardi. Ora, se è vero che una tale cifra viene dalla delinquenza organizzata, non si può che concludere che il vero motivo della forza destabilizzante della delinquenza organizzata risiede nella crisi economica e nella disoccupazione. Fintanto che il Governo della Repubblica ed il Parlamento attraverso la sua maggioranza — dico questo con senso autocritico: ne prenda atto l'Assemblea di Montecitorio — non riusciranno a risolvere

i problemi dell'occupazione e dello sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, questi fenomeni di criminalità si aggraveranno, soprattutto nel meridione.

Dato che la linfa vitale della delinquenza organizzata deriva soprattutto dal commercio delle armi, dallo spaccio della droga e dal riciclaggio del denaro sporco, interi Stati sono coinvolti nel fenomeno. Non sarei quindi così sicuro, come si è dichiarata l'onorevole Poli Bortone, di poter escludere l'esistenza di un filo diretto attraverso il terrorismo internazionale che mira alla destabilizzazione dello Stato democratico.

In questo senso confermiamo nuovamente il nostro appoggio al Governo, ma riteniamo che esso non possa fare a meno di accogliere queste considerazioni che provengono non solo dalla maggioranza ma anche dall'opposizione in relazione alla triste evenienza dei fatti luttuosi verificatisi.

PRESIDENTE. Onorevole Alagna, le faccio presente che lei ha utilizzato quattro minuti in più del tempo regolamentare.

EGIDIO ALAGNA. In confronto agli altri sono stato disciplinatissimo!

PRESIDENTE. Lo dico non per essere fiscale, ma perché altrimenti accadrà che il tempo a disposizione di ciascun deputato invece di essere di cinque minuti, come prescrive il regolamento, sarà di otto o di dieci. Se si vuole questo basta dirlo, e la Giunta per il regolamento potrà provvedere alle opportune modifiche. Ma non mettete il Presidente, che per sua natura è assai poco fiscale, in condizione di dover fare l'intransigente con i colleghi!

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. *Consuetudo facit legem!*

PRESIDENTE. Ma la consuetudine deve essere conforme, e non *contra legem!* Comunque, siccome il latino non è obbligatorio, se ne può fare anche a meno!

L'onorevole Valensise ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03473. Conoscendo la sua apprezzata eloquenza, confido nelle sue doti naturali.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, devo dire che ho registrato nella onesta, ma insoddisfacente, risposta del Governo un dato che conforta le nostre tesi. Quando il Governo ha annunciato che per indagare sull'assassinio barbaro ed efferato di Salvatore Aversa e della signora Lucia — questa figura esemplare di servitore dello Stato, modesto quanto attaccato al dovere (e sottolineo quest'ultimo aspetto) — si è mobilitato personale investigativo da Genova, Torino, Bologna, Napoli e Palermo, ha confermato quanto noi lamentiamo da anni e cioè l'insufficienza assoluta degli apparati investigativi che dovrebbero contrastare la criminalità, comune e organizzata, nelle zone del Mezzogiorno e, in particolare, in Calabria. Non potevamo avere una più indiscutibile conferma alle nostre preoccupazioni che ribadiamo in quest'aula. Vorrei aggiungere le gravi riserve circa il controllo del territorio che ho avuto modo di comunicare all'onorevole sottosegretario in presenza del capo della polizia, proprio a poche ore dalla barbara esecuzione nei confronti di Salvatore Aversa.

Come potete pensare che si possano raggiungere risultati investigativi apprezzabili quando il territorio non è controllato come dovrebbe essere dalle stazioni dei carabinieri? In Calabria ci troviamo di fronte ad una situazione scandalosa: le stazioni dei carabinieri chiudono al tramonto e quando ci si rivolge ad esse per telefono ci si sente rispondere: telefonate al 113 oppure passate domani mattina.

Questi fatti ingenerano preoccupazione nella popolazione e sono alla base dei silenzi, che ovviamente non sono commendevoli. Ma il coraggio, se un non ce l'ha, non se lo può dare. Da Manzoni in poi ripetiamo tutti questa frase che è di incontestabile verità.

Bisogna quintuplicare o decuplicare gli organici delle stazioni dei carabinieri in modo che il controllo sul territorio sia capillare e venga esercitato 24 ore su 24. Infatti, non è la polizia di Stato che può svolgere questi compiti. La polizia di Stato non può sostituirsi alla funzione propria dei carabinieri.

Onorevole sottosegretario, ci saremmo attesi una risposta in tal senso. Lei ci ha confessato che avete dovuto mobilitare cer-

velli investigativi, ai quali auguro la massima fortuna, che però devono in primo luogo ambientarsi. Mentre i marescialli dei carabinieri, i comandanti delle stazioni «conoscono i loro polli» e decifrano le assenze e le presenze dei cittadini. Quando eravamo meno anziani, eravamo abituati a marescialli dei carabinieri che dalla posizione di un ramo di albero, in un sentiero di montagna, sapevano arguire la presenza, l'assenza o la ricomparizione in paese di elementi sospetti. I paesi anglosassoni, dove addirittura esiste, nelle città, il poliziotto di quartiere, dovrebbero essere considerati nelle loro esperienze.

Noi discettiamo sul coordinamento, che invece non esiste. Si discute su quanto può avvenire ai vertici, ma alla base vi è la totale assenza dello Stato che non è capace di contrapporre al diritto della forza, che si manifesta in maniera brutale, la forza del diritto. Di qui la necessità di provvedimenti che non sono eccezionali, ma normali, previsti dalla legislazione vigente. Vi ha fatto già cenno la collega Poli Bortone.

In Calabria vi è un'altra piaga che debbo denunciare, rappresentata dalla presenza di soggetti che si sottraggono agli ordini di custodia cautelare o di carcerazione. Vi sono anche altre piaghe, quali le disfunzioni dell'apparato giudiziario. Vorrei fare un esempio: a Lamezia Terme nove persone dovevano essere sottoposte agli arresti domiciliari ed a misure cautelari; disatteso dal giudice istruttore preliminare il provvedimento è stato impugnato dal pubblico ministero davanti al tribunale della libertà che ha accolto l'appello del pubblico ministero, alla Corte di cassazione è stato confermato nelle sue misure restrittive. Ebbene, si è registrata una disfunzione delle cancellerie della Cassazione. Vorrei sapere se si sia fatta un'indagine su questa macroscopica e vergognosa disfunzione: secondo i giornali di ieri, da quando la Cassazione si è pronunciata, cioè dallo scorso mese, il dispaccio della Cassazione stessa non è ancora arrivato all'ufficio esecuzione con conseguente paralisi delle misure restrittive. Se questi fatti sono veri, meritano ogni attento rigore perché dimostrano in quali condizioni di insicurezza i benemeriti come Salvatore Aversa siano costretti a lavorare e ad operare. Si tratta di

disfunzioni a catena, a cascata, delle quali sono vittime persone come il bravo Aversa che paga con la vita il suo attaccamento al dovere e la sua altissima professionalità.

Allora l'insoddisfazione deve essere profonda, anche perché Lamezia Terme è completamente abbandonata. Il ministro Scotti ha fatto bene a mandare a casa il consiglio comunale, considerati i gravi inquinamenti che caratterizzano quella situazione, però i commissari hanno potuto soltanto proclamare il lutto cittadino perché non hanno le risorse e le possibilità necessarie per garantire alla città un governo al massimo efficiente. Tutti i consigli comunali sciolti sono in queste condizioni, da Lamezia a Taurianova, con la conseguenza che la popolazione in un primo momento ha espresso grande apprezzamento nei confronti dei commissari, adesso, però, si aspetta che i servizi funzionino. Il Governo non si è preoccupato di questo aspetto gravissimo, che desidero segnalare perché tale situazione delude e frustra gli stessi benemeriti funzionari che avete inviato nei comuni. Si tratta di una questione che occorre riprendere in considerazione, poiché la criminalità non deriva da una causa sola, ma da un insieme di cause, concause e stati d'animo che poi favoriscono o producono ogni sorta di allentamento della legalità.

Onorevole sottosegretario, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si propone di affrontare questi temi nel corso di un dibattito sulla base di un'interpellanza articolata in nove punti, con la quale potranno essere messi meglio a fuoco i vari problemi. La sua risposta cortese, onesta, ma insoddisfacente non può tranquillizzarci circa la situazione assolutamente deteriorata non solo dell'ordine pubblico, ma anche dell'ordine civile in una Calabria disestata e devastata dalla disoccupazione, dal disagio e soprattutto dalla mancanza di speranza che colpisce soprattutto le generazioni più giovani (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. L'onorevole Caria ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03474.

FILIPPO CARIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo per l'ennesima volta ad affrontare un dibattito che responsabilmente ci coinvolge tutti in maniera anche emotiva. Non si tratta di essere soddisfatti o meno: questo è un modo estremamente rituale di affrontare le difficoltà obiettive che abbiamo di fronte. Per quanto mi riguarda sono soddisfatto dell'onesta lealtà con la quale il sottosegretario Ruffino ha riferito sugli episodi; sono altresì soddisfatto dell'onesta battaglia che il ministro Scotti sta conducendo, dandoci la sensazione che vi sia un'inversione di tendenza.

Rimango invece perplesso (ne parlavo poco fa con il collega D'Amato) di fronte all'atteggiamento dei colleghi del partito repubblicano, i quali sono stati per quarant'anni al Governo, insieme a noi, e quindi, piaccia o non piaccia, ne condividono la responsabilità oggettiva. La mia è una chiamata di correo nei confronti dei colleghi repubblicani. Come ho già detto all'onorevole Gorgoni, noi che abbiamo governato per quarant'anni siamo tutti responsabili di alcune disfunzioni che rappresentano ormai una realtà del paese (*Interruzione del deputato Gorgoni*).

Comprendo gli attacchi dei missini, i quali hanno ragione perché si pongono su un fronte diverso, ma non riesco proprio a capire l'aggressività con la quale il partito repubblicano si dichiara insoddisfatto del Governo quando di questo e di quelli precedenti ha fatto parte per quarant'anni.

GAETANO GORGONI. Non esistete più! Siete morti!

FILIPPO CARIA. Mi sento di sottoscrivere pienamente le affermazioni degli onorevoli Ciconte e Valensise. L'onorevole Ciconte conosce profondamente la situazione calabrese, quella di Lamezia in particolare, e l'ha descritta in maniera rigorosa. L'onorevole Valensise, da profondo conoscitore della terra calabrese qual è, ha fatto dichiarazioni che ci hanno lasciati esterrefatti. È sicuramente vero che il problema si risolve mantenendo il controllo del territorio e che questo si ottiene con una presenza capillare dei carabinieri. Dagli atti della Commissione

antimafia, di cui faccio parte, risulta che, in applicazione del contratto di lavoro dei carabinieri che prevede sei o sette ore lavorative al giorno, le caserme ad una certa ora vengono chiuse e ad eventuali chiamate si risponde con l'invito a rivolgersi al 112 o al 113. Tutto questo risulta dagli atti della Commissione parlamentare antimafia!

In sostanza, si tratta di capire se vi sia la seria volontà di affrontare il problema o se, al contrario, si intenda scherzare. In particolare, sarebbe opportuno verificare in che modo sia esercitato il controllo sul territorio nelle quattro regioni meridionali particolarmente esposte alla minaccia della criminalità organizzata. È evidente, infatti, che un qualsiasi maresciallo dei carabinieri — in ragione dell'esperienza maturata e degli elementi di conoscenza acquisiti nel corso degli anni — conosce tutto delle persone che vivono e degli avvenimenti che si verificano nei territori di propria competenza. La realtà è che oggi le caserme dei carabinieri sono chiuse! Come si fa, dunque, a parlare di controllo sul territorio? Se invece tale controllo fosse esercitato in maniera rigorosa e se le stazioni dei carabinieri funzionassero in modo efficiente, ci troveremmo in condizione di conoscere quanto avviene nel paese.

L'onorevole Ciconte ha fatto riferimento alle mappe; su *Il Tempo*, nei giorni scorsi, è stata pubblicata una dettagliata mappa relativa alle organizzazioni criminali operanti in Calabria, con tanto di nomi e cognomi, dati numerici, affiliati alla 'ndrangheta o che altro (chiamatela come volete!). Io stesso, qualche anno fa, nell'affrontare ancora una volta questo problema, ho preteso che fosse allegata agli atti della Camera la mappa relativa alla camorra napoletana, così come predisposta dal gruppo carabinieri Napoli 2, nella quale erano contenute informazioni dettagliatissime, comune per comune, persona per persona e, addirittura, l'ubicazione degli affiliati (ricordo, per esempio, i riferimenti specifici agli Alfieri di Nola). Sta di fatto che, nonostante tali informazioni siano a tutti note, nulla si muove e nulla avviene...!

L'onorevole Ciconte ha inoltre richiamato la vicenda dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme. Ho già avuto

modo di dichiarare la mia piena adesione all'intervento del ministro Scotti nel momento in cui è stata assunta la decisione dello scioglimento. Inoltre, quando alcuni compagni dei territori campani e calabresi hanno richiesto la mia solidarietà per protestare contro lo scioglimento dei consigli comunali, mi sono rifiutato di aderire alla loro assurda solidarietà da campanile che non aveva ragion d'essere, dicendo loro che avrebbero dovuto prendere atto della nuova realtà ed essere coscienti e consapevoli che la situazione dovrà comunque essere affrontata e modificata.

Quando pensiamo che il sottosegretario Petronio, che è di Lamezia Terme, ha protestato contro lo scioglimento del consiglio comunale della sua città, parlando addirittura di «attentati criminosi» perpetrati dalle autorità dello Stato, noi del Governo e della maggioranza dovremmo chiedere a noi stessi contro chi abbiano protestato le 40 mila persone che hanno preso parte alla fiaccolata svoltasi a Lamezia Terme. Quei cittadini protestavano contro uno Stato che non esiste più, uno Stato che è incapace di esercitare le sue reali funzioni! Il sottosegretario Petronio ha contestato al ministro dell'interno la decisione di sciogliere il consiglio comunale di Lamezia Terme, ma nessuno gli ha chiesto di essere coerente con se stesso e, quindi, di dimettersi, assumendo ben diverse posizioni politiche!

VINCENZO CICONTE. L'abbiamo chiesto noi nello scorso mese di ottobre! Il Governo non ci ha risposto!

FILIPPO CARIA. È intollerabile — ne parlava qualche minuto fa il collega Valensise — che siano state disposte numerose scarcerazioni per decorrenza dei termini (cioè perché non sono stati celebrati i processi) a favore di delinquenti di Lamezia Terme. È altrettanto intollerabile che siano state disposte numerose scarcerazioni perché la Corte di cassazione non ha notificato gli atti nei termini previsti. Questo non è possibile e non è accettabile! È intollerabile che questa magistratura compromessa, incapace, coinvolta e corrotta, giunga ad assumere atteggiamenti di questo genere!

Credo che, al di sopra degli schieramenti partitici — dal Movimento sociale italiano ai compagni del gruppo comunista-PDS —, sia necessario reagire contro tale situazione. Ho il timore che, nonostante la buona volontà di pochi, lo Stato abbia raggiunto il limite di guardia, al di là del quale non vi è altra possibilità che prendere atto che il nostro paese ha assunto ormai le caratteristiche degli Stati sudamericani. Tra l'Italia e la Colombia o il Perù vi è ormai una minima e modesta differenza! (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Diglio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03475.

PASQUALE DIGLIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi soffermerò in modo particolare sulla vicenda dell'attentato al treno Lecce-Zurigo, fortunatamente conclusosi senza vittime. Da parte mia, prendo atto della sensibilità del sottosegretario di Stato per l'interno, il quale ha messo in evidenza gli elementi di tensione e di attenzione emersi rispetto agli episodi di cui ci stiamo occupando.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, a mio avviso per la prima volta nella storia, la malavita organizzata abbia predisposto un attentato che non rientra nella tipologia delle sue consuete iniziative. Abbiamo assistito alle uccisioni di servitori dello Stato, si è verificato un attentato intimidatorio — il quale presenta caratteristiche particolari — alla questura di Lecce, abbiamo avuto un attentato al tribunale della stessa città, ma credo che l'episodio accaduto sulla tratta ferroviaria Brindisi-Lecce rappresenti il primo caso — e la prima volta in termini, ahimé, storici — di un attentato rivolto alla società civile nel suo complesso. Si è trattato di un atto di intimidazione diretto non ai servitori dello Stato o alle istituzioni chiamate ad esercitare determinate funzioni e responsabilità, ma addirittura — ripeto — alla società civile nel suo complesso (è stata, quindi, un'intimidazione di carattere generale). Personalmente, non ho la certezza di questo, ma tutti sappiamo perfettamente — credo che il sottosegretario di Stato per l'interno possa confermarlo —

che vi è il sospetto forte, la quasi certezza per alcuni, che un'operazione di questo genere, così scellerata, attuata dalla malavita, promani dagli stessi organismi dello Stato. Un'insinuazione del prefetto di Lecce, infatti, porta a fare questo tipo di valutazione.

Perché voglio richiamare l'attenzione del Governo su tale questione? Perché ci troviamo di fronte ad un'organizzazione malavittosa che non aveva basi storiche e che ha avuto la capacità, in poco tempo, di organizzarsi. Non solo, ma dalle informazioni relative alle indagini effettuate, che lei ha fornito, signor sottosegretario, si può intendere chiaramente che questa organizzazione malavittosa, che rivolge un atto di così forte intimidazione alla società civile, evidentemente ha un suo collegamento ed una sua tenuta nella stessa società civile, tali da consentire ad essa, in così poco tempo, di potersi accrescere e di dare luogo ad atti di intimidazione.

Signor sottosegretario, tutto ciò si verifica in una società come quella pugliese che non era «allenata» rispetto ad un'organizzazione malavittosa di questo genere. Da questo punto di vista dobbiamo riconoscere che vi è stata, evidentemente, una sottovalutazione di tale fenomeno perché occorreva intervenire, probabilmente, nel momento in cui questa pianta ha iniziato a crescere, sia rafforzando la vigilanza, sia verificando le connessioni dell'organizzazione malavittosa, i modi in cui essa acquisiva consenso, in cui si era collegata rispetto al mondo finanziario, quale tipo di «indulgenza», se non di protezione, poteva riscontrare nell'ambito della stessa organizzazione dello Stato.

Tutto ciò si è verificato in un contesto in cui — lo ribadisco — mancava «l'allenamento» da parte di coloro i quali hanno responsabilità decisionali per combattere questa organizzazione malavittosa. Perché sono stati compiuti atti così feroci e forti nei confronti della società civile, laddove esiste una magistratura che, forse, non era abituata ad un rapporto di contatto con un'organizzazione malavittosa di questo tipo...

MAURO MELLINI. Si tratta di un altro tipo di rapporti!

PASQUALE DIGLIO. Probabilmente, si tratta di un altro tipo di rapporti.

Si rende necessario, allora, compiere un'altra valutazione. Ci troviamo di fronte, signor sottosegretario, ad una motivazione di urgenza per riscontrare gli elementi di intervento della forza pubblica in questo determinato territorio, la capacità di seguire con attenzione i movimenti di questi capi malavittosi, perché mi pare di poter affermare che molto spesso sono anche evidenti rapporti oggettivi di conoscenza e di contatto tra il mondo imprenditoriale, alcuni professionisti e questi determinati soggetti malavittosi. Da tale punto di vista si registra chiaramente un atteggiamento di indolenza, nel senso che, forse, non ci si preoccupa neanche del riscontro negativo di questo tipo di rapporti e di contatti che si verificano a livello locale.

Ci troviamo di fronte ad un atto di sensibilità da parte del Governo, che ha riconosciuto queste difficoltà; tuttavia, occorre anche rispondere a tali situazioni disponendo di dati esatti ed assumendo iniziative concrete come il potenziamento delle forze dell'ordine e dell'attività ispettiva e l'incremento della vigilanza sull'operato anche di organi istituzionali come la magistratura, soprattutto quella amministrativa, che occorre seguire con attenzione.

Non possiamo infine sottrarci all'effettuazione di un esame attento del degrado della società conseguente alle gravi forme di disoccupazione ed all'incapacità di creare sviluppo economico in queste aree. Siamo di fronte a zone in cui si è verificata una forte dismissione delle partecipazioni statali senza che siano stati creati fattori di incremento dell'occupazione, il che ha avuto come conseguenza l'incapacità di sottrarre personale al reclutamento da parte della malavita organizzata.

PRESIDENTE. L'onorevole Fagni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interrogazione n. 3-03476.

EDDA FAGNI. Signor Presidente, vorrei preliminarmente dire, poiché ho sentito l'onorevole Caria fare una chiamata di correo verso il collega Gorgoni per il fatto che

quest'ultimo, pur trovandosi ora all'opposizione, ha fatto parte del Governo, che da tale chiamata di correo noi dobbiamo essere esclusi per il motivo opposto a quello addotto dall'onorevole Caria.

MAURO MELLINI. Non ti fidare mai dei pentiti!

EDDA FAGNI. Non sono pentita, non ti preoccupare!

Non possiamo dichiararci soddisfatti per la risposta fornita dal sottosegretario, pur se dobbiamo dare atto che egli ha cercato di esporre i fatti, anche se forse — lo dico con molta serenità — con una dovizia minore di particolari rispetto a quanto abbiamo appreso in questi giorni dalla stampa. A me pare che l'attentato al treno Lecce-Stoccarda-Zurigo, che non ha fatto registrare vittime solo per una fortunata combinazione, riproponga la scena di una tragedia già rappresentata: mi riferisco al treno n. 804 nella galleria di Vernio, alla strage della stazione di Bologna e a tutti gli altri tentativi di attentato.

Purtroppo, dal momento che non si sono individuati i responsabili di grandi tragedie e di lutti per il paese, non possiamo esimerci dal chiedere che il Governo e gli organi di coordinamento delle forze di polizia e delle attività investigative siano costanti nel tentativo di non lasciare spazi vuoti. Come ha già fatto il collega Alagna, vorrei ricordare che abbiamo appreso dalla stampa che il rapporto del CENSIS sull'economia illegale — facente riferimento alle quattro mafie, compresa quella presente nelle Puglie — ritiene che essa fatturi (ma secondo me c'è un errore di valutazione) 20 mila miliardi l'anno, di cui 16 mila derivanti da attività illegali e la restante parte da iniziative legittime.

Anche se non è il caso di fare battute di spirito, signor Presidente, mi consenta di rilevare che se fossero effettivamente 20 mila miliardi l'anno, si tratterebbe di 5 mila miliardi in più di quelli che si pensa di ricavare dalle privatizzazioni...! A mio avviso, dal traffico degli stupefacenti derivano invece centinaia di migliaia di miliardi e non certo pochi soldi; quindi, quanto emerge con tanta chiarezza e lucidità dal rapporto di un organismo di analisi e di indagine nei

vari settori della società dovrebbe costituire una motivazione assai forte per perseguire un'azione di sbaragliamento delle attività illegali o legali in questione.

Infatti, quanto è accaduto anche con questo attentato al treno Lecce-Zurigo, che portava studenti ed emigrati di ritorno dalle feste natalizie, ci deve mettere sull'avviso che il problema non riguarda il riaprirsi della violenza o dell'intimidazione terroristica, ma si configura come parte di un quadro complessivo nell'ambito dell'attività della criminalità organizzata e delle diverse mafie.

D'altra parte, coloro che nell'immediato sono stati incaricati delle prime indagini, il dottor Luigi Rossi, capo della Criminalpol, ed il vicecapo della polizia, dottor Pierantoni, hanno realizzato una serie di rilevazioni da cui discendono ipotesi riguardanti la zona in cui era stata messa la bomba che avrebbe dovuto provocare la strage. In sostanza, si dice che la bomba è stata collocata a poche centinaia di metri da Surbo, uno dei comuni nei quali recentemente è stato sciolto il consiglio comunale per sospette infiltrazioni mafiose. Come ricordava il collega Ciconte, a Lamezia Terme è stato ucciso il maresciallo Aversa con la moglie, il che fra l'altro mi ricorda molto l'omicidio Dalla Chiesa. Nel caso dell'attentato al treno, si è cercato addirittura di uccidere circa 1000-1200 passeggeri e non 600, come è stato detto.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il dato esatto è 600.

EDDA FAGNI. Qui non si tratta, io credo, soltanto di una ripresa della violenza e dell'intimidazione: secondo me, sarebbe un po' poco, se si pensa agli elementi che la citata indagine del CENSIS ha messo sotto gli occhi di tutti. Essa ha evidenziato che i soldi di cui la mafia si alimenta sono connessi ad una capacità di diversificazione delle attività; in sostanza, quello che non riesce a fare l'industria o la finanza legale si realizza nel campo dell'illegalità, in cui le attività svolte sono divenute economiche e professionali, con proventi da rapine, furti, commercio di stupefacenti, estorsioni, contrabbando d'armi, appalti, servizi pubblici ed attività finanziarie.

Credo sia questo il nodo alla base delle associazioni criminali e mafiose, che turbano ed attaccano pesantemente quella che il sottosegretario ha chiamato la pacifica convivenza nel nostro paese.

In proposito, credo che dovremmo perseguire il disegno, qui annunciato, di un coordinamento dell'attività investigativa, che deve essere perseguito — torno a ripeterlo, perché si tratta di un fatto importante — con costanza. Credo sia giusto che il Parlamento ogni tanto sia informato del punto in cui si trovano le attività di contrasto alla criminalità, con la possibilità di dare tranquillità e serenità ai cittadini. In sostanza, pur sapendo che è in corso una riorganizzazione dell'attività criminale sotto diverse forme, bisognerebbe essere al corrente dell'impegno serio, intenso e costante posto in essere nell'ambito delle attività investigative della polizia e del coordinamento interforze, al fine di vigilare in qualche misura sull'incolumità dei cittadini e portare pulizia in un settore fortemente inquinato e fonte di inquinamento morale, politico ed anche civile (*Applausi dei deputati del gruppo DP-comunisti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Calamida ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Nappi n. 3-03477, di cui è cofirmatario.

FRANCO CALAMIDA. Signor Presidente, non sono assolutamente soddisfatto della risposta del Governo ed esprimo un giudizio molto netto.

Con l'assassinio del sovrintendente di polizia Aversa e di sua moglie le cosche mafiose affermano a Lamezia non solo un obiettivo di prospettiva per il controllo criminale del territorio, ma una conquista violenta ed armata già in larga misura realizzata. Quest'assassinio segue di pochi mesi quello, altrettanto feroce, di due lavoratori del servizio di nettezza urbana.

Oggi, dopo lo scioglimento del consiglio comunale ed a seguito della campagna contro la magistratura e le forze dell'ordine, è stato ucciso un appartenente alle stesse forze dell'ordine che ben conosceva le dinamiche criminali presenti nella città ed il pro-

fondo dilagare di esse nei partiti di potere e nelle istituzioni.

Tutto ciò, a nostro giudizio, conferma che quelle forze, note ed occulte, blandite ed accarezzate allo scopo di acquisire maggiori consensi elettorali, bussano alle porte dei loro padrini politici con un messaggio più forte di violenza e di morte.

Allora come oggi questo messaggio trova terreno fertile nell'attacco senza precedenti alle istituzioni, alla democrazia e alla civile convivenza. Da troppi anni Lamezia è governata da partiti al cui interno non è stato difficile, per bande di politicanti e affaristi senza scrupoli, costruire le proprie carriere, affidando le sorti della sopravvivenza politica alle stesse cosche mafiose. Tutto questo può e deve finire.

Oggi siamo ad un punto di svolta per le stesse sorti democratiche della città. Non basta, dunque, soltanto sdegnarsi; occorre che la gente si riappropri degli spazi di democrazia e di iniziativa politica che oggi le vengono negati. Ma ciò deve avvenire — è evidente — in tempi brevissimi.

Chiediamo al Governo e al Capo dello Stato di rendere pubblici, e in forma integrale, i rapporti della magistratura, della polizia e del prefetto che hanno determinato lo scioglimento del consiglio comunale. Chiediamo l'allontanamento immediato da qualsiasi posto di responsabilità pubblica e di Governo di quegli uomini, da Petronio a Vito Napoli, che hanno contribuito a creare il clima di isolamento e di sfascio istituzionale entro il quale è stato possibile consumare queste efferate stragi.

Il nostro gruppo si esprime con le stesse parole del comitato cittadino di Rifondazione comunista di Lamezia: chiediamo a tutti di ritrovare fiducia nei mezzi della democrazia, nel libero confronto delle idee, di rifiutare certe ciniche ideologie, le promesse fatte dai politicanti, di riprendere la loro dignità di cittadini e di uomini liberi in questa città.

Siamo convinti, come tutti, del resto, che la situazione sia di assoluta emergenza, ma ribadiamo che non riteniamo opportune leggi che riducano per tutti le garanzie costituzionali. Non vogliamo l'avvio di una nuova stagione emergenziale.

MAURO MELLINI. La botte piena e la moglie ubriaca!

FRANCO CALAMIDA. Siamo convinti che la democrazia si difenda con la democrazia. Il garantismo è certamente rispetto delle regole e del dettato costituzionale. Esso non è soltanto formale, è anche sostanziale; è difesa dei deboli nei confronti dei forti, ad esso è legata una certa concezione della società, del rapporto cittadini-Stato e del convivere civile. La nostra critica al Governo e allo Stato è relativa esattamente all'incapacità di tutti coloro che governano e al rifiuto di molti di affermare e praticare i valori dello Stato di diritto.

Non sono presenti solo rischi per quest'ultimo, ma è in atto la sua sconfitta. Questa può essere valutata in rapporto non solo alla forza dei nemici armati (appunto le cosche mafiose) dello Stato di diritto, ma anche alla responsabilità dello Stato, del Governo, dei poteri locali per come essi vengono gestiti. Si tratta, cioè, di complicità a livelli e in forme diverse, fino a quelle più dirette ed organiche di quanti hanno gestito e gestiscono il potere.

Siamo per lo Stato di diritto, per la mobilitazione delle coscienze civili, sociali e morali. È netto e chiaro il nostro giudizio: l'emergenza esiste e richiede una risposta adeguata; non lo sono, tuttavia, le leggi di emergenza. È necessaria un'azione coordinata della magistratura, delle forze dell'ordine e di quelle sociali.

Ma questa dovuta risposta delle forze democratiche, che tutti auspicano, ha un avversario nel sistema di potere e nelle complicità e collusioni di esponenti politici. Senza queste complicità le cosche mafiose non sarebbero oggi così forti.

Il terrorismo politico negli anni settanta fu isolato politicamente e sconfitto non solo per l'azione repressiva dello Stato, necessaria ma che non sarebbe stata sufficiente. Oggi la minaccia della criminalità organizzata è descritta, nota e condannata, ma non è contrastata con l'efficacia e la determinazione dovute. In realtà si convive con essa e il controllo mafioso sul territorio cresce. Chiedo a tutti e a me stesso quale mobilitazione possono garantire i giovani di Lamezia che

hanno manifestato con grande impegno e generosità, quando la loro prospettiva è la disoccupazione. Quale può essere quella di cittadini che non hanno diritti, giacché sono proprio i diritti che devono regolare il rapporto tra cittadini, società e Stato.

Questa è la nostra denuncia e la nostra proposta di riscossa democratica è sostanzialmente una diversa idea della società, della direzione del potere e dello Stato. Lo Stato di diritto è e deve essere garante dei diritti dei cittadini e garante della vita dei suoi funzionari (*Applausi dei deputati del gruppo DP-comunisti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Pacetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Violante n. 3-03478, di cui è cofirmatario.

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, non posso certo dichiararmi soddisfatto per le risposte offerte dal Governo e non solo per le ragioni così ampiamente motivate dal collega Ciconte, che ha rappresentato compiutamente quale sia la situazione in cui è avvenuto l'omicidio dell'ispettore Aversa, argomentazioni riprese per altro anche dal collega Caria, che richiamerò nel mio intervento.

Sono insoddisfatto della risposta del Governo anche per ciò che rappresenta l'attentato al treno Lecce-Zurigo che è ricollegabile ad un'altra area, quella del barese, in Puglia, in cui si è lasciata crescere con evidente responsabilità politica — e questo è il punto centrale su cui voglio richiamare l'attenzione del Governo, poiché la sua risposta è stata insufficiente — la malapianta della criminalità organizzata e si è consentita l'invasione della 'ndrangheta e della camorra. Ciò è avvenuto in una regione dove vi è un tessuto sociale solido e dove i fenomeni di disgregazione rispetto ad altre aree del Meridione sono minori. Ciò rende più pesanti le responsabilità di chi non ha saputo in questi anni contrastare in maniera adeguata la criminalità organizzata e non lo ha fatto scientemente talvolta per le connessioni note tra malavita organizzata e politica.

Devo dire che, anche per quanto riguarda l'attentato al treno in Puglia, le parole del

Governo ed alcune valutazioni, che sono state espresse, sono apparse troppo scarse di elementi informativi e soprattutto avevano un tono troppo tranquillizzante. Non voglio evidentemente suscitare allarmismi inutili o chiedere che vengano fornite notizie magari non sufficientemente suffragate da elementi probatori o da risultati di indagini. Dico però che troppo facilmente si è cercato di dire che, tutto sommato, si è trattato di un mero atto intimidatorio svincolato da qualsiasi volontà di causare quello che poteva avvenire solo se il treno fosse passato in orario: una strage.

Abbiamo visto avallate dal Governo interpretazioni di questa natura e ciò ci preoccupa fortemente, perché in effetti questa vicenda riapre davanti a noi pagine inquietanti, come quelle delle stragi ai treni — mai risolte —, che richiamano l'intreccio tra malavita organizzata, pezzi di servizi deviati (se deviati poi sono) e l'obiettivo di destabilizzazione che è stato portato avanti nel paese.

Non abbiamo sentito una parola sulla attività investigativa, orientata o meno in questo senso, in relazione ad una analisi del fenomeno che comporti la considerazione di possibili legami tra frange terroristiche di destra e malavita organizzata, che pure hanno avuto esempi significativi nell'analisi del fenomeno criminale.

Non vorremmo che fosse troppo facilmente scartata un'ipotesi di questa natura, perché non ci sembra nemmeno che a tutt'oggi possano essere escluse tesi di tal genere, alla luce degli indizi comunque avuti.

Del resto, valutazioni troppo tranquillizzanti porterebbero poi naturalmente a rendere meno evidenti quelle che possono essere invece responsabilità politiche rilevanti. Non a caso si è chiesta subito — e, ancora una volta, da cattedre elevate — l'emergenza normativa, un ritornello che in queste aule troppe volte è risuonato.

Da qualche anno, come gruppo parlamentare — in sede di Commissione antimafia ed anche in Assemblea recentemente, nel momento in cui si discuteva del provvedimento per la creazione della direzione investigativa antimafia — abbiamo sottolineato che l'unica emergenza necessaria in Italia è quella di

una straordinaria ordinarietà. Oggi ce lo sentiamo dire dal Governo, ma sinceramente non vorremmo che questo fosse il tentativo di fornire una risposta che cerchi di ridurre la portata dei problemi e, di fatto, di non mutare alcunché.

Riteniamo che nel momento in cui si dice «no» — e lo si deve fare con la chiarezza con cui per tutti noi l'ha fatto ieri il Presidente della Camera — a leggi straordinarie, si deve ricordare che la Camera, tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991, ha approvato qualcosa come diciotto provvedimenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza, dando un contributo relevantissimo all'opera di governo del paese. Ora qualcuno deve dirci perché quegli strumenti, che per altro sono stati richiesti al Parlamento, non sono più efficaci, e ciò prima di chiedere nuove norme. Qualcuno ci deve spiegare se la vera ragione non sia ancora una volta una e una sola: che non servono strumenti, non serve aumentare il numero dei poliziotti — anche se, ovviamente il concorso di tutto ciò è necessario per ottenere risultati migliori — perché ciò che serve (e di cui si sente la mancanza) è una volontà politica reale.

Devo dire purtroppo che nella risposta del Governo non abbiamo trovato nulla che andasse in questa direzione; ci sono invece elementi inquietanti nelle interrogazioni e negli interventi che sono stati svolti. Infatti, non è certo confortante, nella valutazione di una possibile nuova volontà politica, sapere che un sottosegretario, che è rimasto regolarmente al suo posto, definisce provvedimenti di Governo, quali quello dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme, come attentati all'ordinamento o addirittura come intimidazioni alla democrazia.

Non ci conforta sicuramente che restino al loro posto altri personaggi, come ad esempio un sottosegretario della Calabria che pure in qualche modo è stato «chiamato» dalla magistratura; si tratterà naturalmente di procedere ad ulteriori valutazioni, ma se vi è una responsabilità politica, questa va comunque individuata.

Sicuramente, non ci conforta sapere che vi sono spinte alla ricerca continua di ulteriori provvedimenti, ed altri ce ne vengono

annunciati in un prossimo Consiglio dei ministri (non sappiamo se di natura amministrativa o legislativa)...

PRESIDENTE. Onorevole Pacetti, il tempo a sua disposizione è scaduto abbondantemente!

MASSIMO PACETTI. Non vorremmo, per altro, che il Parlamento, in una fase che tutti definiscono conclusiva — e credo che così sia —, si trovasse di fronte a provvedimenti (di natura amministrativa o addirittura di decretazione d'urgenza) che di fatto vadano a modificare in modo strisciante grossi provvedimenti di riforma, come può essere stato quello sulla polizia, andando così ad incidere su una volontà politica che si è formata nel tempo e che, tra l'altro, sta lì a testimoniare — anche al Presidente della Repubblica — come il coordinamento non sia un problema nato oggi; è già stato risolto dal legislatore oltre dieci anni fa e adesso sta a dimostrare come la volontà politica sia il punto centrale dell'insufficiente contrasto alla lotta alla criminalità (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. L'onorevole Serrentino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Biondi n. 3-03482, di cui è cofirmatario.

PIETRO SERRENTINO. Signor Presidente, ringrazio anzitutto il sottosegretario Ruffino per la tempestività con la quale ha risposto, a nome del ministro dell'interno, alle numerose interrogazioni presentate, dirette a ricercare una verità che purtroppo tarderà ad essere accertata a causa delle diverse ipotesi che si possono formulare sull'omicidio del sovrintendente di polizia Salvatore Aversa e della moglie.

Ci troviamo di fronte all'assassinio di un servitore dello Stato, preciso, onesto e professionalmente preparato, e della sua consorte che, se fosse viva, potrebbe fornire indicazioni precise in ordine alla malavita organizzata, fenomeno di cui il marito si interessava; questo tutore dell'ordine, infatti, stava alle costole di certe strutture mala-

vitose. L'omicidio di cui stiamo parlando assomiglia moltissimo (lo notava l'onorevole Biondi) a quello del generale Dalla Chiesa e della sua consorte a Palermo; è stata così sottratta a quanti indagano su certi fatti delittuosi la possibilità di acquisire ulteriori conoscenze in ordine alla malavita organizzata.

Le due vicende in questione rendono necessaria una risposta ferma, come quella fornita oggi dal sottosegretario Ruffino. Certo, la magistratura deve collaborare in misura maggiore e le forze dell'ordine devono essere difese più efficacemente; ma deve trattarsi di una difesa di carattere morale, che scaturisca dal Parlamento ed investa con grande convinzione tutti i livelli dirigenziali che si occupano dell'organizzazione e del controllo del territorio.

Mi auguro che il provvedimento sulla DIA, recentemente approvato, renda possibile un efficiente coordinamento dell'attività delle forze dell'ordine. Infatti, solo utilizzando queste ultime in modo migliore, puntando sulla loro specializzazione e soprattutto mirando ad una maggiore coerenza degli interventi effettuati nell'ambito del controllo della malavita organizzata, sarà possibile prevenire certi crimini e ridurre il loro numero.

Per quanto riguarda la vicenda che ha interessato il treno Lecce-Milano, anche in questo caso sono state fornite risposte interlocutorie.

Quando accadono questi fatti, indagare è ancora più difficile di quanto lo sia nel caso precedente: può trattarsi di malavitosi residenti a chilometri e chilometri di distanza dal luogo in cui si verificano questi episodi; o di persone provenienti anche da altri Stati. È già avvenuto qualche volta che determinate strutture, tese a mettere in difficoltà la vita dei civili, siano state create da organizzazioni che hanno le loro sedi al di fuori del nostro paese, per cui la ricerca diventa più difficile. Tuttavia l'insistenza con cui si opera anche in questa direzione rappresenta la garanzia che si intenda prevenire determinati fenomeni e quindi il ripetersi di questi episodi, prima ancora che vengano individuati i responsabili dei fatti precedenti (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole De Julio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03483.

SERGIO DE JULIO. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, credo che sia difficile trovare un motivo di insoddisfazione quando il sottosegretario Ruffino ci illustra il grande sforzo investigativo che viene compiuto e ci parla dell'attuazione del coordinamento dell'attività investigativa. Ritengo anzi che dovremmo rallegrarci di questo sforzo. Vorremmo tuttavia adoperare qualche cautela, nel senso che ci orientiamo più verso l'attesa di una valutazione dei risultati che non verso l'esaltazione, in questo momento, delle dichiarazioni di impegno.

Avvertiamo viceversa qualche preoccupazione quando sentiamo che nell'azione di coordinamento spunta fuori nuovamente anche il SISMI. Onorevole sottosegretario, non credo di aver compreso male: adoperare il SISMI (cioè l'organismo investigativo militare) in investigazioni contro azioni criminali sembra quanto meno inappropriato, sia perché se andiamo indietro con la memoria ricordiamo sistematiche azioni di depistaggio da parte di questo organismo, sia perché sembra quasi che si continui ad utilizzare parte della struttura Gladio in maniera del tutto inappropriata.

Nutriamo inoltre preoccupazione quando il sottosegretario Ruffino ci dice che non si esclude nessuna ipotesi investigativa, perché di solito questa affermazione è sempre stata sinonimo del brancolare nel buio...

MAURO MELLINI. Purtroppo c'è sempre stata questa affermazione; e oltre all'affermazione, il comportamento!

SERGIO DE JULIO. Non ci è giunta alcuna risposta sui legami — perlomeno per quanto attiene alla valutazione del Governo — con omicidi che si sono succeduti negli ultimi anni nella regione Calabria. Mi riferisco in particolare a quello di Lodovico Ligato ed a quello del giudice Scopelliti. Quali relazioni esistono tra l'ultimo omicidio, quello del commissario Aversa, ed i precedenti? Non vorremmo che l'unica relazione fosse quella

di non venire a capo di nulla, come è stato finora per tutti gli altri delitti.

Un altro motivo di insoddisfazione ci deriva dal fatto che riteniamo che la gravità della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata non consenta di conoscere attraverso indagini — seppure rinnovate e maggiormente impegnate — gli effetti delle azioni della criminalità stessa. Ciò vale in particolare in una situazione come quella di Lamezia Terme, la cui gravità è stata per così dire recepita dallo stesso Governo attraverso l'azione di scioglimento del consiglio comunale.

Noi vorremmo però sapere qual è l'impegno delle forze dell'ordine per la prevenzione di simili crimini e per la protezione di servitori dello Stato come era certamente il maresciallo Aversa. Di chi è la responsabilità di non aver disposto alcuna azione di prevenzione e alcuna misura di protezione nei confronti di questo poliziotto? Come al solito non si capisce di chi siano le responsabilità, onorevole sottosegretario. E — si badi — non c'è solo la responsabilità penale di chi ha premuto il grilletto e ha compiuto un orrendo omicidio; io credo infatti vi siano anche responsabilità di omissioni. Ma in tutta la catena gerarchica che dal maresciallo Aversa arriva al ministro dell'interno e al Presidente del Consiglio, non vi sono state indicazioni di responsabilità: nessuno si è assunto la responsabilità di alcunché!

Il ministro Scotti ha dichiarato nei giorni scorsi: «Quello che serve è applicare le norme esistenti». E ha anche dichiarato: «L'eccezionalità sta nell'applicare queste leggi». E lei, senatore Ruffino, ha confermato le posizioni del ministro in quest'aula. Ma mi viene da chiederle, onorevole sottosegretario, a chi mai si rivolga. Non è forse responsabilità dell'esecutivo l'applicazione delle norme esistenti? Certo non è responsabilità del Parlamento. Queste affermazioni suonerebbero molto meglio in bocca alle opposizioni che rivendicano da parte dell'esecutivo una più puntuale applicazione delle norme esistenti; ma udirle da un rappresentante del Governo lascia alquanto perplessi.

GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno. La ripartizione dei poteri, onorevole De Julio!

MAURO MELLINI. Questa è una tesi della giurisdizione *secundum eventum litis*.

SERGIO DE JULIO. Così come restiamo perplessi quando lei, onorevole sottosegretario, invoca la rivolta della società civile. Io credo che l'insoddisfazione e la mobilitazione della società civile vi siano, come dimostrano molti episodi. Ma se rivolta vi fosse, ritengo che essa finirebbe con lo stravolgere queste istituzioni, e il Governo che lei rappresenta ne sarebbe il massimo responsabile.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole De Julio, anche per la sintesi rara dell'intervento.

L'onorevole Lia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03485 e per l'interrogazione Travaglini n. 3-03484.

ANTONIO LIA. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, vorrei insistere perché il Governo acceleri le indagini, rafforzi in Puglia la presenza delle forze dell'ordine dotandole però di strumenti più adeguati alla bisogna, dia al più presto risposte certe e assicuri alla giustizia i veri responsabili.

Non vorrei che l'impunità dei responsabili delle stragi di Milano, di Brescia, dell'*Italicus* e delle altre, ed ora la tentata e fortunatamente evitata strage sul treno Lecce-Zurigo, diano impulso nel tempo e, come dice il collega Piro, particolarmente alla vigilia delle tornate elettorali, a strategie che possano favorire disegni eversivi. Invito quindi il Governo a seguire tutte le strade per ricercare la verità e per scoprire gli autori e gli eventuali ispiratori dei crimini.

Mi dichiaro comunque soddisfatto dell'attenzione del Governo, se non altro per la tempestività della risposta del sottosegretario, con la certezza che una iniziativa forte dello Stato possa ridare al popolo del Salento e a tutta la popolazione italiana serenità e fiducia nelle istituzioni e nel ruolo che le stesse hanno il dovere di svolgere.

Ringrazio dunque della risposta ribadendo che questo argomento deve essere guardato con molta attenzione dal Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Franco Russo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03486.

FRANCO RUSSO. I deputati del gruppo verde, a nome del quale parlo, non sono assolutamente soddisfatti della risposta del sottosegretario Ruffino, del quale possiamo tuttavia apprezzare l'impegno per quanto riguarda i problemi della criminalità.

Noi riteniamo che vi siano già leggi eccezionali in vigore, che non hanno però risolto assolutamente nulla. Di fatto il Governo attua una sorta di emergenza normativa, anche attraverso taluni stravolgimenti di legge (mi riferisco al nuovo codice di procedura penale).

Non siamo soddisfatti anche perché di fronte ad efferati assassini — e ribadisco il nostro cordoglio e la nostra solidarietà alla famiglia di Salvatore Aversa e di sua moglie Lucia —, il Governo opera con misure (sono parole del sottosegretario Ruffino) «di potenziamento per controllare il territorio». Ma il controllo del territorio — lo rilevava l'onorevole Alagna — non viene effettivamente mai realizzato, se poi nel centro di Lamezia sono stati uccisi Salvatore Aversa e sua moglie Lucia.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma come è possibile realizzare il controllo del centro di Lamezia Terme con un ispettore?

FRANCO RUSSO. Si interviene, quindi, dopo i fatti. In ogni caso, rilevo che nessuno in quest'aula ha richiamato la responsabilità politica del Governo e del Parlamento nei confronti del meridione, verso il quale ci ostiniamo ad adottare una politica tendente ad applicare leggi speciali o eccezionali; ormai si fa anche questa differenza. Si chiede un maggior controllo del territorio, ma nessuno ricorda che con l'ultima legge finanziaria il Mezzogiorno è stato abbandonato. I finanziamenti verso il sud sono assolutamente incerti e, conseguentemente, il meridione è stato lasciato, per un verso, alla politica clientelare e, per l'altro, al controllo del territorio e delle attività produttive da parte della criminalità organizzata.

Voglio essere molto chiaro anche su un altro punto. Noi verdi siamo stati contrari alla politica di scioglimento dei consigli comunali e non perché, come il sottosegretario Petronio, tendessimo a lasciare isolate le forze dell'ordine, ma perché riteniamo che la responsabilità penale sia personale. Se si riteneva di dover incriminare e far decadere dagli incarichi singoli consiglieri comunali, presidenti delle USL o presidenti delle regioni, il ministero aveva già, con la legge di riforma delle autonomie locali, gli strumenti per intervenire e non l'ha fatto. Quando si attaccano genericamente le istituzioni, si crea solo del fumo: vorrei capire chi abbia eletto i rappresentanti di quelle istituzioni, quale sia la politica nei confronti dei partiti, come sia rispettato il cosiddetto codice di autoregolamentazione. Queste sono le domande alle quali dobbiamo rispondere!

Allora, il problema è, per un verso, l'occupazione delle istituzioni ad opera dei partiti, che sono essi stessi strumento di corruzione, di occupazione del potere e di contatto con la criminalità organizzata e, per un altro verso, l'intreccio tra mafia ed affari che, evidentemente, passa attraverso il controllo del territorio, delle attività economiche ed anche attraverso l'infiltrazione dei partiti nelle istituzioni.

A me pare che ci troveremo disgraziatamente a piangere nuovi lutti e fino a quando non vi sarà una rivolta della società civile contro i partiti — di questo, secondo me, si tratta — non usciremo dalla attuale situazione. Certo, potremmo accusare il sottosegretario Petronio, non condividere il modo in cui si comporta Vito Napoli o esponenti di altri partiti nel meridione, ma il punto di svolta è sempre lo stesso: la società civile deve avere la possibilità di esprimere nuovamente ed autonomamente le proprie opinioni.

Badate bene, però, che la società civile non è così autonoma e santa come si potrebbe credere, perché non viene sostenuta dallo Stato; e qui si inserisce il discorso di quale politica realizzare nei confronti del Mezzogiorno. Anche la cosiddetta rivolta morale di ogni singolo cittadino, nella quale naturalmente noi verdi non possiamo che sperare,

finirà col non essere sostenuta da nulla. Nel momento in cui il cittadino dovrà rifarsi al partito per ottenere la pensione, per avere una prospettiva di occupazione per i propri figli o la possibilità di entrare in un ospedale come malato — anche di ciò si tratta: ecco dove la politica clientelare affonda le sue radici —, il meridione sarà abbandonato a se stesso ed oscillerà tra la subalternità verso i partiti e la sottomissione alla criminalità organizzata. Io penso sia necessario adottare un'azione di contrasto, con il supporto di una politica economica, sociale ed istituzionale che invece manca nel nostro paese, specialmente nei confronti del Mezzogiorno.

Non ritengo siano stati previsti gli strumenti adatti per fronteggiare la situazione: come l'ultima legge finanziaria dimostra, il Mezzogiorno non ha la certezza delle fonti di approvvigionamento ed è affidato a ministeri, come quelli delle partecipazioni statali e per il Mezzogiorno, che sono stati fino ad ora strumenti di gestione clientelare di rivoli di spesa pubblica.

D'altro canto alcuni grandi soggetti politici, come i sindacati, sono venuti meno. Esistono nuove associazioni, ma sono di ridotta portata e operano con enormi sacrifici; penso ai commercianti che hanno portato avanti la rivolta di Capo d'Orlando.

Pertanto non posso che esprimere il mio dissenso nei confronti del Governo e manifestare frustrazione e tristezza nei confronti di un'impotenza che è prima di tutto istituzionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Nucci Mauro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per l'interrogazione Carrus n. 3-03487, di cui è cofirmataria.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il mio stato d'animo esacerbato stamattina ho avvertito la grande ridondanza di alcune espressioni in uso nel linguaggio parlamentare. Mi riferisco al termine «soddisfazione».

Certo, sono molto grata al collega Ruffino che tempestivamente è venuto in quest'aula ad informarci sullo stato delle indagini sull'uccisione di un grande servitore dello Stato. Essere servitore dello Stato oggi diventa

sempre più difficile e lo è soprattutto in una terra di frontiera come la Calabria. Ma sono profondamente insoddisfatta come deputato calabrese dello stato di arretratezza culturale ed economica, degli indici di estrema pesantezza della condizione della mia regione.

Ed è forse per questo — non me ne vogliano i colleghi — che non riesco ad appassionarmi al dibattito, vertente sulla scelta tra misure eccezionali e leggi ordinarie, che ritengo vuoto e nominalistico. Perché, quando il sottosegretario parla — anche lui da servitore dello Stato — di Stato di diritto, usa un'espressione per i calabresi che esiste solo sulla carta: quando in Calabria non si ha il diritto alla vita, non ha alcun senso parlare di garanzie costituzionali! Così mi pare assurdo parlare di leggi eccezionali che prevedono sempre e in qualche modo una restrizione delle garanzie costituzionali.

Onorevoli colleghi, il dibattito in quest'aula dovrebbe essere elevato e profondo proprio al fine di garantire ai calabresi che la Calabria rimanga ancora una regione in cui lo Stato democratico sopravvive.

Credo che dovremmo avere la capacità di portare avanti il dibattito su tale questione. Do atto al ministro Scotti di tutte le misure che ha inteso prendere, pur con i tempi lunghi dei nostri lavori parlamentari, per contrastare la criminalità organizzata. Però è pur vero che, mentre le leggi sono tra loro disarmoniche, la conquista del territorio calabrese da parte delle organizzazioni malavitose diventa sempre più ampia ed estesa. Una volta parlare di 'ndrangheta in Calabria significava riferirsi ad una provincia, ad un territorio che in passato era noto per gli itinerari magnogreci e che adesso è conosciuto per lo spargimento di sangue. Di conseguenza, per assonanza, dalla Troade insanguinata viene in mente la Locride insanguinata.

Dalla Locride la delinquenza organizzata sta occupando tutto il territorio calabrese e questo mentre il Parlamento discute di una legge come la n. 142, che dovrebbe dare agli enti del decentramento il governo del territorio, e di provvedimenti di potenziamento contro la malavita organizzata, in riferimento anche a leggi già approvate, come la

Rognoni-La Torre e come quella concernente la responsabilità dei pubblici amministratori negli atti di connivenza con la delinquenza organizzata.

Il Parlamento, dunque, deve armonizzare la sua legislazione perché talvolta agisce in maniera schizofrenica: mentre si chiedono misure eccezionali nella lotta alla delinquenza, diventano sempre più facili le scarcerazioni, per cui le famiglie criminali si ricompongono e diventano sempre più forti di fronte ad uno Stato considerato inerte. In Calabria le forze dell'ordine avvertono questa disarticolazione e dunque ritengono quasi inutile, a meno che non siano eroici come il maresciallo Aversa, continuare a servire uno Stato che prima manda in prigione i delinquenti e poi li scarcerava in attesa che venga loro comminata una pena. Tutti insieme allora, partiti e società civile, dobbiamo portare avanti non una rivolta ma un disegno di crescita soprattutto per le zone più abbandonate del nostro paese.

Ancora giace in quest'aula, invece, il disegno di legge per la Calabria, che avrebbe dovuto prevedere incentivazioni nei settori trainanti dell'economia di quella regione nella quale, al momento attuale, l'unico settore trainante è l'organizzazione malavitoso. I giovani disoccupati diventano merce di reclutamento per l'unica industria che in Calabria lucra e riesce a far aumentare un prodotto interno lordo criminoso, secondo quanto dimostrano gli ultimi dati statistici.

MAURO MELLINI. Invece per l'organizzazione politica i giovani disoccupati non sono merce di reclutamento?

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Tutti quanti dobbiamo impegnarci per far crescere questa regione, restituirla ai livelli di civiltà e sottrarla alla barbarie imperante.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Nucci Mauro anche perché è stata l'unica, insieme all'onorevole Lia, a rispettare il limite di cinque minuti per il suo intervento.

L'onorevole Mellini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03488.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, vi sono motivi di soddisfazione nella risposta dell'onorevole Ruffino, ma purtroppo derivano dalle cose che egli non ha detto. Non si è allineato alla retorica sconcertante e sciacallesca che ha dominato in questi giorni i titoli dei giornali e le dichiarazioni, purtroppo non solo di stampa, di personaggi che si sono gettati sugli avvenimenti. Mi fornirebbe un motivo di soddisfazione l'affermazione che bisogna applicare le leggi esistenti, se tra esse non ve ne fossero alcune di carattere eccezionale nei contenuti, tante quante fino a qualche tempo fa sarebbe stato difficile concepire, e se gli aggiustamenti a queste leggi non lasciassero intendere che sulla via delle leggi eccezionali in realtà, nonostante le affermazioni generali e di principio, vi è l'intenzione di soffermarsi.

Potrei trarre motivi di soddisfazione anche da alcune risposte, per esempio da quella del rappresentante del gruppo comunista-PDS, il quale ha sconsigliato il ricorso a leggi eccezionali, se non dovessi limitare la mia soddisfazione osservando che è meglio tardi che mai.

Signor sottosegretario, il 13 dicembre nel corso di un convegno tenutosi a Lamezia Terme si è parlato molto male degli scioglimenti dei consigli comunali decretati dal ministro Scotti, compreso quello di Lamezia Terme stessa. Ritengo di dover confermare ora quanto dissi allora. Vorrei sapere se i pochi colleghi presenti abbiano letto il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme. In esso si faceva riferimento al fatto che alcuni consiglieri avevano rapporti con un personaggio definito il capo indiscusso della malavita locale (poi si scoprì che uno dei consiglieri in realtà era stato soltanto visto andare a prendere il caffè con lui). Le alternative sono due: o è pretestuosa l'attribuzione a questa persona del ruolo di capo indiscusso della malavita locale, oppure va sottolineato che dell'esistenza di tali capi indiscussi ci si ricorda non per intervenire nei loro confronti con i provvedimenti che le vostre ma anche le nostre leggi consentono, ma soltanto per intervenire, ispirandosi al manuale Cencelli o a qualsiasi altro criterio, contro i consigli comuna-

li, contro i consiglieri, contro coloro che prendono il caffè insieme a certe persone o che hanno determinati rapporti di affari. Altrimenti dovremmo giungere alla conclusione che questa capacità di muoversi e di agire nei confronti della malavita non esiste affatto.

In tale contesto, non ha alcuna rilevanza il problema di stabilire se l'ispettore Aversa rappresentasse una sorta di «memoria storica» delle attività svolte dalle forze dell'ordine nella lotta contro la malavita. Infatti, quando questa sorta di memoria esisteva, veniva utilizzata in modo assurdo.

Abbiamo indubbiamente assistito ad episodi di sciacallaggio. A tale riguardo, devo esprimere solidarietà nei confronti del collega Napoli, il quale ha assunto precise posizioni. L'accusa che oggi gli viene rivolta di essere quasi responsabile di determinati episodi... Il problema non è quello di stabilire se si sia registrato un isolamento delle forze dell'ordine e della magistratura ma, piuttosto, di accertare se si sia reagito o ritenuto di poter reagire nei confronti dei provvedimenti con i quali sono stati disposti gli scioglimenti dei consigli comunali. Ritengo che tali atteggiamenti rientrino nel diritto di critica, diritto che diventa un dovere per coloro i quali hanno decise convinzioni al riguardo.

Debbo dolermi per il fatto che moltissimi colleghi, assolutamente convinti che lo scioglimento di molti consigli comunali non sia servito a niente (essendo tra l'altro stati ispirati al manuale Cencelli), non abbiano ribadito negli ultimi giorni la loro posizione, così come hanno invece fatto il collega Napoli e, probabilmente per altri motivi, il sottosegretario Petronio.

Per quanto mi riguarda, ad esempio, nessuno mi ha rimproverato — almeno fino ad oggi — di essere stato una sorta di complice morale di assassini per il fatto di aver sostenuto a Lamezia Terme, lo scorso 13 dicembre, l'alibi mafia rispetto ai provvedimenti ed alle leggi eccezionali già in vigore e rispetto a quelle che qualcuno vorrebbe fossero introdotte *ex novo* nell'ordinamento.

Tutto questo probabilmente non è avve-

nuto perché non ho voti da lasciare in eredità a qualcuno che, a sua volta, potrebbe lasciare in eredità posti di lavoro ai propri eredi o aventi causa.

VINCENZO CICONTE. Tu non sei sottosegretario! Petronio è invece un sottosegretario...! Questo è il problema politico.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIU-SE. Gli omicidi si fanno nel sud, ma gli affari al nord. E qui tutti sono puliti! Gli uomini politici ed i consigli comunali sono tutti puliti!

MAURO MELLINI. Sì, tutti puliti...

Per quanto riguarda l'episodio dell'attentato al treno, non convince nessuno la storia che la criminalità organizzata deponga le bombe sui binari ferroviari. Si tratta di una tesi che si è già tentato di avvalorare nell'ambito di un teorema disgraziato ed assurdo... In quel caso era stato fatto riferimento anche ai terroristi neri, alla camorra, alla mafia, eccetera.

Resta un dato di fatto, cioè che l'attentato è stato perpetrato nell'imminenza delle elezioni. Credo che la soluzione non si riuscirà a trovare con la criminalità organizzata; non vorrei comunque che si trattasse della criminalità disorganizzata, cioè che fosse in atto una tendenza alla violenza che si manifesta anche in forme clamorose e pericolose, con l'utilizzazione di esplosivi e di armi, o con omicidi gratuiti e, addirittura, tentativi gratuiti di stragi. E se non si trattasse di iniziative gratuite? In questo caso, signor sottosegretario, non indirizzerei le ricerche verso la criminalità organizzata, ma penserei ad altro. Mi auguro che non si debba pensare ad altro e sono lieto — ed è questo uno dei pochi motivi di soddisfazione che vorrei esprimere, pur in un contesto di sostanziale insoddisfazione — della sua affermazione secondo la quale si sta indagando in tutte le direzioni. Non condivido assolutamente l'atteggiamento dei colleghi i quali sostengono che tale orientamento non consentirà di venire a capo della situazione. Purtroppo, non si è venuti a capo in passato di una serie di attentati e di stragi perché, fin dal primo

momento, gli atti in questione sono stati qualificati ed è stato detto quale ne fosse la matrice. I fatti, poi, hanno distrutto una serie di ipotesi e, insieme alla strage di vite umane e di beni, abbiamo avuto la strage di legalità, di giustizia, di credibilità e di libertà dei cittadini; non solo, ma abbiamo avuto anche l'insoddisfazione, la delusione, il discredito delle istituzioni e il discredito della giustizia nel nostro paese.

Pertanto, signor sottosegretario, se possiamo accontentarci per ciò che manca nelle risposte, dovremmo forse accontentarci di questo! Prendo atto di ciò e mi auguro che il futuro ad altri deputati e ad altre Camere consenta di potersi dichiarare soddisfatti di ciò che il Governo dice e fa e non soltanto di ciò che il Governo omette, perché dai Governi vi è da aspettarsi soltanto che non agiscano per non fare male.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni urgenti sull'omicidio del sovrintendente di polizia Salvatore Aversa e sull'attentato alla linea ferroviaria Lecce-Zurigo.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la seduta riprenderà alle 14,30 per passare, secondo le intese intercorse nella conferenza dei presidenti di gruppo, all'esame ed alla votazione dei progetti di legge nn. 5651, 6107, 5279-B e 5845, concernenti il primo lo statuto della regione Umbria, il secondo il sistema informativo della giustizia e gli ultimi due disposizioni in materia elettorale.

Avverto altresì che alle 17 si passerà in ogni caso al disegno di legge di conversione n. 6162 con inizio dell'appello nominale nella votazione sulla questione di fiducia posta dal Governo intorno alle 19.

Per lo svolgimento di interpellanze e di una interrogazione.

VINCENZO CICONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO CICONTE. Signor Presidente, colgo l'occasione della presenza del sottosegretario Ruffino per sollecitare, d'intesa con la presidenza del mio gruppo parlamentare, lo svolgimento della interrogazione n. 3-03291 del 10 ottobre 1991, proprio per le ragioni che ho cercato di esprimere nel mio intervento di poco fa.

Si tratta di una interrogazione relativa ai fatti di Lamezia Terme, al comportamento tenuto dal sottosegretario di Stato Giuseppe Petronio ed alle sue dichiarazioni, dopo lo scioglimento del consiglio comunale di quella città.

Vorremmo sapere con estrema chiarezza se il Governo ritenga che il sottosegretario di Stato Petronio possa continuare a ricoprire il proprio incarico dopo aver tenuto quel comportamento, dopo aver fatto quelle affermazioni nei confronti di un atto del Governo, del quale per altro egli stesso fa parte, ed aver chiesto la rimozione dei responsabili del commissariato di polizia di Lamezia Terme che avevano condotto le indagini che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale.

Credo che una risposta in tempi brevi alla nostra interrogazione consentirebbe di tranquillizzarci sulla valutazione che l'esecutivo dà in ordine ai fatti ricordati.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, approfittando anch'io della presenza graditissima del sottosegretario Ruffino per considerare che, in data 11 luglio 1991, ho presentato una interpellanza — la n. 2-01509 — riguardante la società «Prometeo», della quale si è testé discusso. Grazie alle indagini svolte dai carabinieri, dalla guardia di finanza e dalla polizia, sono emersi alcuni fatti di straordinaria gravità: si è scoperta l'esistenza di protezioni nel tribunale di Rimini che hanno consentito ad un ufficiale giudiziario (il cui nome è scritto nella mia interpellanza) di fare affari con alcuni — diciamo così — operatori del diritto.

È dall'11 luglio 1991 che tutta Rimini conosce questa situazione e quindi, nei limiti del possibile, occorre che il Governo risponda alla mia interpellanza. Credo che essa sarà utile anche al Governo, ora che è tragicamente confermato (è la seconda interpellanza — la n. 2-01691 — alla quale mi permetto di sollecitare una risposta) che un funzionario di polizia di Forlì, che stava indagando sui domiciliati coatti inviati negli ultimi dieci anni in Romagna, è stato allontanato solo perché stava facendo il suo dovere, su indicazione del Governo. Egli chiedeva ai consigli comunali di fargli sapere chi fossero i mafiosi — o domiciliati coatti, o delinquenti che dir si voglia — trasferiti negli ultimi dieci anni. Si tratta di un migliaio di persone.

Senatore Ruffino, è una situazione che lei ed il ministro Scotti già conoscete: l'onorevole Piro ha fatto i nomi, e alcune persone sono state arrestate negli ultimi tre mesi. Ma poiché ho fatto i nomi da quasi un anno, sarei più contento se ne vedessi un altro po' in galera, per ragioni di sicurezza anche personale. Preferisco che lei mi dia ragione, come è successo oggi, nell'ambito di un dialogo, piuttosto che lei debba riconoscere un giorno che Piro l'aveva detto; preferisco che non si sappia che Piro l'aveva detto, e che sia lei ad affermare certe cose, poiché ricopre una carica di Governo.

Sono disposto a trasformare le interpellanze in interrogazioni, e quindi a replicare in soli cinque minuti; non voglio la soddisfazione di poter dire che avevo visto giusto. Ho solo riferito quanto la polizia, i carabinieri e la Guardia di finanza avevano già detto da tempo. Se qualche magistrato fa finta di non vedere non c'è niente di male. C'è gente di Lecce che ha campi di golf in quelle zone e che è presidente del tribunale di Rimini. Anche tra i giudici c'è qualche corrotto: c'è fra di noi, figuriamo fra loro!

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il Governo affinché risponda ai documenti di sindacato ispettivo il cui svolgimento è stato sollecitato.

Sospendo la seduta fino alle 14,30.

**La seduta, sospesa alle 14,10,
è ripresa alle 14,40.**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Agrusti, Alberini, De Carli, De Carolis, Fausti, Galante, Gasparotto, Lo Porto, Giacomo Mancini, Nania, Pellegatta, Rognoni, Saladino e Tassone sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventisei, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

Alla IV Commissione (Difesa):

«Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di Finanza» (già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato dalla VI Commissione del Senato) (5413-B) (con parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

Alla X Commissione (Attività produttive):

SCOTTI VIRGINIO ed altri; BIANCHINI ed altri: «Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro» (già approvato, in un testo unificato, dalla X Commissione della Camera e modificato dalla X Commissione del Senato) (1744-2085/B).

Discussione del disegno di legge: S. 2076 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della regione Umbria (approvato dal Senato) (5651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della regione Umbria.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, Relatore. Signor Presidente, in qualità di relatore non posso che confermare le valutazioni espresse nella relazione scritta, la quale contiene un giudizio positivo non tanto delle modifiche dello statuto della regione Umbria, ma di quella che più correttamente dovrebbe essere definita come una nuova redazione dello statuto.

Non sono molte le regioni che hanno avvertito il bisogno di adeguare il proprio ordinamento interno, a venti anni di distanza da quella che, forse con qualche ambizione eccessiva, fu chiamata la fase statutaria dell'ordinamento regionale. Fra queste poche regioni vi è l'Umbria, e già questo fatto costituisce un primo elemento di valutazione positiva e di encomio per i rappresentanti della regione.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, cioè le sue statuizioni essenziali, il giudizio si conferma positivo per l'apertura che si è data alle nuove tematiche ambientalistiche, paritarie, di promozione sociale ed anche di considerazione degli aspetti che hanno fatto riemergere con particolare vigore nell'ambito della vita civile l'importanza di diritti soggettivi e personali come la libertà di iniziativa e la libertà di impresa. Queste tematiche trovano un'eco importante nella nuova stesura dello statuto.

Come nella mia veste di relatore ho già fatto presente, per ragioni di obiettività non posso che ribadire che si sarebbe preferito fosse stata maggiormente avvertita dai consiglieri regionali dell'Umbria l'opportunità di dare un'attuazione più risoluta alla legge n. 241 in materia di trasparenza amministrativa.

tiva e di diritti del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Su questo terreno la regione Umbria è stata molto prudente, sancendo i valori di principio, ma non inoltrandosi sul terreno del riconoscimento concreto del soggetto privato nei confronti del potere amministrativo.

D'altra parte, bisogna anche dire che la pubblica amministrazione dello Stato ha riservato a questa legge il medesimo trattamento e che il Governo è in grave ritardo, salvo alcuni ministeri, nel realizzare fino in fondo i principi stabiliti dalla legge n. 241. In questo senso, la censura non può essere limitata ad una sola regione, perché essa riguarda la scarsa sensibilità, più che delle istituzioni — per esprimere il mio parere fino in fondo e con estrema franchezza — dei partiti. Questi ultimi, riformatori o non riformatori, di fronte a quella che può e deve essere la principale riforma dei pubblici poteri, rimangono inerti o indifferenti, in qualche caso addirittura ostili.

Con tali considerazioni, signor Presidente, confermo il giudizio largamente favorevole emerso in Commissione affari costituzionali e raccomando vivamente all'Assemblea l'approvazione del nuovo statuto della regione Umbria (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali.

FRANCESCO D'ONOFRIO, Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali. Il Governo concorda pienamente con la relazione del presidente Labriola.

Esprimo apprezzamento nei confronti della regione Umbria, che ha sentito il bisogno di adeguare il suo statuto, dopo una prima fase caratterizzata dalla centralità deliberativo-costituzionale del consiglio rispetto alla giunta e da una maggiore chiusura di quest'ultima alle realtà ad essa esterne.

Raccomando pertanto alla Camera l'approvazione del nuovo statuto della regione Umbria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del

disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, lo Statuto della regione Umbria, nel testo allegato alla presente legge.

(*Per il testo dello Statuto vedi allegato A*).

Trattandosi di articolo unico sul quale nessuno chiede di parlare ed al quale non sono stati presentati emendamenti, si procederà direttamente alla votazione nominale finale del disegno di legge, che avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia (6107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia.

Ricordo che nella seduta del 26 novembre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 365 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 6107.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 5 dicembre scorso la II Commissione (Giustizia) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Sapienza, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ORAZIO SAPIENZA, Relatore. Signor Pre-

sidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, di cui al presente disegno di legge di conversione, reitera, con modifiche, il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298, decaduto per la mancata conversione nei termini costituzionali.

L'obiettivo che si propone di conseguire il provvedimento è di permettere all'amministrazione della giustizia di disporre di strutture operative e beni strumentali più adeguati, al fine di rispondere meglio alle esigenze poste, fra l'altro, dalle leggi approvate dal Parlamento in materia di processo penale e civile.

Entrando nel merito del provvedimento, rilevo che gli articoli 1 e 2 autorizzano la spesa per la prosecuzione del programma concernente gli interventi atti a soddisfare le esigenze del settore giudiziario e di quello penitenziario ed apprestano conseguentemente le risorse finanziarie per il sistema informativo e di elaborazione, per i sistemi di riproduzione, anche ai fini conservativi e documentali, e per la gestione dei relativi servizi, oltre che per la prosecuzione del programma di addestramento del personale all'uso del *personal computer*.

È previsto inoltre che ci si possa avvalere di competenze professionali estranee all'amministrazione, con personale assunto a contratto dal Consiglio nazionale delle ricerche sulla base della legge 20 marzo 1975 n. 70.

Vi è da dire a questo proposito che un emendamento, approvato in Commissione, ha soppresso questa norma. È stato tuttavia presentato in Assemblea un altro emendamento, teso a consentire il suo ripristino, sul quale mi esprimerò successivamente.

L'articolo 3 del provvedimento, nell'autorizzare la spesa di 35 miliardi per ristrutturazioni, ampliamenti e restauri di immobili destinati ai servizi dell'amministrazione, ripropone le modalità già previste dal decreto-legge 26 marzo 1990 n. 64, tendenti a semplificare le procedure contrattuali per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprietà demaniale e comunale, destinati ad uffici giudiziari.

L'articolo 4 contiene la previsione inerente all'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti, anche di sicurezza, nonché

di arredi di supporto e di locali adibiti ad aule di udienza, di uffici amministrativi e di sportelli all'utenza dotati delle suppellettili e degli strumenti operativi indispensabili a seguito dell'entrata in vigore del processo civile.

L'articolo 5 è diretto a realizzare le iniziative occorrenti per i corsi di formazione, di aggiornamento e specializzazione del personale giudiziario e penitenziario, nonché a consentire l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici.

L'articolo 6 è rivolto a rendere più snella e rapida la stipulazione dei contratti concernenti le iniziative di cui ai precedenti articoli.

L'articolo 7 prevede disposizioni in favore del personale, approntando ovviamente i mezzi finanziari per far fronte alle esigenze connesse ai trasferimenti d'ufficio al fine di coprire le sedi particolarmente interessate al fenomeno della criminalità organizzata.

Va notato che l'impiego della spesa complessiva è finalizzato a fronteggiare le aumentate esigenze del servizio giudiziario nel settore penale e in quello civile, tanto che — ed è da chiarire questo aspetto — la spesa in questione si aggiunge a quella già prevista nei precedenti provvedimenti (comprese le somme stanziare dall'articolo 135 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), assumendo il carattere di spesa ulteriore.

In conclusione, signor Presidente e onorevoli colleghi, va osservato che la gran parte delle iniziative cui si riferisce il provvedimento rappresenta la prosecuzione indifferibile di una serie di interventi strutturali e di operazioni tecniche che hanno una precisa consequenzialità. Per questa ragione l'interruzione vanificherebbe in maniera drammatica quanto già realizzato con i provvedimenti anteriori e farebbe precipitare nel caos il sistema giustizia.

Questi sono i motivi per cui raccomando la conversione in legge del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la giustizia.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario

di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il provvedimento in discussione è frutto della reiterazione di un precedente decreto-legge, già sottoposto all'esame del Parlamento, ma non convertito in legge nei termini prescritti. Il Governo pertanto non può che ribadire le ragioni che hanno motivato l'adozione di tale provvedimento, sottolineando l'urgenza di poter disporre dei mezzi e degli strumenti che il decreto in esame prevede. Aggiungo che, in base al decreto-legge, alcuni impegni sono già stati assunti; quindi una eventuale non conversione in legge potrebbe determinare problemi e difficoltà sotto questo profilo.

Ritengo che le osservazioni svolte dal relatore siano più che sufficienti a motivare la conversione in legge del decreto-legge n. 365 da parte dell'Assemblea.

Il Governo si riserva di esprimersi, nella sede opportuna, sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Recchia. Ne ha facoltà.

VINCENZO RECCHIA. Signor Presidente, non posso condividere il tono, pieno di catastrofismo, che ha caratterizzato la parte finale della relazione dell'onorevole Sapienza. Inoltre sento di non poter condividere la seppur breve dichiarazione del rappresentante del Governo.

Il relatore dovrebbe sapere che, trattandosi di un decreto-legge reiterato, vi è l'esigenza (che noi abbiamo più volte sottolineato in quest'aula, in particolare in tutte le occasioni in cui si è discusso dei provvedimenti riguardanti la legge finanziaria) di superare finalmente una serie di inefficienze e di deficienze strutturali che attanagliano l'organizzazione dello stesso Ministero di grazia e giustizia.

Diciamola tutta, la verità! Il Governo ricorre ancora una volta alla decretazione d'urgenza perché nutre il fondato timore di non arrivare a spendere somme stanziare nei capitoli per l'amministrazione della giustizia del bilancio dello Stato. Ha quindi la fondata preoccupazione — che a malapena nasconde una di quelle tante deficienze strutturali

nell'organizzazione e nella politica del Ministero di grazia e giustizia — di veder finire ulteriori stanziamenti nella gran quantità dei residui passivi.

Questa è la realtà. Credo che, nel corso di due approfonditi esami del decreto-legge in Commissione giustizia, il relatore dovrebbe aver compreso di che cosa si tratti. Non si deve interrompere la sequenza e il potenziamento di interventi per restituire funzionalità all'amministrazione della giustizia; è quindi immotivata la preoccupazione che porta il relatore a chiudere il suo intervento minacciando caos e catastrofi dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia.

Le cose stanno come il relatore stesso ha detto in apertura del suo intervento: si tratta di un modesto provvedimento che tende ad impiegare, prima che vadano in economia o finiscano tra i residui passivi, 252 miliardi che dovrebbero servire per l'informatizzazione degli uffici giudiziari, per un adeguamento degli strumenti per la documentazione degli atti (anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale), per la formazione del personale, nonché per il completamento dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria.

A questo punto, però, dobbiamo domandarci se un simile modo di agire da parte del Governo metta in realtà il Parlamento in condizione di produrre quegli sforzi necessari che noi, in forme diverse (attraverso emendamenti, ordini del giorno e documenti sottoposti all'esame prima della Commissione giustizia e poi dell'Assemblea), nel corso della discussione della legge finanziaria anche quest'anno abbiamo cercato di sottolineare e di manifestare, spesso raccogliendo affermazioni che lo stesso ministro di grazia e giustizia era andato facendo in giro.

Nel caso in esame siamo di fronte a correttivi in qualche misura urgenti e necessari a cui non si è dato luogo nel corso dei mesi o degli anni per una insufficienza organizzativa dello stesso Ministero di grazia e giustizia.

Ed allora, quando si dice che occorre potenziare e completare il sistema informatico, siamo davvero di fronte ad un avvio di

un processo organico di informatizzazione degli uffici giudiziari del nostro paese? Non siamo ancora, piuttosto, come noi sappiamo, in una sorta di fase sperimentale, in una vicenda segnata da mille ritardi, qualche volta incomprensibili, con l'allocazione nei diversi uffici giudiziari di sistemi informatici spesso incompatibili fra di loro? Come si può dire che occorre spendere i fondi previsti per potenziare e completare il sistema informatico? Di quale sistema informatico si parla?

Per quanto riguarda la documentazione degli atti, credo che il relatore avrebbe dovuto e potuto fornire qualche ulteriore chiarimento. Come il sottosegretario Castiglione sa bene, il nuovo codice di procedura penale indica gli strumenti per la documentazione degli atti; in particolare, il comma 4 dell'articolo 134 fa riferimento alla videoregistrazione come mezzo sussidiario, al quale si può ricorrere solo in casi eccezionali e di fronte a processi di particolare rilevanza e complessità.

È inspiegabile che, per ben due volte, dopo che la Commissione giustizia ha trasmesso all'Assemblea un testo opportunamente modificato, la maggioranza (sollecitata in qualche modo dal Governo) riproponga emendamenti che tendono a stabilire una sorta di priorità dello strumento della videoregistrazione per la documentazione degli atti. Noi continuiamo a non capire il motivo di tale atteggiamento, anche perché il sottosegretario dovrebbe sapere che relazioni richieste dal ministro Vassalli ai dirigenti degli uffici del ministero dopo l'entrata in vigore del nuovo codice hanno dimostrato, sulla base di dati scientifici e ricerche approfondite, che non esiste alcuna equivalenza (vi è oggettivamente un problema di immediata verbalizzazione e consultazione degli atti), in termini temporali ed anche sul terreno dei costi, tra un sistema come la stenotipia elettronica e la videoregistrazione.

L'insistenza, a nostro avviso inopportuna, nei confronti dello strumento della videoregistrazione, che i colleghi della maggioranza cercano di reintrodurre nel testo del decreto-legge attraverso un loro emendamento, si basa su motivazioni incomprensibili, che dovrebbero essere meglio chiarite sia dal

rappresentante del Governo sia dagli esponenti dei gruppi di maggioranza presentatori del suddetto emendamento.

Voglio sottolineare che l'emendamento Nicotra 2.1 tende a ripristinare l'originario testo del decreto-legge per quanto riguarda un ulteriore aspetto; ed anche in questo caso non si riesce a comprenderne le motivazioni. Con un decreto ministeriale del 19 giugno 1984 è stato istituito il cosiddetto «ufficio V», presso la direzione generale per gli affari penali del ministero, denominato ufficio per le ricerche, la documentazione e il monitoraggio. In particolare, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale il compito di questo ufficio per il monitoraggio e l'osservazione dell'andamento degli affari penali nei diversi uffici sparsi sul territorio nazionale è diventato vieppiù importante.

A noi risulta che tale ufficio, dotato di personale altamente specializzato, abbia svolto con grande competenza e rigore il proprio compito istituzionale. Sarebbe interessante conoscere in proposito il giudizio del Governo. Infatti, nel decreto-legge e, nuovamente, nell'emendamento tendente a ripristinare il testo originario, si fa riferimento alla necessità di affidare all'esterno le attività di monitoraggio dell'andamento degli affari penali, attraverso convenzioni con personale esterno, che — si badi bene — dovrebbero essere stipulate dal CNR (si tratta di una copertura nobile data ad un'operazione anch'essa inspiegabile); non si specifica, però, se questo «ufficio V», istituito presso il ministero, debba scomparire, se abbia operato male, se il ministro o chi dirige l'ufficio per gli affari penali abbia intenzione di smantellarlo.

Inoltre, a chi dovrebbe essere affidato il lavoro di monitoraggio? Nel corso delle lunghe discussioni svoltesi in Commissione giustizia, si è detto con dovizia di riferimenti che potrebbe essere affidato a soggetti esterni altamente specializzati, da assumere a contratto da parte del CNR. Incuriositi da tale questione, abbiamo cercato di capire come sia strutturato su questo versante il Consiglio nazionale delle ricerche, poiché sia il Governo sia autorevoli rappresentanti della maggioranza ci avevano chiarito che

esistevano presso il Consiglio stesso uffici specializzati per svolgere queste funzioni. Abbiamo appreso che presso il CNR esiste un coordinamento dei comitati nazionali, diviso per aree di ricerca, e quindi anche un coordinamento dei comitati delle scienze giuridiche, presso il quale da pochissimo tempo è stato creato un istituto di analisi di diritto comparato che allo stato, per quanto ci risulta, non dispone però di personale!

Dobbiamo quindi intenderci: perché è stata adottata proprio questa formulazione, prima nel testo del decreto-legge e poi nell'emendamento che viene ripresentato in Assemblea? Perché si è operata questa scelta? Perché esiste la volontà di smantellare un ufficio che, per quanto ci risulta, svolge un compito istituzionalmente affidato allo stesso ministero e, nello stesso tempo, la volontà di affidare queste mansioni quasi indicando nome e cognome, attraverso convenzioni che dovrebbero essere realizzate sempre dal CNR?

Si tratta di questioni in ordine alle quali abbiamo chiesto ai colleghi ed allo stesso Governo di compiere uno sforzo, affinché questa vicenda, pur riconoscendosi l'urgenza di talune delle sollecitazioni contenute nel decreto, giungesse infine in porto senza queste zone d'ombra, queste zone di palese ambiguità.

La riproposizione, da parte dei colleghi della maggioranza, di emendamenti tendenti a ripristinare il testo originario, come se nulla fosse stato detto o fosse accaduto in sede di Commissione giustizia, è meritevole di ulteriori approfondimenti in quest'aula. Noi invitiamo gli stessi colleghi della maggioranza a riflettere su quanto abbiamo cercato di chiarire in varie sedi; invitiamo lo stesso rappresentante del Governo ad esprimersi compiutamente su tali questioni, come ha fatto, almeno su alcune di esse, in sede di Commissione: penso alla vicenda dell'ufficio di monitoraggio e a quella della videoregistrazione. Ci aspettiamo che i colleghi, leggendo attentamente il testo degli emendamenti ed avendo compreso — spero — quanto modestamente ho cercato di dire, sappiano fornire, attraverso il loro voto sui singoli emendamenti, un contributo affinché il testo definitivo non sia viziato da zone

d'ombra (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, intervengo nella discussione sulle linee generali (ma quanto sto per dire vale anche, in sostanza, come dichiarazione di voto per conto del gruppo della DC) innanzitutto per apprezzare la relazione svolta dal relatore, onorevole Sapienza, e inoltre per sottolineare che il provvedimento al nostro esame, giustamente varato dal Governo con il ricorso alla decretazione d'urgenza, mira a realizzare interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'amministrazione della giustizia.

Da più parti si è accusato il Governo di non provvedere alle esigenze della giustizia centrale e periferica. Ebbene, credo che il provvedimento al nostro esame, opportunamente e tempestivamente varato, realizzi le aspirazioni di tutti gli operatori della giustizia, di tutti gli addetti ai lavori.

Il decreto-legge n. 365 contiene disposizioni tese a potenziare e completare il sistema informativo per la conservazione e la documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione. Noi auspichiamo che, con un apposito emendamento, si reintroduca nell'articolo 2 la previsione della videoregistrazione. Non so infatti perché la Commissione abbia improvvisamente deciso di cancellare la figura tecnica della videoregistrazione. Sempre in relazione all'articolo 2, auspichiamo che venga accolto l'emendamento che tende a ripristinare il testo del Governo. Noi riteniamo, infatti, che per attuare le disposizioni in esame occorra avvalersi di strutture specializzate quali appunto potrebbero essere quelle fornite da un organo altamente qualificato come il Consiglio nazionale delle ricerche. In contrasto, quindi, con il collega Recchia, ribadisco l'esigenza di approvare l'emendamento in questione, altrimenti ci troveremo di fronte ad un fenomeno di lottizzazione ad opera di cooperative «bianche» e cooperative «rosse», nell'ambito del quale il ministero

si avvarrà di questo o quel gruppo di lavoro, privo comunque di professionalità. L'emendamento che ripristina il testo del Governo mira a dare un ruolo importante al Consiglio nazionale delle ricerche, che è un organo scientifico altamente specializzato, al cui interno le figure professionali vengono adeguatamente selezionate. Non mi pare che, al riguardo, vi sia nulla da obiettare e quindi — ripeto — invito l'Assemblea ad approvare l'emendamento in questione.

Il decreto-legge al nostro esame contiene inoltre disposizioni finanziarie per la ristrutturazione, l'ampliamento e il restauro degli edifici e loro pertinenze di proprietà dello Stato e destinati ad uffici giudiziari. L'individuazione di una somma da impiegarsi a tal fine mi pare del resto una previsione necessaria.

All'articolo 4, come ha già detto il relatore, viene prevista l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti di sicurezza da destinarsi sempre agli uffici giudiziari. All'articolo 5 si prevede l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale giudiziario soprattutto in relazione sia al nuovo codice di procedura penale sia al nuovo codice di procedura civile. Vi è poi una serie di disposizioni che rispondono ad altre esigenze dell'organizzazione della giustizia a livello sia centrale sia periferico.

Credo quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, che il decreto-legge al nostro esame meriti una rapida conversione in legge per assicurare appunto all'amministrazione della giustizia efficienti mezzi organizzativi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, svolgerò poche, brevi e rapide considerazioni su questo decreto-legge che, pur non investendo i massimi sistemi dell'ordinamento giudiziario del nostro paese, a mio avviso, come ha ricordato testé il collega Nicotra, ha un'importanza fondamentale perché incide sulle carenze del sistema da tempo individuate (mezzi,

strutture, informatizzazione) consentendo così il decollo di un'amministrazione efficiente e rapida della giustizia.

Credo che dopo l'avvio della prima fase, che ha investito principalmente il sistema ordinamentale nella sua complessità, sia giunto il momento, per l'efficienza del sistema della giustizia, di guardare con maggiore attenzione agli strumenti di attuazione, rappresentati appunto da quelle strutture e da quelle attrezzature alle quali il provvedimento al nostro esame rivolge una particolare attenzione.

Ho ritenuto necessario prendere la parola dopo l'intervento del rappresentante del gruppo del PDS, onorevole Recchia, perché, come i suoi colleghi, egli è sempre molto attento nel denunciare carenze e lacune in questo versante, ma quando viene presentato un provvedimento per sopperire a tali esigenze non manca di fare rilievi di carattere generale che magari nulla hanno a che vedere con il provvedimento stesso.

Credo che la politica del Governo in questo versante meriti una risposta da parte del Parlamento perché l'intervento sui sistemi informativi, sulle strutture, sulle attrezzature e sui servizi dell'amministrazione giudiziaria rappresenta un momento di impegno prioritario affinché non soltanto la giustizia penale — nei confronti della quale si rivolge l'attenzione di tutti —, ma anche quella civile possano corrispondere ai bisogni pressanti della comunità organizzata.

Come è stato ricordato dal relatore, il provvedimento ha una vasta articolazione e, pur essendo compreso in pochi punti, tuttavia investe alcuni aspetti importanti del sistema giudiziario che riguardano, come dicevo prima, l'acquisto di beni, di attrezzature, di servizi e l'intervento sugli edifici destinati ad uffici giudiziari.

Vi è poi una parte fondamentale, contenuta nell'articolo 2, che riguarda il potenziamento ed il completamento del sistema informativo. Su questo punto vi è stata una diversità di opinioni tra i gruppi della maggioranza ed il gruppo del PDS, così come è stato sostenuto dal collega Recchia. In realtà, il Governo ed il Parlamento non intendono affatto smantellare il famoso ufficio V, semmai vogliono raggiungere l'obiettivo op-

posto e diverso di potenziare l'ufficio stesso con adeguati sostegni esterni e con professionalità qualificate. Riteniamo che solo un sistema di assunzione con criteri predeterminati e con le caratteristiche previste dall'articolo 36 della legge n. 70 del 1975 possa rappresentare uno strumento idoneo a fornire le garanzie di efficienza e di imparzialità della pubblica amministrazione giudiziaria che spesso vengono richieste da tutte le parti.

Oltre a ciò, personalmente, in aggiunta agli emendamenti proposti dai colleghi, ne ho presentato uno che mi è stato preannunciato sarebbe stato ritenuto inammissibile. Voglio anticipare che insisto per tale emendamento che ritengo sia omogeneo, secondo l'interpretazione che dà questa Camera del concetto di omogeneità rispetto alla materia trattata da un decreto-legge. Intendo tuttavia principalmente dire che l'emendamento si prefigge l'obiettivo fondamentale di sostituire l'indennità giudiziaria con l'indennità penitenziaria e quindi mira ad un'esigenza di perequazione del trattamento economico e previdenziale del personale giudiziario e penitenziario, di un personale cioè che appartiene ad un'unica amministrazione, quella giudiziaria, pur essendo soggetto ad una diversità di trattamento economico che non ha alcuna giustificazione. Per queste ragioni, nel dichiarare che il gruppo socialista condivide il provvedimento in esame, colgo l'occasione per raccomandare l'approvazione dei miei emendamenti (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Sapienza.

ORAZIO SAPIENZA, Relatore. Signor Presidente, desidero confermare quanto ho già detto in sede di relazione. Ritengo che le osservazioni formulate dal collega Recchia non colgano il senso del provvedimento nella sua giusta luce. Non vogliamo in alcun modo smantellare il sistema esistente né creare situazioni di privilegio per settori dell'amministrazione giudiziaria, ma deside-

riamo solo rispondere in modo più adeguato alle esigenze poste dalle nuove disposizioni approvate dalle Camere in materia di giustizia. Infatti, se vogliamo davvero dare una risposta a tali esigenze, dobbiamo mettere mano a provvedimenti di potenziamento e riforma come quello che il Governo ha predisposto in questo caso.

Per tali ragioni continuo a ritenere che il decreto-legge n. 365 debba essere convertito celermente. Mi auguro, altresì, che qualcuno degli emendamenti presentati venga accolto, in modo da risolvere in modo più soddisfacente i problemi del settore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, intervengo in sede di replica solo perché l'onorevole Recchia ha chiamato in causa il Governo. Mi soffermerò soltanto su due aspetti, che verranno ulteriormente approfonditi quando passeremo all'esame degli emendamenti.

L'onorevole Recchia chiede perché si insista sull'inserimento della videoregistrazione, obiettando che questa potrebbe essere ricompresa nel concetto di riproduzione degli atti. Onorevole Recchia, se si trattasse di sistemi analoghi, vorrei sapere perché allora si sia insistito tanto in Commissione per togliere dal testo del decreto-legge la disposizione concernente la videoregistrazione. Se eliminassimo tale previsione, forse ciò potrebbe essere interpretato successivamente nel senso che sarebbe vietato ricorrere, con i finanziamenti previsti dal provvedimento, alla videoregistrazione? La mia è un'argomentazione opposta alla sua, e la ritengo molto più valida.

Se quanto lei ha detto circa il fatto di porre sullo stesso piano di valutazione e di sperimentazione la stenografia e la videoregistrazione è vero — e faccio presente che il Governo è orientato a trovare una forma di integrazione dei due sistemi (ed è già a buon punto) nella documentazione degli atti dei processi, riversando la videoregistrazione in stenografia —, allora la richiesta di eliminare la videoregistrazione in realtà impedirebbe

al Governo e al mio dicastero di avvalersi di questa sperimentazione.

Per quanto riguarda l'altro problema, relativo all'ufficio di monitoraggio, vorrei ribadire quanto è stato già detto. Noi vorremmo potenziare il nostro ufficio in modo che sia in grado di fornire tutti gli elementi necessari per un'adeguata informazione sull'andamento dei procedimenti penali e sulle indicazioni che ne conseguono, ma abbiamo una grande responsabilità. Come sapete, è previsto un termine di tre anni per indagare in modo approfondito sulla prima fase di applicazione del nuovo codice di procedura penale ed entro tale termine debbono essere presentate alla Commissione bicamerale eventuali proposte di integrazione e di correzione del sistema vigente.

Ebbene, per quanto riguarda in particolare la questione del monitoraggio, vorrei far presente che se il Consiglio nazionale delle ricerche non ha personale a sufficienza per svolgere il compito assegnatogli dal decreto-legge in esame, ciò non significa che la norma sia priva di validità, ma soltanto che tale ente, che ha maggiore competenza di noi per individuare i soggetti idonei ad effettuare tali ricerche, dovrà procedere ad assunzioni di personale.

Sono queste le ragioni in base alle quali il Governo non può condividere i rilievi e le contestazioni sollevate dall'onorevole Recchia, ritenendo necessario procedere alla conversione in legge del decreto-legge n. 365, opportunamente modificato da alcuni degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodot-

tisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298.

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo, per la conservazione e la documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione e per i contratti concernenti la gestione dei relativi servizi, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 120.000 milioni.»;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 8:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le somme di cui al comma 1, lettera a), stanziata per l'anno 1991 e non impegnata alla chiusura dell'esercizio, possono essere utilizzate, per gli stessi fini, in quello successivo».

Ricordo che gli articoli del decreto-legge sono del seguente tenore:

ART. 1.

1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze dei servizi giudiziario e penitenziario, nel settore penale e nel settore civile, e al fine di attuare gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 252.000 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

ART. 2.

1. Per il potenziamento ed il completamento del sistema informativo per la conser-

vazione e documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione, per la videoregistrazione e per i contratti concernenti la gestione dei relativi servizi, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 120.000 milioni.

2. Per attuare le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e per effettuare una analisi organizzativa del lavoro giudiziario penale ai fini del relativo monitoraggio, nonché per una valutazione tecnico-funzionale degli interventi in materia di edilizia giudiziaria, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi anche di figure professionali esterne all'amministrazione da assumere a contratto da parte del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

ART. 3.

1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro degli edifici e loro pertinenze, di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari e penitenziari o all'amministrazione centrale, per acquisti ed eventuali ristrutturazioni, per ampliamenti e restauri di altri edifici con identica destinazione, nonché per contributi ai comuni e per oneri necessari concernenti la gestione e la manutenzione di tali immobili, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 35.000 milioni con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

ART. 4.

1. Per l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, anche minorili, all'amministrazione centrale ed a quella penitenziaria, nonché per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 85.800 milioni.

ART. 5.

1. Per l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale giudiziario e penitenziario è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 7.000 milioni.

ART. 6.

1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

ART. 7.

1. Al fine di provvedere agli oneri conseguenti ai trasferimenti del personale amministrativo del ruolo giudiziario, necessari alla copertura dei posti vacanti in sedi particolarmente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 2.000 milioni.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 252.000 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 129.200 milioni, per l'anno 1991, e quanto a lire 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia»;

b) quanto a lire 120.800 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

ART. 9.

1. Restano fermi gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, nonché gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

2. Le somme stanziare per gli anni 1990 e 1991 ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera i), della legge 26 giugno 1990, n. 162, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1991, possono esserlo, per gli stessi fini, nell'anno 1992.

ART. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Avverto che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Avverto che all'articolo 1 del decreto non sono riferiti emendamenti.

Avverto che all'articolo 2 del decreto, nel testo modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il potenziamento ed il completamento del sistema informativo per la conservazione e documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione, per la videoregistrazione e per i contratti concernenti la gestione dei relativi servizi, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 120.000.

2.2.

La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Per attuare le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e per effettuare una analisi organizzativa del lavoro giudiziario penale ai fini del relativo monitoraggio, nonché per una valutazione tecnico-funzionale degli interventi in materia di edilizia giudiziaria, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi anche di figure professionali esterne all'amministrazione da assumere a contratto da parte del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, come modificato dall'articolo 34-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

2.1.

Nicotra, Alagna.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, avverto che all'articolo 3 del decreto nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: , con le modalità di cui all'articolo 2 fino alla fine del comma con le seguenti: . L'esecuzione di dette opere sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, ed alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55, nonché delle disposizioni comunitarie.

3.1.

Sapio, Orlandi, Recchia, Bargone.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 3, avverto che all'articolo 4 del decreto non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che all'articolo 5 del decre-

to nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale penitenziario, di cui al comma 1, si osservano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

5. 1.

Recchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla.

A tale articolo sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. La indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, è sostituita, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con decorrenza dal 1° gennaio 1992, dalla indennità istituita con legge 23 dicembre 1970, n. 1504, e successive modificazioni, e per gli importi stabiliti nella tabella di cui all'allegato A della legge 16 ottobre 1991, n. 321, ivi compresi gli aggiornamenti di cui alla nota in calce alla stessa tabella.

5. 01.

Mastrantuono.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1982, n. 436, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1992 anche al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

5. 02.

Mastrantuono.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 8, del regolamento, la Presidenza ritiene inammissibili gli articoli aggiuntivi Mastrantuono 5.01 e 5.02, perché non strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, in quanto tesi ad estendere l'indennità penitenziaria ai dipendenti degli uffici giudiziari. Conseguentemente, ritiene inammissibili anche i successivi emendamenti Mastrantuono 8.1 e 8.2, poiché conseguenziali ai citati articoli aggiuntivi.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, in ordine ai miei articoli aggiuntivi 5.01 e 5.02 (ed ai conseguenziali miei emendamenti 8.1 e 8.2), debbo dire che, richiamandomi all'orientamento della Camera in materia di decreti-legge, non condivido la decisione di inammissibilità assunta dalla Presidenza. L'omogeneità della materia, principio sancito dalla legge di riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri, è da intendersi riferita al decreto e non al provvedimento di conversione. Per questo motivo, signor Presidente, pur rimettendomi alla sue valutazioni, insisto sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi da me presentati.

PRESIDENTE. Onorevole Mastrantuono, non posso che confermare quanto ho già detto, perché la motivazione in base alla quale la Presidenza ha dichiarato inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi da lei presentati discende dall'articolo 96-bis del regolamento, che sancisce appunto l'inammissibilità degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Le sue osservazioni, pertanto, non valgono a modificare la decisione della Presidenza.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 5, avverto che agli articoli 6 e 7 del decreto non sono riferiti emendamenti.

Avverto che all'articolo 8 del decreto. nel

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

testo modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: del presente decreto *con le seguenti:* degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.

8. 1.

Mastrantuono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al maggior onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter dell'importo complessivo di lire 35.683.352.028, di cui lire 29.525.688.262 relativamente all'articolo 5-bis e lire 6.157.831.766 relativamente all'articolo 5-ter, si provvede per ciascuno degli anni 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia»

8.2.

Mastrantuono.

Ricordo che gli emendamenti Mastrantuono 8.1 e 8.2 sono già stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Avverto che agli articoli 9 e 10, ultimo del decreto, non sono riferiti emendamenti.

Avverto, altresì, che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

Orazio Sapienza, *Relatore*. Signor Presidente, raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 2.2, che la Commissione ha adottato a maggioranza; esprimo parere favorevole sull'emendamento Nicotra 2.1 e parere contrario sugli emendamenti Sapia 3.1 e Recchia 5.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

Franco Castiglione, *Sottosegretario*

di Stato per la giustizia. Il Governo accetta l'emendamento 2.2 della Commissione e concorda, quanto al resto, con il parere espresso dal relatore.

Desidero però precisare ai presentatori degli emendamenti Sapia 3.1 e Recchia 5.1 le ragioni del parere contrario del Governo.

L'emendamento Sapia 3.1 tende a garantire in materia edilizia l'applicazione di norme già vigenti per le quali, quindi, non dovrebbe essere necessario alcun richiamo. Tale precisazione ha un senso solo se si ritiene che in questa materia debbano essere applicate esclusivamente le norme richiamate ed escluse tutte le altre. Poiché in materia di edilizia penitenziaria vi sono le norme sulla segregazione le quali consentono, per motivi di sicurezza, di ricorrere alla trattativa privata, non vorremmo che un emendamento di questo genere mettesse in pericolo il ricorso alle norme vigenti.

Analogo discorso può essere ripetuto per quanto riguarda l'emendamento Recchia 5.1, anch'esso contenente un richiamo ad una norma vigente. L'approvazione di tale emendamento, infatti, creerebbe il pericolo, che al momento non sono in grado di valutare, di escludere l'applicabilità di altre norme anch'esse legittimamente in vigore. Mi sembra opportuno, quindi, evitare richiami inutili a norme che sono già leggi della Repubblica.

PRESIDENTE. Poiché sugli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge è stata richiesta la votazione nominale, che avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento. Avverto, tuttavia, che tali votazioni avranno luogo in una fase successiva della seduta.

Dovremmo ora passare all'esame del disegno di legge n. 5279-B, di cui al punto 7 dell'ordine del giorno; tuttavia, essendo ancora riunito il Comitato del nove, sospendo la seduta fino alla 16.

**La seduta, sospesa alle 15,30,
è ripresa alle 16.**

Discussione della proposta di legge: S. 1776-bis. — Senatori Mancino ed altri: Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica (rinviata dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvata dal Senato) (5729-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, approvata dal Senato in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri: Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che, nella seduta di ieri, la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Cardetti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIORGIO CARDETTI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame, dopo essere stata approvata dalla Camera dei deputati in seconda lettura nella seduta del 1° agosto 1991, è stata rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, in data 19 agosto 1991. Il Capo dello Stato ha formulato una serie di rilievi complessivamente riassumibili nella constatazione della limitatezza dell'oggetto del provvedimento, dal momento che le aspettative emerse rispetto alla materia elettorale risultavano ben più ampie di quelle prese in considerazione dal provvedimento stesso.

La proposta di legge si limita a prevedere, in riferimento alle elezioni del Senato della Repubblica, la proclamazione per così dire immediata dei candidati che abbiano ottenuto il 65 per cento dei voti espressi nel collegio (fattispecie, questa, peraltro rarissima). In particolare il punto di riferimento per calcolare tale percentuale è rappresentato dai voti validamente espressi, non quindi dal numero dei votanti. Da tale computo, pertanto, verrebbero ad essere escluse le schede nulle e, com'è stato accertato facen-

do riferimento alla prassi seguita per le elezioni provinciali, le stesse schede bianche.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento che introduce una modifica tutto sommato marginale, peraltro adeguando una elezione di tipo uninominale, come quella del Senato, alla legge vigente in materia di elezione dei consigli provinciali.

Il Senato, successivamente al rinvio della proposta di legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, ha nuovamente adottato il testo nella originaria formulazione. La Commissione affari costituzionali della Camera, dal canto suo, ha confermato i primi due articoli approvati dall'altro ramo del Parlamento e, su proposta del Governo, ha introdotto una modifica al comma 2 dell'articolo 3. Per quanto riguarda quest'ultima, va considerato che, senza affatto modificare l'impianto generale, essa consente ai rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati di votarle per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio senatoriale. In tal modo si cerca di evitare situazioni che consentirebbero in determinati seggi un incremento artificioso del numero dei votanti.

Sulla base di tali considerazioni, raccomandando alla Camera di approvare la proposta di legge nel testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Valdo Spini.

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo esprime il suo consenso al provvedimento in discussione, perché esso rende omogeneo il trattamento delle schede bianche e nulle nelle elezioni del Senato della Repubblica a quello in vigore per le elezioni amministrative.

Per tale ragione, il Governo ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 2.

1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, nel testo della Commissione:

ART. 3.

1. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano

nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori del collegio.

2. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio senatoriale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione finale avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione della proposta di legge Motetta ed altri: Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista (5845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Motetta, Rivera, Buffoni, Bassanini, Pellicanò, Biondi, Salvoldi, Tagliabue, Ciampaglia, Pellegatta, Tessari e Leoni: Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 7 gennaio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Labriola, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Signor Presidente, il compito del relatore è reso agevole dalla natura stessa della proposta di legge in discussione la quale, tenendo conto sia del carattere più articolato che hanno assunto nel tempo gli emblemi e i contrassegni elettorali, sia del progressivo sviluppo della capacità tecnologica dei mezzi strumentali a disposizione dello Stato, chiede che sia consentita la riproduzione cromatica, oltre che grafica, degli emblemi elettorali stessi.

Ricordo ai colleghi che la proposta di legge che reca la prima firma dell'onorevole Motetta è stata sottoscritta da rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. Ciò corrisponde, del resto, all'esigenza oggettiva di mettere l'elettore nelle condizioni di essere il più possibile oggettivamente orientato nella identificazione e nel ricordo anche del simbolo prescelto in occasione delle consultazioni elettorali.

Preannuncio fin d'ora — se il Presidente me lo consente — il parere favorevole della Commissione sull'articolo aggiuntivo Calderisi 1.01.

Signor Presidente, pur essendo ben consapevole della serietà e dell'importanza delle ragioni che possono far dubitare di questo articolo aggiuntivo, raccomando vivamente all'Assemblea la sua approvazione. Tale articolo aggiuntivo consente infatti di colmare una lacuna gravemente lesiva dei diritti dell'elettore che si è venuta a creare per effetto del referendum abrogativo della pluralità delle scelte preferenziali.

L'articolo aggiuntivo proposto dal collega Calderisi consente di esprimere la preferenza per la Camera dei deputati, sia, evidentemente, sotto forma di cognome e nome o solo cognome del candidato, sia — in alternativa — con l'indicazione del numero d'ordine con il quale il candidato è inserito nella lista per la Camera dei deputati. Ciò consentirà a coloro i quali non sono in condizione di scrivere un cognome di mantenere il proprio diritto inalienabile di scelta del singolo deputato, oltre che del partito e del gruppo dei candidati, con la indicazione del numero.

Oso sperare che nessun collega si faccia portatore di un argomento di scarsissimo valore, anzi di nessun valore, come quello secondo il quale un analfabeta, così come può imparare a scrivere il numero, può imparare pure a scrivere il cognome. Questo è non solo un argomento poco attendibile, ma anche e soprattutto «insincero», perché noi sappiamo perfettamente che, ove mai fosse possibile per il lettore analfabeta o semi analfabeta imparare a scrivere il cognome, questo rappresenterebbe un mezzo sicuro per invalidare il voto, perché — quello sì! — sarebbe un elemento di identificazione

e di riconoscimento del singolo voto espresso dall'elettore.

Nemmeno ha pregio un eventuale ed ulteriore argomento che è quello relativo al fatto che, tutto sommato, il numero degli elettori analfabeti o semi analfabeti è così scarso da poter considerare trascurabile il fatto che essi non siano di fatto posti nella condizione di scegliere il candidato.

Questo sarebbe un argomento veramente inaccettabile perché farebbe dipendere dal numero dei titolari di un determinato diritto il riconoscimento delle condizioni per il suo esercizio; ciò è fuori da tutti i principi ed i valori della nostra Costituzione.

Aggiungo per completezza che l'eventuale dubbio che dovesse sorgere riguardo all'impossibilità per la Camera di decidere in una materia su cui è intervenuto il referendum è risolto dal fatto che l'oggetto effettivo di quest'ultimo era il superamento della pluralità di preferenze e non già il modo con cui la preferenza viene espressa.

Pertanto, onorevole Presidente, la Commissione ha espresso un parere largamente favorevole sull'articolo aggiuntivo in questione, parere che ribadisco convintamente nella mia qualità di relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Ministero dell'interno ha sentito gli organi tecnici in merito al problema delle schede a colori, vale a dire l'Istituto poligrafico e la Zecca dello Stato.

Dal punto di vista tecnico non ostano difficoltà insormontabili all'introduzione del colore nella scheda. Per quanto ci riguarda, ciò comporterà una selezione delle ditte che verranno incaricate di stampare le schede nelle varie aree del nostro paese; si tratterà di individuare ditte che diano affidamento per quanto riguarda la stampa a colori delle schede stesse.

Per quanto riguarda l'onere di carattere economico, il costo della sola stampa della singola scheda potrebbe aumentare, secondo un calcolo presuntivo, da lire 34,50 a lire

49,50; l'importo totale per la stampa delle schede per l'elezione della Camera dei deputati — perché questo è l'oggetto della legge — passerebbe da circa 2 miliardi e 105 milioni a 3 miliardi e 20 milioni di lire.

Credo che siamo in presenza, quindi, di una valutazione che deve essere operata in primo luogo dalle forze politiche, le quali sembrano chiaramente orientate ad introdurre un'innovazione che sarà certamente accolta positivamente dall'elettorato perché renderà in qualche modo anche più attraente la prossima scheda. Non vi sono quindi ostacoli da parte del Governo per quanto riguarda l'approvazione di questa proposta di legge, purché essa risulti — come sembra — confortata da un consenso assai ampio della Camera.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo del collega Calderisi, il Governo prende atto che si tratta di una proposta di modifica presentata da uno dei promotori del referendum; tuttavia, trattandosi di materia molto delicata, il Governo si rimetterà alle prudenti valutazioni delle forze politiche e quindi, in ultima analisi, dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La prima iscritta a parlare è l'onorevole Barbieri. Ne ha facoltà.

SILVIA BARBIERI. Signor Presidente, concordiamo con le valutazioni del relatore circa l'utilità di questo provvedimento concernente la stampa a colori della scheda elettorale.

In tal modo i contrassegni sulle liste compariranno nei colori con i quali sono stati concepiti e risultano essere visualizzati dal cittadino elettore tramite il mezzo di comunicazione più diffuso, cioè la televisione, nonché mediante la maggior parte dei mezzi di comunicazione grafica.

Ci sembra che si tratti di uno strumento utile in una realtà in cui, in assenza di altri provvedimenti in materia elettorale che possano in qualche modo indurre ad una minore proliferazione delle liste, le schede recano una gran quantità di simboli, che può generare confusione e difficoltà per l'elettore sotto il profilo di un suo rapido orientamento.

È una misura del tutto marginale ma che

comunque si muove nella direzione di rendere più agevole per l'elettore l'identificazione della lista su cui intende esprimere il proprio consenso e l'individuazione di tale lista nell'ambito della scheda.

Ci rendiamo conto — ripeto — che si tratta di un provvedimento del tutto marginale. Noi teniamo a far presente all'Assemblea — lo anticipo già in questa sede, ma riprenderemo il discorso durante la discussione sulle linee generali sullo specifico provvedimento — che annettiamo una grande importanza ad una disciplina di maggiore sostanza, l'unica sulla quale in questo gran parlare di riforme elettorali le forze politiche presenti nella Commissione affari costituzionali hanno trovato un accordo: quella riguardante la moralizzazione delle campagne elettorali.

Avremmo voluto che questi provvedimenti di carattere elettorale avessero in tutte le proprie tappe un cammino congiunto, anche al fine di presentarsi al giudizio dell'opinione pubblica come un pacchetto di proposte di maggiore dignità. Ci auguriamo comunque — e lavoreremo in questo senso — che l'Assemblea approvi nei tempi previsti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo anche il provvedimento relativo alle spese elettorali.

Per quanto attiene alla questione sollevata dal relatore e ripresa dal Governo circa l'articolo aggiuntivo presentato dal collega Calderisi, riteniamo che la collocazione di una norma di questo tipo sarebbe stata più corretta nell'ambito della disciplina relativa alle spese elettorali, perché in essa sono contenute misure che vanno nella direzione della moralizzazione della campagna elettorale, indirettamente indicata dallo stesso referendum. In quel caso, la norma in questione sarebbe stata introdotta in un contesto di maggiore organicità. Non ci sembra, invece, che la proposta di legge n. 5845 rappresenti la sede più appropriata per il suo inserimento.

In rapporto ai contenuti della norma, poi, abbiamo alcune perplessità, che ci impediscono di esprimere un parere del tutto favorevole. Ecco perché il nostro gruppo in sede di votazione dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Calderisi assumerà un

atteggiamento di astensione (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'argomento più urgente da trattare — non solo e non tanto in questa sede, ma fuori di qui — sia quello dello scioglimento del Parlamento: un Parlamento che ormai conduce i suoi lavori in un modo che non può essere condiviso.

Approvata la disciplina sulle privatizzazioni — come avverrà presto —, le Camere dovrebbero essere, come suol dirsi, mandate a casa, per portare gli elettori al voto. Si va invece avanti con piccole legghine dell'ultima ora, fra le quali è da annoverare la proposta recante disposizioni per la riproduzione a colori del contrassegno di lista sulle schede di votazione; si tratta senza dubbio di un provvedimento di non grande rilevanza, che tuttavia meriterebbe di essere esaminato in momenti più sereni e tranquilli.

Nessuno discute, signor Presidente, circa l'opportunità di rendere colorata, nel 1992, la scheda elettorale, anche perché osservando attentamente l'evoluzione della propaganda elettorale possiamo rilevare che già nelle ultime campagne elettorali si è passati da una propaganda che potrebbe definirsi... monocolore ad una che si avvale di volantini e manifesti colorati, anche a causa dell'intervenuta evoluzione nella tecnica, che ha reso più facile la predisposizione di stampati pluricolori.

Ritengo, quindi, che si possa passare alla pubblicazione nell'ambito delle schede elettorali di simboli riprodotti nel colore autentico, poiché ciò può giovare ad una più facile individuazione del simbolo, che spesso non è altrettanto evidente nelle schede stampate in nero.

Manifesto quindi un'opinione positiva sulla proposta di legge, che probabilmente intendeva soddisfare anche altre esigenze dei proponenti, e che si rivela comunque meritevole dell'attenzione della Camera.

Signor Presidente, non mi soffermo sull'articolo aggiuntivo ricordato; riservo ad altro collega — il quale interverrà successi-

vamente — di precisare il voto dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale sulla reintroduzione nel nostro ordinamento dell'indicazione, sulla scheda di voto, del numero di lista del candidato prescelto. Svolgerò solo alcune considerazioni che non rivelano minimamente quale sia il nostro orientamento per indicare al Parlamento quali problemi abbiamo davanti e quale rilevanza abbia sostanzialmente l'articolo aggiuntivo 1.01 del collega Calderisi.

Ricordiamo intanto che è stato un grande errore, non so se del legislatore, della Corte costituzionale o dei proponenti, pretendere o consentire (a seconda del responsabile) che norme elettorali potessero essere introdotte o modificate con referendum. Chi vi parla, onorevoli colleghi, è un convinto sostenitore della democrazia diretta. Ma penso che siamo tutti dell'avviso che le leggi elettorali debbano essere il frutto della valutazione di tutte le forze politiche che partecipino alle elezioni. Fra l'altro tutto questo è nell'interesse dei cittadini.

Ad esempio, se a seguito di un referendum si introducesse il sistema maggioritario per tutti i comuni, ciò gioverebbe ai partiti maggiori. Sarebbe pertanto una decisione assunta dagli elettori dei partiti maggiori in danno di quelli dei partiti minori. Questo non è un modo per fare leggi elettorali.

Il referendum che ha escluso la possibilità di esprimere più preferenze e di indicare il candidato prescelto con il numero di lista ha ottenuto un consenso direi unanime nel paese (salvo alcune riserve e contrarietà), in quanto è stato presentato come referendum per la moralizzazione dei procedimenti elettorali. Questo effetto lo si faceva discendere dalla eliminazione delle cosiddette cordate, basate sulla pluralità delle preferenze. Tuttavia, per il modo in cui è stato posto il quesito, il referendum ha introdotto anche il divieto di esprimere la preferenza attraverso l'indicazione del numero di lista. Pensate soltanto ad una conseguenza: coloro che non hanno molta dimestichezza con l'alfabeto e che sono in grado di tracciare con difficoltà un numero, a seguito del referendum svoltosi non possono esprimere la loro preferenza oppure non possono darla ad un candidato con un cognome complicato, che

magari vale qualcosa di più di un altro, con un cognome molto più semplice che essi riescono a scrivere.

Che debba essere possibile esprimere la propria preferenza con un numero mi sembra che non sia da mettere in discussione. Ma vi è stato un referendum, onorevoli colleghi, ed è questo l'unico punto che contrasta nella manifestazione di opinioni (non nelle decisioni), che ha un peso, che bilancia in senso opposto l'assunzione di atteggiamenti favorevoli. Vi è stato un referendum e vi è chi dice — non sono io, ma certamente valuto questa osservazione — che far venir meno con una legge il suo risultato prima della pratica attuazione dello stesso (il referendum era, infatti relativo alle norme che disciplinano le elezioni politiche e le prossime saranno le prime dopo di esso), significherebbe togliere alla prova referendaria il valore abrogativo che sostanzialmente ha, per darle soltanto quello di proposta, in merito alla quale poi il Parlamento deciderà come vuole.

Onorevoli colleghi, questi sono i problemi di fronte ai quali ci troviamo e in relazione ai quali il gruppo del MSI-destra nazionale, in sede di esame dell'articolo aggiuntivo Calderisi, esprimerà il suo parere, avendo davanti a sé gli elementi che vi ho citato, che portano a ragionamenti che possono apparire contrastanti, ma che meritano l'attenzione del Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caveri. Ne ha facoltà.

LUCIANO CAVERI. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere assenso al provvedimento in discussione e per chiedere una precisazione al relatore e al Governo. La legge del 1957, che viene modificata con la proposta di legge n. 5845, riporta un capo VI dedicato alla scheda elettorale per l'elezione nel collegio uninominale della Valle d'Aosta per la Camera dei deputati. Ho ritenuto — sentiti anche alcuni pareri tecnici — che non fosse il caso di presentare un emendamento in proposito. Tuttavia, credo opportuno precisare che la norma per la riproduzione a colori del simbolo sulla sche-

da vale evidentemente anche per il collegio uninominale della Valle d'Aosta.

Approfitto, signor Presidente, di questa occasione per esprimermi anch'io — considerato che gli altri colleghi intervenuti lo hanno fatto — sull'articolo aggiuntivo Calderisi, dichiarandomi sostanzialmente favorevole al suo contenuto. Suscita qualche perplessità il comma 2 di tale articolo aggiuntivo, perché ritengo che comunque il voto espresso indicando il cognome del candidato per esteso debba avere una supremazia rispetto a qualunque altro segno che compaia sulla scheda.

Per tale ragione riterrei opportuno — mi riservo di formalizzare successivamente tale proposta — procedere ad una votazione per parti separate dell'emendamento in questione, consentendo di modulare diversamente l'espressione del voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ciaffi. Ne ha facoltà.

ADRIANO CIAFFI. Signor Presidente, la Camera sta affrontando tre provvedimenti attinenti alla materia elettorale; ora in particolare siamo impegnati nella discussione del provvedimento concernente la scheda di votazione da stampare a colori.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi perché sia questa proposta di legge che le altre in materia elettorale coinvolgono problemi rilevanti, sui quali siamo chiamati a decidere alla fine della legislatura e alla vigilia di una campagna elettorale. Dovremmo dunque esercitare la massima attenzione, anche critica, sulla materia.

Posto che siamo favorevoli alla proposta di legge Motetta ed altri, non è pensabile approvare un provvedimento che riguardi soltanto la Camera dei deputati e non anche il Senato della Repubblica, considerato che andremo a votare per l'elezione di entrambi i rami del Parlamento.

Desidero richiamare l'attenzione, anche dal punto di vista tecnico, del ministro dell'interno, poiché credo che nelle intenzioni dei proponenti vi fosse non solo l'esigenza di introdurre il colore nella scheda, ma anche di non creare ulteriori confusioni. Infatti l'elettore italiano si troverà davanti ad

una scheda che probabilmente recherà gli stessi simboli, poiché approveremo questa legge senza aver valutato la possibilità di consentire di cambiare i vecchi simboli dell'età del bianco e nero, nel momento in cui entriamo nell'era del colore. Con ciò passeremo ad un altro tipo di cultura elettorale; passeremo da un rapporto partecipativo ad uno «televisivo» anche nella scheda, che oggi potrà fiorire in una molteplicità di colori. Introduciamo tuttavia la regola non solo in «zona Cesarini», ma in modo uguale per tutti i tipi di elezione.

Si deve cioè fare in modo che il cittadino che vota per l'elezione della Camera dei deputati non si trovi di fronte ad una scheda diversa da quella per l'elezione del Senato; oppure, nel caso di elezioni amministrative, che non si trovi di fronte a simboli diversi.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Calderisi 1.01, molti di noi sono stati accusati di andare contro quanto espresso a stragrande maggioranza dal popolo italiano attraverso il referendum sulla preferenza unica e nominativamente indicata. Oggi ci si ripropone di aggiungere alla possibilità di esprimere il cognome del candidato quella di esprimere il numero con il quale il candidato stesso è contrassegnato nella rispettiva lista. Ma a chi è legato alla vecchia impostazione, si faccia almeno grazia del rimprovero dei referendari di aver violato la loro volontà reintroducendo un elemento di broglio, e cioè la possibilità di barare sul numero anziché sul nome.

Personalmente penso che, soprattutto per gli analfabeti *tout court* e per coloro che hanno difficoltà ad esprimere per esteso nomi complicati, la possibilità di indicare un numero rappresenti un ampliamento della libertà di voto. Non so, tuttavia, se gli altri colleghi siano dello stesso avviso; ecco perché li invito ad una ulteriore riflessione su questo aspetto.

Certo è che l'articolo aggiuntivo Calderisi 1.01 da una parte sostiene la mia stessa tesi, e cioè che l'indicazione del numero può rappresentare un ampliamento della libertà «tecnica» di voto; dall'altra, però, rifiuta l'abolizione delle prime tre righe del secondo comma dell'articolo 60 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 — che io invece intendo

riproporre — che introducono un caso di nullità non previsto dalla precedente normativa. In sostanza, l'articolo aggiuntivo Calderisi 1.01, al primo periodo del comma 2 stabilisce che: «nel caso sia stata espressa preferenza con l'indicazione del cognome e con l'indicazione di un numero non corrispondente all'indicazione nominativa, la preferenza è nulla». Al contrario, io sostengo che debba valere la vecchia regola secondo la quale prevale comunque l'espressione scritta per esteso della preferenza, anche qualora il numero indicato non corrisponda al nome. Infatti, è difficile che io possa sbagliare a scrivere un nome dopo averlo letto, mentre è più facile che io non ricordi a quale numero quel nome corrisponde.

L'obiezione che è stata avanzata a questa osservazione (che mi sembrava prevalente in Commissione e alla quale il Comitato dei nove, in una riunione alla quale non ho potuto partecipare, ha dato ragione) è che l'interpretazione contraria si presterebbe più facilmente a brogli. E qui vi è una contraddizione fra il rigorismo che vuole evitare i brogli — del quale si fa portavoce l'onorevole Calderisi — e la reintroduzione del numero che dai referendari era stato considerato come lo strumento del broglio. Ma, a parte questa contraddizione, penso che l'obiezione sollevata dall'onorevole Calderisi non sia giusta perché, come è già stato detto in altre occasioni, chi vuole far individuare il proprio voto, soprattutto con l'espressione letterale della preferenza, dispone di numerosi mezzi: può scrivere in maiuscolo o in minuscolo, può aggiungere il nome di battesimo e, stando alla giurisprudenza, può addirittura sbagliare il nome. Infatti, se invece di scrivere Ciaffi si scrive Cioffi, dal momento che nella lista vi può essere un solo cognome del genere, la commissione elettorale accetterà sia il voto di lista sia il voto nominativo.

Devo rilevare che la legge non fa riferimento esclusivamente al cognome; si è sempre sostenuto che una preferenza espressa indicando sia il nome sia il cognome fosse più valida. In conclusione, potrei essere favorevole all'introduzione nel testo del provvedimento di un articolo 2, anche se le perplessità che ho indicato possono essere

superate solo attraverso chiare e precise indicazioni da parte di tutti coloro che si ritengono custodi della volontà referendaria. Non posso comunque condividere il contenuto delle prime tre righe del comma 2 dell'articolo aggiuntivo Calderisi 1.01 e quindi preannuncio che presenterò un emendamento soppressivo al riguardo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Fagni. Ne ha facoltà.

EDDA FAGNI. Signor Presidente, il gruppo DP-comunisti intende formulare qualche riflessione ed alcune valutazioni sul «pacchetto» di provvedimenti che stiamo esaminando e sull'articolo aggiuntivo Calderisi 1.01.

Credo che, quando si tratta di regolamentare la pubblicità elettorale e di controllare le spese elettorali, l'intento da perseguire non sia quello moralistico, bensì quello della trasparenza e della chiarezza; la finalità cui si tende, quindi, è di evitare che gli impegni vadano oltre le possibilità delle forze politiche e dei singoli candidati. Occorre insistere su questo punto per eliminare veramente una ipoteca sugli impegni che forze politiche e singoli candidati assumono rispetto alle consultazioni elettorali, segnatamente a quella che abbiamo di fronte.

Mi rendo conto (anche noi, del resto, abbiamo sottoscritto la proposta di legge n. 5845) che occorre riflettere sulle osservazioni formulate dal sottosegretario Spini in merito all'esigenza di una maggiore impegno e della maggiore spesa per far fronte alla riproduzione a colori del contrassegno di lista nelle schede di voto. È stato detto che occorre valutare bene il passaggio da una civiltà in bianco e nero ad una civiltà a colori, anche per quanto riguarda i contrassegni dei partiti. Questo vale soprattutto oggi, che vi è un maggior numero di partiti e quindi di contrassegni elettorali, caratterizzati da disegni di fiori, piante ed altre cose; se sono contraddistinti da un colore, gli elettori hanno la possibilità di distinguerli meglio.

Abbiamo qualche perplessità nei confronti dell'articolo aggiuntivo Calderisi 1.01, per le ragioni già espresse dai colleghi Pazzaglia e Ciaffi. Abbiamo alle spalle un referendum

sulla preferenza unica e su quella espressa in forma letterale anziché numerica. Accolgo l'invito del collega Labriola, il quale ha osservato come non si debbano sollevare obiezioni concernenti l'analfabetismo; sappiamo benissimo che queste tesi sono molto opinabili, anche perché — come ha testé affermato il collega Ciaffi — coloro che hanno prestato servizio in un seggio elettorale come presidenti o come scrutatori sanno che è loro affidato il compito di interpretare, decifrare, leggere quanto viene scritto da un elettore che esprime una preferenza. Tuttavia quando votammo il referendum (qualcuno con molta perplessità, altri meno) pensavamo che in fondo la finalità fosse giusta e fosse quella di sgombrare il campo da possibili alterazioni derivanti molto spesso dall'espressione di una preferenza multipla (3 o 4 a seconda della consistenza del seggio elettorale), nonché di evitare abbinamenti numerici che avrebbero alterato abbastanza facilmente la preferenza (dall'1 all'11, al 12, al 14 e viceversa) laddove le liste erano molto numerose.

Poiché ci siamo incamminati sulla strada di sgombrare il campo da tutto ciò che può portare poi all'annullamento dei risultati elettorali, preannunciamo il nostro voto di astensione, non essendo pienamente convinti dell'opportunità di introdurre questa modifica ed essendo, quindi, consapevoli che probabilmente l'espressione del voto attraverso l'indicazione del nome, quindi l'indicazione letterale anziché numerica (o anche senza nessuna indicazione, perché del resto questo è sempre accaduto), non ostacola la libertà dell'elettore.

Siamo quindi favorevoli alle altre disposizioni, mentre ci asterremo sull'articolo aggiuntivo Calderisi 1.01.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, desidero esprimere qualche breve considerazione sui provvedimenti che stiamo affrontando. È evidente che non ci troviamo di fronte a quelle riforme elettorali che, a mio avviso, avrebbero dovuto essere varate per evitare quella vera e propria agonia della

Repubblica che rischiamo di avere in mancanza di una riforma elettorale uninominale e maggioritaria in particolare. I provvedimenti al nostro esame sono di diversa portata.

Chiarito che si tratta non di incisive e profonde riforme, che sarebbero necessarie per il paese, ma di piccoli provvedimenti di modifica delle norme elettorali, intendo sottolineare comunque l'importanza di alcuni di essi, nonché di taluni di quelli che abbiamo approvato la scorsa estate. Mi riferisco alla legge di cui abbiamo approvato prima i tre articoli, la cosiddetta legge Mancino, la cui portata forse non è stata presa nella dovuta considerazione. Mi riferisco all'introduzione di una trasparenza assai maggiore di quella che purtroppo è consentita oggi, con il computo anche delle schede bianche e nulle, computo grazie al quale si determina un fenomeno perverso: voglio ricordare che alle elezioni del Senato vi è un numero maggiore di schede bianche e nulle rispetto alla Camera, nonostante che gli aventi diritto al voto per il Senato siano 6 milioni in meno rispetto agli elettori di questo ramo del Parlamento. Credo che questo sia un sintomo eloquente delle distorsioni cui ha dato luogo appunto il computo delle schede bianche e nulle nel calcolo dei quozienti. Non si tratta — ripeto — di una grande riforma, ma certamente di un provvedimento che introduce un elemento di significativa moralizzazione, stante la legge attuale.

Analogamente, la cosiddetta legge Spini, una delle quattro leggi «quadrifoglio», e precisamente la n. 271, dell'11 agosto del 1991, all'articolo 10 ha modificato l'articolo 68 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, introducendo significative modifiche nello scrutinio dei voti, con la previsione di norme di estrema trasparenza e linearità rispetto alle procedure precedentemente in vigore. Tali modifiche non sono state sufficientemente prese in considerazione dall'opinione pubblica, mentre a mio avviso esse hanno rappresentato una risposta in qualche modo significativa ad uno dei problemi sollevati anche dal referendum sulle preferenze, quello cioè di evitare brogli e controlli del voto.

Il nuovo testo dell'articolo 68, come risulta dalle modificazioni introdotte dalla cosiddetta legge Spini, prevede che lo scrutinio dei voti di preferenza avvenga immediatamente assieme allo scrutinio dei voti di lista e stabilisce responsabilità particolari per il presidente del seggio in relazione a tali procedure. Si prevede inoltre che la scheda bianca sia immediatamente marcata con un timbro, per evitare che possa essere successivamente contraffatta, al fine di inserire non solo voti di preferenza, ma anche voti di lista aggiuntivi. Nello stesso articolo vengono previste una serie di altre misure. Si stabilisce, ad esempio, che nei verbali le somme vengano scritte non soltanto in cifre ma anche in lettere, in modo che sia più difficile modificarle e artefarle; e così via.

Sono — ripeto — piccole misure, la cui importanza e incidenza, forse trascurate, credo sia giusto e doveroso sottolineare.

Proprio in riferimento all'introduzione di queste nuove procedure ho presentato un articolo aggiuntivo alla proposta di legge del collega Motetta, concernente la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista, prevedendo la possibilità di esprimere il voto di preferenza con il numero.

Io, signor Presidente, non sono stato formalmente tra i promotori del referendum relativo alle preferenze, ma non per questo sono meno sensibile (anzi lo sono ancor di più) al rispetto assoluto della volontà popolare. Ma la volontà popolare, espressa con il referendum, ha inteso ridurre il numero delle preferenze da quattro ad una non tanto per motivazioni ideologiche, quanto perché l'espressione appunto delle quattro preferenze consentiva maggiori possibilità di brogli (visto che, evidentemente, non tutte le possibilità di broglio sono state eliminate come effetto del referendum) e di controllo del voto. Con le nuove procedure che ho poc'anzi ricordato e con alcune garanzie, contenute appunto nell'articolo aggiuntivo, le cose andrebbero senz'altro meglio. In particolare voglio in questa sede ricordare le garanzie previste al secondo comma dell'articolo 60-bis, che viene introdotto con questo articolo aggiuntivo. Se tale norma venisse a cadere, signor Presidente, offri-

remmo veramente su un piatto d'argento una grande possibilità di controllo del voto. Verrebbe infatti a cadere in qualche modo una garanzia fondamentale. Se consideriamo valido il voto di preferenza sia nel caso in cui venga espresso nominativamente, sia nel caso in cui venga espresso con il numero, ma non prevediamo l'annullamento del voto di preferenza quando tali indicazioni divergano, consentiamo a chiunque di scrivere il cognome seguito dal numero 1, dal numero 2, dal numero 3, e così via all'infinito, cioè offriamo su un piatto d'argento — o d'oro — la possibilità di controllare il voto.

Io credo quindi che quella suggerita, Presidente, sia una norma essenziale per impedire che la possibilità di esprimere numericamente la preferenza dia nuovamente luogo a possibili brogli.

Comunque, Presidente, io avevo affrontato la questione già nel mese di marzo, e quindi prima ancora dello svolgimento del referendum, presentando un emendamento. Ritenevo infatti che il problema non dovesse essere affrontato in termini ideologici, ma laici, e intendevo porre la questione del numero non in sé, ma in relazione a quella dei brogli e del controllo del voto.

Certo, sarebbe fondamentale il lettore ottico, perché strumenti di quel tipo eliminerebbero alla radice una serie di problemi dei quali stiamo parlando; ma purtroppo ci è stato detto che non è possibile introdurlo nei tempi ristretti di cui disponiamo. Credo comunque di aver offerto, con la presentazione di questo articolo aggiuntivo, l'opportunità di discutere la questione. Non so se esso incontrerà il consenso dei colleghi, ma penso sia stato in ogni caso positivo porre il problema alla loro attenzione.

Se da parte della maggioranza dovessero venire valutazioni totalmente difformi, sarò indotto ad un ripensamento sull'articolo aggiuntivo. Vorrei quindi capire se vi sia un conforto dell'Assemblea, se si ritenga che con tale emendamento si possano ottenere risultati positivi. Ripeto che a mio avviso è stato comunque importante offrire la possibilità e l'occasione di questa discussione. Ad ogni modo auspico, se possibile, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Suspendo la seduta fino alle 17.

**La seduta, sospesa alle 16,55,
è ripresa alle 17.**

**Si riprende la discussione
del disegno di legge n. 6162.**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 386, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calamida. Ne ha facoltà.

FRANCO CALAMIDA. Signor Presidente, il Governo in carica non ha mai avuto la fiducia di rifondazione comunista, e non l'ha in questa occasione. È bizzarro dover esprimere con tanta frequenza, quasi ogni settimana, la propria sfiducia al Governo. Non avremo più occasione di farlo nel corso di questa legislatura, e ciò è bene: siamo quasi stanchi di parlar male del Governo, anche se lo merita.

Rifondazione comunista auspica che la prossima scadenza elettorale sia l'occasione per esprimere una vasta e radicale sfiducia di massa della società che lavora, dei giovani e delle donne, verso il Governo e la sua politica. È tempo che l'elettorato giudichi. È giusto e doveroso che si esprima un giudizio severo. Non vi è alcun estremismo nella nostra valutazione: si tratta della semplice, equilibrata e razionale analisi dei fatti.

Tutta l'esperienza dell'economia mista dal dopoguerra ad oggi nel nostro paese, tutta la funzione dell'intervento pubblico nell'economia vengono liquidate con un atto di prevaricazione del Governo nei confronti del Parlamento. Il diritto al lavoro, pur essendo meramente programmatico e non direttamente esigibile, seppure costituzionalmente tutelato, viene annullato. Esso infatti è per sua natura un diritto universalistico, ed è tale se viene esteso a tutti. Con le privatizzazioni delle imprese statali quale tutela

pubblica riceverà tale diritto? Quando diventerà esigibile se viene ridotta la possibilità di intervento dello stesso legislatore nell'economia? Un diritto fondamentale si trasforma dunque in possibilità per alcuni ed in esclusione per altri.

Il provvedimento al nostro esame comporta — è questo il vero problema — 100 mila licenziamenti nelle imprese pubbliche, e in futuro la rinuncia, in definitiva, a politiche attive per il lavoro. È quanto giudicherà l'elettorato, che si esprimerà anche sul Governo in carica, che affida alle imprese, che oggi licenziano, le garanzie di occupazione. L'elettorato giudicherà un'esperienza già fatta e nota a tutti: mi riferisco alla cessione dell'Alfa di Arese alla FIAT, che non ha ancora pagato le somme pattuite e non ha rispettato gli impegni. Tutto ciò va a danno dei lavoratori.

Si tratta di un Governo privo di maggioranza parlamentare sul tema delle privatizzazioni delle imprese statali, che cerca di compattare la propria maggioranza ponendo la questione di fiducia. La maggioranza — che a sua volta non si fida, e infatti è divisa — esprimerà al Governo una fiducia nella quale non crede, in armonia con un Governo che non crede di avere una maggioranza. Anche questo è bizzarro.

La privatizzazione delle imprese statali è dunque l'ultimo atto — molto grave — di una manovra del Governo, articolata nella legge finanziaria, che è stata tutta all'insegna della legge sulle privatizzazioni. Nella legge finanziaria, infatti, si sono poste le basi per privatizzare la sanità, le pensioni, le strutture erogatrici di servizi. Negli Stati Uniti, come è noto, sono private anche le prigioni, e la pena inflitta è occasione di profitto (ovviamente, in nome dell'efficienza).

Il privato trionfa dunque sul pubblico, o almeno così pare; il particolarismo ed il potere delle corporazioni forti trionfano sulla società solidale, cioè sui valori dello Stato di diritto su cui si fonda la convivenza civile. La logica di impresa avanza contro il diritto del lavoro e il diritto al lavoro.

A nostro giudizio, il funzionamento di un'economia mista andrebbe ripensato e riproposto, nella nuova fase che si apre, sulla base di un bilancio critico, ma valutando

se permangano le ragioni costitutive di fondo. Si accentua il divario tra nord e sud, cresce la disoccupazione. Inoltre, la privatizzazione di settori strategici — come energia, trasporti e telecomunicazioni — renderebbe le prospettive di sviluppo della società maggiormente subordinate ad incontrollabili ed irrazionali logiche di mercato. Le rappresentanze politiche risulterebbero estromesse dalla possibilità di incidere sul modello di sviluppo: basti pensare al complesso rapporto tra il reperimento di risorse energetiche e di finanziamenti finalizzati alla ricerca di fonti alternative e gli obiettivi di una nuova qualità dello sviluppo industriale e della tutela ambientale.

Occorrerebbe, dunque, rendere coerenti i criteri di efficienza e di efficacia agli obiettivi socio-ambientali ed al rispetto dei vincoli posti dalle esigenze di un equilibrato sviluppo. Sarebbero necessarie, ovviamente, diverse e motivate competenze e capacità di gestione ed un approccio alternativo ai problemi qualitativi, e non solo quantitativi, dello sviluppo. L'opposto di quanto si è fatto e di quanto si intende fare.

Sono queste le ragioni del nostro voto di sfiducia. Ci auguriamo che una vasta parte del paese esprima a sua volta, con il voto, la stessa determinata, netta e irrevocabile sfiducia a questo Governo, a questa maggioranza, a questo ceto politico che opera a danno della maggioranza del paese (*Applausi dei deputati del gruppo DP-comunisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caveri. Ne ha facoltà.

LUCIANO CAVERI. Signor Presidente, signori ministri, onorevoli colleghi, quello delle privatizzazioni è un tema delicatissimo. Nessuno nega la necessità per lo Stato di privatizzare, anche perché in Italia le partecipazioni statali si sono diffuse a macchia d'olio e vi è troppa presenza pubblica in settori economici che non sono affatti strategici. Lo Stato, inoltre, è alle soglie della bancarotta, e quindi restituire al mercato e ai privati quanto possibile è doveroso anche per reperire risorse per il riequilibrio della finanza pubblica.

Tuttavia, le modalità di queste dimissioni, cessioni o passaggi debbono essere chiare e limpide, altrimenti vi è il rischio di scelte sbagliate, di decisioni affrettate e di assalti alla diligenza pubblica a favore dei privati, e anche, evidentemente, di speculazioni. Ecco le ragioni del mio «no» a questa richiesta di fiducia, in primo luogo perché non ritengo giusta l'utilizzazione dello strumento del decreto-legge in una materia così delicata, così come ritengo sbagliato ricorrere alla questione di fiducia in casi del genere, quando, cioè, si devono ricercare con equilibrio punti di mediazione che con il voto di fiducia vengono invece spazzati via. Lo dico anche se comprendo quanto questo decreto sia vitale per la manovra finanziaria.

Parlando del rischio di scelte sbagliate e di decisioni affrettate avevo in mente un esempio che conosco: da anni in Italia, come nel resto del mondo, la siderurgia è in crisi. Nel nostro paese vi sono state chiusure, tagli, prepensionamenti e riduzioni di produzione; ed il tentativo di risanamento del settore siderurgico ha avuto fasi alterne. Uno dei temi ricorrenti a fronte dell'ultima crisi siderurgica da parte dell'ILVA (la società che controlla l'acciaio pubblico e soprattutto le aree strategiche, cioè i terreni dove sorgevano gli stabilimenti siderurgici, nel cuore di molte città) è che la via maestra sia quella delle privatizzazioni e delle cosiddette sinergie tra pubblico e privato.

Allo stesso modo, si ipotizza la privatizzazione della Cogne di Aosta, la principale azienda a partecipazione statale della regione, anzi l'unica azienda pubblica operante nel settore industriale che ricopre un ruolo essenziale per l'economia di Aosta e dell'intera valle.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

LUCIANO CAVERI. Al di là del ruolo svolto dalla regione autonoma nel settore industriale in conformità allo statuto speciale ed alle norme di attuazione, in questo caso quali conseguenze deriveranno dall'applicazione di un decreto-legge il cui testo è di difficile lettura e di ostica interpretazione?

Si potrebbe anche sostenere che nell'ipotesi specifica non si debbano demonizzare i privati. Andrebbe tuttavia tenuto presente che, nel momento in cui si conducono operazioni di privatizzazione, sarebbe opportuno assicurare spiegazioni logiche e documentate, acquisire informazioni preventive e verificare quale sia la posizione dei poteri pubblici locali, per evitare che nel territorio si accrediti l'immagine di uno Stato distante decisore, che apparentemente non segue alcun criterio e che, ove lo facesse, non consentirebbe a nessuno di venirne a conoscenza.

Si tratta di una situazione da evitare, specie in riferimento alla Valle d'Aosta, nella quale si registra uno scarsissimo impegno delle aziende di Stato nel settore della industrializzazione.

Sulla base di queste semplici osservazioni (che si affiancano ai dubbi riguardanti il ricorso al decreto-legge in una materia così importante e decisiva), ribadisco il mio «no» alla richiesta di fiducia da parte del Governo, pur nella convinzione che il capitolo delle privatizzazioni non si esaurirà certo in questa fase, giacché si renderà indispensabile la ricerca di una soluzione più complessiva e meno affrettata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

PIETRO SERRENTINO. Signor Presidente, signor ministro, i liberali si sono adoperati con impegno, insieme alle altre forze di maggioranza, per garantire l'approvazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio relativi al 1992 entro la fine del decorso anno. Lo hanno fatto nella piena consapevolezza di evitare il ricorso all'esercizio provvisorio, che avrebbe comportato un ulteriore aggravamento della situazione economica del paese, con ripercussioni gravi nell'ambito della Comunità europea della quale, tra l'altro, siamo già dei sorvegliati speciali.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare e sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia costituisce parte integrante della legge finanziaria e della mano-

vra nel suo complesso, disegnata e sostenuta dalla maggioranza per favorire il rientro dell'economia entro argini idonei ad evitare la declassazione del nostro paese. Da tale manovra, infatti, si prevede di conseguire un gettito di entrate pari a 15 mila miliardi, dai quali la manovra di bilancio non può assolutamente prescindere, come ha giustamente sottolineato il Presidente della Repubblica in occasione della promulgazione della legge finanziaria.

Certo, anche nell'ambito della maggioranza e del Governo c'è chi vuole le privatizzazioni soprattutto per coprire un immediato fabbisogno di cassa nell'attuale fase. I liberali non conferiscono al provvedimento in questione un significato così riduttivo, ma lo considerano come momento iniziale di un processo di riduzione della presenza dello Stato nell'economia del nostro paese. Tale processo si dovrà attuare in forme ed in modi assai più ampi ed organici, per giungere ad una trasformazione strutturale di politica economica ed industriale in armonia con le situazioni esistenti negli altri paesi della Comunità e, comunque, in quelli maggiormente industrializzati.

Per la prima volta dopo trent'anni, con il provvedimento al nostro esame si registra una sostanziale inversione di tendenza rispetto alla continua crescita della presenza pubblica nell'economia; e ciò rappresenta, a nostro avviso, un passo avanti sulla strada giusta per il risanamento dei conti pubblici, effettuato in maniera coerente con l'Europa e con l'occidente.

Il Governo, dunque, ha posto la questione di fiducia su questo provvedimento. Lo ha fatto unicamente per evitare che il decreto-legge in questione, già reiterato, possa decadere con conseguenze gravissime sulla manovra economico-finanziaria.

Crediamo che non vi sia bisogno, in proposito, di entrare nei dettagli. Certamente, anche noi liberali avremmo gradito approfondire i temi e ricercare soluzioni concordate con la stessa maggioranza, senza trascurare proposte provenienti anche dall'opposizione, ma i tempi ristrettissimi a disposizione non hanno permesso un accurato approfondimento.

Approvato il provvedimento in discussio-

ne, sarà indispensabile che, nell'attesa delle procedure di trasformazione degli enti a partecipazione statale in società per azioni, si approvi anche la legge sulle OPA, per una maggiore trasparenza della cessione ad operatori economici privati o a risparmiatori nel collocamento delle quote azionarie sul mercato.

Per questi motivi, condividendo le preoccupazioni del Governo, dichiaro il voto favorevole del gruppo liberale (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanni Negri. Ne ha facoltà.

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente, lunedì prossimo, presso la Corte di cassazione, saranno depositate oltre un milione di firme raccolte per il referendum popolare abrogativo del Ministero delle partecipazioni statali.

Il gruppo federalista europeo ritiene che questa sia la risposta più logica e più seria al provvedimento in esame, all'opera di «sgoverno» del Governo, oltre che, soprattutto, al malgoverno dell'impresa pubblica e, di fatto, alla sua occupazione impropria da parte del sistema dei partiti così come si è storicamente consolidata in questi decenni, così come è impropria l'occupazione di molti altri comparti del settore pubblico, ridotti di fatto a feudi privati o partitici (e ciò riguarda non soltanto le imprese partecipate delle partecipazioni statali, ma anche il credito pubblico, le banche, la sanità, fino ad arrivare alla RAI-TV).

Sottolineo che il decreto-legge — credo che la citazione non sia impropria — nasce politicamente all'indomani dell'annuncio da parte di Massimo Severo Giannini e di molti di noi della promozione di questo referendum, al quale il senatore Andreotti reagì annunciando, a sua volta, sia la presentazione di un disegno di legge abrogativo del ministero stesso, sia la volontà di procedere alle cosiddette privatizzazioni.

A distanza di mesi, tuttavia, non si vedono i risultati e, anzi, è diventato sempre più improbabile, nel frattempo, il tentativo di far quadrare i conti pubblici e soprattutto

i conti del ministro del bilancio, giacché tale manovra del Governo si è giustificata anche con la necessità di reperire 15 mila miliardi che, da alcune settimane a questa parte, vanno e vengono, compaiono e scompaiono in una confusione crescente: crescente come il debito che affligge la situazione economica del nostro paese. Il tutto, inoltre, ricorrendo ad un decreto-legge, quasi che veramente con tale strumento si possa approvare e varare una politica seria di privatizzazione che non può che essere svolta sul medio periodo.

Di fronte a tutto ciò, ritengo opportuno sottolineare come quel milione di cittadini (provenienti dai settori più diversi della nostra società e, probabilmente, di opinioni e fedi politiche molto diverse), firmando questo referendum, abbiano inteso chiedere esattamente ciò che il Governo anche con questo decreto non vuole fare: cioè, sciogliere il nodo del rapporto tra questo sistema dei partiti e l'economia pubblica. Non si tratta di uno scontro tra presunti forsennati privatizzatori e scontati difensori dell'intervento partitico che si traveste da pubblico. Nessuno di noi sostiene che il privato sia per forza «bello»; aggiungo, anzi, che una determinata pessima gestione del privato è semplicemente l'altra faccia della medaglia di una malattia profonda. Però è grazie alla richiesta di referendum che probabilmente — almeno così ci auguriamo — sarà possibile andare ad un riordino globale che metta in causa in profondità ciò che, appunto, si è consolidato in questi decenni di occupazione partitica del settore pubblico, peraltro con uno scadimento della qualità degli occupanti. È evidente infatti che un conto erano i propositi di un Mattei (che pure corrompeva la classe politica, dando sicuramente il via a quella che è diventata poi una prassi), che si basavano quanto meno su un disegno di sviluppo del paese, un conto è la mera difesa dello *status quo* che sembra caratterizzare gli attuali boiardi!

Noi, oltre a concorrere — insieme ad altre forze — alla promozione del referendum, abbiamo provato (rifiutando la logica del «tanto peggio tanto meglio») a migliorare il testo di questo decreto. Abbiamo presentato un emendamento emblematico, che chiede-

va la soppressione dell'EFIM, simbolo, non solo astratto, di un carrozzone che non funziona e che continua a sopravvivere faticosamente solo per interessi di parte, di partito e di clan, non certo per interesse collettivo. Abbiamo soprattutto tentato, con un altro emendamento, di chiedere al Governo di definire i vincoli per lo Stato qualora questo sia azionista di maggioranza negli enti di gestione del passato o nelle future società per azioni.

Anche a questo non è stata data risposta; gli emendamenti di fatto risultano preclusi dalla posizione della questione di fiducia, che è stata richiesta non per ragioni nobili, politiche o economiche, ma semplicemente per interessi di difesa partitica della situazione che si è voluto costruire in questi decenni.

Per tali ragioni riteniamo che, oltre al nostro «no» alla fiducia al Governo, abbia un senso richiamare l'iniziativa civile e democratica referendaria, che è l'unico strumento attraverso il quale si può sperare che questa classe politica (non sappiamo quella di domani) diventi sensibile alle esigenze profonde della società.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mattioli. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, il gruppo verde non darà la fiducia al Governo su questo decreto-legge.

Abbiamo anzi trovato particolarmente odiosa la procedura scelta per imporre in tempi brevissimi l'approvazione di un provvedimento quando non sussistevano gli estremi per ricorrere al voto di fiducia. Su un decreto che consta di una quarantina di commi, che sono in realtà veri e propri articoli, erano stati annunciati una novantina di emendamenti: un numero cioè più che fisiologico nell'ambito di un corretto rapporto tra Parlamento e Governo, nel quale quest'ultimo avanzi proposte normative ed i gruppi parlamentari tendano a migliorarle.

Perché dunque questa fiducia? Essa viene chiaramente imposta, con una vera e propria commedia che porta a compimento l'iter assolutamente inaccettabile di questa sessione di bilancio. Abbiamo avuto occasio-

ne di dire più volte, e lo ripetiamo ora, che mai come quest'anno la legge finanziaria ed i provvedimenti ad essa collegati non hanno copertura. È falso quanto sostiene anzitutto il Presidente della Repubblica, appoggiato dagli uomini di Governo: con questo provvedimento non si darà copertura alla legge finanziaria.

L'articolo 81 della Costituzione prevede che la copertura delle nuove o maggiori spese comportate da una legge sia automatica solo quando si prevedano introiti certi. Non è quindi sufficiente a questo scopo che sia approvato il decreto sulle privatizzazioni, il quale si limita a stabilire le procedure per la dismissione delle partecipazioni statali e per la cessione dei beni immobili dello Stato, non prevedendo assolutamente l'ingresso automatico nelle casse del Tesoro della necessaria copertura della legge finanziaria. Dunque, è un falso sostenere che l'approvazione di questo provvedimento ne garantirebbe, appunto, la copertura.

Non capisco perché il nostro Parlamento abbia accettato un'imposizione umiliante a fronte delle proprie possibilità di correggere con serietà ed impegno — come già aveva mostrato di poter fare — il testo della disciplina in questione. Dico questo perché i verdi esprimevano un largo assenso circa la prima parte del provvedimento, riguardante la dismissione delle imprese a partecipazione statale, subordinando tuttavia quest'adesione all'introduzione di criteri vincolanti nell'ambito delle procedure, delle possibilità di controllo e delle garanzie di continuità dei servizi e dei livelli occupazionali.

La volontà di appoggiare quest'operazione, naturalmente, era vincolata ad un apporto costruttivo. Ecco perché non comprendiamo i motivi per cui è stata sottratta al Parlamento la possibilità di modificare il testo in esame, privandolo di una sua funzione specifica. Nessun elemento giustifica una simile fretta, riferita ad un arco di poche ore, se non motivazioni assai diverse dalla ristrettezza dei tempi.

Abbiamo già detto che sono trascorsi alcuni decenni da quando l'intervento dello Stato in economia rispondeva ad elementi ideali di grande rilievo, basati sul perseguimento di un riequilibrio a favore delle zone

sociali e geografiche più deboli. Nel corso del tempo, invece, si è registrata una progressiva degenerazione e l'intervento pubblico si è trasformato in un terreno nel quale le forze politiche hanno potuto imporre la lottizzazione, fino a produrre provvedimenti ed assetti degli enti pubblici e del settore delle partecipazioni statali sempre meno improntati ad un'efficiente gestione ed a criteri di solidarietà nei confronti delle realtà più deboli del paese.

Di fronte a questa fotografia della realtà anche noi abbiamo convenuto che fosse giunto il momento non tanto di perseguire una strada giusta ed astratta, ma di intraprendere nuove strade. Il problema si spostava dall'individuazione dei titolari della proprietà al momento del controllo. In proposito, abbiamo richiesto strumenti efficaci di controllo da parte dei cittadini e della società civile, una volta che l'operazione di dismissioni fosse stata completata.

Un'altra nostra richiesta nasceva dalla necessità di salvaguardare, nell'ambito del processo di privatizzazione, i livelli occupazionali. In questo senso, era stata indicata dalla nostra parte politica una serie di ammortizzatori sociali da adottare opportunamente.

Inoltre, stante la natura di grande parte delle imprese interessate all'operazione, abbiamo sollecitato l'adozione di misure volte a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi. Essi, sottratti ad ogni tentativo di speculazione, avrebbero dovuto essere sottoposti a parametri di continuità ed a limiti di prezzo volti a garantirne la destinazione sociale. Simili vincoli di garantismo ci sembravano ragionevoli e possibili.

Per quanto riguarda, poi, l'insieme del patrimonio delle partecipazioni statali, gli enti pubblici, a cui si riferisce il provvedimento, con motivazioni non astratte, non puramente ideologiche, avevamo chiesto di fare un'eccezione per l'ENEL, visto che attualmente nel campo della produzione di energia elettrica sono già impegnati, oltre all'ente nazionale, le aziende municipalizzate e i privati, in risposta alle due positive leggi n. 9 e n. 10 del 1991. Poiché nel settore già è stato realizzato un sistema pluralista, avevamo chiesto il mantenimento di un ente che permette l'intervento strategico dello

Stato nel comparto, intervento che non sarebbe possibile se la partecipazione azionaria dei privati superasse il 51 per cento. È comunque ben noto a tutti che non ha alcun senso porre in vendita meno del 50 per cento delle azioni di un ente il cui capitale tecnologico è di grande valore. Infatti, in tal modo non vi potrebbe essere un'adeguata remunerazione di quest'importante patrimonio del paese.

In tal quadro avevamo presentato un numero limitatissimo di emendamenti — solo sei — all'articolo 1 del decreto-legge. Volevano dare un contributo serio, costruttivo, teso a migliorare ed a rendere più efficace e credibile il provvedimento in esame.

Sarebbe stato più difficile emendare in modo accettabile l'articolo 2, che prevede l'alienazione dei beni immobili dello Stato, perché in esso avevamo visto riproposto quell'odioso articolo 5 del provvedimento n. 5000, già approvato dalla Camera (articolo sul quale, ricordo la netta, leale opposizione del relatore liberale, onorevole Serrentino, e di altre forze politiche).

Sarebbe stato più difficile, ripeto, correggere l'articolo 2 del decreto-legge, ma anche per questo ci eravamo dovutamente attrezzati.

Con questa fiducia incomprensibile, se non rifacendosi a ragioni estranee a quest'aula (penso al mercato tra forze politiche, certo più scadenti in queste ultime settimane), vediamo stravolto il ruolo del Parlamento. Non ci resta, quindi, che votare con convinzione contro il provvedimento, pronunciandoci contemporaneamente contro uno degli ultimi atti di un Governo i cui comportamenti certo non abbiamo potuto condividere (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luigi d'Amato. Ne ha facoltà.

LUIGI d'AMATO. Presidente, onorevoli colleghi, in questa Camera ho il privilegio di rappresentare il movimento unitario pensionati, uomini vivi, come li chiamo sulla base di un'antica definizione del mio maestro, Luigi Einaudi.

Ebbene, ho voluto ricordare questo mio privilegio — lo sottolineo — perché i più colpiti dal provvedimento sono proprio i pensionati italiani, che sono gli autori del miracolo economico del paese. Essi hanno ricostruito l'Italia dalle macerie, hanno contribuito in modo decisivo a portare il nostro Stato nel novero delle grandi potenze economiche del mondo.

Un provvedimento del genere, che porta alla dismissione, come si dice adesso, ma che in termini più concreti bisogna definire liquidazione sottocosto, del patrimonio dello Stato, colpisce ed umilia soprattutto i lavoratori che operarono il miracolo della ricostruzione prima e del grande *boom* economico poi.

Infatti, quel patrimonio, che con il loro lavoro e i loro sacrifici erano riusciti a creare o a rafforzare, oggi viene svenduto al migliore offerente, perché decenni di malgoverno hanno portato lo Stato sull'orlo della bancarotta. Mai come oggi i pensionati italiani, ai quali viene negato un modesto aumento per le loro pensioni d'annata o per le loro pensioni di fame (che spesso non raggiungono le 500 mila lire mensili), hanno tutto il diritto di criticare e di contestare la validità di un provvedimento del genere. La via maestra è quella del buongoverno; si gestiscano cioè le risorse della collettività, si amministri il denaro pubblico con l'oculatazza e la saggezza con cui va trattato; il denaro pubblico va rispettato molto più del denaro privato, perché è patrimonio di tutti.

Invece, si è andati via via verso una situazione a dir poco di baratro, perché il debito pubblico — come sappiamo — ha raggiunto il milione e seicento mila miliardi, una cifra che è molto più alta dell'Everest o di qualsiasi altra vetta. Di questo passo, i primi 15 mila miliardi che si vogliono ottenere attraverso la cessione di beni patrimoniali dello Stato sono appena una goccia d'acqua. Lo Stato dovrà continuare a vendere i gioielli di famiglia, di una famiglia che non è quella dei governanti, ma è quella italiana.

Rimango dunque allibito per il fatto che un provvedimento del genere, andando a colpire l'intera comunità nazionale, non abbia previsto obbligatoriamente forme di azionariato popolare. Bisognava dare la pre-

cedenza ai consorzi, alle cooperative costituite dai lavoratori, da *ex* lavoratori, da *ex* servitori dello Stato, come i pensionati. Essi infatti sanno gestire le poche risorse di cui dispongono, hanno sempre dato esempio di buon governo nell'ambito delle rispettive famiglie e come cittadini del nostro Stato.

Ebbene, di tutto questo non vi è traccia nel provvedimento sulle privatizzazioni. Allora, chi comprerà questi scampoli di stagione che lo Stato si appresta a liquidare sotto costo? Saranno necessariamente i gruppi capitalistici, coloro i quali dispongono dei mezzi finanziari e faranno affari d'oro. Sono bocconi ghiotti, questi! Stavo per dire «il boccone del prete», che viene messo a disposizione delle grandi dinastie finanziarie italiane, della grande borghesia finanziaria italiana. La povera gente, coloro che questi soldi avevano contribuito con il sudore della propria fronte a produrre, sono esclusi. Mi viene in mente un parallelo inevitabile in questo momento: stiamo percorrendo la stessa strada che sono obbligati a percorrere il nuovo «zar» russo Boris Eltsin e tutte le Repubbliche dell'*ex* Unione Sovietica. Mi riferisco alla dismissione, alla privatizzazione e alla cessione (in Russia si parla di 45 mila aziende).

Ebbene, mentre in Italia i compratori ci sono perché ci sono i gruppi capitalistici, in Russia non vi sono neppure quelli, perché per definizione oggi in Russia nessuno dovrebbe possedere capitali di tale entità per poter acquisire i beni che le singole repubbliche vendono.

Ecco quindi il baratro! Anche in Russia per 74 anni i lavoratori hanno contribuito duramente con sacrifici e sforzi inenarrabili a dare grandezza alla loro vita e certezza alla loro speranza. Ciò nonostante sono esclusi da questi acquisti; probabilmente quei beni saranno comprati dai capitalisti occidentali, quegli stessi capitalisti che accerchiavano Lenin con l'armata di Wrangel! Guardate come la storia si diverte a fare questi scherzi!

E in Italia, nel momento in cui lo Stato è costretto a vendere una parte interessante del suo patrimonio, avremmo potuto trovare una linea opportuna che non escludesse coloro che avevano determinato la ricchezza; invece, nel nostro paese compreranno

coloro che se lo potranno permettere e cioè i ricchi, i quali diventeranno più ricchi, mentre i poveri diventeranno più poveri e i pensionati più emarginati, nonostante abbiano contribuito a determinare la nostra ricchezza!

Ecco le cose abominevoli che dobbiamo vedere! Il Governo è costretto a porre la questione di fiducia perché deve pagare il suo prezzo al Presidente della Repubblica, il quale aveva minacciato di non promulgare la legge finanziaria se prima non fosse stato approvato il provvedimento sulle privatizzazioni. Si è arrivati al compromesso, per cui il Capo dello Stato ha promulgato la finanziaria (che è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre scorso) e adesso il Governo paga il suo debito (stavo per dire il suo obolo) non al Belisario che sta al Quirinale, ma al Capo dello Stato che si era impuntato. E, guarda caso, impuntandosi sul provvedimento delle privatizzazioni non ha certo compiuto un'operazione di trasparenza del bilancio, come avrebbe voluto, per esempio, l'uomo che fece il miracolo della lira in Italia, e cioè Luigi Einaudi. Ha finito invece per fare un grandissimo regalo al capitalismo italiano che oggi può comprare per pochi soldi questi beni preziosi, questi gioielli che la comunità dei lavoratori italiani era riuscita a realizzare.

Ecco quindi che il voto di fiducia diventa più che mai non solo un espediente tecnico, come è di solito, ma addirittura un abominevole espediente per privilegiare la classe padronale e per dare un colpo di maglio alle attese e alle speranze degli uomini vivi quali sono i pensionati e i lavoratori italiani. Voterò quindi contro l'approvazione di questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della sinistra indipendente voterà contro la fiducia al Governo: il che è ovvio; ma questo voto contrario è ancora più convinto se si guarda al decreto in discussione e alle modalità con cui si

chiede la sua approvazione. Onorevoli colleghi, l'accoppiata decreto legge-fiducia è sempre discutibile e disdicevole, nonché ai limiti della nostra Costituzione; tuttavia, nel nostro caso, è particolarmente impressionante e sintomo di una effettiva incapacità del Governo e della maggioranza di fare il proprio lavoro.

Onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione riguarda la materia delle privatizzazioni? Ma che cosa si intende per privatizzazioni? In tutti i paesi che le hanno poste in essere, queste hanno rappresentato una politica, un disegno, un pezzo importante di una strategia industriale, una riorganizzazione del sistema pubblico-privato. Nel nostro paese le privatizzazioni diventano solo un tentativo maldestro di ottenere qualche lira in più ai fini della contabilità di bilancio!

Negli altri Stati le politiche di privatizzazione sono state avviate, non a caso, nella metà degli anni '80, di fronte a situazioni particolarmente favorevoli dei mercati finanziari e in un contesto di ristrutturazione economica importante, della quale le privatizzazioni erano parte integrante. Nel nostro paese, invece, a queste ultime si giunge oggi, in una situazione di grave crisi economica e senza alcun disegno né alcuna strategia.

Sarebbe stato necessario riflettere sulla storia delle partecipazioni statali e sul loro ruolo (che è stato importante e che corrispondeva ad un disegno) per vedere se, valutando tale esperienza, si potesse prospettare una nuova funzione, nell'ambito della quale le privatizzazioni fossero un elemento importante. Occorreva quindi lasciare da parte gli interventi ideologici (come quello che ho ascoltato dal collega Serrentino) ed entrare nel merito dell'argomento, nel momento in cui non esistevano opposizioni di principio a politiche di riorganizzazione del settore.

Noi abbiamo perso tutte le occasioni che si sono presentate, essenzialmente a causa delle resistenze e dei conflitti esistenti all'interno dei partiti di maggioranza, per i quali le partecipazioni statali e l'impresa pubblica hanno significato sempre di più in questi anni potere, lottizzazioni, assunzioni pilotate, appalti, cioè vantaggi che non si volevano perdere. Si è quindi giunti al provvedimento

in questione, che appare impressionante per l'approssimazione e la confusione che lo caratterizzano. Lo stesso ministro del bilancio, intervenendo ieri in quest'aula, ha dovuto riconoscere che occorreranno correzioni in corso d'opera (così si è espresso). L'onorevole Pomicino non si è reso conto che la sua affermazione contrasta con l'impostazione del Governo (espressa ieri dallo stesso ministro del bilancio) e con i motivi utilizzati per fare del provvedimento un elemento portante ed essenziale della manovra di finanza pubblica. Infatti, se sarà necessario rivederlo in corso d'opera nella prossima legislatura, e quindi nella seconda metà dell'anno, è chiaro che è quanto meno improbabile che si conseguirà l'obiettivo ostentato di 15 mila miliardi.

Per quanto riguarda il merito, il provvedimento consta di due articoli, il primo dei quali è chiaramente inapplicabile e comporta seriamente il rischio del fallimento dell'operazione. Esistono troppe deroghe alle norme e alle procedure previste dal codice civile, vi è una incertezza assoluta sulle valutazioni del capitale delle aziende da trasformare o eventualmente da dismettere, ed inoltre una atipicità della trasformazione in società per azioni (che non viene neppure articolata dal punto di vista giuridico) ed una discrezionalità politica nella determinazione di tutte le fasi e di tutti i criteri delle privatizzazioni.

Nella misura in cui le privatizzazioni previste dall'articolo 1 avranno successo, possiamo ragionevolmente ipotizzare che le stesse avverranno a condizioni molto convenienti per gli acquirenti (soprattutto per quelli di grande consistenza) e con una perdita di gettito per il bilancio dello Stato, sia per la sottovalutazione del valore delle imprese cedute sia per la concomitante perdita di gettito fiscale a seguito degli incentivi tributari concessi a questo fine con il provvedimento di accompagnamento. Tali incentivi rappresenteranno un ulteriore imbroglio per i risparmiatori; infatti con l'incentivo fiscale si renderà apparentemente conveniente un'operazione che probabilmente in altre condizioni non lo sarebbe.

Se poi si passa ad esaminare l'articolo 2, si riscontra un'analogia confusione, oltre ad

un'impostazione nel complesso inaccettabile. Abbiamo un meccanismo basato esclusivamente sui conferimenti dei beni immobili a società che devono essere costituite per la dismissione; quindi lo Stato, in seguito al conferimento, acquisisce azioni di queste società miste, azioni che poi potrà cedere (se vorrà realizzare le somme previste) non si sa bene a chi, in che modo e a quali condizioni. Se invece si fosse voluto adottare effettivamente una politica di valorizzazione per arrivare alla dismissione, la soluzione più semplice sarebbe stata quella di prevedere un mandato a vendere, a seguito della valorizzazione dei beni, a queste società che venivano costituite.

Permane quindi una pericolosa confusione in ordine ai soggetti che dovranno incassare i proventi delle cessioni, perchè chi potrà conferire i beni può che essere il proprietario dei beni stessi. Nello stesso tempo, è previsto che i proventi delle vendite debbano andare al tesoro. Qui si riscontra un altro problema giuridico non risolto, che sarà oggetto di uno di quegli aggiustamenti in corso d'opera di cui parlava il ministro del bilancio.

Nulla si dice, inoltre, sul valore dei conferimenti e sulle procedure necessarie alla costituzione delle società miste. Si sarebbe potuto semplicemente ricorrere al codice civile; il fatto che non si sia voluto procedere in questa direzione non può che lasciare interdetti e sospettosi. Tra l'altro, è del tutto contraddittorio prevedere la cessione dei beni entro il 1992 nonché la costituzione di queste società di valorizzazione da un lato e l'anticipo finanziario a favore dello Stato dall'altro.

L'impressione che deriva dalla lettura dell'articolo 2 è che si sia costituita una procedura singolare con i seguenti obiettivi: consentire ad alcuni soggetti già individuati la selezione dei beni da valorizzare e da cedere; garantire comunque 6 mila miliardi allo Stato come anticipazione finanziaria (al riguardo, vorrei far notare che non ci si è preoccupati in alcun modo di prevedere una copertura finanziaria per obbligazioni garantite dallo Stato che saranno emesse); assicurare la vendita in tempi brevissimi. Da questo iter emerge il sospetto più che legiti-

timo che gli acquirenti finali siano già predeterminati e che i prezzi che verranno decisi saranno mantenuti bassi di proposito.

Se si fosse voluto fare un discorso serio (e qui c'è materia per intervenire, anche con privatizzazioni, vendite di parti del patrimonio pubblico), si sarebbe potuto seguire una procedura più corretta, cioè consentire tempi più lunghi per la dismissione — e quindi dare tempo per la valorizzazione — ed utilizzare in modo opportuno lo strumento delle anticipazioni finanziarie, che dovrebbe garantire allo Stato la possibilità di ottenere gli introiti desiderati. Soprattutto, si sarebbe potuto evitare di espropriare — come viene fatto — i diritti degli enti locali e dei comuni, con conseguenze che possono essere molto gravi.

La conclusione è che siamo di fronte ad un provvedimento di facciata, ad un sostanziale imbroglio, ad una confusione giuridica, ad un'incapacità economica e finanziaria. Purtroppo non è la prima volta che questo accade e quindi non possiamo che continuare a prendere atto di ciò. Sono comunque convinto che nella prossima legislatura il Parlamento dovrà ritornare su tali questioni (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Intervenendo nella discussione sulle linee generali mi sono riferito al libro *Ernesto Rossi, un'utopia concreta*, nel quale si racconta di come l'autore del famoso libro *I padroni del vapore* ha ricordato quante occasioni di banchetto si sono presentate in Italia per coloro i quali hanno sempre fatto del protezionismo e dello statalismo una ragione di arricchimento dei «prenditori» privati in Italia (cosa molto diversa dagli imprenditori privati, che sono più di 6 milioni in Italia).

Ernesto Rossi, affrontando la questione della proprietà pubblica, aveva una posizione assolutamente antikeynesiana. Keynes era arrivato a pensare che fosse utile scavare buche e poi riempirle (egli stesso precisò poi questo concetto in uno scritto successivo).

Addirittura, Keynes indicava in alcune voci del prodotto interno lordo di una nazione l'occasione fornita dal terremoto. Riccardo Lombardi, che fu fautore della politica delle riforme di struttura nel centro-sinistra, ebbe una bella discussione un giorno con il ministro del bilancio del 1964, che era Ugo La Malfa. Ed effettivamente Riccardo Lombardi diceva che in Italia vi era una netta tendenza a considerare i terremoti come occasione di incremento fittizio del prodotto interno lordo, tante che se non c'è un terremoto o un'eruzione dell'Etna francamente non si sa come procedere e rafforzare i padroni del vapore.

In queste circostanze, Ernesto Rossi ricordava (ed era un liberale, allievo di Luigi Einaudi)... Vedo che è entrato in aula il ministro Sterpa — ed ho ascoltato con interesse l'intervento del collega Serrentino... Ernesto Rossi, dunque, raccontava di un bellissimo comizio fatto il 16 gennaio 1914 da Salvemini e da De Viti De Marco a Bari. Era il 16 gennaio 1914! A Bari si riunirono tutti coloro che erano contro la politica di statalizzazione forzata e di protezionismo avanzato.

Il bello è che mi tocca sentire dei ministri della Repubblica dire che siamo in fase di destatalizzazione. Ma se c'è un paese che ha aumentato lo statalismo delle entrate fiscali negli ultimi 3 mesi è l'Italia. E siede al banco del Governo un ministro liberale! Mai siete arrivati ad espropriare tanto a coloro che vivono del proprio lavoro. Questo è l'unico residuo bolscevico che c'è oggi; dicevo ieri scherzando (ed era in aula la Presidente Iotti) che poi c'è l'altra parte, quella leninista, un caso di esproprio proletario. Lenin scrisse *Stato e rivoluzione*, intendendo che lo Stato doveva estinguersi come sogno, il sogno della libertà. Voi volete che noi diamo il voto ad un provvedimento che estingue lo Stato dal punto di vista dell'interesse economico della collettività. Ma si tratta di un incubo per i cittadini e invece di un'occasione di banchetto per quelli che già ricchi sono e a questo banchetto si apprestano con le loro fauci, quelle che nei loro convegni poi fanno dire che abbiamo il debito pubblico. Per forza, sono loro l'occasione del debito!

La grande industria che controlla la Borsa

valori si era spartita un po' di iniziative con qualche agente di cambio e con delle commissionarie di Borsa. Vi fu un tempo la Commissione finanze della Camera dei deputati, la quale approvò la prima legge dell'anno scorso, la legge 2 gennaio 1991, n. 1, la legge sulle SIM, che riformava la legge istitutiva della Borsa valori del 1913. Poi addirittura la Commissione finanze voleva approvare il provvedimento sulla trasparenza bancaria. Ed effettivamente lo abbiamo votato, il giorno di santa Lucia del 1991.

Addirittura — udite, udite!, bisogna dire la verità...! — la Commissione finanze ha dovuto correggere decreti assurdi sul *capital gain*: fa morir dal ridere, perché dovremmo parlare di *capital loses*, cioè (traduco per gli italiani) di perdite di capitale. Qui, si parla tutti inglese!

Presidente Iotti, ieri a Londra è successa una cosa curiosa: hanno pizzicato l'ENI che trafficava tabacchi con la Samin e li esportava di contrabbando in Italia! L'ENI! Il ministro Formica ne è informato? Il presidente Gabriele Cagliari ne è informato?

In quest'aula il 18 gennaio 1990, dopo un lungo colloquio che avevo avuto con il Presidente Andreotti, egli disse: sul caso Enimont date una risposta evangelica, perché il titolo è quotato in borsa (era la privatizzazione). Dite: sì, sì; no, no. Presidente Iotti, dal 18 gennaio 1990 sono passati due anni ed il relatore in Commissione finanze attende che si riprenda l'esame del provvedimento. I proprietari privati di Montedison ci hanno guadagnato; l'ENI non ci ha guadagnato (io parlo di quelli che ci hanno guadagnato pubblicamente: del resto è meglio non parlare in dieci minuti!).

L'8 gennaio 1990, insieme agli onorevoli Visco, Patria e agli altri colleghi della Commissione finanze, ci trovavamo a Londra, a Camera chiusa. L'Italia entrava a pieno titolo nello SME. Il titolo Enimont andava bene. Sembrava questo il migliore dei modi possibili. Ma il Governo attuale è nato il 22 luglio 1989 alle 17 e 17: è la disgrazia! Siete riusciti a distruggere anche il provvedimento sulle privatizzazioni!

Onorevole Sterpa, non abbiamo una legge sull'offerta pubblica d'acquisto: ci saranno le offerte private d'acquisto...! Lei che il 1°

agosto 1991 ha dichiarato di non sapere cosa fosse la ICLA, lo domandi alla Bonifiche, perché la ICLA è diventata la quinta impresa italiana grazie al terremoto. Adesso si chiama ICLA-Fondedile. Lei disse che non sapeva cos'era: controlli alla PAFI a Milano! Ormai lo sa anche lei cos'era la ICLA, lo sappiamo quasi tutti! Ma la ICLA non rappresenta in Italia e nel mondo un'impresa, degli imprenditori, ma dei «prenditori» del bilancio pubblico! È questo che volete fare: gli accordi per far privatizzare la ICLA? Ma quello è già stato privatizzato! Non però nel senso di aver favorito l'afflusso del risparmio! Non è così. Vedete, non ci vuole niente a fare la legge sui fondi chiusi, sui fondi pensione e sui fondi immobiliari: è proprio con queste tre leggi che saremmo stati in grado in Commissione finanze di attuare l'articolo 47 della Costituzione che prevede che si favorisca l'azionariato popolare e soprattutto l'accesso alla casa. Voi, voi che state massacrando chi ha la prima casa con una media di 2 milioni all'anno di imposte nuove! Voi siete i bolscevichi che tolgono la casa anche a chi per acquistarla ha fatto un mutuo! Voi non siete dei privatizzatori, siete dei privatisti!

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Agli esami li bocciavano!

FRANCO PIRO. Voi non meritate fiducia perché sareste stati bocciati non solo da Ernesto Rossi ma da Luigi Einaudi! Una cosa è favorire l'azionariato popolare: nel decreto sui *capital gain* avevamo messo la norma, all'inizio di quest'anno! Non l'hanno voluta! L'avete fatto alla fine dell'anno, con il risultato che ormai la Borsa valori italiana non è un luogo del quale i risparmiatori si fidano. Diceva Einaudi: i nostri risparmiatori che sono i migliori del mondo, hanno gambe di lepre, cuore di coniglio e memoria di elefante... In quest'aula, quante volte dai banchi della sinistra come del centro e della destra si è levato l'inno ad uno Stato dei cittadini che consentisse a 6 milioni di imprenditori, costretti ad andare dalle banche a prendere i soldi in prestito, di rivolgersi direttamente ai risparmiatori? Voi sapete che in queste ore i risparmiatori italiani

stanno emigrando all'estero! E siamo il paese con la più alta propensione al risparmio!

Dov'è allora il problema? In quello che diceva Ernesto Rossi. Ed ho concluso il mio intervento: a me pare così semplice dimostrarvi che bastava che ci lasciaste andare avanti nella nostra democratica — stavo per dire antifascista, ma non vorrei rovinarmi — Commissione finanze, che voleva la trasparenza, la *glasnost* e la *perestrojka*.

Avete deciso di porre la questione di fiducia e avete scritto dei decreti inapplicabili. L'articolo 81 della Costituzione è stato violato, perché state coprendo con entrate immaginarie spese reali e il povero Cossiga, Presidente della Repubblica italiana, è costretto a promulgare con riserva. Ma quale riserva? Non ricaverete mai 15 mila miliardi da questa manovra! Non li avrete, perché nessuno si fida di darveli! Potete estorcerli, ma in questo modo avrete tolto all'Italia la speranza di avere una reale democrazia del risparmio, di favorire non la privatizzazione né la statalizzazione, ma quel processo di pubblicizzazione che farebbe degli italiani i veri proprietari del loro Stato, fiduciosi del loro avvenire, con una classe politica all'altezza di questo nome. È quanto chiedevano Giorgio Amendola, Ugo La Malfa e Riccardo Lombardi! Ernesto Rossi, liberale, si batté contro i padroni del vapore (e voi vi state consegnando in mano a quelli delle tariffe protettive del 1887 e del 1878). Ecco un'utopia concreta!

Signor Presidente, vorrei concludere con una significativa citazione...

PRESIDENTE. Onorevole Piro, il tempo a sua disposizione è scaduto: la prego di tenerne conto.

FRANCO PIRO. La ringrazio, signor Presidente. Il tempo è tiranno tranne che per coloro che si preparano a partecipare ai banchetti!

«Non c'è nulla che renda tanto impercorribile una strada quanto una schiera di pellegrini che, senza percorrerla, la dichiara percorribile». Questa è una citazione di Schumpeter che è adatta a voi. Finalmente vi stiamo per mandare a casa. Ricostruiremo dalle vostre rovine. L'Italia ce la può fare

anche senza di voi. Nego quindi la fiducia a un Governo che non ha la moralità per chiederla (*Applausi dei deputati dei gruppi misto e repubblicano*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

ALBERTO CIAMPAGLIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il gruppo socialdemocratico considera il decreto-legge n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica, estremamente importante anche se contiene alcune imprecisioni. Si tratta di un provvedimento connesso alla manovra finanziaria, ma soprattutto legato all'esigenza di una diversa articolazione della struttura economica del nostro paese, di un nuovo rapporto tra pubblico e privato. Vediamo con favore il fatto che con questo decreto-legge si indichi la strada da seguire per quanto concerne la privatizzazione delle imprese pubbliche.

Dico subito che nutriamo alcune preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda la capacità del mercato finanziario di fornire la cifra di 15 mila miliardi nel 1992. È vero che in tale provvedimento vi sono alcuni accorgimenti che dovrebbero consentire l'afflusso del risparmio o di una parte di esso per consentire la trasformazione delle società pubbliche in società per azioni.

Siamo altresì preoccupati che i limiti del mercato finanziario interno consentano a forze finanziarie esterne al nostro paese di fare incetta delle imprese da privatizzare. In tal modo si potenzierebbero le imprese con capitale privato, ma si risponderebbe anche a determinate esigenze dei grandi aggregati finanziari. Questi infatti spesso intervengono sull'economia, per costituirsi un mercato diverso ed eliminando le imprese più deboli. È una preoccupazione di cui dobbiamo tener conto, ma ritengo che per evitare le situazioni incresciose denunciate siano importanti le modalità tecniche con le quali dare attuazione a questo provvedimento.

Credo che il decreto sulle privatizzazioni

sia necessario ed utile sul piano della manovra di bilancio. A tal proposito, ho sentito parlare di ulteriori interventi, definiti in corso d'opera, ma credo che essi dovranno riguardare un altro obiettivo importante che perseguiamo da tempo: la ridefinizione e la razionalizzazione della presenza dell'impresa pubblica nell'economia del nostro paese, adeguata alle esigenze dei settori strategici. Lo scopo è quello di far tornare le partecipazioni statali al loro ruolo originario, vale a dire ad un intervento dello Stato nell'attività economica a garanzia dello sviluppo, nel nostro paese, di un'industria qualificata in grado di sostenere la concorrenza internazionale ed europea.

L'elemento centrale di questo disegno, quindi, è nella attribuzione di un significato nuovo all'intervento dello Stato nell'economia. Ma il provvedimento al nostro esame rappresenta soltanto un primo passo su tale strada, perché bisognerà poi tener conto delle conseguenze che deriveranno dall'applicazione delle nuove regole — che noi condividiamo — del mercato comunitario.

Il provvedimento si divide in due parti: la prima relativa alle privatizzazioni, la seconda alla alienazione di beni immobili. A tale riguardo, ritengo che l'iniziativa di introdurre nel provvedimento alcune norme già contenute nel disegno di legge n. 5000 (che, per le note vicende, non è stato possibile approvare) sia stata quanto mai opportuna. Si tratta, infatti, di disposizioni che dovrebbero effettivamente agevolare l'avvio del processo di alienazione dei beni disponibili dello Stato suscettibili di gestione economica.

Non intendo entrare nel merito degli aspetti tecnici del provvedimento, ma ritengo che, di fronte all'esigenza di individuare entrate nuove e, quindi, disponibilità di risparmio, vada positivamente considerato il nuovo meccanismo di anticipazione attivato dall'IMI.

Concludo, signor Presidente, confermando che il gruppo socialdemocratico esprimerà voto favorevole, non solo perché convinto dell'opportunità di approvare il provvedimento in esame, ma anche perché intende ribadire la propria fiducia al Governo.

Ritengo che debba essere respinta la polemica, alla quale hanno fatto riferimento i

giornali degli ultimi giorni, sviluppatasi in merito alla decisione del Consiglio dei ministri di assegnare ad alcune aziende statali un fondo globale di 400 miliardi, del quale beneficeranno sia l'IRI sia l'EFIM. Potrebbe sembrare un paradosso, un controsenso il fatto che, nel momento in cui si procede a privatizzare...

PRESIDENTE. Onorevole Ciampaglia, le ricordo che il tempo a sua disposizione è scaduto.

ALBERTO CIAMPAGLIA. Mi avvio rapidamente alla conclusione, signor Presidente. Dicevo che potrebbe sembrare un paradosso il fatto che, nel momento in cui si avvia il processo di privatizzazione, il Governo — con l'altra mano — attribuisca 400 miliardi ad alcune aziende statali. Credo, tuttavia, che questa operazione non potrà essere condotta nello spazio di pochi mesi, perché non possiamo sguarnire le partecipazioni statali se davvero auspichiamo che il provvedimento favorisca l'affermazione di un nuovo modo di agire in questo settore.

Per tali ragioni, respingiamo la polemica che si è sviluppata al riguardo e confermiamo la fiducia al Governo, preannunciando il nostro voto favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pellicanò. Ne ha facoltà.

GEROLAMO PELLICANÒ. Signor Presidente, signori ministri, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano non voterà la fiducia che il Governo presieduto dal senatore Andreotti ha richiesto, per due semplici ma profonde e validissime ragioni. La prima è che non abbiamo alcuna fiducia in questo Governo. Come si potrebbe avere fiducia in un Governo come questo che — mi limito a citare solo le ultime «prodezze» — rinvia le nomine della CONSOB, emana un provvedimento confuso o, peggio, incomprensibile sulle targhe alterne, presenta un disegno di legge finanziaria inconsistente, non risolve i gravissimi problemi della criminalità, che è

contigua — uso un eufemismo — ad una certa politica immorale? Questo Governo si è diviso sul problema di portarci alle urne una settimana prima o una settimana dopo, quando le questioni che interessano e preoccupano gli italiani sono ben altre!

No, non abbiamo alcuna fiducia, senatore Andreotti, nel suo Governo. La nostra opposizione è sempre più convinta e determinata perché è, allo stesso tempo, un'opposizione contro i metodi ed i contenuti dell'azione del Governo e contro una politica di corto respiro, incapace di risolvere i problemi di medio termine e, a ben guardare, anche quelli di breve termine della società italiana.

La seconda ragione per cui non voteremo la fiducia che lei ci chiede, senatore Andreotti, è che non crediamo nella efficacia del decreto-legge al fine dell'avvio, auspicato, di una politica di privatizzazioni. Per la verità non ci crediamo solo noi, poiché non ci credono neppure ampi settori della maggioranza.

Perché non ci crediamo? Non mi dilungherò sui limiti tecnici del decreto, sui quali mi sono più a lungo soffermato ieri nel corso del mio intervento. Mi soffermerò invece sugli aspetti politici.

L'avvio di una politica di dismissioni comporterebbe una diversa concezione del rapporto tra politica ed economia, tra sistema dei partiti ed industria. Non vi è invece alcun indizio di questa svolta; anzi, la presentazione del decreto, i forti contrasti nella maggioranza, il suo ritiro da parte dello stesso Governo che l'aveva presentato con i requisiti costituzionali della necessità e dell'urgenza, nonché la sua successiva reiterazione, confermano quante incertezze e riserve mentali vi siano da parte del Governo e della maggioranza e quanto isolato sia nell'esecutivo il ministro del tesoro nelle sue prediche, lodevoli ma — diciamolo francamente — anche sterili.

La mia opinione è che sia necessario riportare la politica ed i partiti negli spazi che sono loro propri, ritirandoli dai territori che hanno invaso con grave danno per gli interessi della collettività. Occorre, dunque, ridurre la presenza diretta dello Stato nell'economia. In Italia lo Stato fa troppe cose e le fa male. Secondo certi ministri qualunque

settore è strategico, ma questa è una parola priva di senso.

Chiedo una riduzione secca di almeno il 50 per cento della presenza statale dell'economia, comprese le banche, entro la scadenza del 1994, cioè entro la data di avvio della seconda fase dell'unione monetaria. Questo rappresenterebbe un modo sicuro per avvicinare l'Italia agli *standards* europei.

In secondo luogo i politici dovrebbero dare indirizzi economici generali, non gestire direttamente le imprese. I risultati sono conti in perdita, persino nel caso di monopoli. Nei paesi più evoluti lo Stato non fa l'imprenditore, ma fissa le regole e gli obiettivi e li fa rispettare.

L'abolizione del Ministero delle partecipazioni statali deve essere considerato solo un primo passo, importante, in questa direzione. Ma proprio il modo riduttivo con cui il Governo, tramite suoi qualificati esponenti, intende l'abolizione del Ministero delle partecipazioni statali accresce le mie pessimistiche convinzioni sull'effettiva volontà di avviare una politica di privatizzazioni.

La *Treuhandanstalt* a Berlino, sotto la guida di un commissario ben determinato e con un preciso mandato politico, come la signora Breuil, in pochi mesi di attività ha privatizzato oltre 4 mila delle 8 mila aziende statali dell'ex Germania orientale. In Italia invece non si vede alcuna volontà politica in questo senso; non si vede la volontà dei partiti di ritirarsi da un'area loro impropria, che porta però potere, voti e finanziamenti.

La vicenda dell'EFIM, che al termine di un braccio di ferro nella maggioranza è destinato a restare in vita nel suo stato comatoso, è emblematica. Non fallisce, perché è un ente pubblico; non viene commissariato — come il collega Battaglia ed io proponiamo — perché deve continuare a gestire, in perdita, affari che interessano taluni partiti. Non viene neppure affrontato in modo serio il tema di un suo possibile rilancio e gli si erogano invece nuovi ingenti finanziamenti destinati a disperdere ulteriore ricchezza nazionale.

Insomma, ci troviamo di fronte ad una vera e propria vergogna.

E noi dovremo dare la fiducia? Ce ne guardiamo bene, signor ministro; ed espri-

meremo con un voto contrario la nostra forte volontà di sollecitare, e per quanto ci riguarda di contribuire a determinare, quella svolta nella politica italiana che anche in questo caso è mancata, perdendo una nuova importante occasione (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento sociale italiano-destra nazionale non aveva bisogno di questa ennesima dimostrazione di arroganza che un Governo in eterna lite al suo interno ed una maggioranza divisa nelle sue componenti hanno dato (abbiamo poc'anzi ascoltato le serie riserve espresse dal rappresentante di una delle componenti della maggioranza), per confermare la nostra opinione di assoluta e vergognosa inadeguatezza di una manovra finanziaria che è la peggiore che ci siamo trovati di fronte in quest'aula.

Si tratta di una manovra finanziaria che il Governo porta formalmente a compimento ponendo la fiducia su un decreto-legge che fa acqua da tutte le parti e che prevede una copertura delle spese mediante un'entrata che, se non falsa, potremmo definire opinabile. Questi 15 mila miliardi dovrebbero essere procacciati dalla vendita — o dalla svendita — di pezzi del patrimonio pubblico. Il Governo si propone di chiudere la manovra finanziaria compattando la sua incerta maggioranza mediante il voto di fiducia, ed impedendo qualsiasi dibattito e qualunque miglioramento del testo, con il gravissimo rischio — che per noi è quasi una certezza — che i 15 mila miliardi che non potranno essere reperiti mediante questo provvedimento (sul quale — ripeto — il Governo ha precluso qualunque possibilità di discussione) saranno posti a carico dei contribuenti.

Signor Presidente, siamo il paese d'Europa in cui la benzina è più cara; mentre il sistema dei trasporti pubblici fa acqua da tutte le parti, paghiamo le tasse più alte in Europa per circolare in automobile. Siamo il paese che paga più cara l'energia elettrica, indispensabile a milioni di famiglie italiane;

siamo il paese che subisce nel Mezzogiorno un condizionamento che ci costringe a sopportare uno stato di inferiorità rispetto all'Europa; abbiamo un sistema pubblico «allegro», tanto che il Governo che oggi pone la fiducia per far finta di portare a casa 15 mila miliardi mediante la svendita dei beni pubblici è lo stesso che — secondo notizie dei giornali — di qui a qualche ora si riunirà per far fronte, con prestiti di altri miliardi, ai bisogni delle partecipazioni statali.

Questo è lo stesso Governo che ha posto la fiducia impedendo la discussione dei nostri emendamenti, in particolare quello relativo alla soppressione dell'EFIM, che è il più piccolo ed il più indebitato fra gli enti di gestione. Si tratta di uno scandalo nello scandalo delle partecipazioni statali. L'esposizione debitoria è pari ad oltre 6 mila miliardi, mentre l'EFIM ha utilizzato dal 1977 al 1990 3 mila miliardi dello Stato come fondo di dotazione; tale ente ha il primato di aver allontanato dai posti di lavoro qualche migliaio di operai e fa registrare risultati assai negativi nel Mezzogiorno.

Ma l'EFIM non si tocca, poiché rientra nella logica delle lottizzazioni, che è l'unico cemento con cui il Governo tiene unita la sua maggioranza che vuole invece fuggire da tutte le parti. In queste condizioni, il Movimento sociale italiano ritiene che per salvare la comunità nazionale e per uscire dal tunnel sia indispensabile cambiare e si può farlo con una operazione che è a portata di mano.

Il Governo, a parole, vorrebbe affrontare la questione ma in realtà assistiamo al balletto della data delle elezioni, poiché l'esecutivo non si decide a presentarsi al corpo elettorale. Quest'ultimo saprà certamente fare il suo dovere e far valere i suoi interessi, e con essi quelli della comunità nazionale. Le elezioni rappresentano un'occasione di cambiamento, per ottenere il quale sarà necessario rivolgersi non a quelle forze che fino a ieri e ancora oggi — grazie al voto di fiducia — sposano le responsabilità del Governo, collegate alla peggiore manovra finanziaria degli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le fasce deboli della comunità nazionale; per cambiare occorrerà rivolgersi alle forze dell'avvenire, a quelle del-

l'autentica modernizzazione e delle vere riforme, che vogliono associare alle decisioni che riguardano l'intera nazione coloro i quali lavorano e producono. Di queste forze il Movimento sociale italiano rappresenta l'avanguardia, oggi come ieri, ma anche per il domani.

Voteremo contro il disegno di legge di conversione sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il nostro atto è inteso a sollecitare un processo di rinnovamento e di cambiamento della nazione italiana che dia speranza ai giovani, ma anche ai derelitti, dal Brennero alla Calabria, alla Sicilia ed a tutto il meridione (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cardetti. Ne ha facoltà.

GIORGIO CARDETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento sul quale il Governo ha chiesto la fiducia del Parlamento, soprattutto perché l'approvazione di questa disciplina rappresenta il completamento della manovra di bilancio e di finanza pubblica proposta dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene, ed assume così valore anche sotto il profilo istituzionale. La conversione in legge di questo decreto realizza infatti le condizioni affinché si concretizzi l'introito necessario per far quadrare i conti del bilancio dello Stato.

Si tratta di una somma calcolata intorno ai 15 mila miliardi, ma come altri colleghi hanno sottolineato occorrerà prestare molta attenzione alla congruità di questa cifra. Del resto, senza il decreto in questione la manovra sarebbe stata incompleta, con effetti ancora più gravi, dal momento che di fatto questa legislatura è giunta alla sua conclusione.

È innegabile che i socialisti avrebbero preferito un testo diversamente articolato. L'unica novità rispetto al decreto originario (non convertito per il sovrappioppamento di impegni in Assemblea), novità per altro positiva, è rappresentata dal quarto comma dell'articolo 2, in base al quale l'Istituto

mobiliare italiano è autorizzato ad anticipare in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dismissioni immobiliari un importo non inferiore al 50 per cento, fino alla concorrenza di 3.000 miliardi. È un'innovazione positiva anche perché dà maggiori garanzie rispetto ai dubbi avanzati sulla copertura finanziaria della manovra economica nel suo complesso.

D'altronde, il contenuto del decreto che ci apprestiamo a convertire in legge riguarda, da un lato, la trasformazione degli enti pubblici economici del settore delle partecipazioni statali in società per azioni, con la possibilità di collocare queste azioni sul mercato, e, dall'altro, la possibilità di alienare beni patrimoniali e immobiliari dello Stato.

Evidentemente, per l'esigenza di concludere la manovra economica abbiamo rinunciato ad una diversa formulazione ed abbiamo accolto la possibilità di esprimere un voto di fiducia, con la conseguente decadenza di qualsiasi proposta di modifica.

Voglio anche respingere le considerazioni pretestuose che nel corso di questi mesi sono state espresse nell'ambito di un dibattito che ha avuto ampio spazio negli organi di informazione. Sulla base di esse, si volevano presentare i socialisti come contrari alle privatizzazioni. Soltanto ieri, in un'intervista ad un quotidiano, il vicesegretario del nostro partito, l'onorevole Giuliano Amato, ha precisato qual è la nostra posizione: non siamo contrari alle privatizzazioni; piuttosto, siamo disposti alla vendita, ma non alla svendita.

Proprio per questo motivo indubbiamente avremmo preferito che nel decreto-legge fosse stato introdotto un meccanismo integrativo che consentisse la vendita, oltre che delle azioni degli enti trasformati in società, anche delle aziende operative sottoposte, o di loro quote. Tutto ciò anche sulla base della considerazione che le aziende in questione sono più appetibili e possono essere quindi più facilmente collocate sul mercato azioni di società operative piuttosto che azioni di *holdings*.

Non dobbiamo neppure dimenticare che stiamo attraversando una fase, che ci auguriamo congiunturale, di recessione economica. Permane la concorrenza dei titoli pubbli-

ci a reddito fisso o variabile. Inoltre il mercato italiano ha la caratteristica di essere tutto sommato debole; vi operano pochi soggetti, quasi sempre gli stessi.

Nel corso dei decenni trascorsi abbiamo visto come gruppi imprenditoriali privati, talora esaltati come i salvatori del paese, spesso abbiano ben volentieri ceduto le loro aziende nel momento in cui si trovavano in crisi; e ciò ha contribuito a generare certe difficoltà nel sistema della partecipazioni pubbliche.

Guardiamo con maggiore favore — e questo non è negato, anzi previsto, sia pure in termini non sufficientemente definiti dal decreto-legge — ad un sistema di azionariato popolare diffuso, alla creazione di quelle che vengono chiamate *public companies* piuttosto che a nuove concentrazioni, che ci auguriamo non avvengano.

Proprio per questo, come è stato ricordato in particolare dal collega D'Addario, guardiamo con interesse all'esperienza francese. È stato indicato nel decreto-legge, sia pure in linea di principio, quali siano i criteri in base ai quali determinare certi modelli e le procedure di controllo e di trasparenza.

Certo, il Governo dovrà anche definire i vincoli di inalienabilità temporanea delle azioni contenute nei patti di sindacato.

Occorrerà essere molto oculati nell'applicazione del decreto, una volta convertito in legge. Infatti, se non vogliamo svendere piuttosto che vendere, sarà necessario un quadro di programmazione aziendale preventivo, per rafforzare la competitività internazionale delle imprese nella loro nuova struttura. Anche se così può sembrare, a nostro giudizio non vi è contraddizione tra azionariato diffuso e competitività internazionale.

Crediamo altresì che si farà in modo che tutta una serie di imprese — in particolare quelle che operano in settori che hanno una valenza strategica — al di là della diversa veste giuridica che assumeranno, continuino a svolgere funzioni di interesse pubblico. Penso alle funzioni proprie di una serie di enti del sistema delle partecipazioni statali. Ci sembra che lo spirito del decreto-legge non sia contrario a ciò.

Infine, per quanto riguarda le dismissioni

di carattere immobiliare, per le quali viene prevista una procedura accelerata, proprio per consentire rapidi introiti che, come ho ricordato in precedenza, potranno anche essere anticipati dall'IMI, si dovrà comunque tener conto del valore degli immobili (non si dovrà svendere; la fretta non dovrà causare un deprezzamento degli immobili ceduti) e delle normative di carattere urbanistico. Giustamente è stato previsto il ricorso ad uno strumento ormai collaudato, la conferenza dei servizi, che permetterà di far ritrovare intorno ad uno stesso tavolo esponenti delle regioni, degli enti locali e degli organismi interessati. Certo, per realizzare qualche miliardo da utilizzare per tappare le falle del disavanzo, non si deve da un lato svendere e dall'altro attaccare la qualità del corredo urbano, già fortemente deteriorato nel nostro paese, con tutte le difficoltà che si incontrano sotto il profilo legislativo.

Ci auguriamo che almeno la legge sull'uso dei suoli, che è in fase di elaborazione, possa essere definitivamente approntata.

Concludo dicendo che la nostra fiducia al Governo, per i motivi che ho illustrato, vuole anche essere fiducia nei Governi che seguiranno, cioè nel Governo in quanto istituzione, nel senso che, proprio perché ad esso sono affidate le interpretazioni, le modalità e i criteri di attuazione, confidiamo che esso terrà presenti gli interessi generali del paese. Ci auguriamo di non dover assistere alla corsa ad inutili svendite per tamponare alcune falle. Le dimensioni del disavanzo richiedono infatti un'azione prolungata negli anni e che segua un programma rispetto al quale questa manovra finanziaria nel suo insieme forse non sarà del tutto sufficiente, ma certo costituisce un primo passo. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macciotta. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Continua, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, la serie di voti di fiducia per varare la manovra di politica economica.

La comoda scorciatoia del voto in blocco, senza affrontare i molti problemi emersi nel

dibattito tecnico-politico di questi mesi, viene oggi utilizzata per portare a casa il decreto-legge sulle privatizzazioni. Si tratta di un decreto monco, che rappresenta inoltre un grosso punto interrogativo. È proprio dal punto di vista del mercato che il decreto è insufficiente. I conti del '92 partono con questo punto interrogativo, che è peraltro solo uno dei tanti ereditati dal 1991.

Le privatizzazioni tipo IMI non sono vere privatizzazioni; non sono altro «che la mano destra dello Stato che vende a quella sinistra perché ha un bilancio diverso». Quello che ho citato non è la critica preconcepita della sinistra di opposizione, ma il giudizio di un autorevole studioso della costituzione economica, il vicesegretario del partito socialista italiano, espresso proprio nell'intervista che lei ha citato, collega Cardetti.

Se il decreto presenta questi limiti, ed altri su cui tornerò tra breve, perché tanta enfasi sull'urgenza della sua approvazione? La spiegazione la si può trovare nella caratteristica di tutta la manovra economica per il prossimo triennio, una grande operazione di mistificazione sulle cifre di entrata e di spesa, sui saldi, sull'effettivo disavanzo di bilancio. Così, anche per questo decreto, le previsioni di incassi sono — per usare un eufemismo — alquanto ottimistiche: i 15 mila miliardi saranno da verificare a consuntivo.

Il fatto che il centro della discussione si sia appuntato sulle questioni quantitative ha finito con il porre in ombra altri più rilevanti problemi fra cui quelli evidenziati dal vicesegretario del partito socialista. Si spiega forse così anche il fatto che dopo tanta insistenza sull'esigenza assoluta di un'approvazione di questo decreto-legge per la pubblicazione della legge finanziaria, il Quirinale si sia acconciato a farne a meno, con una motivazione anch'essa mistificante. «Non ho mai dubitato» — ha scritto il Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio — «che le stime di entrata si fondassero sull'intenzione del Governo di esercitare i poteri, di cui già dispone, in materia di dismissioni», sembrando incredibilmente ignorare che, al contrario, le previsioni di entrata derivano proprio dalla possibilità di cedere quote degli enti pubblici ed economi-

ci a tal fine trasformati, grazie al decreto, in società per azioni.

La domanda cui non si dà risposta, in una fase di crisi così evidente del sistema produttivo, è quella circa il destino del sistema economico italiano, di cui tanta parte è rappresentata dall'attività degli enti pubblici economici e degli enti di gestione delle partecipazioni statali.

Anche Amato si è posto questo problema, insieme a quello, non meno rilevante, del mercato che è destinato a raccogliere le quote da privatizzare degli enti pubblici. Un mercato asfittico, costituito da pochi gruppi, tutti travagliati da gravi crisi industriali e finanziarie, difficilmente in grado di garantire un'espansione complessiva del sistema produttivo.

Alle contraddizioni fin qui denunciate, altre, non meno rilevanti, ne aggiunge l'articolo 2 del decreto-legge, che incide pesantemente sull'assetto urbanistico delle principali città italiane.

Come trascurare, infatti, i rischi connessi alla scelta di attribuire la valutazione dei criteri di valorizzazione dei beni demaniali da dismettere agli stessi soggetti destinati a lucrare sui proventi di tale valorizzazione? Come ignorare la brutale sottrazione ai consigli comunali di competenze in materia urbanistica, uno dei poteri qualificanti ad essi attribuiti dalla legge n. 142, anche a tutela della trasparenza e della visibilità delle scelte da parte dei cittadini?

La verità è che la manovra europea dichiarata dal ministro del tesoro è stata piegata alle convenienze di breve periodo della campagna elettorale ed a quelle, non meno travolgenti per gli equilibri della finanza pubblica, dello scontro di potere quotidiano tra i maggiori partiti di Governo. Non si tratta di una denuncia moralistica: lo scontro per il potere è la politica. Quando però il potere è ricercato non nell'interesse di una tendenziale maggioranza del corpo sociale, ma nell'interesse dei partiti come corpo separato della società, si creano le condizioni per la crisi della politica che travaglia oggi la società italiana.

L'evidente dissociazione tra le critiche del suo vicesegretario nazionale ed il voto favorevole che il partito socialista si accinge ad

esprimere in occasione della fiducia rappresenta quella contraddizione della sinistra di Governo senza sciogliere la quale è impossibile pensare di uscire dalla crisi dell'Italia.

Noi negheremo la fiducia al suo Governo, senatore Andreotti, non solo per le motivate critiche, che abbiamo espresso nel corso del dibattito, al testo legislativo sul quale è stato chiesto il voto di fiducia, ma anche per il dissenso complessivo sulla politica del suo Governo e per i guasti profondi che essa determina nell'economia e, più in generale, nella società italiana (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Monaci. Ne ha facoltà.

ALBERTO MONACI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori ministri, la conversione in legge del decreto-legge sulla privatizzazione delle imprese pubbliche e sull'alienazione e la gestione produttiva dei beni immobili di proprietà dello Stato rappresenta un impegno primario politicamente significativo. Non ci riferiamo unicamente ai pur rilevanti profili finanziari, quanto alle novità che il provvedimento introduce nei rapporti tra Stato e mercato nel sistema economico-istituzionale del nostro paese.

In relazione ai profili strettamente finanziari, basti considerare che solo la sollecita conversione in legge del decreto può non solo fugare ogni perplessità sulla legittimità della copertura della legge finanziaria appena approvata, ma anche e soprattutto garantire una piena operatività, già nel 1992, dei meccanismi introdotti dal decreto-legge stesso.

La Camera dei deputati, esprimendosi favorevolmente — così come farà il gruppo della DC — su questo provvedimento, non consacra una logica di privatizzazione selvaggia, superando l'economia mista (prezioso e specifico patrimonio della nostra esperienza democratica), ma anzi riafferma con la razionalizzazione l'utilità della presenza pubblica in specifici segmenti e settori, dai

quali neppure l'Inghilterra thatcheriana ha ritenuto di doversi ritirare.

Tuttavia, la mutata condizione politica, sociale ed economica, l'incalzare delle scadenze per la costruzione dell'Europa degli europei, spingono ad adottare provvedimenti che, pur non svendendo né patrimonio né cultura della nostra Repubblica, consentano di coniugare in modo equilibrato ragioni di impresa, ragioni di mercato e risanamento della finanza pubblica.

Nel merito, il provvedimento si segnala per la previsione in via generale di un riassetto del settore pubblico dell'economia. Il decreto prevede in primo luogo le procedure per la trasformazione degli enti pubblici economici, degli enti di gestione e delle aziende autonome in società per azioni. Si introduce in tal modo, non in forma automatica ma a seguito di una valutazione di opportunità affidata al Governo, con il concorso delle Commissioni parlamentari, una privatizzazione della forma giuridica degli enti pubblici economici che, oltre ad essere propedeutica alla eventuale successiva privatizzazione dell'assetto proprietario, determina anche un significativo aumento del grado di trasparenza ed efficienza nella gestione di tali enti.

Non può infatti essere sottovalutata la necessità, tanto più acuta nel momento in cui si rafforzano i vincoli comunitari, che le imprese pubbliche siano messe in condizioni di parità rispetto alle concorrenti imprese private, sia italiane che straniere. In tale prospettiva, è necessario che i rapporti tra lo Stato e le imprese cui lo stesso partecipa in misura più o meno rilevante siano strutturati secondo la massima trasparenza e attraverso i moduli giuridici propri del diritto privato comune. In tal senso, può risultare assai utile l'adozione da parte delle imprese pubbliche della forma societaria, contestualmente ad altri interventi, tra i quali va ricordata l'introduzione del principio di remuneratività dei fondi di dotazione degli enti pubblici, contenuto nel provvedimento di finanza pubblica collegato alla manovra per il 1992.

In relazione alla privatizzazione dell'assetto proprietario, il decreto-legge contiene alcune norme procedurali che appaiono

idonee a coniugare la massima celerità nello svolgimento delle operazioni con la massima trasparenza nella gestione delle stesse. Sotto questo profilo, appare importante la norma che richiede il parere vincolante delle Camere sulle operazioni di dismissione da cui derivi la perdita della quota di controllo da parte dello Stato. Occorre infatti ricordare che, trattandosi di privatizzazione di enti pubblici, siamo di fronte ad una materia coperta da una riserva relativa di legge, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione. Ne consegue che l'intervento del Parlamento è non solo opportuno, ma addirittura necessario.

Significativa è altresì la norma che fissa la direttiva generale in base alla quale il collocamento delle azioni delle società da privatizzare deve avvenire, di regola, in modo da garantire un'ampia e durevole diffusione delle stesse tra i piccoli risparmiatori. In tal modo, così come è avvenuto in altri paesi, la privatizzazione delle imprese pubbliche potrà costituire l'occasione per la formazione di un azionariato diffuso e popolare, la cui debolezza costituisce uno dei limiti attuali del sistema economico.

Il decreto è certamente suscettibile di miglioramenti da un punto di vista tecnico. Al riguardo, voglio ricordare il proficuo lavoro svolto dalla Commissione bilancio in occasione dell'esame della prima versione del provvedimento, che si è concluso con una riscrittura dello stesso. Purtroppo la ristrettezza dei tempi e l'esigenza di garantire il necessario consenso politico hanno impedito di valorizzare il lavoro della Commissione di merito.

Nel reiterare il decreto-legge, il Governo ha ripristinato la versione originaria senza recepire le modifiche, già approvate dalla Commissione, che avrebbero certamente migliorato la qualità del provvedimento dal punto di vista tecnico.

Nella seconda versione del decreto-legge una importante novità è costituita dalla disciplina della gestione produttiva e dell'alienazione dei beni immobili dello Stato, contenuta nell'articolo 2. Una indicazione in tal senso era stata avanzata dalla Commissione bilancio, che nel corso dell'esame del decreto poi decaduto si era espressa in senso

favorevole all'abbinamento della disciplina sulle privatizzazioni mobiliari con quella relativa alle privatizzazioni immobiliari. Si tratta infatti di settori collegati, non solo per evidenti motivi di affinità politica, ma anche per ragioni di ordine pratico, riconducibili alle pressanti esigenze di carattere finanziario.

Occorre ricordare che, già in sede di impostazione della manovra finanziaria per il 1991, il Governo aveva presentato un disegno di legge collegato che conteneva una disciplina organica delle gestioni produttive e delle alienazioni degli immobili dello Stato. Tale disegno di legge non è stato ancora approvato, in quanto il Senato lo sta esaminando in terza lettura. Esiste quindi il rischio che il disegno di legge non giunga ad approvazione definitiva neppure entro la fine della presente legislatura. L'inserimento di una normativa-stralcio nell'ambito del decreto-legge in discussione costituisce, pertanto, un'importante garanzia sulla celerità dell'esame di un provvedimento di primaria importanza. In tal senso, il decreto prevede un meccanismo anticipato relativamente alle somme derivanti dalle alienazioni da parte dei soggetti affidatari dei beni immobili da alienare, in modo da garantire con certezza l'effettività delle entrate preventivate.

Anche in questo caso, non possiamo non rammaricarci tutti insieme del fatto che l'irrigidimento della dialettica politica abbia impedito un esame più attento ed un miglioramento della normativa inserita nel decreto-legge. Peraltro, l'importanza di quest'ultimo e la necessità di un'effettiva salvaguardia degli equilibri finanziari che sono stati costruiti anche su di esso sono tali da giustificare pienamente le manchevolezze accennate (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

Le ricordo, onorevole Tassi, che il tempo a sua disposizione è di cinque minuti.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Go-

verno Andreotti, coerenza vuole che Carlo Tassi si comporti alla fine della legislatura esattamente come si è comportato all'inizio di questa e dell'altra. Quando il dottor Giulio Andreotti, in arte Presidente del Consiglio, chiede la fiducia, Carlo Tassi se ne va; non può dimenticare (perché il mio Dio mi impone il perdono, ma nessuno mi consiglia l'oblio) che il dottor Giulio Andreotti, sedicente cattolico, a capo di un Governo monocolore democristiano, sedicente cattolico, con la collaborazione di un Presidente della Repubblica democristiano, sedicente cattolico, il 22 maggio 1978 contribuì a promulgare la sanguinaria e sanguinosa legge sull'aborto.

Non credo che per un cattolico vi siano motivi più gravi e più alti del rispetto dei comandamenti, che sono dieci e non si possono abrogare o ammainare come le bandiere rosse del Cremlino. Non vi è niente di più importante che mantenere coerenza nei confronti del quinto comandamento («Non ammazzare»), visto che il buon Dio ci ha detto di amare il prossimo. Non vi è niente di più perfido del fatto che chi ha usato ed abusato della Croce addirittura nell'agone politico, mettendola sullo scudo del distintivo del suo partito, approfitti poi della poltrona e del mantenimento della stessa per tradire così radicalmente e profondamente i principi in cui dice di aver creduto e per i quali dice di aver fatto battaglia politica.

Certo, il decreto-legge in discussione è sbagliato, e mi dispiace di non poter essere con i miei colleghi a dire di no, in quanto la questione di fiducia è stata posta sul decreto relativo alle privatizzazioni. La messa in vendita di azioni, nel momento in cui il risparmio della gente è stato mangiato al punto tale per cui i soldi messi in borsa il 31 dicembre 1991 valgono meno di quelli che erano in borsa il 1° gennaio 1991, è assolutamente contraddittoria rispetto a qualsiasi principio di economia.

Per me, comunque, l'essere precede l'avere ed i principi relativi all'essere precedono qualsiasi considerazione sull'avere. Prima di tutto, a mio avviso, esistono la vita ed il diritto alla vita, prima ancora del diritto alla proprietà ed all'avere.

Proprio per queste ragioni, signor Presidente, non posso essere presente e far parte del numero legale quando il dottor Giulio Andreotti, promulgatore della sanguinaria legge sull'aborto, chiede la fiducia a questo Parlamento.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Passiamo alla votazione per appello nominale sull'articolo unico del disegno di legge di conversione n. 6162, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sull'articolo unico del disegno di legge di conversione n. 6162, sulla cui approvazione senza emendamenti e senza articoli aggiuntivi il Governo ha posto la questione di fiducia.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Campagnoli.
Si faccia la chiama.

RENZO PATRIA, Segretario, fa la chiama.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI
INDI DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari procedono al computo dei voti).

Comunico il risultato della votazione per appello nominale sull'articolo unico del disegno di legge di conversione n. 6162, sulla

cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Presenti	486
Votanti	485
Astenuto	1
Maggioranza	243
Hanno risposto sì	309
Hanno risposto no	176

(La Camera approva).

Si intendono pertanto respinti tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge e l'articolo aggiuntivo riferito all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Hanno risposto sì:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Altissimo Renato
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolina Gaetano
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo

Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Caroli Giuseppe
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano

Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Farigu Raffaele
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippò Ugo
Grosso Maria Teresa
Guarino Giuseppe
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiorgio
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martelli Claudio
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio

Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Misasi Riccardo
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paciullo Giovanni
Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spina Francesco
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno risposto no:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Battaglia Adolfo
Becchi Ada

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonino Emma
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruni Giovanni
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicciomessere Roberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavini Andrea Sergio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gorgoni Gaetano
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Grillo Salvatore
Guerzoni Luciano

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammì Oscar
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martino Guido
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nardone Carmine

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Patarino Carmine
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna

Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tessari Alessandro
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zevi Bruno

Si è astenuto:

Savino Nicola

Sono in missione:

Agrusti Michelangelo
Alberini Guido
Campagnoli Mario
Costa Raffaele
D'Aquino Saverio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Lo Porto Guido
Mancini Giacomo
Mannino Antonino
Nania Domenico
Pellegatta Giovanni
Rebulla Luciano
Rognoni Virginio
Saladino Gaspare
Seppia Mauro
Tassone Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

considerata l'impossibilità di risanamento economico e finanziario dell'EFIM

impegna il Governo

a sciogliere l'ente entro trenta giorni;
a nominare un commissario per la liquidazione delle competenze già attribuite all'EFIM;

a trasferire all'IRI e all'ENI il relativo personale e i beni, ivi comprese le partecipazioni azionarie nonché tutti i rapporti giuridici facenti capo all'EFIM.

9/6162/1

«Bianco»

La Camera,

considerato che l'EFIM non appare più in grado, in relazione alla grave situazione debitoria, alla inefficienza del suo apparato centrale, alla sua eccessiva polisettorialità, di garantire la direzione efficace delle società in esso inquadrare e rischia in tal modo di pregiudicare la presenza sui mercati interni ed internazionali di importanti produzioni;

considerato che in molti dei settori interessati da società EFIM operano altri soggetti pubblici quali l'ENI (nel campo della metallurgia dei non ferrosi) e l'IRI (nel campo dei trasporti, della meccanica, dell'aerospaziale);

impegna il governo

a presentare entro sessanta giorni una proposta di redistribuzione delle attività operative dell'EFIM negli altri enti di gestione anche in prospettiva della loro più generale riorganizzazione e ad assumere le conseguenti determinazioni in relazione al destino dell'EFIM.

9/6162/2

«Macciotta, Geremicca, Castagnola, Prandini».

Poiché peraltro detti ordini del giorno riproducono sostanzialmente il contenuto di emendamenti respinti a seguito dell'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, essi sono da considerarsi preclusi.

Passiamo pertanto alla votazione finale del disegno di legge di conversione.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 6162, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica» (6162).

Presenti	399
Votanti	397
Astenuti	2
Maggioranza	199
Hanno votato sì	286
Hanno votato no	111

(La Camera approva).

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 5651.

PRESIDENTE. Avverto che la Presidenza autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna delle dichiarazioni di voto dei deputati Lorenzetti Pasquale e Cellini sul complesso del disegno di legge n. 5651.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

Votazione finale di progetti di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5651.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 2076. — Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della regione Umbria (approvato dal Senato)» (5651).

Presenti	394
Votanti	389
Astenuti	5
Maggioranza	195
Hanno votato sì	388
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 5729-B, oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 1776-bis. — Senatori Mancino ed altri: "Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica" (rinviata dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvata dal Senato)» (5729-B).

Presenti	390
Votanti	386
Astenuti	4
Maggioranza	194
Hanno votato sì	383
Hanno votato no	3

(La Camera approva).

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 6107.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento della Commissione 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Orlandi. Ne ha facoltà.

NICOLETTA ORLANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo semplicemente perché sento l'esigenza di replicare ad una affermazione fatta dal sottosegretario in sede di discussione sulle linee generali. Mi riferisco al fatto che la soppressione del riferimento alla videoregistrazione maschererebbe — ad avviso del sottosegretario — l'intento del mio gruppo politico di non procedere alla attivazione di quel sistema di documentazione degli atti. Non solo mi sembra un po' cervellotico attribuire ad un gruppo politico la contrarietà all'attivazione di un mezzo di registrazione, ma vorrei sottolineare anche che la formula che noi proponiamo (la formulazione approvata in Commissione) è esattamente la stessa contemplata nel codice di procedura penale, che prevede la videoregistrazione, ma solo in casi particolari e per le inchieste particolarmente complesse.

Mi sembra invece assai meno cervellotica la supposizione che a questo punto avanziamo e cioè che il Governo voglia la videoregistrazione come strumento ordinario. Ciò comporterebbe ovviamente un aggravio di costi; tutto ciò forse viene proposto già pensando a chi andrà a beneficiarne. Non solo, ma anche per qualsiasi processo di pretura si creerà una situazione di precarietà degli uffici giudiziari per l'allestimento di una sala di registrazione.

Ribadiamo la nostra contrarietà all'emendamento presentato dalla Commissione e sostenuto dal Governo e chiediamo ai colleghi di mostrare un po' di realismo rispetto alle condizioni della giustizia e di garantire, nello stesso tempo, un minimo di efficienza, una volta tanto, nel funzionamento degli uffici giudiziari. Chiediamo infine di ritornare a quelle scelte che erano state supportate da notevoli studi tecnici e che erano state recepite nel codice di procedura penale (Ap-

plausi dei deputati del gruppo comunista-PDS).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	370
Votanti	368
Astenuti	2
Maggioranza	185
Hanno votato sì	272
Hanno votato no	96

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Nicotra 2.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Recchia. Ne ha facoltà.

VINCENZO RECCHIA. Signor Presidente, desidero formulare un chiarimento rispetto ad alcune affermazioni fatte dal sottosegretario Castiglione in sede di replica alla discussione sulle linee generali.

Il testo che è giunto in aula deriva da un emendamento che era stato presentato, durante l'esame del provvedimento in Commissione giustizia, da parte del gruppo comunista-PDS. In questa sede il sottosegretario Castiglione non ha avuto modo di chiarire quale sia la vera ragione per cui sarebbe necessario affidare a soggetti esterni — attraverso convenzioni — l'attività

di monitoraggio sullo svolgimento degli affari penali nei diversi uffici giudiziari nel nostro paese quando, con decreto ministeriale del 19 giugno 1984, venne istituito, presso la direzione generale affari penali dello stesso Ministero di grazia e giustizia, un apposito ufficio (l'ufficio V) che aveva proprio tale attribuzione particolare.

Del resto, tale ufficio è stato organizzato, anche di recente, con circolari dello stesso ministero, allo scopo di essere in grado di svolgere adeguatamente questa funzione. Ci siamo domandati — abbiamo presentato un emendamento in Commissione e riproponiamo i nostri dubbi in aula — per quale ragione si debba oggi ricorrere all'affidamento a personale esterno di questa funzione, che è assai delicata per la rilevanza degli atti che dovrebbero essere esaminati. Ci siamo chiesti inoltre perché mai occorra operare questo affidamento in una forma un po' insolita, dal momento che non è stato ancora espresso un giudizio sull'attività dell'ufficio V del Ministero di grazia e giustizia e visto che né in Commissione né in Assemblea i rappresentanti del Governo e della maggioranza hanno chiarito come abbia operato in questi anni tale ufficio.

Si vuole affidare al CNR, mediante l'emendamento al nostro esame, la stipula della convenzione in materia, e ciò sulla base di un ragionamento che tenderebbe ad accreditare l'esistenza di un istituto specializzato proprio presso il CNR a svolgere l'attività di monitoraggio. Sappiamo invece che non è vero quanto è stato affermato: esiste solo un istituto costituito da poco, che non ha personale proprio.

L'indicazione che ci viene data quindi rimane per noi inspiegabile; per tale ragione, invitiamo i colleghi a votare contro l'emendamento Nicotra 2.1 (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò una dichiarazione di voto che riguarderà, oltre all'emenda-

mento Nicotra 2.1, anche l'intero provvedimento.

Salvo sorprese, infatti, l'orientamento espresso dall'Assemblea in occasione della votazione dell'emendamento 2.2 della Commissione e quello che emerge dalla discussione di quello in esame fa comprendere che ci prepariamo ad approvare un testo che è radicalmente diverso da quello licenziato dalla Commissione. Ciò è avvenuto per il solito e deprecabile fenomeno dell'assenza dalla Commissione dei deputati della maggioranza. Così in Assemblea, si assiste ad un cambiamento palinogenetico di questo provvedimento, che era fondato nelle sue motivazioni originarie ma che poi si è trasformato, cammin facendo, in un oggetto misterioso...!

Vengono proposte cose che non hanno alcuna razionalità, plausibilità e quindi possibilità di essere spiegate alla luce del sole e che lasciano quindi aperto il campo a concreti sospetti.

Inoltre, queste misure fanno in modo che attorno alla macchina della giustizia si creino ulteriori sovrastrutture parassitarie, formate da personaggi che, pur non facendo parte dell'amministrazione, sono chiamati ad intervenire come autorità divine o paradivine, le quali dovrebbero realizzare non si sa bene quale miracolo.

La verità è che si mettono a disposizione del ministro, della sua segreteria o della struttura che accanto ad esso opera, fondi che saranno destinati a scopi che la normativa non chiarisce, se non in termini assolutamente inaccettabili.

Si lascia, dunque, ancora una volta all'indeterminatezza ed all'arbitrio il quadro dell'amministrazione della giustizia per quanto riguarda il suo concreto funzionamento. Ecco perché noi voteremo contro l'emendamento Nicotra 2.1 e se, come purtroppo temiamo, quella proposta di modifica avrà fortuna, nel senso che i numeri le daranno ragione, voteremo contro il complesso di questo provvedimento, che non ci soddisfa da nessun punto di vista (*Applausi dei deputati del gruppo MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nicotra 2.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	352
Maggioranza	117
Hanno votato sì	263
Hanno votato no	89

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sapio 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Recchia 5.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che gli articoli aggiuntivi Mastrantuono 5.01 e 5.02 e gli emendamenti Mastrantuono 8.1 e 8.2 sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Prima di procedere a tale votazione, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge di conversione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 6107, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia» (6107):

Presenti e votanti	358
Maggioranza	180
Hanno votato sì	265
Hanno votato no	93

(La Camera approva).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, delle seguenti proposte di legge, per le quali la III Commissione permanente (Esteri), cui erano state assegnate in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

ZAMBERLETTI e PICCOLI e CRIPPA ed altri: «Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia» (5073-5472) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 10 gennaio 1992, alle 9:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MOTETTA ed altri — Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista (5845).

— *Relatore:* Labriola.
— *(Relazione orale).*

3. — *Discussione della proposta di legge:*

PIRO ed altri; BRUNO ANTONIO; LEONI; VELTRONI ed altri; MATTARELLA ed altri; CALDERISI ed altri — Norme per la disciplina ed il contenimento delle spese per la campagna elettorale per le elezioni politiche (4053-4307-5530-5995-6040-6174).

— *Relatore* Labriola.
— *(Relazione orale).*

La seduta termina alle 20,40.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 22,45.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 9 gennaio 1992.**

Brocca, Campagnoli, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, Facchiano, Formigoni, Iossa, Antonino Mannino, Rebullà, Ricciuti, Seppia.

alla ripresa pomeridiana dei lavori:

Agrusti, Alberini, Brocca, Campagnoli, Raffaele Costa, d'Aquino, De Carli, De Carolis, de Luca, Facchiano, Fausti, Formigoni, Galante, Gasparotto, Iossa, Lo Porto, Giacomo Mancini, Antonino Mannino, Nania, Pellegatta, Rebullà, Ricciuti, Rognoni, Saladino, Seppia, Tassone.

Trasmissioni dal Senato.

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 3093. — NICOTRA ed altri: «Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili» (*approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (5559-B);

S. 3073. — Senatori CASOLI E GRECO: «Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448» (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (6265).

S. 2884. — «Disciplina della soppressione

delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato» (*approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (6266).

Saranno stampati e distribuiti.

Approvazioni in Commissione.

Nelle riunioni di oggi delle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VII Commissione (Cultura):

S. 2965. — FOSCHI ed altri: «Concessione di un contributo straordinario per il progetto 'Giacomo Leopardi nel mondo'» (*approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dalla VII Commissione del Senato*) (140/B).

S. 2820. — MATULLI ed altri: «Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze» (*approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dalla VII Commissione del Senato*) (3672/B).

dalla VIII Commissione (Ambiente):

S. 2728 e abb. — Senatori FABBRI ed altri: AZZARA ed altri: PETRARA ed altri: BOATO ed altri: «Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76» (*approvato in un testo unificato dal Senato*) (6199).

S. 2999. — BERTOLI ed altri: «Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976» (già approvata dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati e modificata dalla XIII Commissione del Senato) (5533/B).

dalla XI Commissione (Lavoro):

S. 3082. — «Misure urgenti in materia di occupazione» (approvato dal Senato della Repubblica) (6221).

dalla XIII Commissione (Agricoltura):

RUTELLI ed altri: «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica» (4277) approvato con il seguente nuovo titolo: «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica» (4277).

Aprovazione in Commissione di un documento a norma dell'articolo 127 del regolamento.

La XIII Commissione (Agricoltura), nella seduta del 9 gennaio 1992, ha approvato, a norma dell'articolo 127 del regolamento, il documento finale sulle seguenti proposte di regolamento CEE:

COM(91)379 — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (18 ottobre 1991);

— Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati del settore dei cereali;

— Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

— Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87, che stabilisce le

norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici;

— Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, i prezzi di intervento dei bovini adulti;

— Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione delle carni bovine di qualità;

— Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3031/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;

— Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine;

COM(91)415 — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la salvaguardia dello spazio naturale (31 ottobre 1991);

— Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (31 ottobre 1991);

— Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura (31 ottobre 1991);

COM(91)338 — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (14 ottobre 1991);

COM(91)339 — Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (14 ottobre 1991);

— Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché le quote di trasformazione ripartite per

gruppi di varietà e per Stato membro (14 ottobre 1991).

Il documento, a norma del medesimo articolo 127 del regolamento, sarà stampato, distribuito e comunicato al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Costituzione della delegazione parlamentare italiana alle Assemblee del Consiglio d'Europa e della UEO.

La delegazione parlamentare italiana alle Assemblee del Consiglio d'Europa e della Unione dell'Europa occidentale ha proceduto nella seduta di ieri alla elezione del proprio Presidente.

È risultato eletto il deputato Franco Foschi.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 13 dicembre 1991 copia delle sentenze nn. 448, 449 e 450, con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 215 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole «ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri» (doc. VII, n. 1300);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorché il comandante del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata» (doc. VII, n. 1301);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorché postuma, meno di un anno» (doc. VII, n. 1302).

La Corte costituzionale ha altresì trasmesso con lettera in data 19 dicembre 1991 copia delle sentenze nn. 467 e 476, con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede che l'espiazione della pena da parte di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici concessi dalla suddetta legge, rifiuta, in tempo di pace, per i motivi di coscienza indicati nell'articolo 1 della predetta legge, il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, esonera dalla prestazione del servizio militare;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 19 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia» (doc. VII, n. 1309);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, quinto comma, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, nella parte in cui prevede l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'interno dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni e ne fissa le modalità di ripartizione, anziché l'iscrizione dell'autorizzazione nei capitoli dello stato di previsione della spesa per i finanziamenti alle regioni destinati alle finalità predette;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Lombardia» (doc. VII, n. 1313).

La Corte costituzionale in data 13 dicembre 1991 ha depositato in Cancelleria copia delle sentenze nn. 451, 452, 453, 454, 464 e 465 con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio» (doc. VII, n. 1303);

«non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di Firenze» (doc. VII, n. 1304);

«inammissibile il conflitto di attribuzione proposto, in ordine all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63, dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

che non spetta allo Stato individuare con decreto ministeriale le zone preferenziali per la concessione degli aiuti all'imboschimento di cui agli articoli 20 e seguenti del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunità europee, come modificato dal Re-

golamento CEE n. 1609/89 del Consiglio stesso;

annulla conseguentemente l'articolo 7, terzo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63» (doc. VII, n. 1305);

«non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti degli articoli 1, 2 e 3 della legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1978, n. 56 (Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia), per violazione degli articoli 5, 116 e 117 della Costituzione, in relazione agli articoli 4, primo comma, e 8, n. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

«non fondate le questioni di legittimità costituzionale, nei confronti degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Trentino Alto-Adige 7 settembre 1964, n. 30 (Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale), per violazione degli articoli 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120 della Costituzione, in relazione agli articoli 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, nei confronti dell'articolo 7 della legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1978, n. 56, e degli articoli 1, 2 e 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129 (Approvazione delle norme per la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale), per la violazione degli articoli 2, 3, 5, 18, 97, 116, 117, 118 e 120 della Costituzione, in relazione agli articoli 4, primo comma, 8, n. 15, 18 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670» (doc. VII, n. 1306);

«che non spetta al Ministro dell'ambiente adottare le misure di salvaguardia delle aree individuate come zone da destinarsi a riserve naturali d'importanza nazionale o internazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991 (Dichiarazione d'importanza internazionale

della zona umida di «Diaccia Botrona» nei comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia), senza che siano sentite le regioni interessate ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere e questo non sia stato espresso e, conseguentemente, annulla l'articolo 4 del decreto impugnato;

inammissibile il ricorso, in relazione agli articoli 2, 3 e 5 del suddetto decreto del Ministro dell'ambiente, proposto dalla Regione Toscana in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 83, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché in riferimento all'articolo 97 della Costituzione» (doc. VII, n. 1307).

«che spetta allo Stato, in relazione alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — n. 72741/7463 del 14 marzo 1991, concernente l'attuazione degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiedere alla Regione Liguria, a fini informativi e di apporto collaborativo, elementi utili alla identificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale nonché osservazioni e proposte relative agli schemi regolamentari governativi in corso di adozione per i procedimenti amministrativi di competenza statale» (doc. VII, n. 1308);

La Corte Costituzionale in data 19 dicembre 1991 ha altresì depositato in Cancelleria copia delle sentenze nn. 468, 469, 470, 477 e 478 con le quali la Corte ha dichiarato:

«che spetta allo Stato rinviare al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, della legge della Regione Marche (Trattamento di fine servizio del personale degli Istituti Autonomi per le Case Popolari - I.A.C.P.), approvata dallo stesso Consiglio in data 26 febbraio 1991» (doc. VII, n. 1310);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), sollevata, in riferimento agli

articoli 3 e 52, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena» (doc. VII, n. 1311);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 247, primo e secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 442 e 443 dello stesso codice, sollevata dalla Corte di appello di Firenze, in riferimento agli articoli 101, capoverso, e 111, primo comma, della Costituzione» (doc. VII, n. 1312);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 444, terzo comma, codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Pretore di Fermo» (doc. VII, n. 1314);

«non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, quarto comma, della legge della Regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai consorzi dei bacini di trasporto e ai singoli comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare, e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea) sollevate, in riferimento agli articoli 3, 41, primo comma, e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto» (doc. VII, n. 1315).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del Regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

Alla I (doc. VII, nn. 1303, 1308, 1310); alla II (doc. VII, n. 1312); alla IV (doc. VII, n. 1309); alla XI (doc. VII, nn. 1302 e 1311); alla I e alla VI (doc. VII, n. 1313); alla I e alla VIII (doc. VII, n. 1307); alla I e alla IX (doc. VII, n. 1315); alla I e alla XI (doc. VII, n. 1304); alla I e alla XIII (doc. VII, nn. 1305 e 1306); alla II e alla IV (doc. VII, nn. 1300, 1301); alla II e alla XI (doc. VII, n. 1314), nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali).

**Trasmissioni dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria — con lettera in data 30 dicembre 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 461, copia della comunicazione, con relativi allegati, del Garante stesso.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 gennaio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5,

della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di due ordinanze emesse dal Prefetto di Milano in data 5 dicembre e dal Ministro dei trasporti in data 11 dicembre 1991.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di una mozione,
di interpellanze e interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

ALLEGATO A

STATUTO DELLA REGIONE UMBRIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

1. L'Umbria è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana, con propri poteri e funzioni, secondo i principi e nei limiti della Costituzione.

2. La Regione dell'Umbria promuove il progresso civile, sociale ed economico della comunità regionale e la sua partecipazione alle scelte politiche nazionali anche al fine del rinnovamento democratico delle strutture dello Stato.

3. La Regione ispira la propria azione agli ideali di pace e di integrazione fra i popoli e, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto fra le diverse culture.

4. La Regione concorre allo sviluppo del processo di unificazione dell'Europa.

ART. 2.

1. La Regione dell'Umbria comprende i territori delle attuali province di Perugia e di Terni ed ha per capoluogo la città di Perugia.

2. La Regione ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, raffiguranti in sintesi grafica i tre ceri di Gubbio.

3. Il gonfalone regionale viene esposto il 15 maggio di ogni anno in tutte le sedi dell'Amministrazione regionale ed in quelle delle province e dei comuni dell'Umbria.

ART. 3.

1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

TITOLO II

PRINCIPÌ PROGRAMMATICI

Capo I

RAPPORTI UMANO-SOCIALI

ART. 4.

1. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

umana ed il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili. Informa la propria azione al fine di realizzare la piena parità tra uomini e donne.

ART. 5.

1. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla comunità familiare.

ART. 6.

1. La Regione riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività e ne assume la tutela e la qualità come obiettivi fondamentali della propria politica.

ART. 7.

1. La Regione favorisce lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale fondato sui principi dell'uguaglianza e della solidarietà ed ispirato all'esigenza di assicurare a tutti una esistenza libera e dignitosa.

2. Tutela la salute dei cittadini in tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo al momento della prevenzione.

3. La Regione provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, assicurando la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni di volontariato e garantendo un adeguato livello di prestazioni.

ART. 8.

1. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano il diritto di accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione ed il conseguimento dei più alti livelli di formazione.

2. A tal fine concorre allo sviluppo dei più ampi ed adeguati servizi di diritto allo studio.

3. La Regione predispone e favorisce servizi ed attività destinati alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale.

ART. 9.

1. La Regione riconosce nel patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura e dell'identità regionale.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

ART. 10.

1. La Regione riconosce nell'impiego culturale e sportivo del tempo libero un momento rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana; ne favorisce la diffusione e lo sviluppo, promuovendo la realizzazione di strutture decentrate ed iniziative idonee e valorizzando l'attività di gruppi ed associazioni.

ART. 11.

1. La Regione riconosce la ricerca scientifica nella sua piena autonomia come fattore essenziale del progresso civile e dello sviluppo economico e promuove forme di collaborazione con le Università e le istituzioni scientifiche e culturali.

ART. 12.

1. La Regione riconosce la funzione sociale dell'associazionismo e ne favorisce la diffusione.

2. La Regione considera le associazioni di volontariato come soggetti di partecipazione e di contributo sociale autonomo al perseguimento degli interessi generali e ne agevola la formazione e l'attività.

Capo II

RAPPORTI POLITICO-COMUNITARI

ART. 13.

1. La Regione riconosce nel diritto dei cittadini a partecipare all'esercizio delle funzioni legislative, amministrative e di indirizzo politico, un riferimento essenziale della propria azione.

2. La legge stabilisce materie, strumenti e modi di consultazione dei cittadini e delle loro associazioni, dei sindacati e di ogni altra formazione sociale, degli enti pubblici anche attraverso la creazione di appositi organismi di consultazione permanente.

3. La Regione assicura la più ampia informazione degli utenti sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici anche ai fini del controllo della loro efficienza.

4. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

5. I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.

6. La legge determina forme e modalità di attuazione del referendum consultivo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

ART. 14.

1. La Regione riconosce nel diritto alla informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino.

2. Assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici.

3. La legge regola la pubblicità ed il diritto di accesso agli atti della Regione.

ART. 15.

1. La Regione ispira la propria azione al principio della collaborazione con i Comuni e le Province, per concorrere al pieno e coordinato sviluppo del sistema delle autonomie locali. A questo fine organizza la propria iniziativa secondo i principi della delega e del decentramento, predisponendo:

a) forme di confronto e di raccordo con gli enti locali sui rispettivi indirizzi e programmi;

b) procedure per informare l'attività amministrativa ai criteri della semplicità e della trasparenza.

2. Partecipa con questi principi, nelle forme consentite dall'ordinamento statale, a processi di collaborazione e di raccordo con altre Regioni, nonché con analoghe istituzioni di altri Stati.

3. Stabilisce forme di collegamento con gli organi della Comunità Europea, per l'esercizio delle sue funzioni relative all'applicazione dei regolamenti comunitari ed alla attuazione delle direttive. Previa intesa con il Governo e nell'ambito degli atti di indirizzo e di coordinamento statale, svolge attività promozionale all'estero nelle materie di propria competenza.

4. La Regione, in armonia con la Costituzione e per il conseguimento delle finalità generali della programmazione, opera per realizzare forme di collegamento e di cooperazione fra gli organi statali e regionali.

ART. 16.

1. La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative proprie e quelle delegate dallo Stato, delegandole ai Comuni, alle Province o ad altri enti locali; in casi particolari si avvale dei loro uffici.

2. Può affidare ad enti o agenzie da essa istituiti, ad enti pubblici locali o società alle quali partecipa, la gestione di attività, ovvero la esecuzione dei compiti che, per la loro speciale natura e dimensione, non possano essere diversamente delegati.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

3. Allorché per l'attuazione di specifici programmi e progetti sia necessario il coordinamento dell'iniziativa regionale con quella di istituzioni locali, di amministrazioni statali e di altri enti pubblici, la Regione può promuovere con tali amministrazioni accordi di programma, che definiscano il concorso di ciascun soggetto partecipante alla realizzazione dei progetti. A tali accordi possono partecipare anche enti, imprese ed altri soggetti privati.

Capo III

RAPPORTI ECONOMICO-SOCIALI

ART. 17.

1. La Regione riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto fondamentale della persona e promuove la realizzazione di pari opportunità per uomini e donne.

2. Assume, quale primario obiettivo sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico regionale, la realizzazione di una condizione di piena occupazione.

3. La Regione, nel riconoscere la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica, concorre allo sviluppo della sua funzione sociale; favorisce l'autonomo apporto del più ampio pluralismo imprenditoriale alla qualificazione dello sviluppo regionale. Promuove investimenti pubblici a fini produttivi ed occupazionali; favorisce l'assunzione della gestione di imprese da parte di comunità di lavoratori, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

4. Promuove e sostiene le diverse forme di associazione e di cooperazione fra lavoratori dipendenti ed autonomi, per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa.

ART. 18.

1. La Regione favorisce l'equilibrato sviluppo dell'intero territorio regionale indirizzando a tal fine le risorse, la diffusione dei servizi e delle strutture civili e culturali, per impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti.

2. Concorre a mantenere e sviluppare i legami economici, culturali e sociali con i lavoratori emigrati all'estero, con le loro famiglie e le loro comunità e ne agevola il rientro.

3. Promuove iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari.

ART. 19.

1. La Regione assume la programmazione come metodo della propria azione e come processo democratico per realizzare il con-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

corso dei soggetti sociali ed istituzionali all'equilibrato sviluppo della comunità regionale.

2. Concorre quale soggetto essenziale della programmazione nazionale alla determinazione dei suoi obiettivi, nonché alla formazione ed attuazione degli strumenti generali e settoriali.

3. Strumenti generali e contestuali della programmazione regionale sono il piano regionale di sviluppo ed il piano urbanistico territoriale.

4. Il piano regionale di sviluppo definisce gli obiettivi dello sviluppo complessivo della società regionale ed indica le azioni necessarie per conseguirlo.

5. Il piano urbanistico territoriale, approvato con legge, individua le risorse presenti nel territorio regionale ed assume come scelta fondamentale la definizione delle compatibilità di ogni intervento umano con la tutela del territorio e dell'ambiente regionale.

6. Per l'attuazione degli indirizzi e delle scelte della programmazione la Regione predispone programmi pluriennali di attività e di spesa per le materie di sua competenza, nonché per le materie ad essa delegate dallo Stato.

7. La legge detta norme per le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti programmatori, nonché per la verifica dei loro risultati.

ART. 20.

1. La Regione attraverso il piano regionale di sviluppo e il piano urbanistico territoriale, promuove la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture: provvede alla difesa dell'equilibrio ecologico ed alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali e paesistiche.

2. Assume il carattere policentrico del territorio umbro come fattore determinante per la qualificazione dell'ambiente urbano regionale e dello sviluppo economico e sociale. A questo fine favorisce il recupero e la rivitalizzazione degli insediamenti e dei centri storici.

3. Adotta provvedimenti tesi alla salvaguardia dalle calamità anche attraverso il concorso alla organizzazione di servizi e strutture di protezione civile.

ART. 21.

1. La Regione concorre a promuovere un ordinato ed equilibrato sistema della viabilità e delle comunicazioni, integrato con il sistema nazionale ed a realizzare ogni altra infrastruttura atta a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità.

2. Organizza il sistema dei trasporti per garantire la più ampia mobilità, individuale e collettiva, all'interno del territorio regionale come area urbana diffusa.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

ART. 22.

1. La Regione, nell'ambito delle politiche nazionali e comunitarie e nella rigorosa tutela dell'equilibrio ecologico ed ambientale, promuove ed attua interventi per lo sviluppo dei settori agricolo, agro-alimentare, montano e forestale.

2. La Regione riconosce la proprietà diretto coltivatrice come elemento essenziale per la qualificazione dell'agricoltura regionale; favorisce lo sviluppo dell'impresa agricola singola o associata; adotta programmi di riordino e ricomposizione fondiaria.

3. Promuove gli interventi necessari a conseguire per le popolazioni delle campagne e delle aree montane adeguate condizioni di vita e livelli di reddito. Predispose azioni di tutela e di incremento del patrimonio forestale; favorisce il recupero delle attività agricole dei territori marginali; adotta misure per la bonifica e l'irrigazione.

4. Coordina le proprie risorse per realizzare un efficiente sistema agro-industriale-alimentare, valorizzando la qualità e tipicità dei prodotti agricoli, zootecnici ed alimentari, in collaborazione con enti pubblici, organizzazioni professionali, associazioni di produttori ed organismi cooperativi, predisponendo a questi fini strumenti ed interventi di mercato.

ART. 23.

1. La Regione riconosce il valore e la funzione dell'attività artigianale e ne promuove lo sviluppo imprenditoriale.

2. Tutela e valorizza l'artigianato artistico e ne mantiene viva la tradizione, anche attraverso l'incontro con le esperienze moderne.

3. Adotta idonee misure per favorire la formazione professionale degli artigiani.

ART. 24.

1. La Regione promuove il turismo come essenziale fattore di sviluppo economico e sociale dell'Umbria.

2. Favorisce il potenziamento dell'impresa e delle attività turistiche e l'ordinata espansione e qualificazione delle strutture ricettive e dei servizi, al fine della piena fruizione dell'ambiente storico, artistico e naturale, dell'Umbria.

3. Adotta misure idonee alla diffusione delle attività agrituristiche.

ART. 25.

1. La Regione, nel rispetto delle esigenze di conservazione, ricostituzione e valorizzazione della flora e della fauna e del riequilibrio dell'ambiente naturale, disciplina la caccia e la pesca.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

ART. 26.

1. La Regione concorre a favorire la realizzazione del diritto alla casa per tutti i cittadini, privilegiando, anche a tal fine, gli interventi di recupero nei centri storici.

TITOLO III

ORGANI DELLA REGIONE

Capo I

IL CONSIGLIO REGIONALE¹⁰

Sezione I

I Consiglieri regionali

ART. 27.

1. L'elettorato attivo e passivo, il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali, la durata in carica del Consiglio regionale e le modalità per la convocazione dei comizi elettorali sono stabiliti con legge della Repubblica.

ART. 28.

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

2. Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede, entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del suo Regolamento interno, il Consiglio regionale sulla base di una relazione dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 29.

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

2. Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

ART. 30.

1. I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri regionali che non partecipino alle sedute del Consiglio regionale sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno.

ART. 31.

1. I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Hanno diritto altresì di ricevere dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del loro mandato.

2. I Consiglieri regionali hanno inoltre diritto di ricevere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli affari regionali.

3. I Consiglieri regionali possono richiedere ed ottenere la visione degli atti e documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenerne la riservatezza.

ART. 32.

1. La legge regionale stabilisce l'entità ed i titoli delle indennità ai Consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.

ART. 33.

1. La decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale a norma del Regolamento interno ed ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio la dichiara.

ART. 34.

1. Le dimissioni da Consigliere regionale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio nella sua prima riunione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

ART. 35.

1. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un Consigliere regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio lo sostituisce con chi ne ha diritto; la sostituzione ha efficacia dal momento in cui il Presidente la comunica al Consiglio nella sua prima riunione.

2. Per la convalida si procede ai sensi dell'articolo 28.

Sezione II

Il Consiglio regionale

ART. 36.

1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti su convocazione del Consigliere anziano e con preavviso di almeno sette giorni.

2. Ove non vi provveda il Consigliere anziano, la convocazione è fatta da almeno un quinto dei Consiglieri eletti per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

3. La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti, mentre i due Consiglieri più giovani fungono da segretari.

ART. 37.

1. Nella prima seduta il Consiglio regionale procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

2. Alla elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari si procede con tre votazioni separate, a scrutinio segreto.

3. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se dopo tre scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella quarta votazione, da tenersi il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Dopo tale votazione è sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche.

4. Per la elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari, ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.

5. I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica 30 mesi e sono rieleggibili.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

ART. 38.

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea, dirige i lavori e provvede all'insediamento delle Commissioni. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.

2. L'Ufficio di Presidenza formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari e programma le sedute del Consiglio, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Commissioni consiliari, secondo le norme del Regolamento interno.

3. L'Ufficio di Presidenza coordina il lavoro delle Commissioni ed assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni, garantisce e tutela le prerogative ed il libero esercizio dei diritti dei Consiglieri, assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio regionale ed esercita ogni altro compito attribuito dalla legge e dal Regolamento interno.

4. L'Ufficio di Presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio ed esercita le funzioni inerenti l'autonomia finanziaria e contabile del Consiglio stesso, secondo quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni.

ART. 39.

1. Il Consiglio regionale si riunisce in seduta ordinaria in quattro sessioni annuali nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre.

2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il suo Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

ART. 40.

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi.

2. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi, ed assegna ad essi contributi a carico del bilancio del Consiglio, secondo modalità e criteri stabiliti con legge.

ART. 41.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

ART. 42.

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche eccettuati i casi previsti dal Regolamento interno.

2. Le votazioni sono effettuate con voto palese, eccettuati i casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

ART. 43.

1. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne verifica l'attuazione; esercita le potestà legislative attribuite o demandate alla Regione e quelle regolamentari; controlla l'attività amministrativa della Regione; delibera altresì gli atti amministrativi di indirizzo e di programmazione ed ogni altro atto attribuito con legge regionale; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dalle leggi statali nonché a quelle previste da normative comunitarie.

ART. 44.

1. Il Consiglio regionale ha l'autonomia funzionale e contabile interna necessaria al libero esercizio delle sue funzioni, che esercita nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e sulla base del Regolamento interno.

ART. 45.

1. Il Consiglio regionale designa, con votazione segreta, i delegati della Regione dell'Umbria previsti dall'articolo 83 della Costituzione. Ciascun Consigliere esprime un solo nominativo. Sono proclamati eletti i Consiglieri che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.

ART. 46.

1. Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, il proprio Regolamento interno, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

ART. 47.

1. Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti. Il numero e l'organizzazione delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento interno.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

2. Le Commissioni esaminano i disegni di legge, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio e concorrono, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali, allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione riservata al Consiglio regionale.

3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni esercitano le funzioni di controllo sull'operato dell'amministrazione regionale. In particolare riferiscono al Consiglio sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sul funzionamento dell'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio, del patrimonio e del personale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti ed aziende istituiti dalla Regione.

4. Le Commissioni possono chiedere l'intervento all'proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei responsabili degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende istituite dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti e di effettuare verifiche sull'attività degli enti strumentali.

5. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

6. Le Commissioni si avvalgono della collaborazione degli uffici regionali competenti, secondo modalità generali stabilite di intesa con la Giunta regionale.

7. Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.

8. Per l'adempimento delle proprie funzioni legislative, amministrative e di controllo, le Commissioni promuovono audizioni dei soggetti sociali ed istituzionali.

ART. 48.

1. Il Consiglio regionale può istituire Commissioni speciali per indagini e studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato.

ART. 49.

1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione.

2. È istituita in ogni caso una Commissione di inchiesta allorché un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.

3. È fatto obbligo a tutti i responsabili degli Uffici della Regione, nonché di enti o aziende da essa istituiti, di fornire alle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto di ufficio.

4. Le Commissioni di inchiesta sono formate da Consiglieri regionali.

Capo II

LA GIUNTA ED IL SUO PRESIDENTE

ART. 50.

1. La Giunta è composta dal Presidente e da otto membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

ART. 51.

1. Il Consiglio regionale elegge il Presidente della Giunta nella prima seduta successiva agli adempimenti di cui all'articolo 37, con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

2. Se la seduta non può essere tenuta o la votazione non risulta valida, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

3. L'elezione avviene a voto palese per appello nominale, a seguito della discussione di documenti politico-programmatici presentati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione ed illustrati dai candidati alla Presidenza, nominativamente indicati in ciascun documento.

4. È proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

5. Nel caso di mancata elezione si procede ad altra votazione a distanza di otto giorni con lo stesso sistema di cui al comma precedente e così successivamente.

ART. 52.

1. Subito dopo l'elezione del Presidente il Consiglio regionale elegge la Giunta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

2. L'elezione della Giunta avviene su lista presentata dal Presidente eletto, contenente i nomi di otto Consiglieri, proposti per la carica di assessore, con l'indicazione di chi di essi assumerà la carica di Vice Presidente.

3. All'elezione si procede con unica votazione, a voto palese per appello nominale.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

4. Qualora la lista non sia approvata, l'elezione del Presidente si intende revocata.

ART. 53.

1. La Giunta ed il suo Presidente rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

2. La Giunta ed il suo Presidente, dopo la scadenza del Consiglio; l'approvazione di una mozione di sfiducia, l'accettazione delle dimissioni, o il voto negativo del Consiglio sulla proposta condizionata di cui all'articolo 55, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione.

ART. 54.

1. Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito ad una mozione di sfiducia approvata per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e può contenere l'indicazione di nuovi indirizzi politico-programmatici. La mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione, deve essere posta in discussione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione.

ART. 55.

1. In caso di dimissioni del Presidente della Giunta, la permanenza in carica della Giunta è subordinata alla elezione, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni, a nuovo Presidente di un candidato che dichiari preventivamente di confermare gli indirizzi politico-programmatici e la composizione della Giunta in carica. La stessa norma si applica nel caso di decadenza o di morte del Presidente.

2. Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate. Il Consiglio non può deliberare alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

3. Le dimissioni del Presidente e della Giunta, salvo la mancata approvazione del bilancio, non sono obbligatorie per voti contrari del Consiglio su una proposta della Giunta. Il Presidente può tuttavia, su delibera della Giunta, subordinare la sua permanenza in carica e quella della Giunta all'accoglimento di sue proposte, ove dichiara che esse sono essenziali all'attuazione del programma.

ART. 56.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, cui sia stato rivolto l'invito previsto dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, dispone la convocazione del Consiglio in via straordinaria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

entro cinque giorni, fissando la seduta tra il decimo e il quindicesimo giorno dall'arrivo dell'invito stesso.

2. Ove non vi provveda il Presidente, la convocazione è disposta da almeno un quinto dei Consiglieri eletti.

ART. 57.

1. Nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altro componente la Giunta o assumendole egli stesso.

2. Se la Giunta si riduce a meno della metà dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalità di cui all'articolo 52.

ART. 58.

1. Il Presidente della Giunta:

- a) rappresenta la Regione;
- b) promulga le leggi ed i regolamenti regionali;
- c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso il Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica;
- d) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
- e) sovrintende agli uffici e servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta;
- f) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti alla autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- g) presenta al Consiglio gli atti da sottoporre alla sua approvazione, nonché annualmente una relazione sull'attività dell'amministrazione regionale e sullo stato di attuazione degli atti di programmazione;
- h) attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta;
- i) indice i *referendum* regionali;
- l) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica.

2. Il Presidente della Giunta è responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

ART. 59.

1. La Giunta regionale è responsabile dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione e ne risponde al Consiglio.

2. La Giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative che non rientrino espressamente nella competenza degli altri organi della Regione. In particolare spetta alla Giunta regionale:

a) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;

b) predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

c) proporre al Consiglio regionale gli atti di indirizzo politico generale e di programmazione;

d) sovrintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare su quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi istituiti dalla Regione;

e) amministrare nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale il demanio ed il patrimonio della Regione e deliberare ed approvare i contratti;

f) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni.

3. La Giunta regionale esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalla legge.

ART. 60.

1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti.

2. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. La Giunta adotta un regolamento per l'esercizio della propria attività.

ART. 61.

1. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni.

2. La legge regionale determina le attribuzioni dei componenti la Giunta, definendo anche opportune forme di coordinamento.

ART. 62.

1. Gli uffici di Presidente e di componente della Giunta sono incompatibili con quello di amministratore di ente pubblico comunque dipendente o controllato dalla Regione.

2. Sono altresì incompatibili con l'ufficio di Consigliere provinciale e di Consigliere comunale nei Comuni con oltre 20.000 abitanti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

TITOLO IV

PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLE LEGGI,
DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 63.

1. L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di indirizzo e programmazione, di cui all'articolo 43, appartiene alla Giunta ed a ciascun membro del Consiglio. Appartiene altresì, secondo le modalità stabilite con legge regionale, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali dei comuni che singolarmente o unitamente ad altri raggiungano una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti o ad almeno cinque comuni, indipendentemente dalla consistenza demografica.

2. I Consigli comunali o provinciali debbono deliberare la proposta a maggioranza di due terzi dei componenti.

3. I cittadini della Regione e le loro associazioni ed organizzazioni esercitano l'iniziativa delle leggi, dei regolamenti regionali e degli atti amministrativi di indirizzo e programmazione, di cui all'articolo 43, mediante la proposta, da parte di almeno 3.000 elettori, di un progetto redatto secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

ART. 64.

1. Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.

2. Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.

ART. 65.

1. Ogni disegno di legge è presentato secondo le norme del Regolamento interno all'Ufficio di Presidenza che lo trasmette per l'esame alle Commissioni competenti, costituite nelle forme e nei modi di cui al Regolamento medesimo. Il disegno di legge è approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Si può dar luogo ad un'unica votazione sul complesso della legge, nel testo approvato dalla Commissione competente, ove ciò sia richiesto dal relatore e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale.

2. Il Regolamento interno stabilisce i procedimenti abbreviati per disegni di legge per i quali sia dichiarata l'urgenza.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

ART. 66.

1. Il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla approvazione, invia la legge regionale al Commissario del Governo che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

2. Il visto si ha per apposto se, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della legge regionale al Commissario, il Governo della Repubblica non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

3. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità avanti la Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere.

ART. 67.

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione espressa o tacita del visto. Il testo è preceduto e seguito dalle formule di rito.

ART. 68.

1. Nel caso in cui una legge regionale venga, anche parzialmente, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale o annullata a seguito di deliberazione del Parlamento ovvero abrogata in seguito a *referendum*, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento ovvero alla proclamazione dei risultati del *referendum*.

ART. 69.

1. La legge regionale subito dopo la promulgazione è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, salvo che non sia fissata nella legge stessa una data successiva.

2. La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e il Governo della Repubblica lo consenta.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

ART. 70.

1. Le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono approvate con legge regionale.

2. I regolamenti regionali, di cui al comma secondo dell'articolo 121 della Costituzione, sono deliberati dal Consiglio regionale e sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

3. Salvo quanto disposto dal presente articolo, il procedimento di formazione dei regolamenti è disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

TITOLO V

IL REFERENDUM

ART. 71.

1. La Regione riconosce nel *referendum* il carattere di fondamentale istituto di democrazia e ne favorisce lo svolgimento.

2. Possono essere indetti nel territorio della Regione secondo le modalità e forme stabilite dalla legge, *referendum* abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 43; possono essere altresì indetti *referendum* consultivi al fine di conoscere gli orientamenti della comunità regionale o di comunità locali su specifici temi che comunque interessino l'iniziativa politica e amministrativa della Regione.

ART. 72.

1. Il Presidente della Giunta regionale indice *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto amministrativo di cui all'articolo 43, quando lo richiedano non meno di 10.000 elettori aventi il diritto di elettorato attivo per il Consiglio regionale umbro, o quando lo richiedano un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.

2. Non può, mediante *referendum*, essere decisa l'abrogazione di leggi regionali tributarie e di bilancio.

3. Non può, mediante *referendum*, essere decisa l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

4. È in ogni caso escluso il *referendum* abrogativo su provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

5. Il *referendum* non può essere richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei due mesi successivi l'elezione del Consiglio regionale stesso.

6. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.

7. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. L'approvazione della proposta produce il venir meno della norma o dell'atto oggetto di *referendum*, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultato del *referendum* nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

9. Nel caso in cui la proposta di abrogazione non sia approvata, il medesimo atto non può essere sottoposto nuovamente a *referendum* prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del *referendum* precedente.

10. Le consultazioni elettorali per i *referendum* abrogativi non possono essere indette più di una volta all'anno.

11. La legge regionale determina le ulteriori modalità di attuazione del *referendum*, disciplinando anche, in forme che garantiscano l'imparzialità, il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di *referendum*.

ART. 73.

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche in relazione a processi di unione e di fusione, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale, previa consultazione mediante *referendum*, delle popolazioni interessate.

2. Le modalità di attuazione del *referendum* sono stabilite con legge regionale.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

Capo I

DELEGHE E CONTROLLI

ART. 74.

1. La delega di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché l'eventuale revoca, sono disposte con legge regionale e sono dirette, di norma, a tutti gli enti di eguale livello istituzionale.

2. Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

3. La delega è, di norma, a tempo indeterminato in relazione alla natura delle funzioni delegate.

4. La delega di funzioni può anche essere conferita in relazione a progetti definiti e per tempi determinati.

5. Le leggi regionali di delega di funzioni amministrative agli enti locali ne determinano il contenuto e i conseguenti rapporti finanziari, ne fissano la durata eventuale e regolano l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza della Regione, nonché i casi di esercizio del potere sostitutivo e le ipotesi di revoca.

6. La Regione può avvalersi degli uffici degli enti locali anche sulla base di apposite convenzioni, osservando, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.

ART. 75.

1. Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, a norma dell'articolo 130 della Costituzione.

2. Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali subprovinciali si svolge in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.

3. La legge regionale può disporre che il controllo avvenga in forma ulteriormente decentrata.

ART. 76.

1. Con legge regionale è istituito l'Ufficio del difensore civico con il compito di contribuire ad assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della Regione a tutela degli interessi dei cittadini. Il difensore civico riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo svolgimento della propria attività.

2. La legge regionale determina i limiti e le modalità di svolgimento dei compiti del difensore civico e le modalità della sua nomina.

Capo II

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

ART. 77.

1. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.

2. La Regione istituisce con legge i tributi propri. Regola le relative procedure amministrative di ricorso e le sanzioni nei limiti delle leggi della Repubblica.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

ART. 78.

1. La Regione disciplina con legge il proprio servizio di tesoreria e di esattoria.

ART. 79.

1. L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 15 settembre e deve essere approvato dal Consiglio con legge regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Al bilancio preventivo della Regione devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti istituiti dalla Regione.

3. Il Consiglio regionale può deliberare con legge l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore ai tre mesi.

4. Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale non oltre il 30 aprile. Il conto consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti ed approvato dal Consiglio.

ART. 80.

1. Per il controllo della gestione finanziaria della Regione, il Consiglio regionale elegge nel proprio seno ed al di fuori dei membri della Giunta regionale, tre revisori dei conti.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun Consigliere vota per un solo nome.

3. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.

4. I revisori dei conti durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere rieletti sino al termine della legislatura.

ART. 81.

1. Le deliberazioni per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dell'esercizio provvisorio, dello storno dei fondi e dei mutui, sono adottate con legge regionale.

CAPO III

PERSONALE

ART. 82.

1. Gli uffici della Regione sono istituiti in base alla legge regionale.

2. Agli impieghi regionali si accede per pubblico concorso salvo i casi previsti dalla legge.

3. È ammesso per questioni specifiche e per periodi determinati il conferimento di incarichi a persone di comprovata capacità e professionalità.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

ART. 83.

1. La legge regionale determina l'organico del personale regionale, anche in rapporto alle forme di autonomia organizzatoria del Consiglio regionale, regola lo stato giuridico, il trattamento economico e le responsabilità dei dipendenti, nonché i loro doveri nei confronti dell'Amministrazione e dei cittadini; stabilisce i criteri per la determinazione dei livelli funzionali e dei profili professionali; garantisce strumenti e modalità per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale della Regione e degli enti dipendenti.

2. Con legge regionale possono essere previsti rapporti di lavoro a tempo parziale.

3. L'organizzazione, l'orario di lavoro ed i criteri di mobilità sono determinati in base ad accordi con le organizzazioni sindacali.

ART. 84.

1. La Regione disciplina con legge diritti, doveri, responsabilità e compiti dei dirigenti regionali.

2. La legge regionale stabilisce le azioni e i momenti del procedimento amministrativo di peculiare responsabilità dei dirigenti, nonché gli atti di natura tecnica o vincolata che possono essere da questi sottoscritti non essendo riservati agli organi della Regione.

3. È compito del dirigente valutare la legittimità e la congruità degli atti di sua competenza.

4. La legge regionale può prevedere l'affidamento temporaneo di funzioni di coordinamento e di direzione di progetti di particolare complessità tecnica o di servizi e strutture pubbliche, mediante contratto di diritto privato, a persone estranee all'amministrazione regionale dotate di specifica professionalità ed esperienza.

ART. 85.

1. Il procedimento amministrativo è disciplinato con legge regionale, che prevede l'individuazione del responsabile del procedimento, il diritto al contraddittorio di soggetti interessati, le modalità di consultazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti, favorendo la più ampia informazione.

2. Le leggi regionali favoriscono la semplificazione, lo snellimento e la concentrazione dei procedimenti amministrativi.

TITOLO VII

REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

ART. 86.

1. Le leggi di revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

2. Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.

3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALI DEGLI ONOREVOLI MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE E GIULIANO CELLINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 5651.

MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo statuto della regione Umbria che, dopo l'approvazione da parte del Senato e della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, viene sottoposto all'esame di questa Assemblea, costituisce un peculiare contributo da parte di una regione alla riforma dello Stato in senso regionalista e autonomista.

L'atto contiene innovazioni profonde sia per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi programmatici che la regione si dà, in relazione all'evoluzione e alle nuove esigenze della collettività regionale — una collettività che, nonostante le difficoltà e lo scarso apporto dello Stato, è notevolmente cresciuta e progredita — sia per quel che concerne l'organizzazione delle potestà e delle funzioni regionali e i reciproci rapporti tra i supremi organi regionali; sia, ancora, con riferimento ai rapporti tra la regione e lo Stato da un lato e la regione e gli enti locali dall'altro.

Più in generale il nuovo statuto, deliberato a suo tempo dal Consiglio regionale all'unanimità e a seguito di un intenso processo partecipativo, viene a rappresentare un nuovo punto di incontro tra istituzione regionale e società civile, in base al quale la seconda si riconosce più compiutamente e adeguatamente nella prima.

Pur essendo stato approvato prima delle leggi sul nuovo ordinamento delle autonomie locali (n. 142 del 1990) e sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990), lo statuto della regione Umbria ne ha anticipato per molti versi i principi e appare complessivamente coerente col nuovo quadro normativo.

L'approvazione di questo atto è essenziale per la comunità regionale dell'Umbria: si stabilisce infatti così un punto di riferimento per il processo di riforma istituzionale che è

in atto nella regione e che riguarda sia le strutture regionali, sia il tessuto degli enti subregionali e le interconnessioni con la riforma degli enti locali. Questo processo tende a realizzare maggiore democrazia e maggiore efficienza, ridimensionando il numero e le dimensioni degli enti, riducendo gli apparati, snellendo i procedimenti, valorizzando al massimo l'esercizio della potestà legislativa regionale e decentrando funzioni e personale.

Ma, come detto dallo statuto dell'Umbria, viene anche un contributo di rilievo nazionale per la riforma dello Stato in senso regionalista, potendosi trarre da esso elementi originali per un nuovo e più proficuo rapporto tra Stato e regioni.

Quest'atto dunque rappresenta anche una sollecitazione a procedere più speditamente e coerentemente sulla via delle riforme istituzionali e in particolare a far progredire la revisione dell'ordinamento regionale battendo il centralismo autoritario che è finora prevalso e abbandonando le logiche di potere burocratico e clientelare che vi sono sottese.

Quella regionale è una riforma finora incompiuta e soffocata, per responsabilità del potere centrale e anche delle regioni, e pure essenziale per il progresso e la crescita democratica del paese. Lo statuto dell'Umbria costituisce un esempio di come si può e si deve procedere in questo senso.

Il gruppo del PDS voterà pertanto a favore dell'approvazione dell'atto.

CELLINI GIULIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame del nuovo statuto della regione dell'Umbria consente di esporre delle valutazioni positive relative al significato e ai contenuti che caratterizzano questo importante atto.

In un momento come quello attuale, segnato dal manifestarsi di uno scollamento

sempre più acuto tra società civile e istituzioni e dalla contestuale e pressante esigenza di un profondo e incisivo ciclo di riforme e di rinnovamento sul versante istituzionale, la nuova carta statutaria che si trova alla nostra attenzione rappresenta una testimonianza significativa di uno sforzo e di una volontà delle istituzioni e delle forze politiche; lo sforzo e la volontà di cambiare, di correggere ciò che merita di essere corretto, di recuperare il gap esistente tra le trasformazioni sociali, culturali, economiche intervenute nella società e il modo di essere e i ritmi di adeguamento che connotano il nostro assetto istituzionale.

È, insomma, la dimostrazione di una capacità di autoriforma matura e rigorosa che tende ad assicurare il massimo di funzionalità e di corrispondenza degli organi del governo e del potere politico regionale, delle loro linee di indirizzo, delle loro modalità di azione alla valutazione e al continuo cambiamento delle aspettative e dei bisogni della gente.

Costruire un sistema istituzionale più moderno e in sintonia con le esigenze della società odierna vuol dire, inoltre, avere piena consapevolezza della reale portata del processo di integrazione europea, un processo che implica un confronto e una sfida non solo sul versante economico e produttivo, ma anche su quello della qualità e della efficienza dell'azione di governo.

Questa tensione politica emerge in modo eloquente dal taglio che il nuovo statuto della regione dell'Umbria presenta e dalla direttrice culturale e politica di fondo che lo sostanzia e lo orienta: quella di un regionalismo che acquisti spessore e rilievo compiuti, che superi i limiti e le insufficienze dell'esperienza di questi venti anni, ma anche i tanti lacci e laccioli che il persistere

di logiche centralistiche ha finito col mettergli addosso, comprimendolo e depotenziandolo.

L'effettivo rilancio del ruolo e dei poteri delle regioni rappresenta l'asse fondamentale di una strategia di rinnovamento fondata sulla valorizzazione della dimensione dell'autogoverno locale.

Ed è questa una delle vie maestre che è necessario battere se si vuole ricreare e consolidare il rapporto di fiducia e di credibilità tra cittadini e istituzioni sconfiggendo sia le resistenze e i ritardi di un centralismo anacronistico e asfittico che le impennate disgreganti e irrazionali di un localismo esasperato e distorto.

Questi indirizzi trovano supporto e riscontro nelle qualificanti novità che la carta statutaria introduce; in particolare, va sottolineata con favore la spinta verso una revisione dell'istituto della partecipazione che assicuri efficacia e pieno rilievo alle forme di coinvolgimento diretto della gente; l'introduzione, sempre in questa ottica, di referendum consultivo; la conferma della programmazione quale criterio guida e imprescindibile per lo sviluppo delle linee di governo, ma anche la consapevolezza e la volontà di aggiornarne le forme e i contenuti; una nuova definizione dei rapporti tra gli organi della regione nell'ottica di un superamento degli spazi e delle logiche consociative e dell'affermazione di una dialettica politica all'insegna della trasparenza e della nettezza dei ruoli tra maggioranza e opposizione.

Si tratta di aspetti importanti, che assegnano un indubbio valore allo statuto quale strumento capace di garantire una funzione avanzata della regione per il progresso della comunità e sulla base di queste considerazioni dichiaro il voto favorevole del gruppo del PSI.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 93458 A PAG. 93469) ***

Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	a.c.6162 voto finale	2	286	111	199	Appr.
2	Nom.	a.c.5651 voto finale	5	388	1	195	Appr.
3	Nom.	a.c.5729/b voto finale	4	383	3	194	Appr.
4	Nom.	a.c.6107 em.2.2	2	272	96	185	Appr.
5	Nom.	2.1 em.		263	89	177	Appr.
6	Nom.	a.c.6107 voto finale		265	93	180	Appr.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

[illegible]

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

[illegible]

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6																										
	1	2	3	4	5	6																					
COLOMBINI LEDA	C	F	F	C	C	C																					
COLONI SERGIO	F	F	F	F	F	F																					
COLUCCI FRANCESCO	F	F	F		F	F																					
COLUCCI GAETANO		F		C		C																					
COLZI OTTAVIANO	F	F	F	F	F	F																					
CONTE CARMELO	F	F	F	F	F	F																					
CONTI LAURA	C	F	F	C	C	C																					
CORSI HUBERT	F	F	F	F	F	F																					
COSTA ALESSANDRO	C	F	F	C	C	C																					
COSTA RAFFAELE	F	F	F	F	F	F																					
COSTA SILVIA	F	F	F	F	F	F																					
COSTI SILVANO	F	F	F	F																							
CRESCENZI UGO	F	F	F	F	F	F																					
CRESCO ANGELO GAETANO	F	F	F	F	F	F																					
CRIPPA GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C																					
CRISTOFORI NINO	A	F	F	F	F	F																					
CRISTONI PAOLO	F	F	F	F	F	F																					
D'ACQUISTO MARIO	F	F	F	C	C	F																					
D'ADDARIO AMEDEO	F	F	F	F	F	F																					
D'AIMMO FLORINDO	F	F	F	F	F	F																					
DAL CASTELLO MARIO	F	F	F	F	F	F																					
D'ALIA SALVATORE	F	F	F	F	F	F																					
D'AMATO CARLO	F	F	F	F	F	F																					
D'AMATO LUIGI	C	A	A																								
D'AMBROSIO MICHELE				C	F	C																					
D'ANGELO GUIDO	F	F	F	F	F	F																					
D'AQUINO SAVERIO	M	M	M	M	M	M																					
DARIDA CLELIO	F	F	F	F	F	F																					
DE CARLI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M																					
DE CAROLIS STELIO	M	M	M	M	M	M																					
DEGENNARO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F																					
DEL DONNO OLINDO	C	F	F	C	C																						
DEL MESE PAOLO	F	F	F	F	F	F																					
DE LORENZO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F																					
DE LUCA STEYANO	F	F	F	F	F	F																					
DE MITA CIRIACO	F	F	F	F	F	F																					
DEMITRY GIUSEPPE	F	F	F	F																							
DIAZ ANNALISA	C	F	F	C	C	C																					

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6																										
	1	2	3	4	5	6																					
DIGLIO PASQUALE	F	F	F	F	F	F																					
DI PIETRO GIOVANNI		F	F																								
DI PRISCO ELISABETTA	C			C	C	C																					
DONATI ANNA	C	F	F	C	C	C																					
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F																					
DRAGO ANTONINO	F	F	F	F																							
DUCE ALESSANDRO	F	F	F	F	F	F																					
DUTTO MAURO	C	F	C	F	C	C																					
FACCHIANO FERDINANDO	F	F	F	F	F	F																					
FACHIN SCHIAVI SILVANA	C	F	F	C	C	C																					
FARACE LUIGI	F	F	F	F	F	F																					
FARAGUTI LUCIANO	F	F	F	F	F	F																					
PARIGU RAFFAELE	F	F	F	F	F	F																					
FAUSTI FRANCO	F	F	F	F	F	F																					
FELISSARI LINO OSVALDO	C	F	F																								
FERRARA GIOVANNI	C	F	F	C	C	C																					
FERRARI BRUNO	F	F	F	F	F	F																					
FERRARI MARIE	F	F	F	F	F	F																					
FERRARINI GIULIO	F	F	F			F																					
FIANDROTTI FILIPPO	F	F	F	F	F	F																					
FINCATO LAURA	F	F																									
FIORI PUBLIO	F	F	F	F	F	F																					
FORMIGONI ROBERTO				F	F	F																					
FOSCHI FRANCO	F	F	F	F	F																						
FOTI LUIGI	F	F	F	F	F																						
FRACANZANI CARLO	F	F	F	F	F	F																					
FRACCHIA BRUNO	C	F	F	C	C	C																					
FRANCESE ANGELA	C	F	F	C	C	C																					
FRANCHI FRANCO	C	F	F	C	C	C																					
FRASSON MARIO	F	F	F	F	F	F																					
FRONZA CREPAZ LUCIA	F	F	F	F	F	F																					
FUMAGALLI CARULLI BATTISTINA	F	F	F	F	F	F																					
GABBUGGIANI ELIO				C	C																						
GALANTE MICIELE	M	M	M	M	M	C																					
GALLI GIANCARLO	F	F	F	F	F																						
GANGI GIORGIO	F	F	F	F	F	F																					
GARAVACLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	F																					
GARGANI GIUSEPPE				F	F																						

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6																									
	1	2	3	4	5	6																				
GASPARI REMO	F	F	F	F	F	F																				
GASPAROTTO ISAIA	M	M	M	M	M	M																				
GEI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F																				
GELLI BIANCA	C	F	F	C	C	C																				
GELPI LUCIANO	F	F	F	F	F	F																				
GEREMICCA ANDREA	C	F	F	C	C	C																				
GHEZZI GIORGIO	C	F	F	C	C	C																				
GHINAMI ALESSANDRO	F	F	A	F	F	F																				
GITTI TARCISIO		F	F	F	F	F																				
GOTTARDO SETTIMO	F	F	F	F	F	F																				
GREGORELLI ALDO	F	F	F	F	F	F																				
GRILLO LUIGI	F	F	F	F	F	F																				
GRILLO SALVATORE	C	F	C	F	C	C																				
GRIPPO UGO	F	F	F	F	F	F																				
GROSSO MARIA TERESA	F	F	F	F	F	F																				
GUERZONI LUCIANO	C	F	F	C	C	C																				
GUNNELLA ARISTIDE	F	F	F	F	F	F																				
INTINI UGO	F	F	F	F																						
IOSSA FELICE	F	F	F	F	F	F																				
LABRIOLA SILVANO	F	F	F	F	F	F																				
LA GANGA GIUSEPPE	F	F	F	F																						
LAMORTE PASQUALE	F	F	F	F	F	F																				
LANZINGER GIANNI				C	C	C																				
LA PENNA GIROLAMO	F	F	F	F	F	F																				
LATTANZIO VITO	F	F	F	F	F	F																				
LATTERI FERDINANDO	F	F	F	F	F	F																				
LAURICELLA ANGELO						C																				
LA VALLE RANIERO	C	F	A	C	C	C																				
LIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F																				
LOBIANCO ARCANGELO	F	F	F	F	F	F																				
LOIERO AGAZIO	F	F	F	F	F	F																				
LOMBARDO ANTONINO	F	F	F	F	F																					
LO PORTO GUIDO	M	M	M	M	M	M																				
LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA	C	F	F	C	C	C																				
LUCCHESI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F																				
LUCENTI GIUSEPPE	C																									
LUSETTI RENZO	F	F	F	F	F	F																				
MACCHERONI GIACOMO	F	F																								

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6																										
	1	2	3	4	5	6																					
MACCIOTTA GIORGIO	C	F	F	C	C	C																					
MACERATINI GIULIO	C	F	F	C	C	C																					
MADAUDO DINO	F	F	F	F	F	F																					
MAGRI LUCIO	C	F	F																								
MALVESTIO PIERGIOVANNI	F	F	F	F	F	F																					
MAMMONE NATIA	C	F	F	C	C	C																					
MANCINI GIACOMO	M	M	M	M	M	M																					
MANCINI VINCENTO	F	F	F	F	F	F																					
MANFREDI MANFREDO	F	F	F	F	F	F																					
MANGIAPANE GIUSEPPE	C	F	F																								
MANNINO ANTONINO	M	M	M	M	M	M																					
MANNINO CALOGERO	F	F	F	F	F	F																					
MANZOLINI GIOVANNI	F	A	F	F	F	F																					
MARIANETTI AGOSTINO	F	F	F	F	F	F																					
MARRI GERMANO	C	F	F	C	C	C																					
MARTINAZZOLI FERMO MINO	F	F	F	F																							
MARTINI MARIA ELETTA	F		F	F	F	F																					
MARTINO GUIDO	C	F																									
MARTUSCELLI PAOLO	F	F	F	F	F	F																					
MASSARI RENATO	F	F	F	F	F	F																					
MASTELLA MARIO CLEMENTE	F	F	F	F	F	F																					
MASTRANTUONO RAFFAELE	F	F	F	F	F	F																					
MASTROGIACOMO ANTONIO	F	F	F																								
MATTARELLA SERGIO					F	F																					
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	C	F	F																								
MATULLI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F																					
MAZZA DINO	F	F																									
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	F																					
MELELEO SALVATORE	F	F	F	F	F	F																					
MELILLO SAVINO	F	F	F	F	F	F																					
MELLINI MAURO	C	C	C	C	C	C																					
MENSORIO CARMINE	F	F	F	F	F	F																					
MENSURATI ELIO	F	F	F	F	F	F																					
MERLONI FRANCESCO	F	F	F	F		F																					
MEROLLI CARLO	F	F	F	F	F	F																					
MICHELI FILIPPO	F	F	F	F	F	F																					
MICHELINI ALBERTO	F	F	F	F	F	F																					
MILANI GIAN STEFANO	F	F	F	F																							

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

[illegible]

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

[illegible]

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6													
	1	2	3	4	5	6								
ROMANI DANIELA	C	F	F	C	C	C								
ROMITA PIER LUIGI	F	F	F	F	F	F								
RONZANI GIANNI WILMER	C	F	F	C		C								
ROSINI GIACOMO	F	F	F	F	F	F								
ROSSI ALBERTO	F	F	F	F	F	F								
ROSSI DI MONTELENA LUIGI	F	F	F	F	F	F								
ROTIROTI RAFFAELE	F	F	F	F	F									
RUBBI ANTONIO	C	F	F	C										
RUBBI EMILIO	F	F	F	F	F	F								
RUSSO FERDINANDO	F	F	F	F	F	F								
RUSSO FRANCO	C	F	F											
RUSSO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F								
RUSSO RAFFAELE	F	F												
RUSSO VINCENZO		F	F	F	F									
SACCONI MAURIZIO	F	F		F	F	F								
SALADINO GASPARE	F			F										
SALERNO GABRIELE	F	F	F	F	F	F								
SAMA' FRANCESCO	C	F	F	C	C	C								
SANESE NICOLAMARIA	F	F	F	F	F	F								
SANGALLI CARLO	F	F	F	F	F	F								
S'NGIORGIO MARIA LUISA	C	F	F	C	C	C								
SANGUINETI MAURO	F	F	F											
SANNA ANNA	C	F	F	C	C	C								
SANNELLA BENEDETTO	C	F	F											
SANTONASTASO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F								
SANTUZ GIORGIO	F	F	F	F	F	F								
SANZA ANGELO MARIA	F	F	F	F	F	F								
SAPIENZA ORAZIO	F	F	F	F	F	F								
SAPIO FRANCESCO	C	F	F	C	C	C								
SARETTA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F								
SAVIO GASTONE	F		F	F	F	F								
SBARDELLA VITTORIO	F	F	F	F	F	F								
SCALPARO OSCAR LUIGI	F	F	F	F	F	F								
SCARLATO GUGLIELMO	F	F	F	F	F	F								
SCHETTINI GIACOMO ANTONIO	C	F	F	C	C									
SENALDI CARLO	F	F	F	F	F	F								
SESTER DIEGO		F												
SEPIA MAURO	M	M	M	M	M	M								

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6																										
	1	2	3	4	5	6																					
SERAFINI ANNA MARIA	C	F	F	C	C	C																					
SERAFINI MASSIMO	C	F	F	C	C	C																					
SERRA GIANNA	C	F		C																							
SERRA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F																					
SERVELLO FRANCESCO	C	F	F	C	C	C																					
SIGNORILE CLAUDIO	F	F	F	F	F	F																					
SILVESTRI GIULIANO	F	F	F	F		F																					
SINESIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F																					
SODDU PIETRO	F	F	F	F	F	F																					
SOLAROLI BRUNO	C	F	F	C	C	C																					
SPINA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F																					
SPINI VALDO	F	F	F	F	F	F																					
STEGAGNINI BRUNO	F	F	F	A	F	F																					
STERPA EGIDIO	F	F	F	F	F	F																					
STRUMENDO LUCIO	C	F	F	C		C																					
SUSI DOMENICO	F	F	F	F	F	F																					
TADDEI MARIA	C	F	F	C	C	C																					
TANCREDI ANTONIO	F	F	F	F	F	F																					
TARABINI EUGENIO	F	F	F	F	F	F																					
TASSI CARLO	C	F		C	C	C																					
TASSONE MARIO	F	F	F	F	F	F																					
TEALDI GIOVANNA MARIA	F	F	F	F	F	F																					
TEMPESTINI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F																					
TESINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F																					
TESSARI ALESSANDRO			F	C	C	C																					
TESTA ANTONIO	F	F	F	F	F	F																					
TIRABOSCHI ANGELO	F	F	F																								
TOGNOLI CARLO	F	F	F	F																							
TORCHIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F																					
TORELLI GIUSEPPE	C	F	F	C	C	C																					
TORTORELLA ALDO				C																							
TRAVAGLINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F																					
TREMAGLIA MIRKO					C	C																					
UMIDI SALA NEIDE MARIA	C	F		C		C																					
URSO SALVATORE	F	F	F	F	F	F																					
USELLINI MARIO	F																										
VAIRO GAETANO	F	F	F			F																					
VALENSISE RAFFAELE	C	F	F	C	C	C																					

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6																									
	1	2	3	4	5	6																				
VAZZOLER SERGIO	F																									
VECCHIARELLI BRUNO	F	F	F	F	F	F																				
VIOLANTE LUCIANO			F	C	C																					
VISCARDI MICHELE	F	F	F	F	F	F																				
VISCO VINCENZO	C	F	F	C																						
VITI VINCENZO	F	F	F	F	F	F																				
VITO ALFREDO	F	F			F																					
VIZZINI CARLO	F	F	F	F	F	F																				
VOLPONI ALBERTO	F	F	F	F	F	F																				
WILLEIT FERDINAND	F	F	A	F	F	F																				
ZAMBERLETTI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F																				
ZAMBON BRUNO	F	F	F	F	F	F																				
ZAMPIERI AMEDEO	F	F	F	F	F	F																				
ZANIBONI ANTONINO	F	F	F	F	F	F																				
ZARRO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F																				
ZAVETTIERI SAVERIO	F	F	F		F	F																				
ZOLLA MICHELE	F	F	F	F	F	F																				
ZOPPI PIETRO	F	F	F	F	F	F																				
ZOSO GIULIANO	F	F	F	F	F	F																				
ZUECH GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F																				

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1992

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma